II

Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1994

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85del Trattato CE

(Caso IV/33.126 e 33.322 — Cemento)

(94/815/EG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione del 12 novembre 1991 di iniziare d'ufficio la procedura,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di far conoscere il loro punto di vista sugli addebiti mossi dalla Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 de regolamento n. 17 (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

PARTE I

I FATTI

SEZIONE I

LA PROCEDURA

CAPITOLO 1

La procedura di accertamento e la procedura successiva alla comunicazione degli addebiti

1. Introduzione

La presente decisione fa seguito agli accertamenti effettuati dall'aprile 1989 al luglio 1990, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 17, presso produttori europei di cemento e associazioni di categoria e alle richieste di informazioni ad essi inviate ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento.

2. L'avvio della procedura, la comunicazione degli addebiti e i ricorsi al Tribunale di primo grado

(1) Il 12 novembre 1991 la Commissione ha avviato la procedura riguardante i casi «cemento» e ha formulato gli addebiti.

Con lettera del 25 novembre 1991, gli addebiti sono stati comunicati alle imprese. La comunicazione

(1) G.U. n. 13 del 21. 2. 1962, pag.204/62.

(2) G.U. n. 127 del 20. 8. 1963, p. 2268/63.

distingue essenzialmente due ordini di addebiti, i comportamenti su scala internazionale e i comportamenti a livello nazionale.

(2) Il testo della comunicazione degli addebiti, contenuto in un unico documento, non è stato inviato in forma integrale a tutte le 76 imprese ed associazioni d'imprese coinvolte nella procedura. In effetti, a 61 imprese e associazioni d'imprese sono stati trasmessi solo i capitoli relativi ai comportamenti su scala internazionale, mentre 15 imprese italiane non hanno ricevuto questa parte in quanto non partecipano a nessun organismo internazionale. I capitoli relativi ai comportamenti a livello nazionale sono stati inviati soltanto alle imprese e associazioni d'imprese con sede nello Stato membro in questione. La comunicazione degli addebiti comprendente la parte internazionale e la relativa parte nazionale è stata trasmessa, con lettera del 20 maggio 1992, anche ad un'altra impresa spagnola.

I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno ricevuto, con i capitoli che li riguardano, l'indice completo della comunicazione degli addebiti e l'elenco di tutti i fascicoli con menzione dei documenti loro accessibili.

Ciascun destinatario ha avuto accesso al fascicolo sulla base dell'elenco dei documenti ricevuto e della menzione contenuta in detto elenco.

(3) Tuttavia, con lettera del 9 luglio 1992, la Commissione ha trasmesso a tutte le imprese e associazioni d'imprese destinatarie della parte internazionale della comunicazione degli addebiti un documento (il resoconto della riunione di European Task Force del 19 agosto 1986) di cui ha avuto conoscenza nelle risposte alla comunicazione degli addebiti e ha invitato le imprese interessate ad esporre le loro osservazioni su tale documento.

(4) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti e aver avuto accesso al fascicolo, alcune imprese e associazioni d'imprese, basandosi sulla decisione del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1991 nella causa T. 7/89 Hercules/Commissione ([3]), hanno chiesto alla Commissione di trasmettere loro i capitoli mancanti al testo della comunicazione degli addebiti inviato ad ognuna di esse e di dar loro accesso, senza alcuna specificazione, all'insieme del fascicolo, eccetto per i documenti interni o riservati.

Poiché la Commissione ha rifiutato di trasmettere i capitoli mancanti al testo della comunicazione degli addebiti inviato a ciascuno dei destinatari e di dar loro accesso ai documenti del fascicolo diversi da quelli che essi avevano già potuto consultare, le imprese S.A. Cimenteries CBR, Blue Circle Industries PLC, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, ENCI N.V. e Vereniging Nederlandse Cementindustrie, Fédération de l'Industrie Cimentière hanno presentato ricorso al Tribunale di primo grado inteso all'annullamento della decisione della Commissione con la quale era stata loro rifiutata la comunicazione di documenti e hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere la sospensione della procedura (Cause T.10-12, 14 e 15/92).

(5) Con ordinanza del 23 marzo 1992 ([4]), il presidente del Tribunale di primo grado ha respinto le domande di provvedimenti provvisori ed ha fissato a dette imprese il termine del 27 e 31 marzo 1992 per la risposta alla comunicazione degli addebiti.

A seguito di rinuncia delle parti la causa T-14/92/ ENCI e Vereniging Nederlandse Cementindustrie è stata radiata dal registro del Tribunale con ordinanza dell'11 settembre 1992.

In attesa della decisione del Tribunale di primo grado sul merito dei ricorsi, la Commissione ha sospeso l'audizione orale successiva alle risposte alla comunicazione degli addebiti.

Con sentenza del 18 dicembre 1992 ([5]), nelle cause riunite T-10, 11, 12 e 15/92, il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibili i ricorsi proposti da CBR, Blue Circle, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, Fédération de l'Industrie Cimentière.

3. L'audizione

(1) Con lettera del 5 febbraio 1993, il consigliere auditore ha invitato le imprese e associazioni d'imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti a partecipare all'audizione organizzata dal 1° marzo al 1° aprile 1993.

L'audizione è stata strutturata in tre fasi: una fase sul mercato del cemento cui hanno potuto partecipare tutte le imprese e associazioni d'imprese; una fase sulla parte internazionale della comunicazione degli addebiti cui hanno potuto partecipare soltanto le imprese e associazioni d'imprese che avevano ricevuto questa parte della comunicazione degli addebiti; una fase sulle parti nazionali cui hanno potuto assistere,

([3]) Racc. 1991, pag. II — 1711.

([4]) Racc. 1992, pag. II 1571.
([5]) Racc. 1992, pag. II 2667.

separatamente per ciascuna parte, le imprese e associazioni d'imprese dello Stato membro in questione.

Nella lettera di convocazione è stato precisato che se una impresa avesse voluto manifestare separatamente il proprio punto di vista, doveva indicare in modo preciso le relative parti della comunicazione degli addebiti nonché i «segreti di affari» di cui agli articoli 19-21 del regolamento n. 17.

(2) Con lettere rispettivamente del 17, 18 e 26 febbraio 1993, ECMEC-CDICT-ECEC e Blue Circle hanno informato la Commissione di non volersi avvalere della possibilità di manifestare oralmente il loro punto di vista sugli addebiti loro mossi.

Neppure Cedest, che aveva insistito per una audizione separata senza indicarne i motivi precisi, ha partecipato all'audizione.

4. Chiusura della procedura nei confronti di alcune imprese

(1) Dopo l'esame delle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti e delle spiegazioni orali esposte nelle audizioni del marzo 1993, in data 23 settembre 1993 la Commissione ha deciso:

a) di non muovere gli addebiti relativi alla parte internazionale, capitoli 2, 10, 11 e 12 della comunicazione degli addebiti e conseguentemente di chiudere la procedura aperta il 12 novembre 1991 nei confronti delle 12 imprese tedesche e 6 imprese spagnole designate nominativamente;

b) di non muovere gli addebiti relativi agli accordi nazionali, capitoli da 3 a 9 e da 13 a 19 e di chiudere quindi la procedura aperta il 12 novembre 1991 relativamente a questi capitoli della comunicazione degli addebiti.

(2) Con lettera del 27 settembre 1993, tutte le imprese e associazioni d'imprese sono state informate di questa decisione della Commissione. Con la stessa lettera, la Commissione ha anche comunicato alle imprese e associazioni d'imprese interessate che, per effetto della decisione, «l'enunciazione contenuta nella lettera C della seconda Parte (applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17/92), punto 93/b, relativa» a «l'impossibilità di separare le intese nazionali da quelle europee, poiché le une e le altre formano un insieme inscindibile», diventa egualmente irrilevante e non sarà più presa in considerazione nella procedura, riguardante gli altri capitoli della comunicazione degli addebiti, che seguirà il suo corso normale».

5. Le imprese e associazioni d'imprese interessate dalla presente decisione

(1) a) *Associazioni internazionali*

Cembureau — Associazione europea del cemento (*Cembureau,* le cui attività saranno descritte ampiamente al capitolo 3).

(2) b) *Gruppi con sede in paesi terzi*

— Holderbank Financière Glaris S.A. *(Holderbank),* con sede in Svizzera, è il primo produttore mondiale di cemento e controlla parecchie società nel mondo. Nella CEE controlla le seguenti imprese le cui attività saranno esaminate nella presente decisione: in Germania: Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH *(Alsen);* Nordcement AG *(Nordcement);* in Belgio: S.A Obourg *(Obourg),* holding che controlla le attività cementiere del gruppo Holderbank attraverso le società S.A. Ciments di Haccourt e S.A. Ciments d'Obourg; in Spagna: Hornos Ibéricos Alba S.A. *(Hornos Ibéricos),* società cementiera, e UMAR-Union Maritima Internacional S.A. *(UMAR),* società che si occupa del commercio internazionale di clinker e cemento; in Francia, Ciments d'Origny S.A. *(Origny).* Holderbank ha anche una partecipazione del 31% al capitale del produttore olandese ENCI N.V.

— Aker a.s. *(Aker),* holding norvegese che controlla tra l'altro il produttore di cemento Norcem a.s. *(Norcem).*

— EUROC AB *(EUROC)* è una holding svedese che controlla tra l'altro il produttore svedese di cemento Cementa AB (Cementa).

Nel 1986 Aker e EUROC collegate da partecipazioni incrociate, hanno deciso di fondere le loro attività internazionali e hanno costituito una impresa comune controllata in parti uguali, Scancem Group Limited *(Scancem),* che a sua volta controlla oltre a Scancem International, operante nel commercio internazionale del clinker e del cemento e il produttore inglese di cemento Castle Cement Limited *(Castle)* e, con una partecipazione indiretta del 26%, è collegata al produttore spagnolo di cemento Compañia Valenciana de Cementos Portland S.A.

Castle esiste dal 5 aprile 1988. In effetti a quella data Scancem ha acquistato l'attività cemento di Rio Tinto Zinc Cement e ha incorporato in Castle Cement Limited le società operative Tunnel Cement Ltd, Castle Cement (Ribblesdale) Ltd, Castle Cement (Ketton) Ltd, Castle Cement (Clyde) Ltd, Castle Cement (Padeswood) Ltd, Castle Cement (Pitstone) Ltd.

(3) c) *Germania*

— Il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. *(BDZ)* è l'associazione che raggruppa i produttori tedeschi di cemento con lo scopo di proteggere e promuovere gli interessi economici comuni dell'industria tedesca del cemento in Germania e all'estero.

— Heidelberger Zement AG *(Heidelberger),* uno dei grandi produttori tedeschi di cemento, detiene diverse partecipazioni in altri produttori tedeschi di cemento e nel produttore francese Vicat; nel 1993, ha assunto il controllo del gruppo belga S.A. des Cimenteries CBR.

— Dyckerhoff AG *(Dyckerhoff),* l'altro grande produttore tedesco titolare di numerose partecipazioni in produttori tedeschi di cemento, controlla il produttore spagnolo S.A. Española de Cementos Portland e ha una partecipazione del 33% nella società lussemburghese Intermoselle S.a.r.l., impresa comune di Dyckerhoff, Société des Ciments Français e S.A. des Ciments Luxembourgeois.

— *Nordcement* e *Alsen* (gruppo Holderbank).

(4) d) *Belgio*

— La Fédération de l'Industrie Cimentière, a.s.b.l. *(FIC),* l'associazione che raggruppa i produttori belgi di cemento, è interessata da qualsiasi attività che si riferisca direttamente o indirettamente all'industria cementiera, ad esclusione delle attività industriali e commerciali, in particolar modo si prefigge di promuovere l'intesa e il coordinamento tra le imprese, di difendere e promuovere gli interessi della categoria ed assicurarne la rappresentanza nei confronti dei poteri pubblici.

— S.A. Cimenteries CBR *(CBR)* è il più grande produttore belga di cemento. Controlla al 68% il produttore olandese di cemento Eerste Nederlandse Cement Industrie N.V. *(ENCI),* mentre il 31% è detenuto dal gruppo Holderbank. Nel 1993 Heidelberger ha acquisito da Société Générale de Belgique la partecipazione di controllo che quest'ultima deteneva in CBR.

— S.A. *OBOURG* (gruppo Holderbank).

— S.A. Compagnie des Ciments Belges *(CCB),* terzo produttore belga dopo CBR e Obourg. Impresa che fa capo a una famiglia, è stata acquistata nel 1990 da Société des Ciments Français.

(5) e) *Danimarca*

— Aalborg Portland A/S *(Aalborg),* unico produttore danese di cemento nel quale Blue Circle, nel 1989, ha assunto una partecipazione del 50%.

(6) f) *Spagna*

— La Agrupación de Fabricantes de Cementos de España — Oficemen *(Oficemen),* associazione che raggruppa i produttori di cemento spagnoli, ha la missione di rappresentare e difendere gli interessi legittimi dell'industria spagnola del cemento.

— Compañia Valenciana de Cementos Portland S.A. *(Valenciana),* uno dei più grandi produttori spagnoli, al momento della comunicazione degli addebiti deteneva il 50% del capitale di Cementos del Mar S.A. mentre il 25% era detenuto da Banco Bilbao Vizcaya e il 25% da Banco Central. Sempre al momento della comunicazione degli addebiti Valenciana aveva il 50% del capitale di Cementos del Atlantico S.A. mentre la quota residua era detenuta da Cementos del Mar. Dall'ottobre 1990 Valenciana ha la maggioranza nel consiglio di amministrazione di Cementos del Mar e dall'aprile 1992 ha il 99,95% del capitale di queste due società.

— ASLAND S.A. *(Asland),* che controlla le società Cementos Asland S.A. e Asland Catalunya y del Mediterráneo S.A., è dal 1990 una controllata di Lafarge Coppée.

— Corporación Uniland S.A. *(Uniland)* controlla Uniland Cementera S.A.

— *Hornos Ibéricos* Alba S.A. (gruppo Holderbank).

— *Hispacement* S.A. è una impresa comune tra i produttori catalani di cemento Asland, Uniland, Cementos Molins S.A., Auxiliar de la Construcción S.A. e Compañia Catalana de Cementos Portland e si occupa dell'esportazione.

(7) g) *Francia*

— Il Syndicat Français de l'Industrie Cimentière *(SFIC),* sino al 1992 chiamato Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, è l'associazione che raggruppa i produttori francesi di cemento con compiti molto ampi, tra cui riunire tutti i membri della categoria per coordinarne l'azione, eseguire studi, sviluppare la formazione di personale qualificato, comunicare ai membri qualsiasi documentazione utile, rappresentare i cementieri presso i pubblici poteri e le associazioni di categoria e interprofessionali.

— Lafarge Coppée S.A. *(Lafarge)* è una holding che controlla parecchie società nel mondo; in particolare in Francia controlla Ciments Lafarge e Lafarge Overseas e detiene il 25% del capitale di Cedest; in Germania controlla Wössinger Zement (di cui Cedest ha una partecipazione del 17%); in Spagna controlla, dal 1990, Asland S.A.

— Société des Ciments Français S.A. *(Ciments Français)* è un gruppo cementiero presente un po' ovunque. In Francia, controlla Ciments de Loire e Ciment de l'Adour; aveva una partecipazione del 33% in Intermoselle S.A., impresa comune tra Ciments Français, S.A. des Ciments Luxembourgeois e Dyckerhoff AG che detengono quote identiche.

Dal 1990 ha assunto il controllo del produttore belga S.A. Compagnie des Ciments Belges e dei produttori spagnoli Sociedad Financera y Minera S.A. e Cementos Rezola S.A.

Nel 1992 il controllo di Ciments Français è passato al produttore italiano Italcementi S.p.A.

— Vicat S.A. *(Vicat),* appartenente per il 65% alla famiglia Vicat e per il 35% a Heidelberger.

— Cedest S.A. *(Cedest),* società del Gruppo CGIP nella quale Lafarge ha una partecipazione del 25%.

(8) h) *Grecia*

— *L'Associazione dell'industria cementiera greca* raggruppa i produttori greci di cemento al fine di favorire lo sviluppo, la protezione e la promozione dell'industria cementiera greca in Grecia e all'estero.

— Titan Cement Company S.A. *(Titan).*

— Heracles General Cement Company *(Heracles),* società controllata dallo Stato e acquistata nel 1992 da Calcestruzzi S.p.A. del gruppo Ferruzzi.

— Halkis Cement Company S.A. *(Halkis).*

(9) i) *Irlanda*

— Irish Cement Limited *(Irish Cement),* unico produttore irlandese di cemento.

(10) k) *Italia*

— Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. *(Italcementi),* che controlla varie società di produzione di cemento e di calcestruzzo in Italia. Nel 1992 ha assunto il controllo del gruppo cementiero Société des Ciments Français S.A.

— Unicem S.p.A. *(Unicem)* appartenente alla holding IFI degli Agnelli, che controlla diverse società di produzione di cemento in Italia e negli USA.

— Cementir — Cementerie del Tirreno S.p.A. *(Cementir),* società appartenente alla holding pubblica IRI e venduta al gruppo Caltagirone nel 1992.

— Fratelli Buzzi S.p.A. *(Buzzi).*

(11) l) *Lussemburgo*

— S.A. des Ciments Luxembourgeois *(Ciments Luxembourgeois)* ha una partecipazione del 33% in Intermoselle S.A., impresa comune detenuta in quote identiche da Ciments Luxembourgeois, Société des Ciments Français S.A. e Dyckerhoff AG.

(12) m) *Paesi Bassi*

— La Vereniging Nederlandse Cement-Industrie *(VNC),* associazione dei produttori olandesi di cemento (ridotti ormai ad un solo produttore), ha lo scopo di proteggere gli interessi comuni non in concorrenza dei membri e di promuovere lo sviluppo del mercato e la ricerca.

— *ENCI* N.V. (controllata da CBR).

— NCH — Nederlandse Cement Handelmaatschappij B.V. *(NCH)* è una impresa comune preposta alla commercializzazione e distribuzione del cemento dei seguenti produttori tedeschi: Dyckerhoff AG, Montanzement Marketing GmbH, Heidelberger Zement AG, Annaliese Zementwerke AG, E. Schwenk Zement- und Steinwerke, Wülfrather Zement GmbH, Hermann Milke Kg GmbH und Co., Phoenix Zementwerke Krogbeumker

KG, Teutonia Zementwerk AG, Gebr. Gröne GmbH und Co. KG, Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Hannoversche Portland-Cementfabrik AG, Nordcement AG.

(13) h) *Portogallo*

— L'ATIC — Associaçao Tecnica da Industria do Cimento *(ATIC)* è l'associazione che raggruppa i produttori portoghesi di cemento con lo scopo di svolgere attività di tipo scientifico e tecnico; sviluppa infatti le proprie attività nei campi della ricerca, informazione e promozione dell'impiego del cemento.

— Cimpor — Cimentos de Portugal S.A. *(Cimpor)* è un'impresa che appartiene allo Stato portoghese.

— SECIL — Companhia Geral de Cal e cimento S.A. *(Secil)* è un'impresa il cui capitale è per il 59% dello Stato portoghese e per il 41% di azionisti stranieri.

(14) o) *Regno Unito*

— La British Cement Association *(BCA)* è l'associazione che raggruppa i produttori inglesi di cemento essenzialmente con lo scopo di promuovere e rappresentare gli interessi dei membri, sviluppare l'impiego del cemento e fornire un certo numero di servizi, soprattutto tecnici.

Prima di assumere questa denominazione in data 1° giugno 1988, BCA era chiamata Cement and Concrete Association, con compiti puramente tecnici in quanto la rappresentanza degli interessi dei produttori di cemento era affidata ad un'altra associazione, Cement Makers' Federation. In data 1° giugno 1988, Cement Makers' Federation è stata sciolta e la rappresentanza degli interessi dei produttori britannici è stata affidata a Cement and Concrete Association che ha modificato statuto e denominazione in British Cement Association e ha raggruppato le attività delle due associazioni precedenti. L'ultimo presidente di Cement Makers' Federation è diventato presidente di British Cement Association; i membri di Cement Makers' Federation, che erano anche membri di Cement and Concrete Association, sono diventati membri di British Cement Association.

— Blue Circle Industries PLC *(Blue Circle)* è un gruppo che controlla nel mondo varie società operanti nella produzione del cemento, del calcestruzzo pronto per l'uso, della commercializzazione e del trasporto del cemento e del clinker.

— The Rugby Group PLC *(Rugby)* è un gruppo che opera nel settore cemento nel Regno Unito e in Australia, nel settore trasporti, legname e vetro nonché acciaio.

— Castle Cement Ltd *(Castle)*, fa capo al gruppo Aker/Euroc.

SEZIONE II

CAPITOLO 2

Il mercato del cemento

6. Il prodotto «cemento grigio»

(1) Il termine «cemento» comprende vari leganti che hanno in comune la proprietà di solidificarsi se mescolati con acqua.

Le proprietà del cemento variano a seconda delle quantità di materie prime utilizzate e dei metodi di produzione prescelti. Tuttavia, tutti i diversi tipi di cemento derivano da un solo prodotto intermedio chiamato «clinker».

(2) Il clinker è ottenuto dalla cottura di una miscela formata da materiali calcarei, quali il gesso e la calce e prodotti argillosi, quali gli schisti, l'ardesia e la sabbia.

(3) Esistono fondamentalmente due procedimenti per la produzione di clinker: la via «umida», procedimento tradizionale, e la via «secca». Sostanzialmente i due procedimenti differiscono in quanto mentre con la via «umida» le materie prime (calcaree e argillose) sono frantumate e mescolate con aggiunta d'acqua e assumono così forma di pasta prima della cottura in forno, con la via «secca» la miscelazione si effettua invece profittando dell'umidità presente nelle materie prime che transitano in sistemi di preriscaldamento, durante e dopo la frantumazione e in seguito procedendo alla cottura della miscela.

Il procedimento «umido» richiede un consumo elevato di energia perché l'acqua aggiunta deve essere eliminata durante la cottura in forno.

Le due principali varianti dei procedimenti «secco» e «umido» sono i procedimenti «semisecco» e «semiumido» che si fondano essenzialmente sugli stessi principi del procedimento secco (preriscaldamento prima dell'introduzione nel forno di cottura), ma utilizzano l'aggiunta di una certa quantità d'acqua.

L'abbandono del metodo umido a favore di quello secco, semisecco o semiumido consente un considerevole risparmio di acqua e di energia e presenta vantaggi ecologici apprezzabili.

(4) In quanto prodotto intermedio il clinker non può essere utilizzato come tale in qualità di legante idraulico perché necessita di un'ulteriore trasformazione. Tuttavia esso può essere, ed è, oggetto di transazioni commerciali ma tra produttori di cemento i quali, per ragioni diverse, possono vendere od acquistare questo prodotto intermedio da altri produttori. Quando il clinker è oggetto di transazioni commerciali, costituisce un prodotto diverso dal cemento e, conseguentemente, un prodotto col proprio mercato.

(5) Per poter ottenere il cemento, il clinker deve essere macinato e mescolato ad altre sostanze quali gesso, pozzolane naturali, ceneri volanti oppure loppa.

(6) La prima grande distinzione da fare tra i vari tipi di cemento è quella basata sulla percentuale di clinker contenuto nel prodotto finale. I due tipi principali di cemento sono: il cemento Portland, la cui percentuale di clinker può raggiungere il 95% e i cementi a componenti secondari (pozzolane, loppa, ecc.), nei quali la percentuale di clinker può scendere fino al 20%.

L'impiego dei componenti secondari, sempreché evidentemente questi materiali siano disponibili a buone condizioni di rifornimento e di prezzo, comporta un importante risparmio energetico.

(7) Il cemento è classificabile in base alla sua composizione in varie categorie, tra cui le principali sono:

a) cemento Portland normale e speciale che è il cemento per eccellenza impiegato nell'edilizia e nel genio civile;

b) cemento pozzolanico, formato da clinker e pozzolana o ceneri volanti;

c) cemento d'altoforno, formato da clinker e loppa;

d) cemento alluminoso, ottenuto da clinker speciale che indurisce rapidamente e resiste agli agenti aggressivi (ad es. l'acqua di mare).

(8) I cementi di maggior utilizzo sono divisi per classi di resistenza in cementi di tipo normale e cementi ad alta resistenza: il tipo normale comporta, dopo 28 giorni, una resistenza minima alla compressione che varia da 300 a 350 kg/cm2; il tipo ad alta resistenza comporta una resistenza alla compressione che va da 425 a 450 kg/cm2 ed anche oltre.

(9) Il cemento grigio è un prodotto omogeneo e la concorrenza basata sulla marca non ha un'importanza determinante. Difatti, sebbene le materie prime utilizzate possano essere diverse da uno stabilimento all'altro o da un paese all'altro, il prodotto finale deve essere conforme a standard che corrispondono a caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche che, prima ancora di essere imposte dalle autorità pubbliche, erano universalmente riconosciute dai produttori. Pertanto, qualunque sia il tipo di prodotto (comune o speciale, a presa normale o a presa rapida, ecc.), esso deve sempre possedere le caratteristiche standard richieste e la maggior parte dei produttori sono in grado di offrire tutti i tipi di cemento.

7. Il prodotto «cemento bianco»

(1) Per la produzione di cemento bianco oltre ad impianti di produzione specifici occorre una qualità di calcare atto alla produzione di clinker bianco molto particolare, e quindi più raro del calcare utilizzato per il clinker per cemento grigio.

Come il cemento grigio, il cemento bianco è ottenuto per macinazione di clinker bianco e aggiunta di gesso. Il suo colore bianco è misurato e controllato opportunamente perché risponda alla domanda che, nella maggior parte dei casi, è motivata da ragioni estetiche.

Il cemento bianco è di solito un cemento di tipo Portland e, come il cemento grigio, deve possedere determinate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche che consentono di assegnarlo a varie classi di resistenza.

(2) Considerato il suo utilizzo e la rarità delle materie prime necessarie, il cemento bianco è prodotto da un numero molto limitato di fabbricanti; il suo consumo è circa l'1% del consumo di cemento grigio, il costo è maggiore di quello del cemento grigio e il prezzo di vendita è il doppio del prezzo del cemento grigio.

Il cemento bianco ha un mercato diverso da quello del cemento grigio.

8. Caratteristiche dell'industria

(1) L'industria del cemento è un'industria pesante, ad alta intensità di capitale, che richiede cospicui investimenti. La vita utile media degli impianti è elevata, da 20 a 30 anni.

(2) L'industria del cemento è geograficamente dispersa dato che questo materiale è fabbricato praticamente in tutto il mondo. Ciò è dovuto in gran parte ai procedimenti tecnici che si possono utilizzare anche nei paesi meno sviluppati e alla possibilità di reperire agevolmente le materie prime in loco e a costi relativamente bassi. I cementifici sono generalmente vicini alle loro fonti di materie prime a causa degli elevati costi di trasporto di questi prodotti pesanti. Un altro elemento importante è la vicinanza dei cementifici ai consumatori.

(3) L'offerta è rigida perché legata, a breve termine, alle capacità produttive esistenti che richiedono importanti investimenti per un loro ampliamento.

(4) Anche la domanda presenta una relativa rigidità rispetto al prezzo. Pertanto la soluzione classica di

diminuire i prezzi in periodo di caduta delle vendite è per i produttori una soluzione difficilmente praticabile in quanto l'industria del cemento può avere di per sé solo scarsissima influenza sui fattori che condizionano la domanda, i quali riflettono lo stato generale dell'economia. Trattasi essenzialmente dei tassi d'interesse, della politica creditizia, dell'andamento del potere d'acquisto reale, del volume degli investimenti pubblici e della redditività dei settori commerciali e industriali in generale. L'industria del cemento può presentare dunque notevoli fluttuazioni in funzione dell'evoluzione dei cicli economici dei paesi.

(5) L'industria del cemento possiede le condizioni ideali per realizzare economie di scala: il procedimento di base è semplice, il prodotto finale è omogeneo, la tecnologia è accessibile a tutti. Le economie di scala oltre ad avere un'influenza considerevole sui costi fissi e del lavoro, possono anche incidere sul costo dell'energia, a parità di procedimento di fabbricazione (secco o umido), in quanto, come si vedrà in seguito, un maggior consumo di energia in una grande unità di produzione comporta una diminuzione del prezzo unitario. Si è cercato di quantificare le economie di scala per definire le dimensioni ottimali di uno stabilimento di produzione di cemento ([6]) e, nonostante le divergenze tra gli economisti sulla determinazione delle economie di una unità produttrice di dimensioni ottimali rispetto ad un'altra che non lo è (comprese tuttavia ta il 10 e il 26% secondo valutazioni diverse), per generale ammissione queste economie sono di estrema rilevanza per l'industria del cemento.

Questa constatazione ha portato l'industria cementiera a ridurre il numero di unità produttive e ad aumentarne la dimensione media, come illustrato nella tabella 6B proiettata durante l'audizione del 2 marzo 1993 dall'industria italiana.

9. I costi di produzione

(1) Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e nel corso dell'audizione le imprese hanno affermato che sostanzialmente la curva dei costi unitari di produzione è sensibilmente la stessa in tutti i paesi. Sulla base dei dati contenuti nei documenti citati alle note in calce concernenti i punti 4 e 5, le affermazioni delle imprese non sembrano corrispondere alla realtà.

(2) Sembra anzitutto che sul costo del cemento i costi fissi e i costi variabili abbiano un'incidenza simile e pari rispettivamente al 50% circa.

(3) Tra i costi fissi rientrano gli oneri finanziari che sono diversi da un paese all'altro in quanto legati ai tassi di interesse che, sull'arco degli anni '80, sono stati molti dissimili nei vari paesi della CEE. Anche le quote d'ammortamento sono legate ai diversi tassi d'interesse, anche se meno direttamente degli oneri finanziari.

(4) Il costo del lavoro, per una piccola parte imputabile ai costi fissi (manutenzioni) e per la maggior parte ai costi variabili, presenta nel 1987 il seguente valore medio di costo orario nei paesi CEE (posto uguale a 100 il dato relativo alla Germania) ([7]):

Germania	100
Paesi Bassi	95
Belgio	92
Danimarca	88
Francia	78
Italia	74
Irlanda	60
Regno Unito	58
Spagna	50
Grecia	40
Portogallo	20

(5) Anche i prezzi dell'energia elettrica ([8]) per usi industriali variano da un paese all'altro e dovunque sono decrescenti in funzione delle quantità consumate. Eurostat esamina sette classi di consumo comprese tra 30.000 KWh e 24.000.000 KWh. In corrispondenza di 2.000.000 KWh ad esempio (ma l'analisi delle altre classi di consumo porta a considerazioni analoghe), si rileva che nel 1985 e nel 1990 i prezzi dell'energia elettrica differiscono considerevolmente nei singoli paesi (ECU/100 KWh). Le medesime conclusioni valgono anche per altri anni.

	1985	1990
Bruxelles	7,37	6,94
Copenaghen	6,82	5,71
Düsseldorf	7,70	9,83
Atene	8,55	6,52
Madrid	7,03	8,29
Parigi	5,67	5,82
Dublino	8,54	6,52
Milano	9,85	9,28
Lussemburgo	6,65	7,33
Rotterdam	8,70	6,63
Lisbona	7,65	6,99
Londra	6,36	6,35

(6) La diversità dei costi di produzione porta a prezzi diversi nei singoli paesi e nelle singole regioni di uno stesso paese quando i prezzi di vendita non sono fissati o controllati dalle autorità pubbliche.

([6]) C. Pratten, A. Survey of the economies of scale, Studies on the Economic Integration, Research on the «Cost of Non Europe», Basic findings, Vol. 2, Commission CE, Bruxelles 1988.

([7]) Fonte: Commissione europea, Panorama dell'industria CE, 1990, p.77; DRI Europe. Il parere del professor Peter Williamson, allegato alla memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti di Blue Circle, è basato sui medesimi dati.

([8]) Fonte: Eurostat — Prezzo dell'elettricità 1985-1991, pag. 177.

Così le tabelle 7, proiettate durante l'audizione del 2 marzo 1993 dall'industria italiana e elaborate sulla base di dati Cembureau in allegato 9, illustrano l'andamento dei prezzi nei paesi CE dal 1981 al 1991 e confermano che tra i prezzi del Regno Unito e i prezzi tedeschi, francesi e belgi vi era, nel 1981, una differenza di circa 30 ECU per tonnellata (il prezzo inglese era di circa 70 ECU) e, nel 1991, da 15 a 20 ECU per tonnellata; che la differenza di prezzo tra Francia, Belgio e Germania, quasi nulla nel 1981, è aumentata progressivamente a partire dal 1982 fino a raggiungere, nel 1986, circa 12 ECU per tonnellata e ridiscendere, nel 1991, a circa 7 ECU; che la differenza di prezzo tra Italia e Regno Unito è rimasta sempre enorme (circa 30 ECU); che i prezzi italiani sono rimasti sempre inferiori ai prezzi francesi di almeno il 20% e dei prezzi tedeschi di almeno il 35%.

Queste differenze di prezzo tra i diversi paesi sono state confermate nelle riunioni degli Head Delegates di Cembureau. (cfr. infra par. 19).

Nei paesi dove non esisteva o ha cessato di esistere il controllo dei prezzi, i produttori pubblicano i prezzi per ciascuno stabilimento, prezzi che possono essere però diversi visto che per questi paesi (ad es. Germania, Francia, Spagna) le associazioni nazionali comunicano a Cembureau le medie dei prezzi.

10. Il costo del trasporto

(1) Il costo del trasporto è un elemento importante per determinare il prezzo finale all'utente, in quanto il cemento è un prodotto pesante e di poco valore rispetto al suo peso.

Una prima constatazione suggerisce che il costo unitario di trasporto su strada per tonnellata diminuisce via via che aumenta la distanza. Infatti, posto uguale a 100 il costo per la distanza tra 150 e 499 km, esso diviene ± 80 per la distanza tra 500 e 1499 km e ± 65 per una distanza maggiore. Per il 1989, in valore assoluto, per il 1° intervallo il costo va da un minimo di 0,06 ECU/t/km a un massimo di 0,08 ECU/t/km, per il 2° intervallo dal minimo di 0,05 ECU/t/km al massimo di 0,07 ECU/t/km, per il 3° intervallo dal minimo di 0,04 ECU/t/km al massimo di 0,06 ECU/t/km ([9]).

Una seconda constatazione evidenzia che per gli anni dal 1982 al 1988 l'indice dei prezzi ha avuto andamento diverso nei vari paesi ([10]). Infatti, posto uguale a 100 l'indice per il 1982 (indice che corrisponde a valori assoluti diversi nei singoli paesi), nel 1988 la Germania presenta un valore di 122, la Francia di 109,8, l'Italia di 115, i Paesi Bassi di 108,7 e il Belgio-Lussemburgo di 117,8.

I costi unitari di trasporto via mare sono molto meno elevati di quelli su strada; tuttavia, a questi costi unitari più bassi rispetto al trasporto su strada bisogna aggiungere il costo rappresentato dall'installazione di sili nel luogo di scarico.

(2) I tre metodi principali per aggiungere i costi di trasporto al costo di produzione al fine di stabilire il prezzo che l'utilizzatore deve pagare sono i seguenti ([11]).

(3) a) *Il metodo dei punti-base* («Basing Points System»)

«La vendita su un punto-base implica che il prezzo franco destino è uguale a un prezzo base al quale viene aggiunto un costo di trasporto fino al luogo di consegna calcolato a partire da un punto-base prefissato e non necessariamente a partire dal luogo dove si trova lo stabilimento del venditore.» (Phlips, p. 10) ([12]). La scelta può basarsi su più punti-base: in questo caso il sistema è denominato «a punti-base multipli».

Proscritto negli Stati Uniti dopo gli anni quaranta, questo sistema è contemplato ufficialmente dall'articolo 60 del Trattato CECA. (Phlips, p. 15).

«Questo sistema richiede un accordo fra i produttori sul metodo di calcolare i costi di trasporto, . . ., sul modo di fissare e cambiare i prezzi base (ad esempio un comitato esterno che sulla base dei costi medi di produzione fissa i nuovi prezzi base, oppure un sistema di price-leadership riconosciuto da tutti, ecc.) e naturalmente le località scelte come punti-base. L'aerea coperta dall'accordo è delineata, diciamo, appunto

([9]) European Communities — Europa Transport, Annual Report 1989, Supplement to the Scad Bulletin, 1991, p. 59.

([10]) European Communities — Europa Transport, Annual Report 1988, Supplement to the Scad Bulletin, 1990, n. 2.8.2 «Price indices».

([11]) Nell'esposizione che segue sono stati utilizzati gli studi di Phlips, Les systèmes de prix géographiques et la concurrence, Commissione CE, Serie Concorrenza n. 29, 1976, e di P.Bianchi, Politiche pubbliche e strategie dell'impresa nell'industria europea del cemento, Ed. Il Mulino, Bologna, 1980.

([12]) Testo originale:
«La vente sur un point de parité implique que le prix rendu destination est égal à un prix de base auquel est ajouté un coût de transport jusqu'au lieu de livraison calculé à partir d'un point de parité fixé d'avance, et non pas nécessairement à partir du lieu où se situe l'usine du vendeur».

in cerchi concentrici attorno a ciascun punto-base cosicché, data la distanza fra il punto base e l'acquirente e dato il prezzo base, è possibile per chiunque dire immediatamente quale sarà il prezzo finale per ogni acquirente. . . . Pertanto questo sistema permette al singolo produttore di individuare immediatamente l'area di espansione delle sue vendite solo guardando la mappa, graduata in relazione ai punti-base concordati. Questo sistema regola pertanto la ripartizione dei mercati fra i produttori perché specifica la massima distanza a cui è possibile per un produttore vendere senza dover assorbire almeno parte dei costi di trasporto e quindi anche la massima distanza oltre la quale l'assorbimento dei costi di trasporto assorbe tutto il margine di profitto.» (Bianchi, p. 30) ([13]).

4) b) *Il metodo del prezzo franco consegna per zone*

«Viene applicato un prezzo franco destino uniforme su tutto un territorio. Quando il costo di trasporto unitario è relativamente alto e la domanda è concentrata in luoghi diversi, possono essere previste varie zone. All'interno di ogni zona si applica un prezzo franco consegna unico per tutti i punti di consegna. . . Tra le zone viene mantenuta una differenza di prezzo rigida e questo comporta per gli acquirenti il divieto di acquistare o di rivendere in una zona diversa da quella in cui essi sono localizzati (o che è loro assegnata). E' pertanto necessario un controllo rigoroso delle spedizioni. Il mezzo più semplice per realizzare tale controllo consiste nel vietare agli acquirenti di provvedere direttamente al trasporto. Tuttavia un tale divieto non è indispensabile: può essere sufficiente esigere il pagamento del prezzo 'franco destino'(. . .) valido nella zona dell'acquirente, anche se questi si rifornisce in un'altra zona. In questo caso, per eliminare le possibilità di arbitraggio, le differenze di prezzo tra le zone non possono superare i costi di trasporto verso i centri di consumo principali. All'interno delle zone, anche il divieto di consegnare franco stabilimento garantisce il valido funzionamento del sistema. Anche qui è peraltro possibile temperare le regole fino ad ammettere il rimborso (spesso parziale) delle spese di trasporto in caso di consegna franco stabilimento, ma questo presuppone che la categoria rivenditori sia estremamente disciplinata, sia esercitato un controllo rigoroso delle destinazioni e delle tariffe corrispondenti ai reali costi di trasporto» (Phlips, pp. 9-10) ([14]).

«Nel caso di un sistema di prezzo per zone la situazione è chiara e indiscutibile: questo sistema è possibile soltanto se un mercato geografico è compartimentato in zone, per intesa tacita o esplicita di ripartizione regionale. Dal punto di vista della concorrenza dei prezzi, la logica del sistema è evidente: da un lato, esso esclude qualsiasi concorrenza tanto a livello della produzione che a quello della commercializzazione; dall'altro lato, toglie agli acquirenti qualsiasi interesse a rifornirsi da un produttore più vicino.» (Phlips, pag.14) ([15]).

(5) c) *Il metodo dei prezzi franco stabilimento* (FOB)

Secondo questo metodo, «i produttori quotano un prezzo franco stabilimento al quale gli acquirenti hanno la possibilità di acquistare, fermo restando che provvederanno al trasporto a loro spese o, se preferiscono che se ne incarichi il produttore, al prezzo franco stabilimento sarà aggiunto il costo effettivo di

([13]) Testo originale in italiano.

([14]) Testo originale:
«Un prix rendu destination uniforme est appliqué sur tout un territoire. Lorsque le coût de transport unitaire est relativement élevé, et la demande concentrée en différents endroits, plusieurs zones peuvent être prévues. A l'intérieur de chaque zone, un prix franco unique est d'application pour tous les points de livraison. . . . Entre les zones, une différence de prix rigide est maintenue, ce qui implique l'interdiction pour les acheteurs d'acheter ou de revendre dans une zone autre que celle dans laquelle ils sont localisés (ou qui leur est assignée). Un contrôle rigoureux des expéditions s'impose donc. Le moyen le plus simple pour réaliser ce contrôle consiste à interdire aux acheteurs d'assurer eux-mêmes le transport. Cependant, un telle interdiction n'est pas indispensable: il peut suffire d'exiger le paiement du prix 'rendu destination'(. . .) valable dans la zone de l'acheteur, même si celui-ci s'approvisionne dans une autre zone. Dans ce cas, les écarts de prix entre les zones ne peuvent pas dépasser les coûts de transport vers les centres de consommation principaux, afin d'éliminer les possibilités d'arbitrage. A l'intérieur des zones, l'interdiction de prendre livraison à l'usine même garantit le bon fonctionnement du système. Une fois de plus, des assouplissements sont possibles: on peut aller jusqu'à admettre le remboursement (souvent partiel) des frais de transport en cas de livraison à l'usine, mais ceci suppose un négoce très discipliné, un contrôle rigoureux des destinations et des tarifs correspondant aux coûts de transport véritables».

([15]) Testo originale:
«Dans le cas d'un système de prix par zones, la situation est claire et ne semble pas prêter à discussion: ce système n'est possible que si un marché géographique est réparti en zones par une entente tacite ou explicite de répartition régionale. La logique du systéme, du point de vue de la concurrence en prix, est claire: d'une part, il exclut toute concurrence tant au niveau de la production qu'à celui du négoce; d'autre part, il enlève aux acheteurs tout intérêt à s'approvisionner auprés d'un producteur plus rapproché».

trasporto. Comunque, il prezzo netto al produttore è lo stesso, a prescindere dalle destinazioni, mentre il prezzo franco destino è uguale, in qualsiasi punto di consegna, al prezzo franco stabilimento sommato al costo reale di trasporto. In un tale sistema il prezzo franco destino aumenta via via che il luogo di consegna si allontana dallo stabilimento o dall'unità di produzione. Ogni unità dispone pertanto di un 'mercato naturale' nel quale i suoi prodotti hanno un prezzo franco destino inferiore a quello delle unità di produzione concorrenti.» (Phlips, p. 12) ([16]).

Il metodo consente due varianti.

Nella prima variante il prezzo franco stabilimento è uniforme per tutti i produttori. «I prezzi FOB uniformi si incontrano tanto in presenza di cartelli organizzati, quanto in caso di collusione tacita, come il sistema dei punti base. La trasparenza del mercato è minore in caso di prezzo franco destino, in quanto gli acquirenti utilizzano mezzi di trasporto propri, è completa in caso di prezzi franco stabilimento. Il fatto di evitare prezzi allineati isola ciascuna unità di produzione nel proprio mercato naturale, il fatto di applicare un'intesa tacita sui prezzi è altrettanto efficace. La scelta tra le due formule dipenderà in particolar modo dalla stabilità della domanda sotto il profilo geografico. Se essa presenta andamento parallelo nelle diverse aree del mercato, il sistema FOB è il più semplice. Ogni mercato naturale si sviluppa allo stesso ritmo ed è sufficiente mantenere il mercato naturale del singolo produttore per salvaguardare le rispettive quote di mercato . . .

In caso di sgraditi spostamenti dei confini naturali, ad esempio perché è possibile ricorrere a nuovi mezzi di trasporto, resta possibile correggere le quotazioni adattando opportunamente i divari tra prezzi franco stabilimento. Viceversa, in caso di frequenti e importanti spostamenti regionali della domanda, è assolutamente necessario il ricorso all'allineamento dei prezzi e, dunque, al sistema dei punti base. Solo così, infatti, una unità produttiva che registra una flessione della sua domanda può mantenere la propria quota di mercato grazie a consegne in regioni in espansione senza pregiudizio della struttura dei prezzi.« (Phlips, pp. 17-18) ([17]).

L'altra variante del metodo consiste in un prezzo franco stabilimento che non è uniforme per un certo numero di produttori ma specifico di ciascuno di essi. In questo caso ciascun produttore ha un «mercato naturale» la cui estensione tuttavia non è definita dall'uniformità dei prezzi franco stabilimento degli altri produttori, ma dipende esclusivamente da fattori indipendenti da un comportamento collusivo. Infatti, se il produttore abbassa il proprio prezzo franco stabilimento perché è riuscito a ridurre i propri costi di produzione grazie a una migliore utilizzazione degli impianti o ad innovazioni che migliorano le rese, il suo «mercato naturale» si amplia ed egli è in grado di invadere i «mercati naturali» di altri produttori. Anche la miglior localizzazione dello stabilimento rispetto a quelli dei concorrenti e le innovazioni tecnologiche applicate ai mezzi di trasporto possono ampliare il mercato naturale. (Cfr. Bianchi, p. 29).

11. Il mercato

(1) Dal punto di vista dei prodotti, il cemento grigio, il cemento bianco e il clinker costituiscono mercati separati in quanto ciascuno di questi prodotti risponde ad esigenze diverse.

Tuttavia bisogna considerare il fatto che il clinker può influenzare gli altri due mercati essendo il prodotto intermedio indispensabile per fabbricare il cemento grigio e il cemento bianco.

(2) Dal punto di vista geografico, il mercato del cemento può essere considerato come un insieme di mercati facenti perno attorno a stabilimenti diversi e sovrapposti gli uni agli altri tanto da coprire tutta l'Europa.

(3) L'estensione di ciascun mercato così come l'entità delle zone comuni dei mercati è funzione della distanza, rispetto allo stabilimento, alla quale può essere

([16]) Testo originale:
«les producteurs annoncent un prix départ usine auquel les acheteurs ont la possibilité d'acheter, étant entendu que'ils assureront le transport à leurs frais ou que, s'ils préfèrent que le producteur s'en charge, le coût de transport effectif sera ajouté au prix départ usine. En toute hypothèse, le prix net au producteur est le même, quelles que soient les destinations, alors que le prix rendu est égal, en tout point de livraison, au prix départ usine plus le coût de transport véritable. Dans un tel système, le prix rendu destination s'élève au fur et à mesure que le lieu de livraison est plus éloigné de l'usine ou de centre de production. Chaque centre dispose ainsi d'un 'marché naturel' dans lequel ses produits ont un prix rendu inférieur à celui des centres de production concurrents.»

([17]) Testo originale:
«Les prix FOB uniformes se rencontrent aussi bien au sein de cartels organisés qu'en cas de collusion tacite, comme le système des points de parité. Si la transparence du marché est moindre du côté du prix rendu, du fait que les acheteurs utilisent leurs propres moyens de transport, elle reste totale du côté des prix départ. Si l'exclusion de l'alignement cloisonne chaque centre de production dans son marché naturel, l'entente tacite de prix est tout aussi favorisée. Le choix entre les deux formules dépendra notammente de la stabilité géographique de la demande. Si celle-ci se développe parallèlement dans les différentes parties régionales du marché, le système FOB est le plus simple. Chaque marché naturel se développe au même rythme, et il suffit de maintenir le marché naturel d'un chacun pour sauvegarder les parts de marché. . . Si des déplacements indésirables de frontières naturelles se présentaient, par exemple par le développement de nouveaux moyens de transport, une correction par ajustement des écarts entre prix départ reste possible. En revanche, si des déplacements régionaux de la demande sont fréquents et importants, le recours à l'alignment, et donc aux points de parité, s'impose. Alors, en effet, un centre qui voit sa demande fléchir peut maintenir sa part de marché grâce à des livraisons dans des régions en expansion, sans y mettre la structure des prix en danger.»

venduto il cemento. I produttori non sono d'accordo sull'entità di tale distanza in quanto alcuni di essi hanno indicato durante l'audizione un massimo di 100 km (associazione italiana AITEC, tabella 4: Oficemen, grafico 2) mentre altri sono arrivati fino a 150 o 200 km (SFIC, lucido 14).

Se i produttori non sono unanimi sulla distanza che il cemento può percorrere sotto il profilo della convenienza economica, la Commissione da parte sua non è in grado di determinare tale distanza perché deve limitarsi a constatare i fatti.

In considerazione di quanto detto in precedenza sulle economie di scala, sui costi di produzione, sui costi di trasporto e sui metodi per sommare i costi di trasporto al costo, è lecito affermare in linea generale che, in un sistema di concorrenza, la distanza che il cemento può percorrere è funzione di vari fattori quali la dimensione dello stabilimento di produzione, il grado di utilizzazione della capacità di produzione, i costi di produzione, il mezzo di trasporto e il relativo costo, i prezzi praticati sui diversi mercati.

(4) I fatti che la Commissione deve constatare sono i seguenti: Schwenk, che ha i suoi stabilimenti di produzione a Ulm e Karlstadt, vende cemento tramite NCH percorrendo fino alla frontiera olandese più di 500 km ai quali si devono ancora aggiungere i kilometri percorsi nei Paesi Bassi per raggiungere gli acquirenti; Teutonia, partendo dal suo stabilimento di Hannover, vende cemento nei Paesi Bassi tramite NCH, trasportandolo su strada e percorrendo fino alla frontiera olandese tra i 224-264 km (a seconda se la consegna è per il Nord o per il Sud dei Paesi Bassi), ai quali si devono ancora aggiungere i kilometri da percorrere all'interno dei Paesi Bassi per la consegna agli acquirenti; i produttori del nord della Francia hanno venduto cemento, tramite il rivenditore Norcim, ai Paesi Bassi e dai Paesi Bassi in Belgio percorrendo su strada più di 250 km (cfr.: nota interna di Vicat dell'1 settembre 1982, nota manoscritta di Obourg del 1985, telex di Vicat del 4 aprile 1986, verbale di Norcim del 27 novembre 1985: documenti 33126/6042-6043, 309-310, 6040, 5747-5748); i produttori belgi hanno sostenuto di avere grandi difficoltà a vendere in Francia a causa dei costi di attesa alla dogana, delle diversità delle norme nazionali relative ai pesi e delle regolamentazioni, ecc. (cfr. verbale dell'audizione dell'8 marzo 1993, allegato VII/B, pagg. 7-8 e allegato VIII) e dalla testata finanziaria belga «L'Echo de la Bourse» del 18 novembre 1922 si è appreso che da quando Ciments Français ha acquistato CCB «saranno prodotte quest'anno un milione di tonnellate supplementari per soddisfare la domanda francese (fino alla regione di Parigi), dopo la recente chiusura di tre unità installate nel nord della Francia e anch'esse di proprietà di Ciments Français. Questo cemento, destinato alla Francia, viene inoltrato da una linea ferrata installata nello stabilimento stesso di CCB dove la società dispone di otto sili di stoccaggio da 5.000 t ciascuno» ([18]): se ne deduce che è dunque possibile sostenere i costi di attraversamento della frontiera, percorrere più di 200 km e sostenere altresì gli oneri supplementari di stoccaggio.

(5) Gli ostacoli naturali, come le montagne, non impediscono le consegne di cemento tanto che Buzzi attraversa le Alpi e consegna in Francia dal suo stabilimento presso Cuneo, mentre Italcementi, che ha pure uno stabilimento presso Cuneo, dichiara, al pari dei produttori francesi al di là della frontiera, di non avere margini sufficienti per consegnare oltre frontiera. Secondo le note delle riunioni degli Head Delegates (cfr. infra par. 19) dalla Germania e dalla Spagna è possibile consegnare nel Regno Unito e in Irlanda, così come i produttori italiani attraversano le Alpi e consegnano in Svizzera.

Le consegne dei produttori greci in Gran Bretagna e in Italia e la minaccia di approvvigionare altri mercati europei hanno dato origine al cosiddetto «problema greco»; Titan ha potuto installare un terminal per consegnare stabilmente cemento nel Regno Unito e con altri produttori greci ha installato teste di ponte in Italia e in Francia.

(6) Tali fatti e la debolezza degli scambi intracomunitari rispetto al consumo, dovuti secondo Blue Circle anche alla circostanza che le esportazioni non garantirebbero margini adeguati a lungo termine, permettono di osservare che la debolezza delle esportazioni non basta a dimostrare l'impossibilità di procedere ad esportazioni di maggiore entità.

Se è vero che il cemento, prodotto ponderoso con scarso valore aggiunto, si presta di per sè difficilmente a trasporti di lunga distanza, è altrettanto vero che non esiste alcuna regola generale per i limiti economici del trasporto di tale prodotto.

La distanza del trasporto economicamente accettabile dipende infatti dai costi di produzione di ciascuna fabbrica delle economie di scala ottenuta in seguito a concentrazioni e dai mezzi di trasporto impiegati (strada, rotaia, via fluviale o marittima).

Peraltro, essendo il cemento un prodotto comune e intercambiabile, qualsiasi offerta del prodotto, anche in scarsa quantità, ad un prezzo leggermente inferiore al prezzo proposto da un produttore locale determina, a

([18]) Testo originale:
«un million de tonnes supplémentaires seront fabriquées cette année pour satisfaire à des demandes françaises (jusqu'au bassin parisien), après la fermeture récente de trois unités de fabrication implantées dans le Nord de la France, propriétés elles aussi de Ciments Français. Ce ciment, à destination de l'Hexagone, est acheminé au départ d'une gare d'expédition installée sur le site même de CCB, la Compagnie disposant là de huit silos de stockage de 5 000 tonnes chacun.»

causa del suo effetto pubblicitario, conseguenze perturbatrici sul livello dei prezzi o delle transazioni commerciali, perchè gli acquirenti differiscono per quanto possibile gli acquisti o fanno pressione sui produttori locali al fine di ottenere l'allineamento dei prezzi, in modo da creare gli effetti descritti al punto (7).

Le osservazioni relative alla debolezza delle esportazioni non sono significative in quanto, al fine di realizzare esportazioni regolari e di notevole entità, l'esportatore deve assicurarsi che il prezzo che spunta sul mercato d'esportazione sia sempre più alto del prezzo sul proprio mercato. Così, come detto al par. 9, dopo il 1981 le differenze sono andate dal 10% al 15 o 20% (tra Francia e Germania, tra Germania, Paesi Bassi e Belgio, tra Francia e Italia, tra Germania e Regno Unito) al 30% (tra Germania e Italia, tra Spagna, Portogallo e Germania), al 50% (tra Italia e Regno Unito, tra Spagna, Portogallo e Regno Unito) e perfino al 100% (tra Grecia e Regno Unito) (cfr. in proposito le tabelle 7 proiettate durante l'audizione del 2 marzo 1993 dall'industria italiana). Queste differenze di prezzo constatate su un lungo periodo sono tali da soddisfare l'attesa di un profitto durevole da parte degli esportatori. L'ultima osservazione riguarda l'esistenza di oligopoli sui diversi mercati e di conseguenza il fatto che ogni singolo operatore, prima di decidere di affacciarsi sul mercato di un altro, deve tener conto delle reazioni dei concorrenti e delle eventuali loro misure di ritorsione. Senza voler entrare nella teoria dei giochi e nel «dilemma del prigioniero», si può osservare che non è affatto sicuro che, restando sul proprio mercato, ogni operatore guadagni di più, perché secondo la teoria dei giochi un soggetto decide di invadere il mercato degli altri e di rischiare la ritorsione quando ritenga che i propri vantaggi sul lungo periodo sono superiori se è presente su vari mercati piuttosto che su uno solo. Inoltre, non è semplice dare una soluzione matematica in caso di oligopolio perché esistono molti elementi d'incertezza che entrano in linea di conto oltre alle possibili ritorsioni dell'uno o dell'altro oligopolista.

L'esistenza di mercati geografici separati non è determinante per impedire la concorrenza tra i produttori dei mercati vicini.

(7) La interpenetrazione dei mercati li rende interdipendenti e qualsiasi azione su un dato mercato rischia di propagarsi come un'onda nei mercati più lontani come provano i seguenti fatti. Le riunioni degli Head Delegates di Cembureau (cfr. infra par. 19), nelle quali è dunque riunita tutta l'industria europea e anche i produttori non direttamente interessati al momento dei fatti, sono state convocate per evitare che il fenomeno degli scambi intracomunitari si allargasse sia in termini di volume che di gravità e per consigliare di ridurre le differenze di prezzo tra i mercati al fine di limitare le tentazioni di esportare. Gli accordi tra produttori greci e spagnoli all'interno di Cement Marketing Association sono stati considerati fondamentali per l'equilibrio in Europa. La reazione alle esportazioni greche nel Regno Unito e in Italia è stata una reazione collettiva dell'industria europea che ha ritenuto la cooperazione tra tutti i produttori europei essenziale per tutelarne la stabilità globale e non solo quella dei paesi minacciati.

Ne consegue che l'Europa costituisce il mercato di cui trattasi, formato da un insieme di mercati contigui e interdipendenti.

12. L'offerta

(1) La CE è il più grande produttore mondiale di cemento. Le sue capacità produttive ammontano a circa 220 Mio di t mentre il suo consumo, nell'anno migliore, non ha superaro i 180 Mio di t ([19]). La CE soffre strutturalmente di sovraccapacità produttiva e anche di sovrapproduzioni: ad eccezione dei Paesi Bassi, le capacità sono eccedentarie in tutti i paesi e nel Regno Unito tali esuberi si presentano con andamento ciclico. Le esportazioni sono sempre state superiori alle importazioni: la CE è quindi esportatore netto.

(2) Il tasso di crescita annuo dell'industria del cemento in Europa è stato tra il 1965 e il 1981 del 3,6%. Dopo il 1981, l'industria cementizia europea ha risentito della sfavorevole congiuntura economica e in particolare della crisi dell'edilizia. Di fronte alle difficoltà del mercato i cementieri hanno seguito strategie industriali più o meno simili: aggiustamento dei fattori di produzione, sia riducendo le capacità produttive in esubero sia riducendo la forza lavoro; adeguamento del processo di produzione convertendo da un lato i forni all'impiego di combustibili meno costosi e dall'altro allargando l'impiego delle vie secca, semisecca o semiumida; iniziative volte ad aumentare il ricorso ai componenti secondari nella fabbricazione del cemento; diversificazione geografica dei mercati sia accrescendo le esportazioni soprattutto verso i paesi terzi, sia incorporando imprese cementizie del Nordamerica.

([19]) Cfr. tabelle allegate sulle capacità produttive, l'andamento della produzione, del consumo, delle esportazioni e importazioni in ciascun paese CE.

Dal 1987 la congiuntura economica è stata più dinamica e la produzione cementizia è aumentata ad un ritmo annuo superiore al 3% per diminuire ancora una volta a partire dal 1991.

(3) L'industria del cemento è un'industria pesante, assai concentrata a livello regionale e persino mondiale. Le tendenze alla concentrazione sono forti, in gran parte a causa degli elevati costi d'investimento, e sono proseguite fino all'anno 1993 (circa il controllo delle diverse imprese, cfr. supra par. 5).

I primi gruppi cementieri del mondo sono europei. Holderbank, Lafarge-Coppée, Ciments Français, Italcementi, Blue Circle, Heidelberger controllano da soli il 20% circa dell'offerta mondiale di cemento.

Se si considera la Comunità nel suo insieme, i sei gruppi precedentemente citati (cinque a partire dal 1992 dopo il riacquisto di Ciments Français da parte di Italcementi) controllano da soli il 45% circa dell'offerta di cemento; se invece si esamina l'offerta a livello di ciascuno Stato membro, si constata che l'oligopolio è ancora più stretto. Infatti in Danimarca, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi rimane un solo produttore per paese; in Belgio CBR (dal 1993 Heidelberger) e Holderbank controllano l'80% dell'offerta; in Francia Lafarge e Ciments Français (dal 1992 Italcementi) controllano il 77% dell'offerta; in Germania Heidelberger, Dyckerhoff, Schwenk controllano il 60% circa dell'offerta; in Italia Italcementi, Unicem e Cementir detengono più del 60% del mercato; nel Regno Unito tre produttori (Blue Circle, Rugby e Castle) si dividono la quasi totalità dell'offerta; in Portogallo due produttori (Cimpor e Secil) controllano la quasi totalità dell'offerta; in Spagna quattro gruppi, Valenciana, Asland, (dal 1990 Lafarge), Holderbank e Uniland, controllano tra il 50 e il 60% dell'offerta.

(4) La maggior parte dei cementieri europei si è adoperata per diversificare il rischio operativo insediandosi fuori dall'Europa e recentemente nei paesi dell'Europa dell'Est; negli Stati Uniti gran parte dell'offerta è controllata da gruppi europei.

(5) Le società europee del cemento sono per la maggior parte integrate verticalmente. Infatti, oltre a controllare a monte le fonti di materie prime, possiedono a valle molte imprese di calcestruzzo e di prodotti derivati prefabbricati, che utilizzano perciò cemento, e controllano spesso, direttamente o indirettamente, imprese di trasporto di cemento. Tutto ciò consente loro di incidere sull'andamento della domanda.

(6) Alcune grandi società (Holderbank, Blue Circle, Titan, Heracles, Aker/Euroc, Lafarge, Asland-Uniland-LACSA-Molins), da sole o nel quadro di associazioni, sono inoltre attive nel commercio internazionale del cemento, che interessa in genere soprattutto i paesi terzi.

13. **La domanda**

(1) Le tendenze nel consumo del cemento sono determinate da un lato dal volume delle costruzioni e dall'altro dalla posizione che occupano il cemento e i prodotti derivati (calcestruzzo pronto per l'uso, prodotti in cemento precompresso) tra le materie prime utilizzate nelle costruzioni.

Nonostante il grandissimo impiego di prodotti prefabbricati in calcestruzzo, l'incidenza del cemento sul costo delle costruzioni è molto limitata.

(2) Come detto, la domanda, considerata la limitata incidenza del prezzo del cemento sul costo delle costruzioni, è poco sensibile alle variazioni di prezzo.

(3) A seguito dell'evoluzione delle tecniche di costruzione, l'utilizzo diretto del cemento ha subito una flessione. Attualmente, i clienti principali dei cementifici sono le industrie di calcestruzzo pronto all'uso che acquistano il 45% circa del cemento consumato nella CE. Altri clienti importanti sono i fabbricanti di prodotti in cemento precompresso e di altri elementi da costruzione che assorbono il 30% circa del cemento consumato in tutta la CE. Il consumatore finale è di solito l'industria delle costruzioni sempre più sollecitata dall'industria cementiera ad utilizzare il cemento in altre applicazioni, quali la costruzione di autostrade, e i prodotti in cemento precompresso in sostituzione di prodotti tradizionali, quali il marmo o le pietre naturali, l'acciaio e il legno.

14. **I flussi commerciali**

Come già detto, la CE è esportatore netto. Gran parte delle esportazioni è destinata a diversi paesi terzi, specialmente paesi del Nordamerica, del Medio Oriente e dell'Africa. L'industria di tutti gli Stati membri contribuisce in misura diversa alle esportazioni, compresi i produttori dei Paesi Bassi, ancorché tale paese sia importatore netto di cemento, attraverso le commissioni esportazione che raggruppano i grandi esportatori e i vari paesi. I prezzi realizzati all'esportazione sono in genere inferiori ai prezzi in vigore nei diversi paesi della CE, come si può constatare dai documenti di queste commissioni (cfr. infra cap. 6).

I flussi intracomunitari, molto limitati prima del 1985, sono andati aumentando e sono più che raddoppiati all'inizio degli anni '90 rispetto alla metà degli anni '80 nonostante il fatto che in vari paesi, nei quali esistevano da tempo norme sull'utilizzo del cemento, siano stati introdotti dal 1986 taluni ostacoli amministrativi, quali la procedura d'omologazione.

SEZIONE III

Le organizzazioni internazionali dei cementieri

CAPITOLO 3

Cembureau

15. Oggetto sociale e struttura di Cembureau

(1) Cembureau — Associazione europea del cemento — è un'associazione fondata nel 1947 con sede a Malmö, in Svezia, e uffici amministrativi prima a Parigi e dal 1° ottobre 1988 a Bruxelles.

Secondo l'articolo 3 dello statuto in vigore fino al 6 giugno 1989, «gli scopi dell'associazione sono essenzialmente:

1. lo scambio d' informazioni fra i membri
2. la rilevazione di statistiche e altre informazioni
3. lo studio delle questioni economiche
4. la cooperazione in materia di sviluppo del mercato (promozione)
5. la cooperazione nei campi tecnici e nei campi industriali collegati
6. il ruolo di centro informazioni per quanto riguarda l'industria cementiera.» ([20])

Lo statuto adottato il 6 giugno 1989 ha modificato come segue i punti 3 e 5 dell'articolo 3 e ha aggiunto una lettera b) dopo il punto 6:

«3. lo studio dei fattori di sviluppo dell'industria cementiera»

«5. la rappresentanza dei membri a livello europeo e a livello internazionale»

«b) Le attività di Cembureau potranno essere esercitate dall'associazione stessa o da qualsiasi entità giuridica nella quale Cembureau detenga una partecipazione che gliene garantisca il controllo». ([21])

(2) L'articolo 4 del precedente statuto, ripreso nel nuovo con piccole modifiche, prevede: «I cementieri (secondo il nuovo statuto: ‹le industrie cementiere›) di diversi paesi che, a titolo individuale o tramite organizzazioni nazionali, hanno espresso il desiderio di partecipare alle attività dell'associazione e alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 3, possono diventare membri dell'associazione. Potranno essere ammessi nuovi membri previo benestare unanime dell'assemblea generale» (secondo il nuovo statuto: «Potranno essere ammessi nuovi membri previo accordo dell'assemblea generale che delibera all'unanimità») ([22]).

I membri di Cembureau erano all'epoca dei fatti e sono tuttora:

— per il Belgio: Fédération de l'Industrie Cimentière;

— per la Danimarca: Aalborg Portland;

— per la Francia: Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (denominazione precedente: Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux);

— per la Germania: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie;

— per la Grecia: Association of the Greek Cement Industry;

— per l'Irlanda: Irish Cement Ltd;

— per l'Italia: Italcementi, Unicem e Cementir;

— per il Lussemburgo: S.A. des Ciments Luxembourgeois;

— per i Paesi Bassi: Vereniging Nederlandse Cement-Industrie;

— per il Portogallo: ATIC — Associaçao Tecnica da Industria do Cimento;

— per la Spagna: OFICEMEN — Agrupación de Fabricantes de Cemento de España;

— per il Regno Unito: dal 1988, British Cement Association che ha raggruppato le attività di Cement and Concrete Association e Cement Makers' Federation ormai sciolte, l'ultima delle quali era stata membro di Cembureau fino al suo scioglimento in data 1° giugno 1988.

([20]) Testo originale:
«l'association a essentiellement pour buts:
1. l'échange d'information entre les Membres
2. le rassemblement de statistiques et autres reinsegnements
3. l'étude des questions économiques
4. la coopération en matière de développement du marché (promotion)
5. la coopération dans les domaines techniques et domaines industriels connexés
6. de servir de centre d'informations en ce qui concerne l'industrie cimentière.»

([21]) Testo originale:
«3. l'étude des facteurs de développement de l'industrie cimentière»
«5. la représentation de ses Membres au niveau européen et au niveau international»
«b) Les activités de Cembureau pourront être exercées par l'Association elle-même, ou par toute entité juridique dans laquelle Cembureau détiendrait une participation lui en assurant le contrôle».

([22]) Testo originale:
«Les cimentiérs (d'après les nouveax Statuts: ‹Les industries cimentières›) de différents pays qui, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'organisations nationales, ont exprimé le désir de participer aux activités de l'Association et à la réalisation des objectifs énoncés à l'Article 3 ci-dessus, peuvent devenir Membres de l'Association. De nouveaux membres pourront être admis après avoir été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale» (d'après les nouveaux Statuts: «De nouveaux membres pourront être admis après accord de l'Assemblée Générale statuant à l'unanimité»).

Inoltre aderivano e aderiscono tuttora a Cembureau le associazioni o le industrie cementiere di altri sette paesi terzi (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia).

(3) Secondo il precedente statuto gli organi dell'associazione erano: l'assemblea generale, il comitato esecutivo, il gruppo di coordinamento per la promozione e le attività tecniche, il comitato per le questioni economiche, il comitato di collegamento delle industrie cementiere della Comunità europea, i comitati permanenti nominati conformemente all'articolo 11, il segretariato.

Il nuovo statuto prevede gli organi seguenti: l'assemblea generale, il consiglio di sorveglianza, l'ufficio esecutivo, il comitato di collegamento delle industrie cementiere della Comunità auropea, i comitati permanenti nominati conformemente all'articolo 12, il segretariato.

(4) Secondo l'articolo 6, 1° comma, del precedente e del nuovo statuto «Il potere decisionale dei membri per quanto riguarda le attività dell'associazione viene esercitato in seno all'assemblea generale che è costituita da rappresentanti designati dai membri. Prima di ogni riunione dell'assemblea generale, i membri nominano un rappresentante del proprio paese che esercita il diritto di voto conformemente all'articolo 8».

I rappresentanti dei membri che esercitano il diritto di voto all'assemblea generale sono chiamati «Head Delegates». Il termine non figura nel precedente statuto mentre compare nel nuovo all'articolo 9: «Il Consiglio di sorveglianza dell'associazione è composto da un Presidente e 19 Head Delegates dei paesi membri. . .». Tuttavia l'organigramma ufficiale di Cembureau del luglio 1988, pubblicato quindi quando era in vigore il precedente statuto, elenca nell'ordine, da p. 53 a p. 65, i seguenti «comitati»: comitato esecutivo, Head Delegates, gruppo di coordinamento, comitato di collegamento delle industrie cementiere della Comunità europea, comitato per le questioni economiche, comitato per il mercato, comitato tecnico, responsabili per l'informazione.

Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, p. 7, Cembureau afferma: I.2 . . . Gli «Head Delegates» non hanno nè esistenza statutaria nè poteri statutari. Cembureau è essenzialmente un'associazione di categoria che raggruppa varie associazioni nazionali».

«I.3 Gli ‹Head Delegates›.

Come per i rappresentanti dei governi in organismi internazionali e nonostante il fatto che la designazione ‹Head Delegates› non sia statutaria (V.I.2), è stata nominata una persona che esercita il diritto di voto in seno all'assemblea generale (Head Delegate); di queste persone Cembureau tiene un elenco aggiornato.»

«Dal 1983 al 1985 i servizi di Cembureau hanno collaborato mediante prestazioni di segreteria quando veniva loro chiesto di organizzare riunioni di persone che erano designate come Head Delegates».

«Cembureau non è in grado di commentare le riunioni dopo il 1985 in quanto non ha avuto assolutamente più niente a che vedere con queste riunioni.» ([23])

(5) L'articolo 12 del precedente statuto e l'articolo 13 del nuovo, («Segretariato»), prevede che, qualora nessuno dei direttori abbia domicilio in Svezia, venga nominato un vicedirettore di nazionalità svedese e domiciliato in Svezia, in qualità di amministratore di Cembureau, in modo che il consiglio di amministrazione dell'associazione possa essere riconosciuto dalla legislazione svedese.

(6) Secondo il precedente statuto i contributi dei membri sono commisurati alle loro produzioni, mentre il nuovo li collega alle rispettive vendite di cemento, escluso il cemento bianco.

16. **Circolazione d'informazioni sui prezzi tra i membri di Cembureau**

(1) Secondo quanto risulta alla Commissione, Cembureau ha cominciato ad interessarsi ai prezzi del cemento almeno a partire dal 1978. All'inizio, almeno secondo la circolare EC 1/1981 (doc. 33126/3241-3242) che si richiama alla circolare EC 7/78, Cembureau ha preparato e distribuito studi sulle differenze di prezzo tra il cemento in sacchi e il cemento sfuso nei paesi membri. In seguito il campo di attività di Cembureau si è ampliato di modo che, sulla base dei documenti disponibili, si può distinguere la circolazione d'informazioni puntuali in occasione di riunioni e la circolazione d'informazioni periodiche.

([23]) Testo originale:
«I.2 . . . Les ‹Head Delegates› n'ont ni existence statutaire ni pouvoirs statutaires. Cembureau est essentiellement une association professionnelle qui regroupe des associations nationales».
«I.3 Les ‹Head Delegates›. ‹Comme c'est le cas pour les représentants des gouvernements dans des organismes internationaux et en dépit du fait que le titre de ‹Head Delegate› n'est pas statutaire (V.I.2), une personne fut nommée ‹Chef de délégation (‹Head Delegate›) pour exercer le droit de vote au sein de l'Assemblée Générale. Cembureau tenait à jour une liste de ces ‹Chefs de délégation›.»
«De 1983 à 1985, les services de Cembureau ont prêté leur assistance en fournissant des prestations de secrétariat lorsqu'il leur était demandé d'organiser des réunions de personnes qui avaient, alors, le titre de ‹Chef de délégation›.»
«Cembureau n'est pas en mesure de commenter les réunions après 1985 puisque Cembureau n'a absolument plus rien eu à voir avec ces réunions».

a) *Circolazione d'informazioni in occasione di riunioni*

(2) — Una nota manoscritta intitolata «Preparazione alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983» dice (doc. 33126/11590, cfr. anche doc. 33126/11561-11562):

«1. Importazioni dall'Europa dell'Est

(M) 1.1 Inviare tabella a tutti i membri che la *richiedano* — stime 1982 — correzioni — aggiunte

(HD) 1.2 *Domandare* informazioni sui *prezzi CIF ai punti di entrata*

2. *Scambi commerciali intraeuropei*

2.1 *Il segretariato* deve compilare i dati esistenti per il 1979-1981

(M) 2.2 I membri *devono fornire* le stime per i restanti mesi del 1982

2.3 *Il segretariato* deve compilare gli elenchi dei prezzi ufficiali — franco fabbrica, (reali o stimati) per il cemento Portland comune e/o il cemento principale

3. *Mercati mondiali del cemento*

(HD) 3.1 Chiedere informazioni sui prezzi di esportazione dei membri

3.2 Chiedere informazioni sui prezzi CIF nei paesi vicini all'Europa». ([24])

(3) Un'altra nota manoscritta (doc. 33126/11592) inclusa tra i documenti relativi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, dice:

«(A) Franco fabbrica — Reale — Stimato (Cembureau)

— (i) Portland puro — (problema della Francia)

— (ii) Cemento superiore

— (iii) Informazioni su sconti non possibili. Per gli sconti è necessaria una speciale indagine

(Tipi diversi — Clausole)

(B) Prezzi all'esportazione. Informazioni non ufficiali — Possibili attraverso il Gruppo esportazioni

(C) Prezzi mondiali. Selezione dei prezzi disponibili. Possiamo aggiornare

(D) Prezzi agli scambi intraeuropei. Si possono ottenere tuttavia alcune informazioni informali con l'autorizzazione del comitato esecutivo.» ([25])

(4) Un'altra nota manoscritta (doc. 33126/11614), inclusa nei documenti relativi alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, dice:

«Prezzi Regno-Unito

Prezzo base	*— £ 43,48*	
(5 miglia)		
Franco fabbrica	*— £ 1,03*	
Costo di trasporto	*— £ 1,80*	*= £ 41,68*
meno provvigioni		
commerciali	*— £ 1,20*	*= £ 40,48*
meno sconto per il		
pagamento contante 2 1/2	*— £ 1,00*	*= £ 39,50»* ([26])

(5) Alla riunione degli Head Delegates del 30 maggio 1983 è stata distribuita una tabella contenente i «Prezzi nazionali (al netto delle imposte» dei paesi membri di Cembureau. Questa tabella contiene i seguenti tipi di dati (doc. 33126/11599):

([24]) Testo originale:
«1. *Imports from Eastern Europe*
(M) 1.1 Send a table to all Members *requesting* — 1982 estimates corrections — addition
(HD) 1.2 *Request* information on *CIF prices at points of entry*
2. *Intra-European Trade*
2.1 *Secretariat* compiles existing data 1979-1981
(M) 2.2 Members *requested* estimates for remaining months 1982
2.3 *Secretariat* compiles list of official prices, — ex works, (actual or estimated) for Ordinary Portland and/or Principal Cement
3. *World Cement Markets*
(HD) 3.1 Request information on Members export price
3.2 Request information on CIF prices in countries close to Europe.»

([25]) Originale:
«(A) *Ex-works* — Actual — Calculated (Cembureau)
— (i) Pure Portland — (problem of France)
— (ii) Major Cement
— (iii) No information rebates. For rebates special enquiry needed
(Different types — Clauses)
(B) Export Prices. No official information. Poss. by Group Exportations
(C) World prices. Selection of Prices available — We can update
(D) European Intra-Trade Prices — Some informal prices but could be obtained with authority of Executive Committee.»

([26]) Originale:

« U.K. Price	
Basing Price	— £ 43.48
(5 miglia)	
ex works	— £ 1.03
but hauliors costs	— £ 1.80 = £ 41.68
less Merchant Commission	— £ 1.20 = £ 40.48
less cash rebate 2 1/2	— £ 1.00 = £ 39.50

Franco fabbrica sfuso Tipo principale			Prezzi di listino Fascicolo riferimento prezzo del cemento			
Paese	Tipo	F.F.	Tipo	Condizioni	NC F.F. sfuso	NC F.F. in sacchi

Tassi: 4 gennaio 83 e 12 gennaio 83 per la Grecia

a) Nuovo cemento, sostituisce P.30. Media mensile luglio-dicembre 1982. Prezzo franco fabbrica stimato da Cembureau

b) *Media per tutto il paese. Media Sud: 300 —Media Nord: 270 (escluso sconto)*

*c) Regione di Atene. *: imposte comprese*

d) Prezzo massimo: 305 — minimo: 250. ([27])

(6) Alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (cfr. doc. 33126/11714) è stata distribuita, per la discussione, una tabella sulla situazione dei prezzi in Europa alla fine del 1983, corredata di una nota esplicativa in inglese e francese (doc. 33126/11715 e 11717), che dice:

«Livello dei prezzi del cemento nei paesi membri al 31 dicembre 83

Come l'anno scorso, queste informazioni sono desumibili dal grafico allegato per il quale sono fornite le seguenti precisazioni:

— Nella metà sinistra del grafico sotto l'abbreviazione P sono indicati i paesi nei quali il cemento più venduto è il cemento Portland «puro», mentre la parte destra raggruppa i paesi che producono principalmente cementi Portland composti (PCo), cioè cementi costituiti in generale dal 75 all'80% di componenti secondari.

— La cifra a sinistra o a destra di ciascuna casella indica la produzione, in milioni di tonnellate, dell'insieme dei paesi della casella.

— Le quotazioni sono in dollari al cambio del 31 dicembre 1983; per tener conto delle variazioni e degli sconti eventuali all'interno dei paesi, i prezzi sono rappresentati come un'area ellittica la cui superficie è all'incirca funzione della produzione del paese considerato e il cui centro è più o meno il prezzo medio.

— La gamma dei prezzi è scaglionata per classi di 10 dollari.

— A titolo comparativo, all'estrema sinistra del grafico sono presentate le ellissi che corrispondono alla gamma dei prezzi praticati sul mercato degli USA e del Giappone.» ([28])

(7) Il memorandum redatto per il presidente (doc. 33126/11728-11729) e le note della seduta (doc. 33126/11733-11737) contengono anche alcuni commenti relativi alla situazione in materia di prezzi che sono citati al successivo par. 19/b.

b) *Circolazione d'informazioni periodiche*

(8) Almeno dal 1980, Cembureau riceve dai suoi membri e trasmette loro informazioni sui prezzi in vigore nei diversi paesi. Il sistema di divulgazione di queste informazioni è il seguente:

i) Ciascun membro invia a Cembureau la nuova tariffa o le modifiche alle tariffe con la data di applicazione. Secondo i documenti forniti da Cembureau (doc. 33126/15096-15305), l'invio è effettuato dalla maggior parte dei membri dopo l'entrata in vigore delle tariffe, tranne per alcuni di loro il cui invio è stato anteriore all'entrata in vigore, cioè: il Belgio (doc. 33126/15100-15109); la Danimarca, in tre occasioni per le tariffe entrate in vigore l'1.3.84, 1.3.85 e 1.9.86 (doc. 33126-15188, 15187, 15185); i Paesi Bassi (doc. 33126/15136-15155); il Regno Unito per l'unico caso di modifica alle tariffe fornito da Cembureau (doc. 33126/15115-15121).

([27]) Testo originale:

Ex-works Bulk Principal type			Prices listed Cement Price Reference File			
Country	Type	F.F.	Type	Conditions	NC F.F. Bulk	NC F.F. Bagged

Rates: 4.1.83 and 12.1.83 for Greece
a) New cement, replaces p. 30. Montly average July-December 1982. Ex-works price estimated by Cembureau
b) Average for the whole country. Average south: 300 — Average north: 270 (excl. rebates)
c) Athens area. *: incl. taxes
d) max. price: 305 — min.: 250

([28]) Testo originale:
«Niveau des prix du ciment dans les pays membres au 31.12.83
Comme l'an passé, cette information est présentée sur la figure ci-jointe qui appelle les explications suivants:
— Dans la moitié gauche de la figure, on trouve sous l'abbréviation P les pays dans lesquels le ciment le plus vendu est le ciment Portland «pur» tandis que la partie droite regroupe les pays qui produisent en ordre principal des ciments Portland composés (PCo), c'est-à-dire des ciments constitués en général de 75 a 85% de clinker et de 15 à 25% de constituants secondaires.
— Le chiffre figurant à gauche ou à droite de chaque case indique, en millions de tonnes, la production de l'ensemble des pays situés dans cette case.
— Les prix sont indiqués en dollars au cours du 31. 12. 1983; pour tenir compte des variations et des rabais éventuels à l'intérieur des pays, ces prix sont présentés sous forme d'une plage en forme d'ellipse dont la superficie est approximativement fonction de la production du pays considéré et dont le centre correspond à peu de choses près au prix moyen.
— L'éventail des prix a été subdivisé en classes de 10 en 10 dollars.
— Pour comparaison, à l'extrême gauche de la figure, on trouve deux autres ellipses indiquant la gamme de prix pratiqués sur le marché des USA et du Japon.»

ii) Cembureau rinvia ai suoi membri, dopo aver ricevuto la comunicazione di ciascun membro e dopo l'entrata in vigore delle tariffe comunicate, tre documenti:

— una lettera di copertura («form letter») che riprende le modifiche alle tariffe intervenute nei paesi membri interessati e le date in cui entrano in applicazione;

— una scheda relativa al paese membro interessato, chiamata «Cement Price Reference File» e contenente i nuovi prezzi per tipo di cemento nonché le condizioni di vendita;

— una scheda relativa al paese membro interessato, chiamata «Price Development for Cement», contenente le date delle modifiche ai prezzi da un certo numero di anni in poi (di solito dal 1979/80) nonché i prezzi franco fabbrica e le percentuali di aumento per ciascuna modifica alle tariffe.

(9) Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, Cembureau afferma a più riprese (cfr. in particolare pag. 6): «I dati raccolti da Cembureau in materia di prezzi sono dunque dati globali, paese per paese, al netto dell'IVA e senza sconti. Cembureau li ritrasmette ai suoi membri sempre sotto forma globale, senza alcun riferimento personale.» ([29])

Sulla base dell'esame dei dati trasmessi a Cembureau che a sua volta li ritrasmette ai suoi membri, occorre valutare la portata dei termini «sotto forma globale» e «senza alcun riferimento personale». Per procedervi si farà ricorso alla documentazione inviata da Cembureau in risposta a una domanda di informazioni («Vi inviamo nell'allegato 3 la documentazione che siamo riusciti a reperire in materia di informazioni sui prezzi interni del cemento, informazioni ottenute dai nostri membri e loro ritrasmesse nel periodo fine 1984-fine 1989» ([30]); doc. 33126/15066) e si utilizzeranno inoltre le memorie in risposta alla comunicazione degli addebiti presentate da Cembureau e dai suoi membri.

(10) Belgio

In forza dei decreti ministeriali 20. 12. 1950, 22. 12. 1971, 6. 11. 1986 e 24. 6. 1988 i prezzi del cemento in Belgio sono soggetti al sistema di controllo che impone la previa notifica al Ministero dell'economia di qualsiasi aumento di prezzo che deve essere approvato da tale autorità.

La dichiarazione relativa deve essere presentata dalla Fédération de l'Industrie Cimentière in veste di organismo di categoria che rappresenta i produttori belgi di cemento e non dai singoli produttori. Quando l'aumento di prezzo è autorizzato, la Fédération pubblica la tariffa denominata «Prezzi dei cementi applicabili in Belgio a decorrere dal . . . .». Tali tariffari pubblicati dalla Fédération sono dunque i tariffari ufficiali dell'industria belga.

Essi contengono (doc. 33126/15099, 15101-15102, 15104-15105, 15107, 15109), per categorie e qualità di cemento, sfuso e in sacchi, i prezzi in franchi belgi per tonnellata franco banchina (trasporto per nave da 251 t), franco stazione ferroviaria (trasporto per vagoni da 20 t); per il cemento autotrasportato (carico completo minimo 20 t) che è il modo di trasporto predominante, i tariffari non indicano un prezzo definito ma soltanto «Prezzi variabili secondo destino».

Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, la Fédération de l'Industrie Cimentière dichiara (pag. 16), esattamente come i produttori belgi, che gli stessi dati trasmessi a Cembureau sono inviati contemporaneamente alla Fédération de l'Industrie du Béton, alle Ferrovie belghe (SNCB), alla Fédération des Négociants en Matériaux de Construction, all'Association du Béton prêt à l'emploi e alla Confédération de la Construction. Non è stato presentato alcun documento né dalla Fédération né dai produttori per dimostrare che i dati trasmessi alle diverse associazioni di categoria sono gli stessi di quelli trasmessi a Cembureau.

Le lettere di copertura (doc. 33126/15100, 15106) con cui la Fédération de l'Industrie Cimentière trasmette i tariffari a Cembureau contengono alla fine il seguente paragrafo:

«Considerata questa maggiorazione (o le modifiche sotto menzionate) i prezzi del cemento Portland alla pozzolana ‹PPZ 30› (prezzo di riferimento) in caso di autotrasporto divengono:

	cemento sfuso	*cemento imballato*
minimo	FB	FB . . . . .
massimo	FB	FB . . . . . ([31])»

([29]) Testo originale:
«Les données recueillies par Cembureau en matière de prix sont donc des données globales, pays par pays, hors TVA e sans indication de rabais. Elles sont toujours retransmises par Cembureau à ses membres de manière tout à fait globale, sans individualisation quelconque».

([30]) Testo originale:
«Vous voudrez bien trouver ci-joint, en annexe 3, l'ensemble des documents que nous avons pu retrouver à propos des informations sur les prix intérieurs du ciment, reçues de nos associés et retransmises à nos associés de 1984 à fin 1989».

([31]) Testo originale:
«Compte tenu de cette majoration (ou des modifications dont question ci-avant), les prix rendus par camion de ciment Portland à la pouzzolane ‹PPZ 30› (prix de référence) deviennent:

	ciment en vrac	*ciment emballé*
minimum	FB	FB . . . .
maximum	FB	FB . . . .»

Una prima pagina del «Cement Price Reference File» (doc. 33126/15111) contiene, in caso di autotrasporto, un prezzo minimo e un prezzo massimo e, nella nota, gli aumenti per tonnellata per il cemento trasportato per nave e per ferrovia e la percentuale di aumento dei costi di trasporto del cemento autotrasportato. Una seconda pagina del «Cement Price Reference File» (doc. 33126/15112) contiene, per il cemento trasportato per nave e per ferrovia, gli stessi dati del tariffario inviato dalla Fédération de l'Industrie Cimentière; per il cemento autotrasportato la pagina contiene un prezzo minimo («lowest price») (0÷10 km) per ciascun tipo di cemento.

Da quanto detto risulta che i dati trasmessi dalla Fédération de l'Industrie Cimentière a Cembureau e ritrasmessi da quest'ultimo ai suoi membri sono dati che riguardano ciascun produttore belga perché la domanda di autorizzazione all'aumento dei prezzi diretta al Ministero competente è presentata dalla Fédération e non individualmente dai produttori. Inoltre, mentre il Ministero autorizza prezzi massimi, la Fédération comunica a Cembureau e questi diffonde, per il cemento autotrasportato, che come detto prevale nelle vendite dei cementieri, prezzi minimi che, secondo l'autore della comunicazione, devono essere considerati come i prezzi minimi dell'insieme della categoria e quindi di ciascun produttore.

Infine, secondo la Fédération de l'Industrie Cimentière, «il passo del documento citato dalla Commissione, dal quale si evince che era stata data ‹conferma telefonica dei prezzi una volta l'anno› (doc. 33126/15096), fa riferimento soltanto al fatto che dal 1986 non vi era stato alcun aumento generale dei prezzi autorizzato dal Ministero dell'economia. La FIC confermava dunque che i tariffari comunicati nel 1986 erano sempre validi» (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, p. 38) ([32]).

(11) Danimarca

In Danimarca, dove esiste un unico produttore «I prezzi di Aalborg sono stati sottoposti, fino al 1989, all'approvazione preventiva dell'autorità antitrust e le tariffe dei prezzi modificati sono state trasmesse a Cembureau dopo l'approvazione e la pubblicazione in Danimarca» ([33]) (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti di Aalborg, p. 13, nota 2).

Aalborg comunica a Cembureau i prezzi franco fabbrica (doc. 33126/15183-15188 e 15244-15249); Cembureau riporta questi prezzi nella scheda «Cement Price Reference File» (cfr. allegato 2/b alla memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti di Cembureau) ([34]).

(12) Francia

La nota di Cembureau che accompagna la trasmissione alla Commissione dei documenti relativi alla circolazione di informazioni sui prezzi dice: «Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1986 — oltre alle copie di due note informative sui prezzi medi in Francia per mia informazione personale. Sistema dei prezzi (controllo fino al 1986). I prezzi comunicati sono prezzi medi per la Francia. Prezzo per due tipi di cemento. A partire dal 1987 la Francia non desidera che i suoi prezzi siano pubblicati nei documenti di Cembureau, ma possono essere comunicati per telefono ai membri» (doc. 33126/15096) ([35]).

Dopo un periodo di liberalizzazione i prezzi del cemento in Francia sono stati sottoposti, dal 1982 al 1986, ai provvedimenti di «lotta all'inflazione» e in seguito sono stati liberalizzati.

Secondo i documenti forniti da Cembureau (doc. 33126/15170-15182 e 15230-15243), il Syndicat National des Fabricants de Ciments et Chaux, in seguito ai rialzi di prezzo in Francia, ha trasmesso a Cembureau i prezzi medi per quattro categorie di prodotti: CPA 55R, CPA 55, CPJ 45R, CPJ 45. Nelle lettere di trasmissione si legge: «Trattandosi di valori medi approssimativi, eventuali raffronti con i prezzi

([32]) Testo originale:
«le passage du document cité par la Commission qui indique qu'il y eut ‹confirmation des prix donnée par téléphone une fois par an› (doc. 33126/15096) ne fait référence qu'au fait que depuis 1986 il n'y avait pas eu de hausse générale de prix autorisée par le Ministère des affaires économiques. La FIC confirmait donc que les barèmes communiqués en 1986 étaient toujours valables».

([33]) Testo originale:
«The prices of Aalborg have until 1989 been subject to advance approval by the Monopoly Control Authorities, and revised price lists have been sent to Cembureau after approval and publication in Danemark».

([34]) Questo documento non è stato inviato da Cembureau alla Commissione in allegato alla risposta del 2. 2. 1990 alla lettera di domanda di informazioni, ma soltanto allegato alla memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti. Trattasi tuttavia di un documento appartenente alla categoria di documenti che, per quanto a conoscenza della Commissione — e confermato da Cembureau —, sono trasmessi regolarmente ai membri di Cembureau.

([35]) Testo originale:
«Photocopies des prix de 1984 à 1986 — plus copies de deux notes d'information sur la moyenne des prix en France pour mon information personnelle. Système des prix (contrôle jusqu'à 1986). Les prix communiqués sont des prix moyennes pour la France. Prix pour deux types de ciment. A partir de 1987 la France ne veut plus voir ces prix publiés dans les documents Cembureau. Ceux-ci peuvent être communiqués par téléphone aux Membres».

pubbli-cati precedentemente non possono avere carattere rigoroso e le differenze di prezzo tra le categorie non sono quindi significative». Questa frase è riportata nella scheda «Cement Price Reference File» ([36]).

Per il 1987 e il 1988, il Syndicat ha trasmesso a Cembureau senza altre precisazioni i prezzi del cemento in Francia per le categorie CPJ 45 e CPA 55R: in calce alla lettera del 2 marzo 1988 che comunica i prezzi del cemento in Francia al 31 dicembre 1987 figura la menzione «Con riferimento al nostro colloquio telefonico del 1° marzo 1988, per vostro uso personale» ([37]).

(13) Germania

La nota di Cembureau sopra citata che accompagna l'invio alla Commissione dei documenti relativi ai prezzi (doc. 33126/15096) riporta: «Fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1989. Sistema dei prezzi (fissazione libera). La media trasmessa a Cembureau dall'Associazione tedesca è quella calcolata dall'Ufficio nazionale di statistica tedesco» ([38]). Questa informazione è confermata dal Bundesverband der Deutschen Zementindustrie (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pagg. 8-12) e dalla maggior parte degli esempi comprensibili forniti da Cembureau (doc. 33126/15161-15167). A quanto pare, le informazioni contenute nel telex trasmesso il 28 maggio 1985 dal Bundesverband a Cembureau sono state successivamente inoltrate da quest'ultimo a Cement Makers' Federation; nel telex figura infatti la seguente annotazione manoscritta: «Attn. sig. Pinnock. Rif. tx odierno. Germania federale (Prezzi evidenziati). Saluti» ([39]) (doc. 33126/15166).

(14) Grecia

In Grecia i prezzi sono stati subordinati ad autorizzazione governativa fino al maggio 1989 (cfr. memoria di Titan in risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 14). Per conto dei produttori greci Titan ha comunicato a Cembureau tutte le variazioni di prezzo riguardanti tre tipi di cemento (prezzi medi franco stabilimento) (doc. 33126/15291-15305).

(15) Irlanda

I prezzi in Irlanda sono stati sotto controllo fino al luglio 1985. Irish Cement Ltd, unico produttore irlandese, «ha fornito a Cembureau dati relativi ai prezzi fin dall'inizio delle rilevazioni statistiche sui prezzi da parte di quest'ultimo» ([40]) (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 10). Secondo l'esempio di comunicazione fornito da Cembureau, Irish Cement Ltd ha trasmesso i prezzi relativi ai seguenti prodotti: cemento portland ordinario sfuso per trasporto entro un raggio di 0/10 miglia, cemento portland ordinario sfuso franco stabilimento e supplementi per cemento ad alta presa rapida e per cemento resistente ai solfati; cemento portland ordinario in sacchi da . . (minimo) a . . . (massimo), cemento portland ordinario in sacchi franco stabilimento e supplemento per cemento ad alta presa rapida (doc. 33126/15122).

(16) Italia

Fino al 30 novembre 1985, i prezzi del cemento sono stati sottoposti al controllo dell'autorità pubblica. L'associazione AITEC si è assunta, per conto dei membri italiani di Cembureau, l'incarico di comunicare a quest'ultimo i prezzi massimi autorizzati dall'autorità pubblica per tutto il paese e pubblicati nella Gazzetta ufficiale (doc. 33126/15130-15135). Dal dicembre 1985 i prezzi sono stati sottoposti ad un regime di sorveglianza in virtù del quale ogni impresa, sulla base dell'indagine sull'evoluzione dei costi condotta dal CIP presso un certo numero di produttori, sottopone al ministero competente la tariffa che intende applicare. Il ministero si pronuncia entro un termine di 30 giorni. Dall'entrata in vigore di questa nuova procedura, i prezzi massimi autorizzati vengono comunicati a Cembureau da AITEC (doc. 33126/15129): non facendo alcun riferimento ad una media, la lettera di AITEC sembra sottintendere che si tratta di prezzi massimi validi per tutto il settore. Questa interpretazione appare confortata dal fatto che la lettera, dopo aver riferito che i prezzi non sono più pubblicati nella Gazzetta ufficiale ma resi pubblici da ciascun produttore, prosegue: «Un annuncio, come AITEC, appare sulla stampa specializzata». Da quanto affermato si deduce che gli importi trasmessi da AITEC a Cembureau corrispondono ai prezzi massimi franco stabilimento validi per tutti i produttori.

([36]) Testo originale:
«S'agissant de valeurs moyennes approximatives, toutes comparaisons avec les prix publiés précédemment ne peuvent avoir un caractère rigoureux et les écarts de prix entre catégories ne sont pas significatifs».

([37]) Testo originale:
«Suite à notre entretien téléphonique du 1er mars 1988, pour votre gouverne personnelle».

([38]) Testo originale:
«Photocopies des prix de 1984 à 1989. Système des prix (libre fixation des prix). La moyenne des prix fournie à Cembureau par l'Association allemande est la moyenne des prix calculée par l'Office National des Statistiques allemand».

([39]) Testo originale:
«Att. Mr. Pinnock. Ref. au Tx d'aujourd'hui. Allemagne de l'Ouest (Prix entourés) Salutations».

([40]) Testo originale:
«Has supplied price data to Cembureau since the commencement of collation of price data statistics by Cembureau».

(17) Lussemburgo

Nel Lussemburgo i prezzi sono sottoposti al controllo dello Stato. L'unico produttore presente nel paese — Ciments Luxembourgeois — comunica a Cembureau le sue tariffe pubbliche senza alcuna indicazione apparente circa le condizioni di vendita e gli sconti (doc. 33126/15126-15127, 15158-15160). Le schede «Cement Price Reference File» e «Price Development for Cement» inviate da Cembureau ai suoi membri riportano le seguenti indicazioni: «I prezzi del cemento per tonnellata praticati dalla S.A. Ciments Luxembourgeois (o i prezzi contenuti nei tariffari) sono da considerarsi franco stabilimento, prodotto sfuso, riduzioni incluse al netto dell'IVA» ([41]). Il testo della scheda «Cement Price Reference File» continua: «Per le consegne di cemento sfuso autotrasportate dalla società, i costi di trasporto secondo il chilometraggio sono fatturati separatamente» ([42]) (cfr. allegato II/a della memoria di Cembureau in risposta alla comunicazione degli addebiti) ([43]).

(18) Paesi Bassi

I produttori presenti sul mercato olandese tra il 1982 e il 1988 erano due: ENCI e Cemji. Nel 1989 quest'ultimo è stato assorbito dal gruppo ENCI. Le due società erano legate da accordi di approvvigionamento reciproco, di ripartizione del mercato olandese del cemento e di cooperazione nei settori della vendita e della distribuzione. Secondo quanto emerge dai documenti presentati da Cembureau (doc. 33126/15136-15157), era ENCI che comunicava a Cembureau le tariffe ufficiali prima della loro entrata in vigore. Tra detti documenti figura anche una comunicazione di Vereniging Nederlandse Cementindustrie a Cembureau, del 12 dicembre 1984 (doc. 33126/15152), in cui si afferma quanto segue: «Con riferimento alla nostra telecomunicazione della settimana scorsa, vi informiamo che i prezzi dei diversi tipi di cemento verranno modificati a partire dal 2 gennaio 1985. Il prezzo del cemento d'altoforno (HD-A) con consegna per nave sarà di 119,05 HFL/t, mentre quello del cemento portland classe A sarà di 128,50 HFL/t. Il sig. Kuijt mi ha riferito di avervi trasmesso, in questi ultimi due anni, una copia della lettera ufficiale ai clienti riguardante le variazioni dei prezzi. Nelle vostre statistiche menzionerete unicamente il cemento d'altoforno e il cemento Portland, senza alcun riferimento alle marche commerciali» ([44]).

Tenuto conto dei suddetti accordi di cooperazione e del fatto che nella sua lettera l'associazione VNC parla di variazioni dei prezzi senza fare alcun riferimento ai produttori, si deve dedurre che le comunicazioni inviate a Cembureau riguardano i prezzi di entrambi i produttori. Nei tariffari trasmessi figurano: un prezzo uniforme per via navigabile per tutte le destinazioni (fino al 1984, un prezzo uniforme per ferrovia), un prezzo minimo ed un prezzo massimo per il prodotto autotrasportato. La scheda «Cement Price Reference File» (doc. 33126/15149) riporta gli stessi dati contenuti nei tariffari.

(19) Portogallo

Fino al 1987, il regime tariffario in vigore in Portogallo era quello dei prezzi dichiarati; in seguito ai prezzi è stato applicato un regime contrattualistico (doc. 33126/15201).
Qualsiasi modifica dei prezzi franco stabilimento è comunicata a Cembureau dall'associazione professionale ATIC e riportata nelle schede «Cement Price Reference File» e «Price development for cement» (doc. 33126/15192-15229 e 15253-15290). Poiché le note di accompagnamento trasmesse da ATIC parlano di prezzi del cemento in Portogallo, è da ritenere che gli importi comunicati siano quelli figuranti nei tariffari dei due produttori portoghesi.

(20) Spagna

Nella nota di accompagnamento con cui Cembureau ha trasmesso alla Commissione i documenti relativi allo scambio di informazioni riguardanti i prezzi (doc. 33126/15096) si legge: «Spagna: fotocopie dei prezzi dal 1984 al 1988. Sistema dei prezzi (fissazione libera). Dal 1984 abbiamo interrotto la pubblicazione dei prezzi del cemento; una volta all'anno, a titolo informativo, ci viene comunicata per telefono una media dei prezzi praticati» ([45]).

Cembureau ha presentato alla Commissione solo tre documenti: la scheda «Cement Price Reference File» (doc. 33126/15191 e 15252) relativa ai prezzi praticati

([41]) Testo originale:
«The cement prices (or tabled prices) per tonne of the S.A. des Ciments Luxembourgeois are ex-works, naked, rebates included, exclusive of VAT».

([42]) Testo originale:
«For deliveries of bulk cement which are made in the company's own lorries, transport costs according to distance are charged separately».

([43]) Questo documento non è stato trasmesso da Cembureau alla Commissione in allegato alla risposta del 2 febbraio 1990 alla lettera di richiesta di informazioni, ma unicamente come allegato alla memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti. Si tratta tuttavia di un documento che rientra nella categoria di quelli regolarmente inviati ai membri di Cembureau, secondo quanto risulta alla Commissione e su conferma dello stesso Cembureau.

([44]) Testo originale:
«With reference to our telcon of last week we inform you that the prices for different types of cement will be changed as per 2 January 1985. The price for blastfurnace cement (HD-A) delivered by barge will be Dfl 119,05/ton whilst the price for Portland Cement class A will be Dfl 128,50/ton. I have been informed by Mr. Kuijt that since a couple of years he has sent you a copy of the official letter to customers about changes in prices. In your statistics you only mention blastfurnace cement and Portland cement without reference to the trade marks».

([45]) Testo originale:
«Spain — Photocopies des prix de 1984 à 1988. Système des prix (libre fixation des prix). Nous ne publions plus les prix du ciment depuis 1984, une moyenne des prix nous est communiquée une fois par an, pour information par téléphone».

al 1° gennaio 1984 che contiene, oltre ai prezzi medi, la seguente informazione: «Da questa data (14 ottobre 1980) i prezzi hanno avuto una diversa evoluzione a seconda delle regioni. E' pertanto difficile stabilire un prezzo medio per tutto il paese» ([46]); una tabella manoscritta trasmessa via fax a Cembureau il 7 luglio 1987, contenente i prezzi medi dal gennaio 1985 al dicembre 1986, con la seguente annotazione a pié di pagina: «I prezzi qui riportati sono stati comunicati alla sig.ra Lacroux il 22 maggio 1987, per poi essere trasmessi all'assemblea generale di Cembureau dello stesso mese» ([47]) (doc. 33126/15190 e 15251); una tabella trasmessa a Cembureau il 2 marzo 1989 contenente i prezzi medi franco stabilimento e franco destino al dicembre 1988 (doc. 33126/15189 e 15250).

(21) Regno Unito

Tra i produttori britannici esisteva, fino al febbraio 1987, un accordo sui prezzi e sulle condizioni comuni di commercializzazione («Common Price and Marketing Arrangement»): i prezzi e le condizioni di vendita venivano concordati e poi depositati presso le autorità britanniche (la Restrictive Practices Court ha stabilito, a due riprese, che tale accordo non era contrario al pubblico interesse). I prezzi erano quelli comunicati da Cement Makers' Federation a Cembureau (doc. 33126/15115-15116) e riportati da quest'ultimo nella scheda «Cement Price Reference File» (doc. 33126/15117). Cembureau ha presentato una sola comunicazione trasmessa da Cement Makers' Federation relativa alla modifica delle tariffe del 1° giugno 1985, e non ha menzionato le modifiche antecedenti al 1985 affermando: «Dal 1985 non abbiamo più ricevuto comunicazioni ufficiali riguardanti i prezzi. Riceviamo informazioni sui prezzi da fonti diverse (i produttori) e le comunichiamo come valori approssimativi per telefono. Sistema dei prezzi (fissazione libera dal 1987)» ([48]) (doc. 33126/15096).

(22) La nota di accompagnamento con cui Cembureau ha trasmesso alla Commissione i documenti relativi allo scambio di informazioni riguardanti i prezzi conclude a pag. 2 (doc. 33216/15097): «Di norma comunichiamo i prezzi solo ai nostri membri. Le richieste esterne provengono sempre da società o da uffici di consulenza che desiderano fare raffronti. Sfortunatamente l'articolazione dei prezzi e i tipi di cemento scelti da ciascun paese come riferimento sono talmente diversi che qualsiasi raffronto si è finora rivelato inattendibile. Certamente, un operatore del settore con una buona conoscenza delle norme vigenti e dei costi di trasporto può utilizzare gli importi qui riportati. Da parte nostra, tuttavia, non svolgiamo mai questo compito per conto dei nostri membri» ([49]).

17. **Discussioni riguardanti una concorrenza «leale, sana o corretta»**

(1) Le discussioni su tale tema avvenute nel corso delle riunioni degli organi di Cembureau sono citate da tre documenti o serie di documenti.

a) *Nota di Cimpor*

(2) Secondo quanto affermato all'inizio di una nota manoscritta di Cimpor, un documento di cinque pagine (doc. 33322/308-312) è stato distribuito durante la riunione del comitato esecutivo del 25 marzo 1983.

Il documento prende in esame tre diversi argomenti; i primi due sono suddivisi in sottotitoli: 1. Importazioni dai paesi dell'Est; 2. Scambi commerciali tra i paesi europei; 3. Situazione del mercato mondiale.

Il punto «2. Scambi commerciali tra i paesi europei» comprende i sottotitoli: «(a) Premesse», «(b) Comparazioni di prezz»» e «(c) Posizione della CE». In quest'ultimo punto si afferma: «Gli articoli 85 e 86 riguardanti la politica di concorrenza sono chiari e non è possibile prevedere azioni non conformi alle loro disposizioni.

All'interno della CE si ha la tendenza prevalente ad esaminare la posizione dei diversi paesi dal punto di vista economico; l'obiettivo perseguito attualmente consiste nell'individuare un regime di prezzi per i prodotti omogenei conforme al disposto dell'articolo 85. Il sistema di punti base attualmente allo studio mira ad evitare una concorrenza pregiudizievole e risulterebbe adeguato nel caso del cemento.

([46]) Testo originale:
«Depuis cette date (14. 10. 1980) les prix ont subi une évolution différente suivant les régions. Il est donc difficile d'établir un prix moyen pour l'ensemble du pays».

([47]) Testo originale:
«Estas precios han sido comunicados a Mme Lacroux el dia 22. 5. 1987 para que puedan ser ofrecidos a la Asamblea General de Cembureau de este mismo mes».

([48]) Testo originale:
«Nous n'avons plus reçu de communication officielle des prix depuis 85. Nous obtenons des prix de différentes sources (i.e. constructeurs) que nous communiquons comme estimation approximative par téléphone. Système des prix (libre fixation des prix depuis 1987)».

([49]) Testo originale:
«Nous ne communiquons, en général, les prix qu'à nos Membres. Les demandes qui émanent de l'extérieur proviennent toujours de sociétés ou bureaux de consultants qui souhaitent faire des comparaisons de prix. Malheureusement les structures des prix et les types de ciment choisis par chaque pays comme référence, sont tellement différents que toutes les comparaisons qui ont été faites se sont révélées fausses. Un cimentier qui connaît bien les normes, le coût du transport, peut évidemment utiliser ces prix. Mais nous ne faisons jamais ce travail pour nos membres».

Sono state inoltre formulate osservazioni intese a garantire una concorrenza leale» ([50]).

(3) Si tratta dello stesso documento, in versione inglese e francese, reperito tra gli atti riguardanti la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (doc. 33126/11617-11629). Al tempo stesso costituisce la parte più consistente di un documento in lingua inglese (doc. 33126/11630-11633) trovato sempre tra i suddetti atti, dal titolo «Riunione degli Head Delegates, Parigi, 14 gennaio 1983 — Note per il presidente», datato 18 gennaio 1983 — HC/no e suddiviso in cinque punti. I punti 1-2-4-5 sono a loro volta suddivisi in sottotitoli: «1. Importazioni dai paesi dell'Est»; «2. Commercio tra i paesi europei»; «3. Situazione del mercato mondiale»; «4. Questioni all'esame del comitato esecutivo»; «5. Osservazioni di carattere generale». Il punto «2. Commercio tra i paesi europei» comprende i sottotitoli «(a) Comparazioni di prezzi» e «(b) Posizione della CE». Quest'ultimo è la versione inglese del testo del punto «2.(c) Posizione della CE» del documento distribuito alla riunione del comitato esecutivo del 25 marzo 1983, con l'aggiunta seguente: «(cfr. note del sig. Van Hove)». Tali note sono su diapositiva (doc. 33126/11602-11613):

— le diapositive 4, 5, 6 e 7 ricordano l'ambito di applicazione degli articoli 85 e 86, le condizioni per l'attestazione negativa e l'esenzione e i poteri di accertamento della Commissione;

— nella diapositiva 8 si legge: *«La CE prevede l'invio di una ‹lettera amministrativa› relativa al:*

— *sistema di punti base = trasparenza dei prezzi onde evitare una concorrenza pregiudizievole.*
Motivazioni:
— *Pesantezza ed omogeneità del prodotto*
— *Dipendenza dell'industria da materie prime regionali*
— *Modesto valore del prodotto*
— *Domanda anelastica*
— *Struttura oligopolistica*
— *Industria estremamente ‹matura›*
— *Industria ad alta intensità di capitale*
Fonti: *Studi dell'Università di Tubinga e dell'Università di Lovanio»* ([51]);

— le diapositive 9A, 9B e 9C mostrano schematicamente i punti base di due paesi confinanti e il punto in cui nei due «relevant market» considerati viene applicato lo stesso «prezzo franco destino»;

— la diapositiva 10 contiene i «suggerimenti per una concorrenza leale» con riferimento agli schemi delle diapositive 9A, 9B e 9C:

«1. Mettere a disposizione, se possibile,
— un elenco dei prezzi franco destino
— e un elenco dei prezzi franco stabilimento.

2. Tali prezzi vanno calcolati nell'ipotesi di prezzi *identici* franco stabilimento in relazione a un punto base, per qualsiasi destinazione, anche per le vendite oltrefrontiera per una società che è price-leader.

3. All'interno di un mercato predefinito, allineamento sulla società price-leader.

4. All'esterno di tale mercato, applicazione del sistema di cui al punto 2 ovvero ricorso ad un allineamento saltuario» ([52]).

(4) Secondo quanto dichiarato dalla maggior parte delle imprese nelle memorie in risposta alla comunicazione degli addebiti, «i suggerimenti intesi a garantire una concorrenza leale» corrispondono a quelli presentati alla Commissione nel quadro della notifica effettuata il 16 luglio 1981 dai produttori di cemento belgi e olandesi — suggerimenti per i quali, a detta delle imprese, la Commissione pensava allora ad un'eventuale esenzione.

([50]) Testo originale:
«Les articles 85 et 86 portant sur la politique de concurrence sont clairs et on ne peut envisager aucune action en contravention à ces articles.
La tendance qui prévaut au sein de la CEE est d'examiner la position des différents pays d'un point de vue économique et l'objectif actuel est de trouver un régime de prix pour les produits homogènes qui soit compatible avec l'article 85. Le système de points de parité actuellement à l'étude a pour objet d'éviter la concurrence ruineuse et conviendrait au ciment.
Des suggestions ont également été formulées dans le but de garantir une concurrence loyale».

([51]) Testo originale:
«EEC intends ‹letter of comfort› to tolerate:
— Basing-point system = Price transparency in order to avoid ruinous competition.
Arguments:
— Heavy and homogeneous product
— Industry dependent on regional raw materials
— Low specific value
— Inelasticity of demand
— Oligopolistic structure
— Highly ‹mature› industry
— High capital intensive industry
Bases:
— Studies University of Tubingen
— Studies University of Louvain».

([52]) Testo originale:
«1. If possible
— list of delivered prices
— and ex-works prices available.
2. These price lists to be calculated assuming for a price leader company *identical basing-point prices* ex-works, for all destinations, even for sales beyond the national borders.
3. Within a relevant market, alignment on the price-leader
4. Outside the relevant market, application of 2 or occasional alignment».

Va ricordato innanzitutto che le note del sig. Van Hove fanno parte dei documenti riguardanti la riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 (cfr. supra punto (3)) e costituiscono la presentazione del punto 2.B dell'ordine del giorno di tale riunione «Eventuali strumenti atti a garantire il perdurare di un commercio leale. . . Sistema di formazione dei prezzi — teorie applicabili — regole di concorrenza leale» (cfr. infra, par. 19, punto (3)). Nel «progetto di relazione introduttiva del presidente» si legge, verso la fine: «E' superfluo dire che non vi saranno resoconti delle nostre discussioni» (cfr. infra, par. 19, punto (5)). Se, come sostengono le imprese, «i suggerimenti intesi a garantire una concorrenza leale» altro non erano che quelli notificati alla Commissione il 16 luglio 1981, non si capisce perché non dovesse essere redatto alcun verbale della riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983.

Anche se fosse vero che i suggerimenti discussi durante le riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo di Cembureau corrispondevano in gran parte al contenuto della notifica effettuata il 16 luglio 1981 e se è vero che il 21 aprile 1982 la Commissione aveva trasmesso a CBR un progetto di comunicazione destinata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, va altresì ricordato che, alla data della riunione degli Head Delegates il 14 gennaio 1983 e della riunione del comitato esecutivo il 25 marzo 1983, la Commissione non aveva ancora definito la sua posizione ufficiale e che, inoltre, la pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi del succitato articolo non è mai avvenuta. Anzi, come rammenta CBR nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti (pag. 44), il 1° agosto 1983 la Commissione ha informato le imprese che avevano proceduto alla notifica di voler lasciare in sospeso la valutazione formale di tale notifica, ritenendo che la pubblicazione dei prezzi franco destino accanto ai prezzi franco stabilimento potesse dar luogo a situazioni anticoncorrenziali ([53]).

A tale proposito è utile rammentare che il sistema dei punti base rende possibile anche una ripartizione del mercato tra i produttori (cfr. supra par. 10/a).

Occorre inoltre aggiungere che le parti che hanno proceduto alla notifica avevano subordinato l'applicazione del sistema a due condizioni: soppressione del controllo dei prezzi da parte delle autorità pubbliche; soppressione dei prezzi franco destino regionali, uniformi o massimi, da parte dei concorrenti presenti sui mercati interessati dal sistema oggetto della notifica. Scopo dei suggerimenti riguardanti la concorrenza leale presentati dal sig. Van Hove nelle precitate riunioni era far sì che i concorrenti accettassero il sistema. E' quanto ammesso da CBR nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pagg. 42-43: «Tenuto conto della reazione favorevole della Commissione, i produttori di cemento belgi e olandesi si sono adoperati per garantire la promozione del sistema presso i produttori degli altri Stati membri, giacché ai loro occhi esso rappresentava un compromesso accettabile tra le regole di concorrenza e la necessità di evitare una concorrenza pregiudizievole. Inoltre, convincendo i produttori degli altri Stati membri ad adottare un sistema analogo sarebbe stato possibile soddisfare la seconda condizione per l'applicazione del sistema (soppressione della concorrenza a livello prezzi franco destino regionali, uniformi o massimi) facilitando di gran lunga qualsiasi tipo di iniziativa mirante ad abolire o a modificare i controlli statali sui prezzi del cemento».

b) *Riunione del comitato esecutivo del 9 novembre 1983*

(5) Al punto 2, «Attività in corso», lettera b) «Altre questioni attualmente all'esame del comitato — Cooperazione in materia di esportazioni», la bozza di verbale della riunione tenuta dal comitato esecutivo il 9 novembre 1983 (doc. 33322/286-294), dopo aver riportato la constatazione del sig. Canellopoulos sul calo dei prezzi all'esportazione, riferisce: «Il sig. Bertran si dichiara personalmente ottimista quanto al mantenimento del volume dei mercati d'oltremare; non per questo, tuttavia, il problema del basso livello dei prezzi risulta meno preoccupante. Ritiene ormai giunto il momento di riesaminare le possibilità di miglioramento della cooperazione, non solo tra i grandi paesi esportatori, ma anche tra tutti i membri di Cembureau. Tra le sue funzioni, Cembureau deve anche contribuire ad instaurare una concorrenza sana ma

([53]) Nel suo studio «I sistemi di determinazione geografica dei prezzi e la concorrenza», serie «Concorrenza — Ravvicinamento delle legislazioni, 1976, n° 29», Louis Phlips considera anticoncorrenziale il sistema dei punti base (cfr. pagg. 14, 15, 17, 18 e 56). Afferma in particolare (pag. 56): «In effetti, dal punto di vista della concorrenza attiva a livello dei prezzi, i sistemi che implicano un assorbimento del costo di trasporto e che pertanto risultano discriminatori, quali la vendita ad un prezzo franco uniforme, il sistema del punto base unico e di più punti base, con allineamento, appaiono come il supporto indispensabile per un'intesa sui prezzi mirante al mantenimento di una configurazione geografica dei prezzi franco destino che massimizzi i margini di profitto. Nelle industrie oligopolistiche che producono merci pesanti di scarso valore unitario, il ricorso a questi sistemi presuppone l'esistenza di intese tacite sui prezzi. Tali sistemi vanno vietati se si vuol rendere operativo il divieto di concordare intese sui prezzi. In caso contrario, gli accordi espliciti verrebbero sostituiti da intese tacite funzionanti grazie alla trasparenza e alle regole relative all'assorbimento del costo del trasporto che caratterizzano tali sistemi».

realistica» ([54]). Il verbale annota quindi gli interventi del sig. Heiberg sull'intenzione delle industrie del cemento giapponese e sudcoreana di autolimitare le esportazioni e di Sir J. Milne sulla necessità di avviare rapporti più stretti tra l'Export Policy Committee, costituito al di fuori di Cembureau, e il comitato esecutivo, dopo aver riportato il parere espresso dal sig. Van Hove secondo il quale «nessuna regolamentazione comunitaria si oppone all'avvio di consultazioni e alla cooperazione nei mercati d'oltremare» ([55]).

(6) Manifestamente, come sostengono Cembureau e i suoi membri, l'affermazione «Tra le sue funzioni, Cembureau deve anche contribuire ad instaurare una concorrenza sana ma realistica» si riferisce alle esportazioni al di fuori della Comunità. A tale proposito Cembureau asserisce (pag. 15 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti): «La pagina 12 corrisponde alla pagina 4 dello stesso documento, in cui si ribadisce che l'Export Policy Committee è un comitato operante al di fuori della sfera di influenza di Cembureau. Al punto ‹cooperazione in materia di esportazioni› (pag. 11), il verbale precisa che la questione riguarda i mercati d'oltremare ‹giacché nessuna regolamentazione comunitaria si oppone a simili consultazioni›. In tale ottica va letto quanto affermato nel primo paragrafo di questa pagina: Tra le sue funzioni, Cembureau deve anche contribuire ad instaurare una concorrenza sana ma realistica tra i suoi membri» ([56]).

(7) A parte il fatto che l'affermazione secondo cui «nessuna regolamentazione comunitaria si oppone all'avvio di consultazioni e alla cooperazione nei mercati d'oltremare» può vincolare unicamente il suo autore, è lecito chiedere come Cembureau possa «contribuire ad instaurare una concorrenza sana ma realistica» tra i suoi membri, allorché esso stesso dichiara che i problemi delle esportazioni al di fuori della Comunità esulano dalla sua sfera di influenza. A pag. 15 della sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, figura infatti la seguente affermazione: «l'Export Policy Committee è un comitato operante al di fuori della sfera di influenza di Cembureau» ([57]). Commentando la nota interna di Blue Circle del 9 aprile 1981 (doc. 33126/11338-11340), in cui si informa che Cembureau ha abbandonato il comitato per le esportazioni sorto al suo interno e che in seguito taluni comitati di esportatori sono sorti al di fuori di Cembureau, quest'ultimo afferma, a pag. 10 della sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti: «Pagine da 1 a 3: Questi documenti, provenienti dalla società Blue Circle, spiegano che dal 1958 (secondo la nota di Blue Circle dal 1972, n.d.r.), data di entrata in vigore del Trattato CEE, Cembureau non comprende più alcun comitato con incarichi di coordinamento in materia di esportazioni. Da ciò si deduce che Cembureau non ha nulla a che vedere né con il London Club, né con l'E.C.E.C. (European Cement Export Committee)» ([58]).

(8) Le suddette dichiarazioni contengono alcune contraddizioni. Infatti, da un lato Cembureau afferma di non aver più alcun comitato con incarichi di coordinamento in materia di esportazioni dall'entrata in vigore del Trattato CEE e, del resto la già citata nota di Blue Circle del 9 aprile 1981 riferisce ([59]) che per la chiara avversione della CEE per i cartelli di qualsiasi tipo Cembureau ha finito per abbandonare lo European Export Committee, divenuto ormai una scomoda creatura; dall'altro, la bozza di verbale del comitato esecutivo del 9 novembre 1983 riferisce l'opinione secondo la quale «nessuna regolamentazione comunitaria si oppone all'avvio di consultazioni e alla cooperazione nei mercati d'oltremare». Inoltre, mentre Cembureau sostiene di non aver più «un comitato con incarichi di coordinamento in materia di esportazioni», l'anzidetta bozza di verbale riporta che il sig.

([54]) Testo originale:
«M. Bertran indique qu'il est personnellement optimiste en ce qui concerne le maintien du volume des marchés d'outre-mer mais que le problème de la faiblesse des prix n'en demeure pas moins critique. Il estime qu'il est temps de réexaminer les possibilités d'améliorer la coopération, non seulement entre les grands pays exportateurs, mais entre tous les Membres de Cembureau. Un des rôles de Cembureau doit être de contribuer à l'établissement d'une concurrence saine mais réaliste».

([55]) Testo originale:
«qu'aucune réglementation de la CEE ne s'oppose à des consultations et à la coopération dans les marchés d'outre-mer».

([56]) Testo originale:
«La page n° 12 est la page 4 du même document qui confirme que l'Export Policy Committee est un comité fonctionnant en dehors de la sphère d'influence de Cembureau. Le procès-verbal sous la rubrique ‹coopération en matière d'exportations› (page 11) indique qu'il s'agit de la coopération dans les marchés d'outre-mer ‹aucune réglementation de la CEE ne s'opposant à de telle consultation›. Le premier paragraphe de cette page indiquant qu'‹un des rôles de Cembureau doit être de contribuer à l'établissement d'une concurrence saine mais réaliste entre tous les membres de Cembureau› doit se lire dans cette perspective».

([57]) Testo originale:
«l'Export Policy Committee est un Comité fonctionnant en dehors de la sphère d'influence de Cembureau».

([58]) Testo originale:
«Pages n° 1 à 3: Ces pièces émanent de la société Blue Circle. Elles expliquent que depuis 1958, date d'entrée en vigueur du Traité de la C.E.E., Cembureau ne comprend plus de Comité chargé d'une coordination quelconque en matière d'exportation. Il en découle également que Cembureau n'a rien à voir ni avec le London Club, ni avec l'E.C.E.C. (European Cement Export Committee)».

([59]) Testo originale:
«In years gone by, Cembureau ran a European Export Committee under its own wing, but with the advent of the Common Market and its clear distaste for cartels of any sort, Cembureau eventually abandoned its unwanted child, and European Cooperation in cement exports was left to an informal initiative from outside. This Michael Chapman took up, and in 1972 we so the formation of the so-called ‹London Club›, which had its origins in a very small informal grouping of exporters who had been meeting for some years under Michael's guidance.»

Bertran «ritiene ormai giunto il momento di riesaminare le possibilità di miglioramento della cooperazione, non solo tra i grandi paesi esportatori, ma anche tra tutti i membri di Cembureau. Tra le sue funzioni, Cembureau deve anche contribuire ad instaurare una concorrenza sana ma realistica».

La Commissione ritiene che Cembureau abbia favorito la cooperazione tra i suoi membri per le attività all'interno della CEE e nei paesi terzi.

c) *Nota di Italcementi*

(9) Nella nota manoscritta di Italcementi sul comitato esecutivo tenutosi a Parigi il 14 aprile 1986 (doc. 33126/3185) si legge:

«3.1 Van Hove. Regolamento interno Collaborazione con Cembureau.

a) Problema polluzione atmosferica — CEE: si è ottenuto di far ritirare l'industria cementiera dalle installazioni di grande (parola illeggibile). Ci sarà un nome speciale per il cemento, con consulente greco. Il CLC potrà partecipare al gruppo di lavoro — a oggi nessuna notizia.

b) Importazione in dumping. Situazione difficile, il danno è limitato, difficile fare ammettere il danno da misurare — nel tempo la minaccia non si è accresciuta — importazioni deboli. La Commissione non si riunisce prima della fine maggio e l'unico risultato positivo forse sarà di impedire l'archiviazione.

Bertrand — trovare delle regole del gioco tra di noi per evitare concorrenza non corretta.

Collis — Esiste un limite di dumping — (parola illeggibile)

V.H. — 1) Ci deve essere dumping e 2) ci deve essere un danno — è su questo secondo punto che ci si è arrestati.

3.2 Laplace — (mezza pagina della nota manoscritta è dedicata a problemi interni a Cembureau, quali spese e organizzazione, n.d.r.)» [60]

(10) Secondo le parti, la Commissione avrebbe mal interpretato la frase «trovare delle regole del gioco tra di noi per evitare concorrenza non corretta», riferita a loro avviso ai problemi di dumping. Alcuni addirittura sostengono che per «concorrenza non corretta» debba intendersi quella dei produttori stranieri che praticano il dumping.

La frase in questione è stata inserita dall'autore della nota manoscritta dopo la lettera b) relativa ai problemi di dumping e prima degli interventi dei sigg. Collis e Van Hove su tali problemi. E' chiaro tuttavia che la frase non ha nulla a che vedere con il dumping, giacché le regole del gioco vanno trovate, secondo quanto affermato dalla stessa nota, *«tra di noi»* e non tra i produttori stranieri sospettati di praticare il dumping.

18. **«Accordo Cembureau o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni europei»**

(1) La Commissione è venuta a conoscenza per la prima volta di questo «accordo» o «principio» grazie a due documenti rinvenuti nel corso di un accertamento effettuato presso Blue Circle.

1) *Nota interna del 1° dicembre 1983, dal titolo «Strategia contro le importazioni e futuro dell'industria cementiera»* (Doc. 33126/11332-11334).

(2) Dopo aver preso in esame la situazione delle importazioni nel Regno Unito e della domanda in Europa e altrove nel mondo, la nota dice testualmente: «In questo momento nell'Europa occidentale 22 Mio di t di eccedenze possono essere convogliate sui mercati d'oltremare dove esiste una domanda, ma è molto probabile che all'inizio del 1985 questo volume si riduca a 15 Mio di t se non meno e con questa minaccia non è escluso che venga meno il principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei.

Le contromisure che abbiamo preso finora per contrastare le importazioni sono le seguenti.

1. Denuncia antidumping che, se coronata da successo nel 1984, potrebbe rivelarsi inutile a lungo termine in caso di adesione della Spagna alla CEE.

2. Compromessi e trattative con i trasportatori e gli importatori; oggi ragionevolmente efficace, rischia però di incoraggiare gli altri.

3. Pressioni e misure propiziatorie verso gli amici di Cembureau. Probabilmente adatte nei confronti dei maggiori produttori, ma improbabilità di bloccare tutte le fonti CEE.

[60] In italiano nel testo.

4. Effettivo insediamento di sili in territori ‹nemici›. Una scelta credibile, possibile e forse efficace entro certi limiti, ma a) che potrebbe rivelarsi lunga e costosa, b) atta a spingere tutto il paese oggetto della misura ad adottare ritorsioni ancora più gravi vanificando così del tutto l'accordo Cembureau, nel qual caso BC finirà per diventare il principale perdente. Inoltre ciò è fondato sull'ipotesi che i nostri obiettivi non ottengano la protezione indiretta del governo, ipotesi molto rischiosa nelle relazioni con le tormentatissime economie latine non produttrici di petrolio.
5. Anche la garanzia della qualità sarebbe uno strumento vantaggioso ma potrebbe realizzarsi a un costo relativamente basso.
6. L'abbandono della cooperazione nelle nostre esportazioni verso la Nigeria comporta anche una responsabilità, ma possiamo fidarci dell'economia nigeriana o nella costante benevolenza dei Coumantaros?» ([61])

La nota prosegue considerando due altri strumenti e formulando ipotesi sui provvedimenti da adottare all'interno dell'impresa.

2) *Nota interna, non datata, recante il titolo «Minacce di importazioni»* (doc. 33126/11335-11337).

(3) La nota recita: «Presupponendo che la politica di Cembureau relativa all'osservanza dei limiti nei mercati nazionali regga e che le importazioni dalla Germania occidentale non si dimostrino vantaggiose, resterebbero allora solo tre grandi minacce:

1. Partite di cemento sfuso presentate in sacchi, consegna per nave da 5 000 t in provenienza dalla Germania orientale.
2. Sacchi, ivi compresi grandi sacchi, dalla Polonia.
3. Un grande imprenditore con una nave appoggio che usa imbarcazioni da 25 000 t a partire dai porti Comecon dell'Europa meridionale.

Qualche altra minaccia di modesta entità viene da piccoli produttori del nord della Spagna che importano qui, ma le loro quantità, qualità e organizzazione sono limitate» ([62]).

La nota prosegue con l'esame delle minacce dalla Germania orientale e dalla Polonia.

(4) Nel corso di un accertamento effettuato conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 17/62, avvenuto a seguito della scoperta di queste due note di Blue Circle, Cembureau è stato invitato a presentare, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del citato regolamento, un certo numero di documenti e, fra l'altro, «tutta la documentazione relativa all'accordo Cembureau e/o principio Cembureau dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei». In mancanza di documentazione scritta, vi preghiamo di descrivere il contenuto di detto «accordo o principio». «(doc. 33126/11523-11524). Secondo la risposta di Cembureau» non esiste alcun «Cembureau Agreement or Principle» né, a maggior ragione, alcun documento contenente regole di applicazione. Laddove tale espressione ricorra in un documento, non si riferisce ad una qualche pratica anticoncorrenziale, bensì al rispetto degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi» (doc. 33126/11525) ([63]).

([61]) Testo originale:
«Strategy against imports and the future of the Cement Industry»
«At the moment 22 million tonnes of the West European surplus is able to be channelled to overseas markets in need of the product but there is every likelihood that this figure will collapse dramatically to 15 million tonnes or less by early 1985 and under that strain it is probable that the Cembureau principle of not transhipping to internal European markets will break down.
The counter measures against imports we have taken so far are as follows.
1. Anti-dumping suit which if successful in 1984 may be useless in the long term if Spain joins the EEC.
2. Dealing and negotiating with shippers and importers; reasonably effective at the moment but risks encouraging les autres.
3. Threatening and cajoling Cembureau friends. Probably adequate against most large producers but unlikely to stop every source in the EEC.
4. Actually setting up silos in ‹enemy› territories. A credible and possible effective option to a limited degree, but a) will be time consuming and expensive b) may infuriate the whole target country to even greater measures thereby totally breaking the Cembureau agreement and if so BC will inevitably be the greatest loser. This also assumes that our targets will not obtain ‹back-door› government protection which is a very dangerous assumption in dealing with hard pressed non-oil producing latin economies.
5. Quality Assurance may also be a useful tool but can be complied with at relatively little cost.
6. Withdrawing cooperation on our Nigeria exports also carries weight but can we rely on the Nigeria economy or Coumantaros goodwill lasting forever?»

([62]) Testo originale:
«Import Threat»
«Assuming that the Cembureau policy of non-transhipment holds and our assumption that the West German imports are not going to prove profitable, there would appear to be only three major residual threats.
1. Bags, of bulk in 5 000 tonne pneumatic vessels from East Germany
2. Bags, including big bags, from Poland.
3. A large entrepreneur with a mother ship using 25 000 tonne vessels from South European Comecon ports.
There is a small residual threat of the small independent North Spaniards importing here but their tonnage, quality and organisation is limited.»

([63]) Testo originale:
«tous les documents concernant ‹l'Accord Cembureau et/ou le Principe Cembureau de respect des marchés domestiques Européens›. A défaut de supports écrits, veuillez décrire le contenu de cet ‹Accord ou Principe›.‹ (doc. 33126/11523-11524). La réponse de Cembureau a été qu'»il n'existe aucun ‹Cembureau Agreement or Principles› ni à fortiori aucun document qui contiendrait des règles d'application. Lorsque l'expression est citée dans un document, elle se réfère non pas à une quelconque pratique anti-concurrentielle, mais au respect de règles d'usage et d'éthique progressivement dégagées de la fréquentation des entreprises et de l'évolution économique dans les différents pays»

Rispondendo alla comunicazione degli addebiti in merito ad una procedura di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 17 (doc. 33126/13568-13573), Cembureau ha così commentato la già citata nota interna di Blue Circle del 1° dicembre 1983:

«Allegato 10. Questo documento non suscita osservazioni particolari da parte di Cembureau. Esso proviene da una società cementiera e allude semplicemente alle norme di buon vicinato incoraggiate da Cembureau. Il riferimento al Principio Cembureau inteso all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei riguarda un tipo di comportamento auspicato dai membri, ma non contenente di per sé nessun vincolo né a fortiori sanzioni. Il riferimento a un accordo Cembureau sottintende lo stesso principio e rinvia al rispetto degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi' (cfr. risposta alla domanda n. 2 posta dagli agenti della Commissione in occasione dell'accertamento del 15 novembre 1989)» ([64]).

(5) Durante l'accertamento eseguito presso l'impresa greca Heracles, sono stati acquisiti al fascicolo l'ordine del giorno e il verbale della riunione del consiglio direttivo del 15 giugno 1986. L'ordine del giorno della riunione contemplava, alla lettera «Delta) Varie e comunicazioni» il punto «2. Ampliamento dell'attività di esportazione della società. Cartello Regno Unito» e alle pagine 3 e 4, il verbale cita la dichiarazione in merito del presidente Kalogeropoulos: «Per quanto riguarda le trattative con il cartello britannico, nel reagire alle esportazioni greche i produttori britannici hanno il pieno sostegno degli altri produttori europei di cemento, poiché esisteva ed esiste tuttora un'intesa di tutti i produttori europei di cemento in base alla quale nessuno di loro deve intervenire all'interno delle frontiere nazionali degli altri, in modo che i prezzi siano protetti e non subiscano riduzioni a causa della concorrenza, in particolare di quella dei paesi contigui. Con quest'ottica e questa tattica negli ultimi 30 anni gli europei non hanno mai dovuto far fronte ad una concorrenza attiva e a una riduzione dei prezzi» (doc. 33126/19875-19877).

(6) Nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti (pag. 9) Cembureau ha sostenuto che il suo commento in merito alla nota di Blue Circle del 1° dicembre 1983 «altro non era che una mera 'ipotesi' sul significato di espressioni attinte da documenti non provenienti da Cembureau» ([65]).

La Commissione osserva che Cembureau ha fatto uso di espressioni che a sua volta considera pura ipotesi nel quadro di una procedura e in un documento firmato dal suo direttore; ha pertanto avuto modo di soppesare le frasi usate e il loro significato. Se tali frasi sono state scritte significa che Cembureau ha certamente riconosciuto nelle espressioni adottate nel documento di Blue Circle le regole di «buon vicinato» che ha a sua volta incoraggiato. Se il fine di Cembureau fosse stato semplicemente di negare l'esistenza di un «principio o accordo Cembureau», non avrebbe espresso i commenti citati.

(7) Nelle memorie in risposta alla comunicazione degli addebiti (Cembureau pag. 23, FIC pag. 46, CBR pag. 65, SFIC pag. 64), Cembureau e talune imprese hanno sostenuto che le due note di Blue Circle provengono da una società che non è membro di Cembureau e che pertanto spetta a quella società commentarle.

Blue Circle ha commentato le due note (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 3.48): «In secondo luogo, la Commissione cita due note interne di Blue Circle scritte da Jeremy Reiss che alludono al ‹principio Cembureau dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali›. Non è chiaro che cosa intendesse il signor Reiss quando faceva riferimento al ‹principio Cembureau› oppure all'‹accordo Cembureau›. Non è escluso che abbia usato tali espressioni come termini di gergo per indicare fatti economici che limitano naturalmente la possibilità per il cemento di superare i confini fra i paesi produttori (cfr. precedente cap. 2 e Tomo II). Tali fatti economici non si applicano naturalmente allo stesso modo alle importazioni dei produttori che, beneficiando di aiuti di Stato, sono in grado di vendere il cemento in dumping, il che è oggetto delle due note di Reiss (fatto che la Commissione ignora deliberatamente nella comunicazione

([64]) Testo originale:
«Annexe 10. Ce Document n'appelle pas de commentaire particulier de la part de Cembureau. Il émane d'une société cimentière et fait allusion, sans plus, aux règles de bon voisinage encouragées par Cembureau. La référence au ‹Cembureau principle of not transhipping to internal European markets› se réfère à un mode de comportement qui est souhaité par les membres, mais ne contient en lui-même aucune contrainte ni à fortiori aucune sanction.»

([65]) Testo originale:
«n'était que pure 'spéculation' sur la signification d'expressions extraites de documents étrangers à Cembureau».

degli addebiti)» ([66]). Blue Circle ha ragione di sostenere che la comunicazione degli addebiti non cita i passaggi delle note che si riferiscono al problema delle importazioni dai paesi terzi, nella fattispecie dai paesi dell'Est: tali passaggi non sono stati citati in quanto non pertinenti all'oggetto della comunicazione degli addebiti. Comunque sia, i due documenti in questione sono stati messi a disposizione di tutte le imprese interessate che hanno così avuto modo di formulare le proprie osservazioni. Blue Circle non spiega il possibile nesso fra fatti economici che limiterebbero naturalmente i flussi transnazionali fra i paesi produttori e le espressioni, anche se «gergali», «accordo Cembureau» o «principio Cembureau».

Per quanto attiene all'osservazione secondo cui i due documenti in causa emanerebbero da una società che non è membro di Cembureau, è necessario ricordare anzitutto che, anche se i produttori non sono direttamente membri di Cembureau, lo sono indirettamente attraverso la loro associazione di categoria la quale, invece, aderisce a Cembureau e occorre inoltre menzionare la posizione specifica di Blue Circle nei termini descritti nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, punti 3.4 e 3.5: «In origine, Blue Circle è stato membro di Cembureau a titolo personale assieme ad altri produttori del Regno Unito. Tuttavia, nel 1972 è stato deciso di sostituire la partecipazione dei singoli membri con la loro associazione di vendita nel Regno Unito, Cement Makers' Federation (CMF). La rappresentanza dell'industria cementiera del Regno Unito nei vari comitati di Cembureau è stata decisa e approvata mediante votazione durante una riunione del consiglio di CMF. Sir John Milne è stato designato a rappresentare i produttori del Regno Unito in quanto Head Delegate presso Cembureau nella riunione del consiglio di CMF del 19 novembre 1975. Il mandato di Sir John si è protratto fino al 1° maggio 1985, quando è stato nominato presidente di Cembureau a partire dal giugno 1985. E' stato poi sostituito in quanto Head Delegate del Regno Unito dal Dr. Gordon Marshall la cui nomina è stata approvata dal consiglio di CMF in data 1° maggio 1985. Altre persone operanti nelle varie imprese del Regno Unito hanno rappresentato l'industria nei diversi comitati di Cembureau» ([67]).

Blue Circle, il cui presidente è stato per lungo tempo Head Delegate dell'industria cementiera britannica presso Cembureau era dunque in grado di conoscere le attività di Cembureau e di scrivere con cognizione di causa menzionando il «principio o accordo Cembureau».

(8) Per quanto attiene alla dichiarazione del signor Kalogeropoulos, talune imprese (Blue Circle, punto 3.46 della memoria; CBR, pag. 63-64 della memoria; Ciments Français, pag. 53 della memoria) la considerano come una specie di giustificazione preventiva degli aiuti di Stato a suo favore; secondo altre, (SFIC, pag. 64 della memoria) la dichiarazione «parla unicamente di 'un accordo o di un principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali europei', ma non cita assolutamente Cembureau» ([68]); Aalborg sostiene che la dichiarazione del signor Kalogeropoulos va considerata la frase di un politico chiamato a dirigere un'industria statale (verbale dell'audizione del 3 marzo 1993, allegato VI, pag.7).

Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pagine 16 e 17, punti 5 e 6, Heracles ha così commentato la dichiarazione del signor Kalogeropoulos: «I riferimenti di Kalogeropoulos al cartello britannico e al principio Cembureau hanno valore di ipotesi e descrizione delle difficoltà incontrate dalla sua società all'esportazione. Il signor Kalogeropoulos non fa nessuna constatazione dimostrata; d'altro

([66]) Testo originale:
«Secondly, the Commission refers to two internal Blue Circle memoranda written by Jeremy Reiss which refer to the ‹Cembureau principle of not transhipping›. It is not clear what Mr. Reiss hat in mind when he referred to the ‹Cembureau principle› or ‹Cembureau agreement›. He may well have been using those expression as a 'short hand' to refer to the economic facts of life that naturally limit transhipment of cement between producer countries (see chapter 2 above and volume II). Those economic facts of life would not of course apply in the same theme of both of Mr. Reiss memoranda (a fact that the Commission studiously ignores in the S.O.).»

([67]) Testo originale:
«Blue Circle was originally itself a member of Cembureau together with the other individual producers in the United Kingdom. However, in 1972 the decision was taken to replace the individual members with membership on the part of their United Kingdom trade association, the Cement Makers' Federation (‹the CMF›). The representation of the United Kingdom cement industry on the various committees of Cembureau was decided upon and approved by vote at meetings of the Council of the CMF. Sir John Milne was appointed to represent the United Kingdom producers as Head Delegate to Cembureau at the CMF Council meeting of 19th November 1975. Sir John's tenure lasted until 1 May 1985 when he was elected to be President of Cembureau from June 1985. He was succeded as the United Kingdom Head Delegate by Dr. Gordon Marshall whose appointement was approved by the CMF Council on 1st May 1985. Various other personal from the United Kingdom producers represented the United Kingdom on various other committees of Cembureau».

([68]) Testo originale:
«mentionne uniquement ‹un accord ou un principe de respect des marchés domestiques Européens›, mais ne mentionne aucunement Cembureau».

canto, egli non era affatto in grado di conoscere esattamente quanto stava succedendo e, d'altra parte, una reazione commerciale vivace da parte dei concorrenti non costituisce automaticamente la prova dell'esistenza di un cartello. Quel che è certo, invece, è che, anche qualora si riuscisse alla fine a dimostrare l'esistenza di un cartello organizzato, questo evidentemente non ha funzionato nel caso delle esportazioni greche, comunque effettuate ed aumentate negli anni successivi. In definitiva le esportazioni verso il Regno Unito hanno ben avuto luogo. Lo stesso vale per le esportazioni verso l'Italia, malgrado le vivaci reazioni dei produttori italiani. Le esportazioni sui mercati comunitari hanno registrato un rapido aumento in termini di volume e di destinazioni».

La Commissione osserva che il signor Kalogeropoulos si trovava nella stessa posizione di qualsiasi alto dirigente chiamato ad assumere nuove mansioni. Come tale, sarà stato reso edotto dai suoi collaboratori circa il contesto industriale e commerciale nel quale operava la sua impresa. La sua dichiarazione di conseguenza è stata formulata in piena cognizione di causa in una sede ristretta quale il comitato esecutivo della sua impresa e non in un luogo pubblico al fine di giustificare nei confronti di terzi gli eventuali aiuti di Stato.

19. **Riunioni dagli Head Delegates di Cembureau**

(1) Per il periodo 1983-85, sono note alla Commissione cinque riunioni degli Head Delegates organizzate da Cembureau in data 14 gennaio 1983, 30 maggio 1983, 19 marzo 1984, 7 novembre 1984 e 10 giugno 1985. Il relativo ordine del giorno suggerisce di prendere in considerazione in questa sede solo la prima, terza e quarta riunione.

a) *Riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983*

(2) La lettera di convocazione di questa riunione, datata 16 novembre 1982 e firmata da Gil Braz de Oliveira, membro delegato del comitato esecutivo, lettera di cui Cembureau ha esibito le copie inviate a Aalborg e a Irish Cement (doc. 33126/11552-11553) dice testualmente: «Durante l'ultima riunione del comitato esecutivo tenuta il 5 novembre, è stato evocato un tema che, secondo il parere unanime dei membri, merita particolare attenzione e giustifica una riunione straordinaria a livello di Head Delegates di Cembureau. Data l'attuale congiuntura di calo generalizzato delle vendite sui mercati nazionali, i trasferimenti di cemento fra paesi membri potranno avere conseguenze negative per la nostra industria se non saranno adottate per tempo alcune opportune misure, come avviene per esempio negli scambi tra il Belgio e i Paesi Bassi che saranno disciplinati da un protocollo di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale CEE. A nome del presidente di Cembureau, Sig. Jean Bailly, ho l'onore di comunicarvi la data proposta per la riunione, ovvero il 14 gennaio dell'anno prossimo, alle ore 9.00, presso gli uffici di Cembureau a Parigi. Questa riunione degli Head Delegates verrà preparata e organizzata dal comitato esecutivo prima del termine dell'anno in corso e confermata con congruo anticipo» ([69]).

(3) Il progetto di ordine del giorno datato 16 novembre 1982, (doc. 33126/11580) è stato inviato per telex il 17 novembre 1982 al Sig. Van Hove, presidente del comitato di collegamento delle industrie cementiere della CEE (doc. 33126/11559) invitandolo a formulare le sue osservazioni: «Riunione degli Head Delegates, Parigi 14 gennaio 1983. Stiamo preparando l'ordine del giorno che verrà discusso il 22 dicembre dal comitato esecutivo. Ecco un estratto della bozza per la quale il Sig. Bailly gradirebbe sentire il Suo parere in merito alla formulazione del punto 2 che vorremmo redigere in termini sufficientemente espliciti senza correre il rischio di suscitare reazioni: ([70])

1. Importazioni dall'Europa orientale

2. Scambi infraeuropei

A. Analisi della situazione

1. Dati

2. Situazione dei prezzi — prezzi nazionali

3. Motivazione e organizzazione degli scambi transfrontalieri — Sviluppi previsti

([69]) Testo originale:
«Lors de la dernière réunion du Comité Exécutif, le 5 novembre, un sujet a été soulevé, lequel, selon l'avis unanime des Membres, mérite une attention toute particulière, justifiant une réunion exceptionnelle au niveau des Head-Delegates de Cembureau. Etant donnée la conjoncture de récession généralisée dans ses ventes intérieures, les transferts de ciments entre pays-membres pourront avoir des conséquences nuisibles pour notre industrie si certaines mesures appropriées ne sont pas prises à temps, comme c'est, par exemple, le cas des échanges entre la Belgique et les Pays-Bas qui seront réglés par un protocole à être publié prochainement dans le Journal Officiel de la CEE. A la demande du Président de Cembureau, Monsieur Jean Bailly, j'ai l'honneur de vous informer de la date proposée pour cette réunion, c'est-à-dire le 14 janvier de l'année prochaine, à 9.00 heures, dans les bureaux de Cembureau, à Paris. Cette réunion des Head-Delegates sera préparée et organisée par le Comité Exécutif avant la fin de l'année courante et confirmée avec l'anticipation convenable».

([70]) Testo originale:
«Réunion des Head Delegates, Paris 14.1.83. Nous préparons le projet d'ordre du jour de cette réunion qui sera discuté le 22 décembre par le Comité Exécutif. Voici un extrait de ce projet pour lequel M. Bailly souhaite recevoir vos avis en ce qui concerne la formulation du point 2 que nous voudrions rédiger de manière suffisamment explicite sans risques de susciter des réactions:

B. Possibili provvedimenti di controllo dell'interscambio

1. Supporto dei governi contro le pratiche di dumping

2. Motivazione di accordi ragionevoli sui prezzi. Intervento del comitato di collegamento

3. Studi e seminari — dumping, redditività

4. Altri provvedimenti

3. Condizioni del mercato mondiale

4. Conclusioni e decisioni (71)

Dato che il signor Bailly intende perfezionare l'ordine del giorno domani sera prima di partire per un lungo viaggio all'estero, speriamo di ricevere i vostri commenti a stretto giro di telex» (72)

Con telex del 17 novembre 1982, il signor Van Hove ha così risposto (doc. 33126/11558): «Le seguenti espressioni che figurano nel telex del 17 u.s. devono scomparire da tutti i documenti ufficiali: (73)

A. — 3 . . . . . organizzazione degli scambi transfrontalieri. . . .

B. — . . . controllo dell'interscambio

2. Motivazione di accordi ragionevoli sui prezzi — Intervento del comitato di collegamento. (74)

Suggerisco di sotituire tale testo:

— Sistema di formazione dei prezzi — teorie applicabili

— Regole di concorrenza leale. (75)

Colgo l'occasione per suggerire di venir invitato in veste di presidente del C.L.C. per i problemi a livello CEE e che il Belgio possa designare un'altra persona in qualità di Head Delegate». (76)

Alla riunione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1982, «Il progetto di ordine del giorno della riunione del 14 gennaio 1983 inviato prima della riunione viene approvato salvi alcuni lievi ritocchi» (77) (doc. 33126/11656). A seguito dei suggerimenti del signor Van Hove, il progetto di ordine del giorno è stato così formulato per quanto riguarda il punto 2 (doc. 33126/11656):

«2. *Scambi infraeuropei*

A. Analisi della situazione

(i) Dati

(ii) Situazione dei prezzi — prezzi nazionali

(iii) Motivazione e natura degli scambi — sviluppi previsti

B. Possibili mezzi per salvaguardare la lealtà degli scambi es.

— Sostegno del governo contro le pratiche di dumping

— Sistema di formazione dei prezzi — teori applicabili

(71) Testo originale:
1. Imports from Eastern Europe
2. Intra European Trade
A. Analysis of situation
1. Data
2. Price situation — National Prices
3. Motivation and organisation of Crossborder Trade-Expected developments
B. Possible measures to control intratrade
1. Government support against dumping
2. Justificqtion of reasonable price agreements. Intervention of Liaison Committee
3. Studies and Seminars — Dumping, profitability
4. Other measures
3. Word market condition
4. Conclusions and decisions».

(72) Testo originale:
M. Bailly désirant mettre au point cet ordre du jour demain soir avant un long départ à l'étranger, nous espéron recevoir vos commentaires par prochain telex».

(73) Testo originale:
«Les mots suivants qui étaient repris dans votre telex de ce 17 novembre doivent disparaître de tout document officiel:»

(74) A. — 3 . . . Organisation of Crossborder Trade . . . .
B. — . . . Control Intratrade
2. Justification of reasonable price agreements — Intervention of Liaison Committee.

(75) Testo origianale:
— Price formation system — Applied theories
— Fair Competition rules.

(76) Testo originale:
«Je profite de l'occasion pour suggérer d'être invité comme Président du C.L.C. pour les problèmes CEE et que la Belgique puisse désigner una autre personne comme Head Delegate.»

(77) Testo originale:
«Le projet d'ordre du jour de la réunion du 14 janvier 1983 qui avait été envoyé avant la réunion est adopté sous réserve de quelques légères modifications».

— regole di concorrenza leale

— Studi e seminari — dumping, redditività. ([78])

(4) Gli Heads Delegates dei paesi attualmente membri della CEE presenti alla riunione erano i seguenti (doc. 33126/11581): Belgio — A. Pestalozzi; Danimarca — O. Stevens Larsen; Francia — R. Poitrat; Germania — P. Schuhmacher; Regno Unito — Sir J. Milne; Grecia — A.G. Tsatos e A. Canellopoulos; Irlanda — D. Quirke; Italia — C. Cesareni e C. Pesenti; Lussemburgo — J.C. Tesch; Paesi Bassi — M. Platschorre; Portogallo J. Toscano junior; Spagna — J. Bertrán; il comitato di collegamento delle indutrie cementiere della CE era rappresentato del signor Van Hove e Cembureau del presidente Bailly e dai signori Collins e Dutron, rispettivamente direttore e vicedirettore.

(5) Dopo i ringraziamenti d'uso ai partecipanti, il «Progetto di relazione introduttiva del presidente» recita testualmente (doc. 33126/11583-11585):

«È utile ricordare in breve le circostanze che sono alla base della nostra riunione:

— Da un lato, il signor Heiberg ha sollevato nel gruppo di coordinamento da lui presieduto il problema del livello dei prezzi all'esportazione extra Cembureau e dei pericoli reali o potenziali che ne potrebbero derivare. Il gruppo di coordinamento ha riconosciuto all'unaminità l'importanza del problema raccomandandone la trattazione urgente da parte del comitato esecutivo.

— D'altro canto, i nostri colleghi irlandesi mi hanno contattato per espormi i pericoli che minacciano il loro mercato nazionale e sollecitare il mio interessamento. Ciò è alla base dei due primi punti all'ordine del giorno dei nostri lavori:

— importazioni dall'Est

— scambi fra i membri

— Durante la riunione del 5 novembre, il comitato esecutivo ha preso atto dell'iniziativa irlandese e della raccomandazione formulata dal gruppo di coordinamento. Consapevole dell'estrema importanza di tali questioni, ha immediatamente deciso di organizzare un incontro degli Head Delegates, dedicando una riunione specifica il 22 dicembre alla sua organizzazione nelle migliori condizioni.

Ecco perché ho ritenuto utile invitare oggi anche i membri del comitato esecutivo che non sono Head Delegates.

Terrei ora a precisare con molta chiarezza obiettivo e portata delle nostre discussioni:

— Si tratta prima di tutto di presentare, con il vostro aiuto e con la massima chiarezza, i dati di cui disponiamo nei tre settori considerati.

— Saremo così in grado di valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi prima che tale fenomeno abbia avuto il tempo di assumere grande dimensione e gravità.

— Evidentemente in questa sede non si tratta di prendere decisioni di carattere collettivo, né di valutare una situazione di cui abbiamo preso atto, né di svolgere un ruolo di arbitrato ma, sempre con il vostro aiuto, di esaminare possibili soluzioni capaci di attenuare l'andamento dei mercati e di proporre, al meno a livello di principi, alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare.

— Da tutti voi ci aspettiamo poi che vi sentiate incoraggiati da tali scambi di opinioni a diffondere intorno a voi parole di saggezza e che siano organizzati, ogni qualvolta ciò si renda necessario, dialoghi bilaterali o multilaterali nei singoli casi.

— In questa fase, Cembureau si limiterà a prestarvi la massima assistenza, in particolare a livello di documentazione.

Passeremo ora in esame i 3 punti all'ordine del giorno che vi saranno presentati e illustrati dai direttori di Cembureau e da me personalmente.

E' superfluo dire che non vi saranno resoconti delle nostre discussioni.

Prevediamo di concludere la riunione verso le 13.00 o le 13.30; per coloro che lo desiderano è stata prevista una colazione (richiedere il numero di partecipanti).

Qualora qualcuno di voi ritenesse opportuno proseguire le discussioni in gruppi ristretti, i locali di Cem-

([78]) Testo Originale:
«2. Intra-European trade
A. Analysis of situation
(i) Data
(ii) Price situation — national prices
(iii) Motivation and nature of trade — Expected developments
B. Possible ways to maintain fair trading
e.g. — Government support against dumping
— Price formation system — Applied theories
— Fair competition rules
— Studies and seminars
— Dumping, profitability».

bureau sono naturalmente a vostra completa disposizione» ([79]).

(6) Per quanto riguarda il punto 2, il promemoria per la conduzione della riunione dice testualmente (doc. 33126/11578-11579): «Scambi intra-Cembureau.

ore 11.00 — Presentazione da parte del signor Dutron della documentazione distribuita sulle importazioni e sul livello dei prezzi.

— Contributo del signor Dempsey sulla particolare situazione del suo paese, per la quale in parte è stata convocata la riunione.

ore 11.15 — A. *Analisi della situazione* da parte dei presenti

ore 11.45 — B. *Inventario degli strumenti disponibili*

Intervento del signor Van Hove sui sistemi di formazione dei prezzi.

Intervento del signor Schrafl sugli studi in materia di dumping e redditività».

In fondo a pagina 2 si precisa «ore 13.15./.13.30 — Chiusura della riunione che non sarà verbalizzata» ([80]).

Fra la documentazione consegnata da Cembureau non figura nessun verbale né resoconto di riunione. Il materiale comprende testi preparatori della riunione, tabelle, diapositive, note manoscritte (doc. 33126/11560-11577, 11587-11633).

(b) *Riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984*

(7) Questa riunione è stata convocata con lettera di Cembureau del 22 febbraio 1984 (doc. 33126/11714 e 11730).

La lettera di convocazione conteneva in allegato tabelle sulle importazioni dai paesi dell'Est, dati sulle produzioni, consegne interne, importazioni, esportazioni e consumi dei paesi membri di Cembureau, nonché un diagramma munito di nota esplicativa sulla situazione dei prezzi (doc. 33126/11715 e 11717-11727).

Il diagramma e la nota esplicativa sono stati citati al precedente paragrafo 16/a.

(8) Gli Head Delegates dei paesi attualmente membri della CEE presenti alla riunione erano i seguenti (doc. 33126/11699-11700): Belgio — J. Van Hove; Danimarca — O. Stevens Larsen; Francia — B. Collomb;

([79]) Testo originale:
«Il est utile de rappeler succinctement les circonstances qui sont à la base de notre réunion:
— D'une part, M. Heiberg a soulevé au sein du Groupe de Coordination qu'il préside la question du niveau des prix à l'exportation hors Cembureau et des dangers réels ou potentiels qui pourraient en résulter. Le Groupe de Coordination a reconnu unanimement l'importance de ce problème et a recommandé sa prise en considération urgente par le Comité Exécutif.
— D'autre part, nos collègues irlandais se sont adressés à moi pour exposer les dangers qui menacent leur marché intérieur et ont sollicité mon assistance.
C'est l'origine des 2 premiers points de notre ordre du jour:— Importations de l'Est
— Echanges entre membres
— A sa réunion du 5 novembre le Comité Exécutif a pris connaissance de cette démarché irlandaise et de la recommandation du Groupe de Coordination. Il a pris conscience de l'extrême importance de ces questions et a aussitôt décidé de mettre sur pied une rencontre des Chefs de Délégation et a même consacré une réunion spéciale le 22 décembre pour l'organiser dans les meilleures conditions.
Ceci vous explique pourquoi j'ai cru utile d'inviter en outre aujourd'hui les membres du Comité Exécutif qui ne sont pas Chefs de Délégation.
Je voudrais maintenant préciser très clairement le but et la portée de nos discussions:
— Il s'agit d'abord de présenter, avec votre aide et en toute clarté, les données dont nous disposons dans les trois domaines considérés.
— Nous serons ainsi en mesure d'apprécier les risques pouvant résulter d'un accroissement de certaines importations conjointement avec une réduction marquée du niveau de certains prix, cela avant que ce phénomène n'ait eu le temps de s'étendre en volume et en gravité.
— Notre objectif n'est évidemment pas de prendre ici des décisions de caractère collectif, ni de porter un jugement sur l'état de choses constaté, ni de jouer un rôle d'arbitrage, mais toujours avec votre aide d'évoquer des solutions possibles susceptibles de tempérer l'évolution des marchés et de proposer, au moins sur le plan des principes, certaines règles du jeu que nous avons tous intérêt à respecter.
— Ce que nous attendons ensuite de vous tous, c'est que ces échanges de vue vous encouragent à répandre autour de vous des paroles de sagesse et que s'organisent, chaque fois que nécessaire, des dialogues bi- ou multi-latéraux dans chaque cas d'espèce.
— Le rôle de Cembureau se limitera à ce moment à vous prêter toute assistance particulièrement au niveau de la documentation nécessaire.
Nous allons maintenant passer à l'examen des 3 chapitres de l'ordre du jour que les Directeurs de Cembureau et moi-même vont introduire et animer.Il est presque inutile de vous dire qu'il n'y aura pas de compte-rendu de nos débats.
Nous envisageons d'achever la réunion vers 13h00 ou même 13h30 et un lunch a été prévu pour ceux qui le désirent (demander le nombre de participants).
Si quelques uns d'entre vous souhaitaient prolonger des discussions en petits groupes, les locaux de Cembureau sont évidemment à leur entière disposition»

([80]) Testo originale:
«II Echanges inter- Cembureau.
11h00 — Présentation par M. Dutron de la documentation distribuée relative aux importations et au niveau des prix.
— Contribution de M. Dempsey sur la situation particulière de son pays qui est en partie à l'origine de la réunion.
11h15 — A. *Analyse de la situation*
Tour de table
11h45 — B. *Inventaire des moyens disponibles*
Intervention de M. Van Hove sur les systèmes de formation des prix
Intervention de M. Schrafl sur les études en matière de dumping et de rentabilité».
En fin de page 2 il est précisé «13h15./.13h30 — Clôture de la réunion qui ne donnera pas lieu à procès-verbal»

Germania — A. von Engelhardt; Regno Unito — Sir J. Milne; Grecia — A. Canellopoulos; Irlanda — D. Quirke; Italia — A. D'Agostino; Lussemburgo — J.C. Tesch; Paesi Bassi W M. Platschorre; Portogallo V. Teixeira Lopo; Spagna — J. Bertran; Cembureau era rappresentato dal presidente J. Bailly e dai signori H. Collis e P. Dutron, rispettivamente direttore e vicedirettore.

(9) Il memorandum all'attenzione del presidente del 15 marzo 1984 (doc. 33126/11728 11729), elenca i punti all'ordine del giorno della riunione: «1. Importazioni provenienti dai paesi dell'Europa orientale; 2. Situazione del mercato europeo; 3. Situazione del mercato mondiale». Il punto «2. Situazione del mercato europeo» contiene i seguenti suggerimenti: «Questa parte della riunione è presieduta dal Sig. Bailly.

— Osservazioni sulla tabella che riassume la situazione in materia di prezzi:

  — I livelli dei prezzi indicati sono approssimativi ma pur sempre significativi.

  — Di regola, i prezzi si intendono franco stabilimento ad esclusione di Austria e Gran Bretagna e, in misura minore, Belgio e Paesi Bassi.

  — Lo scarto fra i valori estremi resta di 1 a 2 e costituisce inevitabilmente una tentazione.

  — E' perciò auspicabile ridurlo progressivamente, in particolare aumentando i prezzi più bassi (2/3 della produzione è venduto a meno di 50 USD, vale a dire molto meno dei prezzi interni giapponesi e americani) e allo stesso tempo contenendo l'evoluzione dei prezzi elevati.

— Osservazioni sulla tabella contenente le importazioni ed esportazioni dei paesi membri:

  — Promemoria: le discussioni non vertono sugli scambi tra Stati di tipo tradizionale o anzi strutturale, come per esempio nel caso delle esportazioni dalla Germania e dal Belgio verso i Paesi Bassi.

  — Le difficoltà sono sempre:

  — le esportazioni dalla Germania verso la Gran Bretagna e l'Irlanda.

  — le esportazioni dalla Francia verso la Germania.

  — le esportazioni dalla Spagna verso l'Irlanda e la Gran Bretagna.

  — cui si è aggiunto un problema emerso di recente, cioè le esportazioni dall'Italia verso la Svizzera.

  — Interpellare poi singolarmente i partecipanti» ([81]).

(10) Le note prese su questa riunione, datate 2 aprile 1984 (doc. 33126/11733-11737), riferiscono le discussioni e gli interventi sui tre punti all'ordine del giorno.

Le note riportano anche le discussioni svoltesi sul punto 2 dell'ordine del giorno «Situazione del mercato europeo»: «La tabella contenente l'ordine di grandezza dei prezzi del cemento (in linea di principio franco stabilimento) nei paesi membri nonché in Giappone e negli Stati Uniti suscita un certo numero di osservazioni:

— Regno Unito:
  Se il cliente avesse la possibilità di prelevare il cemento in stabilimento, il prezzo della merce sfusa sarebbe di ca. 54 USD al netto delle spese di trasporto che costituiscono il 17-18% del prezzo di vendita caricato dall'industria cementiera.

— Svezia:
  Il prezzo franco stabilimento dovrebbe essere inferiore di circa il 20% al valore indicato.

— Finlandia:
  Dato che il contenuto minimo di clinker del cemento finlandese è dell'85%, forse sarebbe meglio iscrivere la Finlandia alla colonna ‹p› del Portland puro.

Conclusioni:

Benché i dati rilevati non siano perfettamente paragonabili, date le differenze in materia di quotazioni, si è deciso che la presentazione visiva della gamma dei

([81]) Testo originale:
— «Présentation d'un commentaire sur le tableau résumant la situation en matière de prix:
— Les niveaux de prix indiqués sont approximatifs mais néanmoins significatifs.
— En règle générale, les prix sont ex-works, sauf pour l'Autriche et la Grande-Bretagne et dans une moindre mesure la Belgique et les Pays-Bas.
— L'écart entre extrêmes qui reste de 1 à 2 constitue inévitablement une tentation.
— Il est donc souhaitable de réduire progressivement cet écart, essentiellement en augmentant les prix les plus bas (2/3 de la production sont vendus à moins de 50$, c'est-à-dire bien en-dessous des prix intérieurs japonais et américains) et en même temps par une modération de l'évolution des prix élevés.
— Présentation d'un commentaire sur le tableau indiquant les importations et exportations des pays-membres.
— Pour rappel, les discussions ne portent pas sur le commerce inter-états de caractère traditionnel, voire structurel tel que c'est le cas par exemple pour les exportations d'Allemagne et de Belgique vers les Pays-Bas.
— Les points chauds sont toujours:
— Les exportations de l'Allemagne vers la Grande-Bretagne et l'Irlande.
— Les exportations de la France vers l'Allemagne.
— Les exportations de l'Espagne vers l'Irlande et la Grande-Bretagne.
— On peut y ajouter un point chaud nouvellement mentionné, à savoir les exportations de l'Italie vers la Suisse.
— Solliciter ensuite les interventions des participants au cours d'un tour de table».

prezzi era un metodo efficace per mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti.

Una più ampia circolazione di un documento di questo genere sarebbe tuttavia inopportuna dato il rischio di interpretazioni errate cui potrebbe dare adito. Inoltre, non vi compaiono gli effetti di consistenti variazioni dei cambi.

Se si volesse precisare tali dati indicando i prezzi praticati dalle società cementiere al posto dei prezzi ufficiali comunicati dai membri, ciò potrebbe essere considerato contrario alle regolamentazioni del Mercato comune.

La discussione verte in seguito sulla tabella contenente tutti i dati statistici per il 1983, nella fattispecie i movimenti commerciali fra i paesi membri, e dà luogo ai seguenti interventi:

— Belgio:
Richiama l'attenzione sul fatto che, se una parte delle esportazioni di cemento della Germania verso i Paesi Bassi ha effettivamente carattere strutturale e tradizionale, da vari anni si verificano anche esportazioni ‹selvagge› complementari verso i Paesi Bassi e il Belgio. Dato che le precedenti discussioni degli Head Delegates non hanno modificato tale situazione, ritiene utile discutere il problema in seno a Cembureau. Il presidente ricorda che la decisione di convocare la riunione in corso è stata presa all'unanimità durante l'ultima riunione del comitato esecutivo e chiede il parere degli altri membri.

— Spagna:
Ritiene imperativo portare avanti scambi di opinioni in materia, in mancanza dei quali la Spagna sarebbe propensa a uscire da Cembureau.

— Regno Unito:
Se non si riuscisse a trattare un problema del genere a tale livello, ne andrebbe dell'avvenire di Cembureau.

— Svizzera:
Dev'essere possibile discutere in questa sede di detti problemi e in tale contesto segnala che la vertenza fra la Svizzera e l'Italia è in via di soluzione.

— Irlanda:
Trattandosi del paese che ha suscitato tali discussioni, l'Irlanda ha il dovere di chiedere che queste proseguano, in quanto già di grande utilità per calmare le tensioni in Irlanda.

— Italia:
Cembureau deve essere un foro nel quale gli industriali devono poter prendere pieno atto dei problemi fondamentali.

Conclusioni:
La pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali. Le quantità esportate evidenziano una certa diminuzione, ma persiste la minaccia proveniente dagli outsiders» ([82]).

([82]) Testo originale:
«Le tableau indiquant l'ordre de grandeur des prix du ciment (en principe départ usine) dans les pays-membres ainsi qu'au Japon et aux USA soulève un certain nombre d'observations:
— Royaume-Uni:
Si le client avait la possibilité de prendre livraison du ciment à l'usine, le prix en vrac serait environ de 54$ par déduction des frais de distribution qui représentent 17 à 18% du prix de vente à la charge de l'industrie cimentière.
— Suède:
Le prix départ usine devrait être inférieur d'environ 20% à la valeur indiquée.
— Finlande:
La teneur en clinker du ciment finlandais étant d'au moins 85%, il serait peut-être préférable de placer la Finlande dans la colonne «p» du Portland pur.
Conclusions:
Bien que les données rassemblées ne soient pas parfaitement comparables eu égard aux différences en matière de quotation des prix, il a été convenu que la présentation visuelle de la gamme des prix était un moyen efficace de mettre en relief les causes potentielles de conflit qui existent.
Une plus large circulation d'un tel document serait toutefois inopportune vu le risque d'interprétations erronées auxquelles elle pourrait conduire. De plus, les effets de modifications importantes dans les taux de change n'apparaissent pas.
Si l'on voulait affiner ces données en indiquant les prix pratiqués par les sociétés cimentières plutôt que les prix officiels communiqués par les Membres, cela pourrait être considéré comme contraire aux réglementations du Marché commun.
La discussion porte ensuite sur le tableau contenant toutes les informations statistiques pour 1983 et notamment les mouvements commerciaux entre les pays-membres. Il donne lieu aux commentaires suivants:
— Belgique:
L'attention est attirée sur le fait que, si effectivement une partie des exportations de ciment de l'Allemagne vers les Pays-Bas ont un caractère structurel et traditionnel, il s'y ajoute depuis plusieurs années des exportations ‹sauvages› complémentaires vers les Pays-Bas et la Belgique. Les discussions précédentes entre Chefs de Délégation n'ayant pas modifié cet état de choses, il est estimé inutile de tenir un pareil débat au sein de Cembureau.
Le Président rappelle que la tenue de la présente réunion a été décidée sans aucune opposition lors de la dernière réunion du Comité Exécutif et sollicite l'avis des autres membres.
— Espagne:
La poursuite d'échanges de vues sur ce sujet est impérative, faute de quoi l'Espagne serait prête à quitter Cembureau.
— Royaume-Uni:
Si l'on ne parvenait plus à traiter à ce niveau un tel problème, l'avenir de Cembureau est en cause.
— Suisse:
On doit pouvoir discuter ici de ces problèmes et il est signalé dans ce contexte que le différend entre la Suisse et l'Italie est en voie de trouver une solution.
— Irlande:
Etant le pays qui a provoqué de pareilles discussions, l'Irlande a le devoir de demander la poursuite de ces discussions car elles ont été d'une grande utilité pour apaiser la situation en Irlande.
— Italie:
Cembureau doit être un forum où les industriels doivent pouvoir prendre pleinement conscience des problèmes vitaux.
Conclusions:
La pression due au commerce inter-membres s'est affaiblie nettement grâce à l'amélioration des contacts bilatéraux. Les quantités exportées sont plutôt en diminution mais il reste la menace en provenance des outsiders».

(11) Oltre ai documenti sopra citati, il fascicolo relativo alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 conteneva: lettera del 20 gennaio 1984 con cui Bailly, presidente di Cembureau informa Bertrán, presidente di Asland, della sua volontà di raggiungere una composizione amichevole del problema delle esportazioni spagnole verso il Regno Unito e l'Irlanda (doc. 33126/11697); nota del 13 marzo 1984 intitolata: «Esportazioni di cemento dall'Italia in Svizzera — Resoconto di una conversazione telefonica con D'Agostino» (doc. 33126/11698); lettere del 16 febbraio 1984 di Bailly, presidente di Cembureau, a Bertran, presidente di Asland, e Canellopoulos, Managing Director di Titan, in cui viene menzionato il problema dei rapporti tra Cembureau e l'Export Policy Committee (doc. 33126/11701-11702); nota manoscritta su Export Policy Committee (doc. 33126/11703); verbale della riunione di European Cement Export Committee del 7 dicembre 1983 (doc. 33126/11704-11713); nota manoscritta «Export Cooperation-Jan. 84» (doc. 33126/11732).

c) *Riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984*

(12) Questa riunione, convocata con lettera del 17 ottobre 1984 (doc. 33126/11748), aveva il seguente ordine del giorno (doc. 33126/11749):

«1. *Importazioni dall'Europa dell'Est*

— Situazione attuale e previsioni

— Attività dei rivenditori

— Denunce anti-dumping e misure

2. *Sviluppo del mercato mondiale*

— Progressi nella cooperazione tra i produttori europei

— Possibile impatto del cemento dell'Europa dell'Est sui mercati mondiali

— Sviluppi della situazione medio-orientale ([83]).

E' stata preparata una bozza di preambolo per la riunione (doc. 33126/11751).

(13) Gli Head Delegates dei paesi attualmente membri della CEE presenti alla riunione sono stati i seguenti (doc. 33126/11752): Belgio — J. Van Hove; Danimarca — O. Stevens Larsen; Francia — B. Collomb; Germania — P. Schuhmacher; Regno Unito — Sir J. Milne; Grecia — A. Canellopoulos; Irlanda — D. Quirke; Italia — C. Cesareni; Lussemburgo — J.-C. Tesch; Portogallo — V. Teixeira Lopo; gli Head Delegates di Spagna e Paesi Bassi hanno dichiarato di non poter intervenire; Cembureau era rappresentata dal suo presidente J. Bailly e da Collis e Dutron, rispettivamente direttore e vice-direttore.

(14) Le «Summary notes» del 12 novembre 1984 (doc. 33126/11754-11755) riassumono brevemente il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno:

«Importazioni dall'Europa dell'Est

. . . . . .

Sviluppi del mercato mondiale

Situazione attuale

. . . . . .

Accordo greco-spagnolo ([84])

Tale accordo è unanimemente considerato una condizione irrinunciabile per ottenere migliori prezzi all'esportazione ed evitare una destabilizzazione in Europa. Le trattative tra quattro società spagnole e tre greche sono proseguite per vari mesi, anche se non è stata riferita la dinamica delle discussioni. Sono stati raggiunti alcuni risultati, ma fino ad ora non è stata riscontrata alcuna conseguenza sui prezzi. Sono state anche avviate trattative con Giappone e Corea. Tuttavia, l'impressione generale è che il problema fondamentale sia raggiungere un accordo definito tra i maggiori esportatori europei.

Il cemento dell'Europa dell'Est sui mercati mondiali

. . . . . .

Rivenditori

. . . . . .

([83]) Testo originale:
«1. East European imports
— Situation and forecast
— Activities of traders
— Anti-dumping complaints and measures.
2. *World market developments*
— Progress in co-operation between European producers.
— Possible effect of East European cement on world markets.
— Far Eastern developments».

([84]) L'accordo in questione è stato firmato il 16 ottobre 1984 (doc. 33126/19621-19284) da quattro imprese spagnole e tre imprese greche. Le parti hanno deciso la costituzione di Ciment Marketing Association e l'attribuzione di quote per le loro esportazioni al di fuori dell'Europa. Questo accordo avrebbe dovuto restare in vigore sino a fine 1986 ma pare che sia stato applicato solo in parte a causa di problemi legati a garanzie bancarie che le parti si erano impegnate a fornire e che alcune di loro si sono trovate nell'impossibilità di prestare. Le stesse parti hanno firmato un altro accordo a Londra il 6 febbraio 1986 valido dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, soggetto alle stesse regole di Ciment Marketing Association e la cui esecuzione era subordinata alla prestazione di garanzie bancarie (doc. 19295/19310). Non è noto se tale accordo sia stato applicato.

Conclusioni generali

La situazione era seria ed i prezzi all'esportazione troppo bassi. In Europa ed Estremo-Oriente esisteva una sovrapproduzione che va utilizzata in modo responsabile.

E' positivo che l'industria del cemento greca e spagnola abbiano cercato di raggiungere un accordo e gli altri paesi membri sono disposti a dare loro pieno appoggio nel caso lo richiedessero. Gli eventuali quantitativi di modesta entità provenienti da altri paesi non dovrebbero perturbare il mercato se tra i partner regnasse la fiducia reciproca.» ([85])

(15) Oltre ai documenti sopra citati, il fascicolo relativo alla riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 conteneva: dieci telex (doc. 33126/11739-11747 e 11750); una nota manoscritta di due pagine «Projected Meeting 7.11.84 — Information to be collected about traders» (doc. 33126/11756-11757); nota manoscritta «Preparation Meeting Head Delegates 7. 11. 1984» (doc. 33126/11758); nota manoscritta che riporta forse conversazioni telefoniche con Milne (17/9) sui colloqui tra produttori greci e spagnoli, con Milne (13/9) sui prezzi nella zona di Belfast, con Heiberg e Bertran (17/9) sulle importazioni dall'Europa dell'Est (doc. 33126/11759); nota manoscritta di 13 pagine (manca pagina 4) che sembra un resoconto telegrafico del dibattito della riunione degli Head Delegates (doc. 33126/11762-11773); note, tabelle ed elenchi sulle importazioni da paesi terzi (doc. 33126/11760-11761, 11774-11789).

([85]) Testo originale:
«East European imports
. . . . . .
World market developments
Situation
. . . . . .
Greek/Spanish Agreement
This is unanimously considered as the basic criterion if better export prices are to be achieved, and the risk of a destabilisation in Europe avoided. Negotiations have been proceeding for several months between four Spanish and three Greek companies, though the mechanism of the discussions were not described. Some results have been achieved, but there has been no effect so far on prices. Discussions have already been held also with Japan and Korea. The general sentiment, however, is that the main problem is to achieve a firm understanding between the major European exporters.
East European cement on world markets
. . . . . .
Traders
. . . . . .
General conclusions
The situation was serious and export prices damagingly low. There was surplus capacity both in West Europe and the Far East, which had to be used in responsible manner.
The Greek and Spanish cement industries were to be congratulated on their efforts to reach understanding, and other Member countries were prepared, if requested, to support fully their endeavours. Small quantities expected by other countries would not disturb the market if mutual confidence prevailed».

CAPITOLO 4

I rapporti bilaterali o multilaterali tra i produttori dei paesi comunitari

20. **Francia — Italia**

(1) La situazione degli stabilimenti situati nella zona frontaliera tra Francia ed Italia è la seguente: vicino Cuneo, Buzzi possiede uno stabilimento a Robilante ed Italcementi a Borgo S. Dalmazzo; Unicem aveva fino al 1987 uno stabilimento a Morano Po (vicino Alessandria); nei dintorni di Nizza, Lafarge ha uno stabilimento a Contes — Les-Pins e Vicat ne ha uno a Grave-de-Peille; Lafarge ha uno stabilimento a La Malle nella regione di Bouches-du-Rhône e Ciments Français à Ranville; Ciments Français ha uno stabilimento nel Gard a Beaucaire.

(2) Nel periodo preso in considerazione, le tariffe dei produttori italiani sono circa il 20% inferiori rispetto a quelle dei produttori francesi.

(3) *Lafarge-Buzzi.* Il 26 novembre 1988, ha avuto luogo un incontro tra Emanuele Buzzi e Pierre Saint-Hillier di Lafarge. Il resoconto di questo incontro, redatto da Lafarge, riferisce il contenuto del dibattito come segue (doc. 33126/6857/bis): «Sono stati affrontati vari argomenti:

1. *Francia del Sud*

Emanuele si è reso conto (a seguito del colloquio con G. Liduena) che esistevano tre possibilità:

— Realizzare una unità produttiva di clinker in prossimità dell'acqua

— Realizzare un impianto per la macinazione

— Chiudere la fabbrica. Negoziare la quota di mercato. Costituzione di una società per la fornitura del prodotto proveniente da La Malle o da Robilante oppure prodotto di importazione (proveniente ad esempio dalla Grecia).

Io gli ho detto che non c'era fretta poiché avevamo ancora 15-20 anni di riserve. Il problema principale era la licenza d'esercizio.

La posizione di Buzzi:

— Il mercato appartiene a Ciments Lafarge

— Non intende andare sulla Costa Azzurra per perturbare il mercato.Ha solo 2 o 3 clienti da vent'anni.

— La guerra è inutile

— Occorre concludere accordi per evitare conflitti

— Disposto a prendere in considerazione un'attività comune» ([86])

Questo resoconto riferisce le manifestazioni della volontà di ripartirsi il mercato della Côte d'Azur e di dividersi a medio ed a lungo termine le fonti di approvvigionamento del cemento.

(4) *Société des Ciments Français — Buzzi*

Il 17 marzo 1988, Ciments Français ha trasmesso il tariffario in vigore a partire dal 2 marzo 1987. Nella nota di accompagnamento si legge: «In risposta al telex odierno, vi trasmettiamo in allegato le nostre tabelle dei prezzi franco fabbrica per il cemento in sacchi e sfuso. Il calendario delle revisioni dei prezzi non è stato al momento ancora deciso, ma si prevede un aumento medio dell'1%-1,5% rispetto all'anno in corso» ([87]) (doc. 33126/11982-11987).

(5) *Vicat-Buzzi*

A seguito della richiesta di Buzzi (doc. 33126/11974), l'11 maggio 1983 Vicat ha trasmesso a Buzzi il tariffario applicabile a partire dal 1° giugno 1983 (doc. 33126/11973) e Buzzi ha trasmesso lo stesso giorno ed il 16 maggio 1983 a Vicat per telex i prezzi praticati franco fabbrica (Robilante) a partire dal 28 febbraio 1983 (doc. 33126/11975/11977). Il 23 aprile 1986, Buzzi ha inviato il seguente telex a Vicat (doc. 33126/6144): «Ci giungono richieste di forniture di cemento, oltre che da Nizza, anche da Tolone. Abbiamo già dato risposta negativa a tutte ed intendiamo continuare a farlo. Sappiamo che recentemente i Vs/prezzi sono aumentati. Gradiremmo conoscere: i prezzi, franco fabbrica, per merce sfusa e in sacchi, qual è stata la percentuale di aumento. Se ci sono previsioni di altri aumenti nell'anno. I nostri prezzi, dal marzo 1986, sono: (illeggibile) Lire/tonn. (illeggibile) franco fabbrica. (illeggibile) Lire/tonn. 81.EPP Franco fabbrica (illeggibile). La percentuale di aumento è stata del 4,5 per cento circa. Prevediamo/speriamo altro aumento settembre 3 per cento» ([88]). Vicat ha trasmesso a Buzzi il relativo tariffario applicabile dal 1 ° luglio 1986 (doc. 33126/11971), sul quale Buzzi ha annotato in alto: «+6,3% sulla merce sfusa rispetto al marzo 1986; +18,79 per la merce in sacchi».

(6) La Commissione ritiene che Ciments Français, con la trasmissione del tariffario e delle previsioni di aumento dei prezzi, e Vicat con l'invio del tariffario volessero permettere a Buzzi di allineare i suoi prezzi per le vendite di cemento in Francia con quelli da loro praticati. La Commissione ritiene altresì che la comunicazione con cui Buzzi ha informato Vicat di aver rifiutato commesse per forniture di cemento provenienti dalla Francia del Sud e di avere l'intenzione di continuare a farlo, si inserisca nel quadro di una ripartizione del mercato della Francia del Sud.

(7) Le imprese francesi in questione ritengono che per motivi economici, in particolare a causa del costo del trasporto, il mercato vicino alla frontiera italiana non sia per loro interessante.

Buzzi sostiene che, malgrado gli ostacoli (costo del trasporto, dogana, diversa qualità del cemento italiano e francese) che ha dovuto superare e nonostante avesse avuto la possibilità di commercializzare la propria produzione su mercati più vicini e redditizi, dalla fine degli anni '60 ha esportato «interessanti quantità» di cemento nella Francia del Sud. Ha fatto notare che se avesse avuto accordi con i produttori francesi, non avrebbe affrontato tali ostacoli per crearsi un mercato in Francia. Il fatto di aver intrapreso il difficile compito di esportare dimostra la piena autonomia d'azione di Buzzi che obbedisce unicamente alla logica imprenditoriale di chi cerca nuovi mercati. Buzzi afferma inoltre di aver praticato prezzi più bassi di quelli indicati nei tariffari che gli erano stati inviati dai produttori francesi.

Dai dati contenuti nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pagina 15, risulta che le

([86]) Testo originale:
«Plusieurs sujets ont été abordés:
1. Le Sud de la France
Emanuel a compris (suite à l'entrevue avec G. Liduena) qu'il avait trois possibilités:
— Faire une usine à clinker près de l'eau
— Faire une station de broyage
— Fermer l'usine. Négocier le marché. Réalisation d'une Société pour fournir, soit à partir de La Malle, soit à partir de Robilante, soit àpartir d'import (La Grèce par exemple).
Je lui ai affirmé qu'il n'y avait pas d'urgence car nous avions devant nous 15 à 20 ans de réserves. Le problème se situe principalement au niveau du permis d'exploitation.
La position de Buzzi:
— Le marché appartient à Ciments Lafarge.
— Aucun souhait de venir sur la Côte d'Azur pour perturber le marché.
— Ils ont seulement 2 ou 3 clients depuis vingt ans.
— La guerre est inutile.
— Il faut faire des accords pour éviter des conflits.
— Prêts à regarder une affaire en commun.»

([87]) Testo originale:
«En réponse au telex de ce jour, ci-joints nos barêmes de prix ciment sac et vrac au départ des usines. Le calendrier de révisions des prix n'est pas décidé à ce jour. Une hausse moyenne de 1% à 1,5% sur l'année en cours est envisagée»

([88]) Testo originale in italiano.

vendite di cemento di Buzzi in Francia sono aumentate fino al 1986 per poi cominciare a scendere a partire dal 1987. Secondo Buzzi, il crollo delle vendite in Francia sarebbe stato causato dall'acquisizione da parte di produttori di cemento francesi di due suoi clienti importanti. La Commissione non contesta il fatto che Buzzi abbia potuto perdere clienti importanti, ma deve pur constatare che questo produttore ha rifiutato forniture di cemento a nuovi clienti, che ha comunicato a Vicat, con telex del 23 aprile 1986 di aver rifiutato taluni ordini e di voler continuare a farlo, che ha manifestato a Lafarge, in occasione del colloquio del 26 novembre 1988, la propria intenzione di non perturbare il mercato della Francia del Sud e di voler mantenere unicamente i propri clienti attuali. La riduzione delle vendite di cemento di Buzzi in Francia a partire dal 1987 è quindi da attribuire alla concertazione tra questo produttore ed i produttori francesi Vicat e Lafarge.

Quanto al fatto che Buzzi avrebbe venduto in Francia praticando prezzi inferiori a quelli indicati nei tariffari dei produttori francesi, basta ricordare che ciò è giustificato dal fatto che le classi di resistenza dei cementi «Portland» venduti da Buzzi in Francia (classi 325 e 425) sono inferiori a quelle dei corrispondenti cementi fabbricati e venduti dai produttori francesi (classi 350 e 450).

21. **Spagna — Portogallo**

(1) Tra il 1985 ed 1989, i produttori portoghesi Cimpor e Secil e l'associazione dei produttori spagnoli Oficemen hanno tenuto varie riunioni per discutere delle importazioni di cemento, in particolare dal Portogallo verso la Spagna, determinate dalle differenze di prezzo tra i due paesi. Oficemen è stato rappresentato dal suo presidente coadiuvato da due membri del consiglio direttivo.

(2) Il 22 luglio 1985, in base al resoconto di Cimpor (doc. 33322/155-157), le due parti hanno deciso quanto segue: «I presenti, che possono essere considerati i rappresentanti dei produttori di cemento di Spagna e Portogallo, hanno manifestato la loro adesione inequivocabile al principio secondo il quale non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo e viceversa, a meno che non fossero volute e controllate dall'industria cementiera dei due paesi. Riconoscono però che tale posizione di accordo inequivocabile non impedisce l'intervento di ‹terzi› (distributori, dettaglianti, consumatori, trasportatori) che possano chiamare in causa le intenzioni delle due parti senza che queste possano esercitare un controllo efficace. Nel caso in cui si verificassero tali situazioni, le due parti devono procedere a franchi scambi di informazioni al fine di trovare una soluzione al problema» ([89]). Dopo avere ricordato che le correnti di scambio del cemento sono incoraggiate dalle differenze di prezzo tra Spagna e Portogallo, la speranza che i prezzi portoghesi aumentino del 10% in ottobre, e le difficoltà che le norme della concorrenza della Comunità europea e dei due paesi potevano suscitare nei confronti delle loro decisioni, le parti hanno deciso di riesaminare la situazione nell'ottobre 1985. La Commissione non dispone di elementi circa riunioni tenute in ottobre; tuttavia, secondo un documento di Hispacement (doc. 33322/2901) a dicembre è stata tenuta una riunione: «Bortago mi segnala che i presidenti delle società produttrici di cemento portoghesi si sono riuniti negli uffici di Oficemen con i loro omologhi spagnoli nel dicembre dell'anno scorso e che in quell'occasione è stato deciso di sospendere ogni esportazione da un paese all'altro. Mi conferma che Secil è fermamente deciso a dare esecuzione a questo accordo. Mi dice che recentemente Cimpor ha ricevuto molte richieste di esportare in Spagna nella zona di Extremadura, richieste che hanno certo tentato Cimpor, che fino ad oggi ha però resistito in considerazione del danno che ne sarebbe derivato per le industrie del cemento dei due paesi» ([90]).

(3) Secondo il resoconto della riunione del consiglio direttivo di Oficemen (doc. 33322/1311 e 1314), il 20 gennaio 1986 ha avuto luogo un'altra riunione tra Oficemen, Cimpor e Secil il cui oggetto sono stati i reciproci scambi di informazioni riguardo all'evoluzione delle esportazioni di cemento tra i due paesi. Nel corso di questa riunione, i produttori portoghesi hanno comunicato a Oficemen che i prezzi portoghesi erano aumentati di 650 escudos/tonnellata e le due parti hanno deciso di scambiarsi informazioni sulle esportazioni di cui fossero venute a conoscenza.

([89]) Testo originale
«1. Os presentes, que se podem considerar os representantes da indústria de produção de cimento de Espanha e de Portugal, manifestaram a sua adesão inequívoca ao princípio de que não deverão haver movimentos de cimento de Espanha para Portugal e de Portugal para Espanha, a não ser que sejam solicitados e controlados pelas indústrias cimenteiras de cada um dos países.
2. Todavía, reconheceram que esta posição de acordo inequívoca não evita que haja intervenção de ‹terceiros›, (Distribuidores, Retalhistas, Consumidores, Camionistas, etc.), que possam pôr em causa as intenções das duas partes, sem que as mesmas possam exercer um controle efectivo.
No caso de ocorrência destas situações, as duas partes deverão proceder a uma troca de informações completamente aberta a fim de se tentar encontrar uma solução para o problema».

([90]) Testo originale:
«El Sr. Bordado me dice que los Presidentes de las compañías cementeras portuguesas se reunieron en Oficemen con sus homólogos españoles en el pasado mes de diciembre, llegando a la decisión de que ninguno de los países exportaría al otro. Me confirma que SECIL está firmemente dispuesto a cumplir con ese compromiso. Me indica que CIMPOR ultimamente ha tenido muchas solicitudes para exportar a España por la zona de Extremadura que han supuesto una tentación para CIMPOR pero hasta el momento ha desistido, al valorar finalmente el perjuicio que prodría suponer que las compañías cementeras de ambos países pudieran adoptar esa decisión».

(4) Un'altra riunione ha avuto luogo il 23 gennaio 1987. Sono stati redatti due resoconti della riunione: uno manoscritto in portoghese (doc. 33322/162-166) ed un altro in spagnolo (doc. 33322/1406-1408). Da questi resoconti risulta che: i produttori spagnoli hanno manifestato la loro preoccupazione riguardo all'aumento delle esportazioni di cemento portoghese in sacchi nell'Extremadura e all'inizio di esportazioni di cemento portoghese sfuso in Galizia; i produttori portoghesi hanno attribuito questo flusso alle differenze di prezzo che non tengono conto della diversa qualità dei cementi portoghesi e spagnoli ed hanno proposto come soluzione a medio termine una politica di aumento dei prezzi del cemento portoghese e come soluzione a breve termine una strategia mirante a scoraggiare gli operatori portoghesi che effettuano esportazioni trasfrontaliere.

(5) In occasione della riunione del 6 marzo 1987, di cui esiste un resoconto in spagnolo (doc. 33322/1410-1412), i temi in discussione sono stati principalmente due: il prezzo del cemento portoghese in relazione alle esportazioni in Spagna; il cemento portoghese P-300 che non corrisponde ai requisiti fissati dalle norme spagnole ed il cui utilizzo dovrebbe essere vietato dalle autorità di questo paese. In occasione di tale riunione, i produttori portoghesi hanno trasmesso ai loro colleghi spagnoli l'elenco degli operatori spagnoli che avevano chiesto di conoscere le loro quotazioni per il cemento (doc. 33322/172) ed è stata esaminata la situazione delle esportazioni di cemento portoghese in Spagna per ciascun varco confinario (Valencia de Alcántara, Badajoz, Tuy) e per ogni mese del 1986 e per gennaio-febbraio 1987 (doc. 33322/170).

(6) Nessun resoconto delle riunioni successive, che risultano dai documenti seguenti, è stato rinvenuto nel corso degli accertamenti:

— La riunione del 25 giugno 1987 risulta dal documento di Cimpor «Programa de Acção Conjunta» (doc. 33322/79);

— Le riunioni del 10 novembre 1987, 5 febbraio 1988, 21 aprile 1988, 10 maggio 1988 e 27 luglio 1988 risultano dai documenti di Cimpor «Programa de Acção Conjunta» (doc. 33322/rispettivamente pagg. 84, 85, 88, 89, 90) e dai telex e dalle note in cui venivano comunicati i nomi dei partecipanti (doc. 33322 pagg. 160, 161, 270-276, 158-159, 1397-1399);

— Le riunioni del 28 ottobre 1988, 12 gennaio 1989, 23 febbraio 1989, 24 aprile 1989 risultano dai documenti di Cimpor «Programa de Acção Conjunta» (doc. 33322/rispettivamente pagg. 92, 93, 95, 96).

(7) Nel corso di queste riunioni sono stati esaminati i dati riguardanti la situazione mensile delle esportazioni di cemento portoghese in Spagna per ogni varco confinario (doc. 33322/162, 177, 181, 252).

(8) Tutta una serie di telex inviati tra il 1988 ed il 1989 (doc. 33322/485-486, 493-495, 512-513, 530-532, 537-538, 549-550) mostrano che Cimpor ha rifiutato qualsiasi richiesta di cemento proveniente dalla Spagna con la formula standard «non abbiano disponibilità per l'esportazione».

Un commerciante spagnolo, Tracoisa, che si è visto rifiutare la fornitura di cemento destinato solo in parte alla Spagna (doc. 33322/512-513, 566-567), ma anche al BENELUX (doc. 33322/527-529), ha inviato il 13 marzo 1989 il seguente telex a Cimpor: «Se le esportazioni verso la Spagna non possono nemmeno essere prese in considerazione a causa degli accordi bilaterali tra i produttori spagnoli e portoghesi, non discutiamo, ma fateci almeno conoscere le vostre disponibilità per altri mercati» ([91]).

Mentre ha rifiutato di vendere in Spagna, Cimpor ha invece accettato negli anni 1988-1989 di soddisfare domande puntuali di cemento, non legate perciò a contratti di lunga o breve durata, per le seguenti destinazioni: Africa (doc. 33322/516-517, 525-526, 533-536); Guinea (doc. 33322/496-511, 554-556); Senegal (doc. 33322/ 551-553); Libia (doc. 33322/ 490-492, 546-548); Madagascar (doc. 33322/539-541, 571-574); Porto Rico (doc. 33322/543-545); Stati Uniti (doc. 33322/523-524); Antille (doc. 33322/ 514-515).

(9) Da quanto esposto in questa sede risulta che i produttori portoghesi ed i produttori spagnoli rappresentati dalle rispettive associazioni miravano a controllare le esportazioni di cemento tra i due paesi iberici e ad arrivare quindi ad una ripartizione del mercato.

(10) Secondo le parti, le riunioni tra i produttori portoghesi ed Oficemen non avevano lo scopo di impedire le correnti di scambio del cemento tra i due paesi, ma di esercitare un controllo sul rispetto delle norme spagnole riguardo all'utilizzo del cemento e di porre rimedio alle differenze artificiose tra i prezzi.

Secondo la legislazione portoghese (decreto n. 208/85), in questo paese possono essere utilizzati cementi della classe 30 e della classe 40; la legislazione è stata modificata nel 1991 e le nuove disposizioni prevedono le classi di cemento 32,5 e 42,5.

La legislazione spagnola, invece, prevedeva le classi di cemento 35, 45, 55 (decreto 1964/75); il decreto 1312/88 del 28 ottobre 1988 pubblicato sul BOE del

([91]) Testo originale:
«If exports to Spain cannot (be) even considered due to the bilateral agreement between Spanish and Portuguese producers, okay but please let us know your possibilities for other markets».

4 novembre 1988 ha approvato nuove norme tecniche con classi di cemento da 25 a 55 ed ha reso obbligatoria (decreto 1313/88 del 28 ottobre 1988, pubblicato sul BOE del 4 novembre 1988) l'omologazione del cemento utilizzato in Spagna per ottenere calcestruzzo e malta di cemento destinati alla produzione di prodotti prefabbricati.

Secondo Oficemen, ed in base a quanto risulta dal resoconto della riunione del 6 marzo 1987, i cementieri spagnoli cercavano di evitare che in Spagna circolasse cemento non conforme alla legislazione spagnola e fosse chiamata in causa la responsabilità dei produttori spagnoli nel caso in cui il cemento portoghese fosse stato mescolato con cemento spagnolo.

(11) Le osservazioni delle parti suscitano i seguenti commenti.

Mentre il decreto spagnolo n. 1312/88 del 28 ottobre 1988 dispone in maniera inequivocabile che le prescrizioni tecniche stabilite per il cemento si applicano a tutte le opere, commissionate sia da enti pubblici che da privati, il decreto n. 1964/75 non è altrettanto chiaro in quanto dispone che «a partire dall'entrata in vigore non potranno essere oggetto di appalti o contratti le opere, i lavori o i servizi che prevedano l'utilizzo di cemento non rispondente alle prescrizioni riportate in allegato».

Ad ogni modo, qualunque sia l'interpretazione data ai decreti in questione ai fini della loro applicazione, spetta alle autorità pubbliche farli applicare e non a imprese o associazioni private che non hanno ricevuto al riguardo alcun potere delegato.

Il decreto spagnolo n. 1964/75 prevedeva, indipendentemente dall'interpretazione data al suo campo d'applicazione, l'utilizzo di cemento almeno della classe 35; nulla impediva quindi l'utilizzo di cemento portoghese della classe 40.

Il resoconto della riunione del 22 luglio 1985 (doc. 33322/155-157) menziona la risoluzione secondo cui «. . . non dovevano esistere correnti di scambio di cemento dalla Spagna verso il Portogallo o viceversa a meno che non fossero volute o controllate dall'industria cementiera dei due paesi». Se è vero quanto affermano le parti, e cioè che la loro grande preoccupazione era evitare che circolasse cemento non rispondente alle norme di un paese, non si capisce come il fatto che gli eventuali flussi fossero controllati o voluti dall'industria cementiera dei due paesi avrebbe potuto rendere il cemento esportato conforme alle norme del paese di destinazione. Inoltre, ciò non basta a spiegare la ragione del controllo delle eventuali esportazioni dalla Spagna verso il Portogallo, dal momento che il cemento spagnolo è almeno della classe 35 e quindi superiore alla classe 30 portoghese.

Dai documenti di Hispacement (doc. 33322/2901) risulta che Secil era fermamente deciso a dare esecuzione all'accordo di non esportare da un paese all'altro e che Cimpor ha resistito alla tentazione di farlo malgrado le domande di cemento provenienti dalla Spagna. Se le imprese portoghesi sono fermamente decise a resistere alla tentazione di esportare è perché è possibile esportare, altrimenti il problema della tentazione non sarebbe nemmeno sorto.

Oficemen sostiene che l'aumento delle esportazioni portoghesi che sono passate da 2 439 t nel 1986 a 28 999 t del 1987 ed a 75 427 t nel 1988 e il loro successivo crollo a 2 715 t nel 1989, ed 83 t nel 1990 a seguito dell'entrata in vigore dei decreti n. 1312 e 1313/88 dimostrano che non sono mai esistiti accordi tra i produttori portoghesi ed Oficemen per impedire le esportazioni di cemento. L'aumento delle esportazioni non basta a smentire quanto è stato constatato in base alla documentazione. Il crollo delle esportazioni nel 1989 e 1990 è dovuto unicamente al fatto che i produttori portoghesi hanno dovuto avviare la lunghissima procedura di omologazione del cemento presso le autorità spagnole, conformemente al decreto n. 1313/88: tale procedura si è conclusa soltanto il 17 dicembre 1990 (Boletin Oficial del Estado n. 50 del 27 febbraio 1991). Inoltre, l'omologazione riguarda solo il cemento utilizzato per la fabbricazione di alcuni prodotti (calcestruzzo e malta di cemento per prodotti prefabbricati), il che spiega che, nonostante i decreti n. 1312 e 1313/88, nel 1989 e 1990 hanno comunque avuto luogo esportazioni di cemento destinato ad altri utilizzi.

22. Francia-Germania

(1) Una nota interna di Vicat (doc. 33126/6055-6057) recante la data del 22 luglio 1982 e concernente le «Forniture di cemento tedesco nella Francia orientale» dopo aver constatato che in Alsazia arrivavano forniture di cemento tedesco conforme alle norme francesi ad un prezzo inferiore del 10,5% al corrispondente prezzo francese, riporta i risultati degli accertamenti:

«1° Antefatti

Occorre risalire storicamente alla riannessione economica della Saar alla Repubblica federale di Germania nel 1959.

Dopo il secondo conflitto mondiale, la Saar autonoma da un punto di vista amministrativo (1947) è stata riannessa economicamente alla Francia, prima di ritornare alla R F di Germania il 1° gennaio 1957. La reintegrazione economica è avvenuta in realtà soltanto nel 1959. Nel periodo 1947-1959, le forniture di cemento avvenivano — in base ad una ripartizione decisa dalle parti — tramite le industrie siderurgiche francesi (Thionville e Hagondange) e tedesche.

Le forniture venivano perciò effettuate fino a qualche anno fa nelle seguenti proporzioni:

— SCF = 120 000 t/anno tramite Saarlaendische Zement-Gesellshaft (controllata di S.C.F.)

— Cedest = 90 000 t/anno

— Produttori tedeschi (Dyckerhoff dallo stabilimento di Gommel e Heidelberger) = 250 000 t/anno

La Saar ha un tasso di consumo di 0,430 t per abitante ed una popolazione di 1 200 000 persone circa.

Questa situazione, nota a chiunque, è mutata profondamente circa 5 anni fa quando Cedest, non contentandosi di rifornire il mercato della Saar, si è aggiudicato tutta una fascia di utilizzatori tedeschi per una quota annua di circa 100-120 000 t. Tale cambiamento ha provocato veementi proteste da parte dei produttori tedeschi che, stanchi di sterili discussioni, hanno preso l'iniziativa, penetrando nella Francia orientale, di trasferire questo mancato guadagno sul mercato francese, in particolare prendendo di mira la clientela di Cedest.

Va detto che il produttore tedesco Wössingen (cui Lafarge partecipa con il 34% anche se in realtà ne ha il controllo dal 1981, n.d.r.) ha nello stesso tempo iniziato a rifornire Readymix a Schoeneck fino ad allora cliente di S.C.F.

Tra Cedest e S.C.F. si è instaurato un clima di fortissima tensione aggravato dalla rivalità tra i due concorrenti nella zona del Basso Reno e della Mosella.

2° *Conseguenze*

Malgrado la svalutazione del franco francese ed il blocco dei prezzi (11 giugno 1982), i produttori tedeschi hanno preso l'iniziativa di intensificare le loro azioni nell'Est.

Oltre a quattro commercianti della zona del Basso Reno, Heidelberger assicura ormai l'approvvigionamento di Angermuller, un importantissimo operatore commerciale per il calcestruzzo di Sarreguemines legato a Cedest.

Questa situazione, circoscritta alle zone del Basso Reno e della Mosella, se dovesse estendersi alla Meurthe-et-Moselle e ai Vosgi avrebbe conseguenze particolamente gravi su un mercato in piena recessione.

Per di più Cedest ha deteriorato il clima nel settore e rischia di determinare una situazione conflittuale che potrebbe allargarsi a macchia d'olio in un momento in cui tentiamo di valorizzare la nostra produzione.

Il grande problema ancora tutto da risolvere è rappresentato dalle tonnellate di cemento conquistate dagli operatori tedeschi sul mercato francese a causa dell'atteggiamento di Cedest». ([92])

(2) L'accordo di ripartizione del mercato della Saar si fondava su un altro accordo relativo alla costituzione di una società comune di trasporto di cemento, la «Saarländische Silo-Transport GmbH» che doveva essere l'unica società di trasporto utilizzata dai soci (Arbed, Ciments Français, Cedest, Wülfrather, Heidelberger, Dyckerhoff) per il trasporto del loro cemento destinato alla Saar. Tenendo conto del fatto che i soci tedeschi non erano più in grado di utilizzare l'impresa comune e che questa lavorava in perdita, la

([92]) «1° Historique»
Le point de départ de cette affaire est historiquement le rattachement économique à la R.F.A. de la Sarre en 1959.
Après le second conflit mondial, la Sarre administrativement autonome (1947) fut rattachée économiquement à la France avant de faire retour à la R.F.A. le 1. 1. 1957. La réintégration économique n'eut lieu en fait qu'en 1959. Pendant la période 1947-1959, les fournitures de ciment furent effectuées — par ripartition délibérée — par le canal des sidérurgistes français (Thionville et Hagondange) et allemands.
Les livraisons se faisaient donc jusqu'à ces dernières années dans la relation suivante:
— S.C.F. = 120 000 tonnes/an par le canal de Saarlaendische Zement-Gesellschaft (affiliée à S.C.F).
— Cedest = 90 000 Tonnes/an.
— Producteurs allemands (Dyckerhoff au départ de l'usine de Gommel et Heidelberger) = 250 000 Tonnes/an.
La Sarre — qui a un taux de consommation de 0,430 T. par habitant dispose d'une population de 1 200 000 personnes environ.
Cette situation reconnue de tous a été profondément amendée il y a environ 5 ans par Cedest qui, non content d'approvisioner le marché sarrois, s'est adjugé pour une part annuelle d'environ 100 à 120 000 Tonnes/an toute une couche d'utilisateurs allemands. Cette novation a engendré des protestations véhémentes des producteurs allemands qui las des discussions stériles ont pris l'initiative en envahissant l'Est de la France de transporter ce manque à gagner sur le marché français en visant particulièrement la clientèle Cedest.
A cela il y a lieu d'ajouter le fait que le producteur allemand Wössingen (Participation Lafarge de 34%) (en fait Lafarge a le contrôle de Wössingen depuis 1981, n.d.r.) a pendant le même temps entrepris de fournir Readymix à Schoeneck jusqu'alors approvisionné par S.C.F.
Un climat de tension très grave s'est donc installé entre Cedest et S.C.F. qui se trouve être accru par la bataille que se livrent ces deux concurrents dans le Bas-Rhin et en Moselle.
2° *Conséquences*
En dépit de la dévaluation du Franc français et des mesures de blocage de prix (11. 06. 1982), les producteurs allemands ont pris l'initiative d'intensifier leur action dans l'Est.
En plus des quatre négociants bas-rhinois, les approvisionnements d'un très important négociant — bétonnier de Sarreguemines inféodé à Cedest — Angernmuller — sont désormais assurés par Heidelberger.
Cette situation circonscrite au Bas-Rhin et à la Moselle — si elle venait à s'étendre à la Meurthe et Moselle ou aux Vosges — aurait des conséquences particulièrement graves dans un marchè en pleine récession.
De surcroit Cedest fait en sorte de pourrir le climat ce qui ne peut que déboucher sur une situation conflictuelle — qui risque de faire tache d'huile à un moment où nous tentons de valoriser nos tonnes.
Le problème demeure toutefois entier pour ce qui concerne les tonnes prises sur le marché français par les producteurs allemands — du fait de l'attitude de Cedest.»

società è stata ceduta con atto del 16 aprile 1986 (doc. 33126/13477-13478 et 13444-13445).

(3) Per trovare una soluzione al problema delle vendite fuori quota di Cedest e delle reazioni tedesche, sono state organizzate riunioni con relativi scambi di note.

(4) Una nota interna manoscritta di Lafarge-Ciments Béton Europe del 23 giugno 1982 (doc. 33126/6592-6596) riferisce dei colloqui tra Lafarge ed un produttore tedesco.

La nota comincia con «Gr(uner — Dyckerhoff, n.d.r.) Antefatti» e ricorda i rapporti Cedest-Germania del Sud, «la regola del gioco» nella Saar che aveva portato ad un aumento del prezzo di 15 DM, la violazione di questa regola verso il 1970 da parte di «Thionvillaise» (Cedest, n.d.r.), la reazione dell'associazione tedesca, le trattative con l'associazione di categoria francese.

La nota continua a pag. 2 «2) W (Wössingen, n.d.r.) — Abbiamo chiaramente espresso il parere che ciascuno deve restare all'interno delle proprie frontiere. Espansionismo o supponiamo di passare da 500 000 t/anno a 600 000 t/anno. Si parla di ingrandire il forno Rohmühle — 2 500 t/giorno → impressione sfavorevole di L. (Lafarge, n.d.r.) a causa di W. (Wössingen, n.d.r.). La posta in gioco sarebbe di unire le due iniziative. Non trattare le cose separatamente — 268 000 t 12/14 anni fa.

B.C. (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) — due problemi molto diversi.

1) Relazioni tra le industrie di paesi vicini
2) Partecipazioni di una società in un altro paese
3) Principio del mercato nazionale è ammesso, ma è facile da rispettare — In Belgio?

Forse da rimettere in discussione per quanto riguarda le frontiere, ma non senza accordi.

Di fronte a Cedest, a che punto siamo? Azionisti al 25% di Cedest → nessuna minoranza di blocco (1/3) nemmeno per le decisioni importanti.

Gruppo non soltanto cemento CGIP stesso ordine di importanza di Lafarge (10 miliardi).

Periodo relativamente difficile. Cedest ha voluto far naufragare il sistema francese. Relazioni attuali con Cedest. Il nostro potere si ferma dove iniziano gli interessi di Cedest o casa madre.

HB (Holderbank, n.d.r.) in Champagnolle non è riuscita ad avere il controllo con il 40%. Responsabilità dell'industria cementiera nelle esportazioni /Cedest.

Industria (Syndicat) ed in particolare Lafarge ha esercitato tutto il suo peso in casi di:

concorrenza selvaggia (Kerpen) loppa macinata non adatta per miscele.

Che diritti ha Cedest visto che ciò dura da 10 anni?

Renard (Cedest n.d.r.) dice che dipende da W (Wössingen, n.d.r.) e da L (Lafarge, n.d.r.).

A chi dobbiamo rivolgerci più in alto? Cedest deve capire che il tonnellaggio deve essere ricondotto ai livelli base o che bisogna ristabilire un equilibrio delle esportazioni nei due sensi e non a senso unico.

H. (Hummel, Dyckerhoff, n.d.r.). Abbiamo detto di non accettare, costantemente dal 1980 nei colloqui con i colleghi francesi Cedest (81).

Contavamo che i nostri colleghi francesi trovassero una soluzione.

L'altra alternativa era RCM, impossibile; quindi alla fine, contro i nostri *principi fondamentali,* noi andiamo in Francia.

BC (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) rilancia la palla a Ciments Français.

(Sembra che continui Hummel) CF (Ciments Français, n.d.r.) sappiamo che la sua influenza su Cedest è inferiore a quella di L. (Lafarge, n.d.r.). Inoltre, i prezzi di fornitura a RCM sono inferiori ai prezzi francesi.

Come riconoscere il riferimento valido il diritto alla fornitura?

BC (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) — W (Wössingen, n.d.r.). La concentrazione non è conclusa.

Germania importante in Europa. Stesso principio dell'America del Nord. Sensazione spiacevole (illeggibile) presenza. Armonia. Niente aggressività.

(Forse gli interlocutori tedeschi riprendono la parola, dato che la nota continua indicando):

La sovrapproduzione maggiore è localizzata in Westfalia, anche se è diffusa un po' ovunque e ciò determina le incursioni nelle regioni e paesi vicini. Crediamo quindi di avere buoni rapporti con L. (Lafarge n.d.r.) per dire: non venite in W. (Westfalia, n.d.r.):

Westfalia: Wülfr(ather), RMC Hoesch, Dyckerhoff o una combinazione dei 2, Sebel Söhne deve chiudere.

Gr (uner — Dyckerhoff, n.d.r.).Siamo naturalmente disposti ad accettare una vostra partecipazione quando saremo certi che rispetterete le regole del gioco, ma non siamo ancora a questo punto. Le cifre pubblicate da Verband per il mercato interno sono esatte con uno scarto di ±1%.

Gr (uner — Dyckerhoff, n.d.r.) ritiene che W (Wössingen, n.d.r.) sia aggressivo.

— W (Wössingen) offre da 3 a 5 DM in meno rispetto ai grossisti di Karlsruhe

— W (Wössingen) non fornisce le sue cifre, non è d'accordo sul fatto di stabilire quote di mercato.

Noi abbiamo una capacità di 700 000 t di clinker: l'abbiamo prodotto.

Abbiamo costruito un rowmill per ammodernare i nostri impianti e non per aumentare sensibilmente la capacità di produzione.

W (Wössingen, n.d.r.) = 337.000 nel 72 e noi crediamo si tratti di una cifra ragionevole.
76 → 81 RFG 10%
BW 9,2
quindi W (Wössingen, n.d.r.) anche Rep. circa.

Chiunque arriva in Westfalia senza avvertirci commette un atto ostile.

Fino a quando: — non disponiamo di cifre
— vediamo soltanto riduzioni dei prezzi
— vediamo investimenti
— non c'è un accordo di ripartizione
non possiamo che reagire con una certa diffidenza.

Voi ci dite . . . . . dovete soltanto credere a quanto vi diciamo. La nostra risposta: ecco le cifre.

H (Hummel — Dyckerhoff, n.d.r.). Utilizzo medio attorno al 60%. E' una situazione molto favorevole.

BC (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) ritiene che il livello di fiducia richiesto in partenza da L. (Lafarge, n.d.r.) non sia inferiore a quello che dovreste avere → 1 membro Verband. Ma dal canto nostro riteniamo che non sia strano richiedere un'apertura» ([93]).

(5) Il 28 luglio 1982 Dyckerhoff scrive a Lafarge (doc. 33126/6597-6599) in risposta ad una lettera dell'8 luglio 1982 e dopo aver ricordato i buoni rapporti esistenti tra le due società: «E poiché ci scambiamo le nostre idee in tutta franchezza, vorrei aggiungere oggi che a nostro avviso una vera cooperazione potrebbe avere effetti positivi non solo per quanto concerne la vostra partecipazione di maggioranza in Wössingen, ma soprattutto su Cedest. I problemi esistenti dovrebbero essere risolti con un atteggiamento fondamental-

([93]) Testo originale
«Gr (uner- Dyckerhoff, n.d.r.) 1) Rappel histoire» et évoque les relations Cedest-Allemagne du Sud, «la règle du jeu» en Sarre qui avait eu comme résultat le relèvement de prix de 15 DM, la violation de cette règle vers 1970 par la Thionvillaise (Cedest, n.d.r.), la réaction de l'Association allemande, les pourparlers avec le Syndicat Français.
La note continue en p. 2 «2) W(össingen, n.d.r.) — Nous avons clairement exprimé l'avis que chacun doit rester dans ses frontières. Expansionisme ou supposons 500 000 T./an point départ passé à 600 000. On parle de l'agrandissement du four Rohmühle — 2 500 T./jour → Impression défavorable de L. (afarge, n.d.r.) à cause de W. (össingen, n.d.r.). Jeu devrait être joindre les 2 affaires. Ne pas traiter les choses séparément — 268 000 T. il y a 12/14 ans.
B.C. (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) — deux problèmes très différents.
1) Relations entre les industries des pays voisins
2) Participations d'une société dans un autre pays
1) Principe home market OK. Mais est-ce facile à respecter — En Belgique?
Peut-être à remettre en cause au niveau des frontières mais pas sans accord.
Face à Cedest, nous sommes où? Actionnaires à 25% de Cedest → pas minorité de blocage (1/3) même pour les grandes décisions. Groupe pas seulement ciment CGIP même ordre d'importance que Lafarge (10 Mia).
Période relativement difficile. Cedest a voulu faire éclater le système français. Relations aujourd'hui avec Cedest. Notre pouvoir s'arrête à la frontière des intérêts de Cedest ou maison mère.
HB (Holderbank, n.d.r.) en Champagnolle n'a pas pu maîtriser avec 40%.
Responsabilité de l'industrie Cimentière dans exportations/ Cedest.
Industrie (Syndicat) et particulièrement Lafarge a exercé tout son poids lorsque: concurrence sauvage (Kerpen)
laitier moulu dangereux pour mélanges.
Où en sont les droits de Cedest puisque cela dure depuis 10 ans? Renard (Cedest, n.d.r.) dit qu'il dépend de W(össingen, n.d.r.) et de L(afarge, n.d.r.).
A qui devons-nous nous adresser au-dessus de lui. Cedest doit comprendre que le tonnage doit être ramené à sa base ou un équilibre des exportations mutuelles mais pas à sens unique.
H(ummel, Dyckerhoff, n.d.r.). Nous avons dit ne pas accepter, constamment depuis 1980 dans des conversations avec collègues français Cedest (81).
Nous avons compté sur nos collègues français pour solutions.
L'autre branche de l'alternative était RMC impossible donc finalement, contre nos principes fondamentaux nous allons en France.BC (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) réjette la balle aux Ciments Français.
(Hummel reprend apparemment) CF (Ciments Français, n.d.r.) nous savons que son influence sur Cedest est inférieure à celle de L(afarge, n.d.r.). En plus prix de fourniture à RMC sont inférieurs prix français.
Comment reconnaît-on la référence valable le droit à la fourniture?
BC (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) — W(össingen, n.d.r.). Concentration pas arrivée à son terme.
Allem. important en Europe. Même principe qu'en Amérique du Nord. Sentiment désagréable (illisible) présence. Harmonie. Pas d'agressivité.
(Peut-être les interlocuteurs allemands reprennent la parole car la note poursuit en indiquant):
La plus grande surcapacité est en Westphalie. Mais surcapacité un peu partout et cela crée des percées vers les régions et les pays voisins.
Donc nous croyons être en assez bonnes relations avec L.(afarge, n.d.r.) pour dire: ne venez pas en W.(estphalie, n.d.r.);
Westphalie: Wülfr(ather), RMC Hoesch, Dyckerhoff ou combinaison des 2, Sebel Söhne doit fermer.
Gr(uner — Dyckerhoff, n.d.r.). Nous sommes tout disposés à vous voir participer lorsque nous serons sûrs que vous accepterez les règles du jeu mais nous n'en sommes pas encore là.
Les chiffres publiés par le Verband pour marché domestique sont exacts à moins de 1%.
G(runer — Dyckerhoff, n.d.r.) considère que W(össingen, n.d.r.) est agressif.
— W(össingen) offre 3 à 5 DM. de moins que les gros à Karlsruhe
— W(össingen) ne fournit pas ses chiffres, n'est pas d'accord pour fixer une part de marché.
Nous avons capacité 700 000 T. clinker: on l'a fait.
On construit un row-mill pour renouveler et pas pour une sensible augmentation de capacité.
W(össingen, n.d.r.) = 337 000 en 72 et nous croyons que c'est un chiffre raisonnable.
76 → 81 RFA 10%
BW 9,2
donc W(össingen, n.d.r.) aussi Rep. à peu près.
acte inamical de n'importe quelle source l'arrivée en Westphalie sans nous en parler.
Aussi longtemps que: — on n'a pas les chiffres
— on ne voit que l'abaissement des prix
— on voit des investissements
— on ne donne pas un accord sur partage
nous ne pouvons que réagir avec une certaine méfiance.
Vous nous dites . . . vous n'avez qu'à nous croire. La réponse est simple: voici nos chiffres.
H(ummel — Dyckerhoff, n.d.r.). Moyenne utilisation est 60%. C'est une situation très favorable.
BC (Bertrand Collomb — Lafarge, n.d.r.) estime que le niveau de confiance demandé au départ par L(afarge, n.d.r.) n'est pas inférieur à celui que vous devriez avoir --- 1 membre Verband. Mais de notre côté nous estimons qu'il n'est pas anormal de demander une ouverture»

mente positivo da parte di tutti, in considerazione della composizione e del livello dei membri dei consigli di amministrazione di Cedest e di Lafarge.» (94)

Questa lettera conferma l'accordo tra Dyckerhoff e Lafarge (cfr. supra punto (5) nota del 23 giugno 1982) per la ricerca di una soluzione al problema delle vendite fuori quota di Cedest in Germania.

(6) Una nota interna manoscritta di Lafarge — Ciments Béton Europe del 2 settembre 1982 (doc. 33126/6584) riferisce una conversazione telefonica con Dyckerhoff il quale è ritornato su un'idea espressa il 29 luglio 1982 in una conversazione telefonica, riguardo ad una riunione generale tra Dyckerhoff, Heidelberger, Cedest e Lafarge per risolvere il problema dell'aggressività di Cedest in Germania. Lafarge ha risposto che era innanzitutto necessario sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle trattative dirette con Cedest, trattative a cui Lafarge potrebbe partecipare se invitato da Cedest. Lafarge ha inoltre risposto che era a suo avviso prematuro organizzare una riunione dei produttori tedeschi, compreso Wössingen, interessati dall'aggressività di Cedest, prima di questo colloquio con Cedest. In conclusione Lafarge propone a Dyckerhoff: «1. Nessuna riunione generale ma è indispensabile un colloquio tra Dyckerhoff (con o senza Heidelberger) ed il presidente di Cedest, prima di una qualsiasi altra riunione. 2. Una riunione di produttori tedeschi interessati, dopo questo colloquio, per ripartire per così dire i sacrifici se sarà stato concluso un accordo». (95)

Lafarge è quindi disposto, attraverso la sua controllata Wössingen, a sopportare sacrifici in termini di quote di mercato insieme agli altri produttori tedeschi interessati se si raggiunge un accordo con Cedest.

(7) Secondo una nota interna manoscritta di Lafarge — Ciments Bétons Europe (doc. 33126/6582-6583), l'incontro suggerito da Lafarge tra Cedest, Dyckerhoff e Heidelberger ha avuto luogo il 17 novembre 1982 con la partecipazione di Seillière e Renard per Cedest, Lose e Gruner per Dyckerhoff, Brenke per Heidelberger. Questa nota riporta anche il contenuto del colloquio sulla base delle informazioni trasmesse da Wössingen che probabilmente le ha apprese da Cedest:

1. Seillière ha, per la prima volta, fornito le seguenti cifre (esportazioni nella Repubblica federale di Germania, esclusa la Saar): 1981: 108 000 t cemento essenzialmente HDZ; 10 mesi 1982: 95 000 t cemento essenzialmente HDZ. Sarebbe risalito indietro negli anni fornendo indicazioni per il cemento ed il clinker (10 anni ma precisione? → cfr. documento scritto da Renard).

2. Lo stesso ha segnalato inoltre di aver venduto quest'anno 9 000 t di clinker a Wössingen (il che non fa piacere a K. (direttore di Wössingen, n.d.r.)). (Osservazione fatta dall'autore della nota che riferisce una circostanza avvenuta in seguito).

3. Cedest ha ribadito la sua volontà di vendere solo a RMC . . . . . ed a PZW (Wössingen n.d.r.) nella Repubblica federale di Germania. Sarebbe anche d'accordo di adattare in futuro le proprie forniture nella RFG (sempre esclusa la Saar) all'evoluzione delle esportazioni in questo paese, sia verso il basso che verso l'alto.

4. Seillière ha manifestato la propria disponibilità a ritirarsi dalle zone di PZW (Wössingen n.d.r.) alla condizione esplicita di poter trasferire la sua quota più a Nord. Al che Gruner avrebbe ribattuto che PZW (Wössingen) dovrebbe cedere a Dyckerhoff un tonnellaggio equivalente a quello lasciato da Cedest nelle zone di Karlsruhe e Mannheim/Ludwigshafen (96) Risposta di Cedest: Ciò non ci riguarda più [K (direttore di Wössingen) reagisce naturalmente considerando che il gioco di Cedest non è certo quello di un socio corretto, poiché mentre sembra cedere da una parte, ci «denuncia» presso D (Dyckerhoff)].

Indipendentemente da quanto riferito da K (direttore di Wössingen), io conto di chiedere a Renard gli

(94) Testo originale:
«Und da wir unsere Gedanken offen austauschen, möchte ich heute auch sagen, daß nach unserer Meinung ein echtes Zusammenspiel positive Auswirkungen bringen könnte, sowohl bezüglich Ihrer Mehrheitsbeteiligung Wössingen; aber auch insbesondere bezüglich Cedest. Hier müßten sich bei positiver Grundeinstellung aller Beteiligten die bestehenden Probleme lösen lassen, dies in Anbetracht der personellen Zusammensetzung der Verwaltungsräte von Cedest und Lafarge.»

(95) Testo originale:
«1. Pas de réunion générale, mais un indispensable entretien de Dyckerhoff (avec ou sans Heidelberger) avec le Président de Cedest avant toute autre réunion. 2. Une réunion des producteurs allemands touchés, après cet entretien, en quelque sorte pour partager les sacrifices si un accord a été conclu».

(96) Lafarge controlla Wössingen in cui Cedest ha una partecipazione di minoranza; Lafarge detiene anche una partecipazione del 25% in Cedest. Tenendo conto di queste circostanze, Dyckerhoff ritiene che Lafarge possa influenzare i comportamenti di Cedest e di Wössingen e che Wössingen e Cedest siano quindi un'unica entità economica o facciano parte dello stesso gruppo.

sviluppi successivi al nostro incontro del 28 ottobre di cui vi ho trasmesso una relazione particolareggiata »([97]).

Da questa nota emerge che Cedest è disposto a limitare le sue vendite in Germania e ad adattarle all'evoluzione del mercato.

(8) Una nota interna di Ciments Français del 25 gennaio 1983 (doc. 33126/4254-4256) riferisce di una visita effettuata il 21 gennaio 1983 presso Dyckerhoff e menziona l'ordine del giorno stabilito per la riunione del 15 febbraio 1983 tra Ciments Français e Dyckerhoff. Questa nota contiene alcuni commenti sui punti all'ordine del giorno della riunione del 15 febbraio 1983: «Punto 7. Si tratta in realtà delle vendite di Cedest in Germania e di DYZ (Dyckerhoff) in Francia (domanda di Gruner). Punto 8. DYZ è d'accordo sulla ripresa delle trattative franco-tedesche che, secondo DYZ, è subordinata a questioni di precedenza» ([98]).

Questa nota dimostra che Ciments Français è parte attiva nelle trattative relative alle limitazioni delle vendite di Cedest in Germania ed alle misure di ritorsione adottate da Dyckerhoff in Francia contro Cedest.

(9) In base al resoconto di Ciments Français del 17 maggio 1983 (doc. 33126/4251-4253), il 9 e 10 maggio 1983 ha avuto luogo un incontro tra Ciments Français e Dyckerhoff. Gli argomenti del colloquio sono stati la situazione della società Dyckerhoff, le sue vendite, l'utilizzo degli impianti (punti da 1 a 4), le trattative tra Dyckerhoff e Ciments Luxembourgeois per la macinazione di 100 000 t di clinker (punto 6), l'aggressività di Cedest (punto 7), l'attività di engineering e l'assetto societario di Dyckerhoff (punti 8 e 9), l'organizzazione dell'incontro di Parigi del 17 e 18 novembre 1983 tra Dyckerhoff e Ciments Français (punto 10). Per quanto riguarda i punti 6 e 7, il resoconto riporta:

«6. DYZ ha confermato che le trattative in corso con CL si sarebbero ben presto concluse positivamente assicurando a DYZ una quota di macinazione di 100 000 t sugli impianti di macinazione di CL e forniture di cemento nelle regioni di Treviri e nell'Eifel. In linea di principio queste tonnellate non andranno alla Saar, a meno che non vi sia un vantaggio economico accertato rispetto all'impianto di Goellheim che rifornisce attualmente la Saar. Queste tonnellate non andranno mai in Francia.

7. DYZ indica le proprie difficoltà sul mercato tedesco determinate dall'aggressività commerciale di Cedest sul mercato in questione e comunica le misure ed i progetti che intende adottare per far fronte a tale concorrenza» ([99]).

Questa nota attesta che i colloqui tra Ciments Français e Dyckerhoff, relativi alla limitazione delle vendite di Cedest in Germania ed alle misure di ritorsione di Dyckerhoff, erano continuati e che Dyckerhoff aveva manifestato la propria volontà di rispettare il mercato francese dichiarando di non voler vendere il cemento ottenuto con la macinazione di clinker presso gli stabilimenti di Ciments Luxembourgeois.

(10) Tutti questi contatti e riunioni sono sfociati su un accordo che estende al di fuori della Saar la disciplina delle vendite, come risulta da una lettera che Laplace, presidente di Ciments Français, e contemporaneamente anche presidente dell'associazione di categoria Syndicat Français, ha scritto il 22 settembre 1986 al presidente di Heidelberger, Schumacher, che era contemporaneamente anche presidente dell'associazione tedesca Bundesverband der Deutschen Zementindustrie (doc. 33126/3574-3576). Questa lettera, dopo aver parlato delle riunioni periodiche con Lose (Dyckerhoff) e Brenke (Heidelberger) e dei progressi realizzati nel corso di queste riunioni rispetto alla situazione del 1984 ([100]) ed il fatto che, se gli arbitri

([97]) Testo originale:
«1. M. Seillière a, pour la première fois, sorti les chiffres suivants (export en RFA, Sarre exclue): 1981: 108 000 T. Ciment essentiellement HDZ; 10 mois 1982: 95 000 T. Ciment essentiellement HDZ. Il serait remonté loin dans les années passées avec des indications pour ciment et clinker (10 ans mais précision? --- voir document écrit par Renard).
2. Le même a signalé avoir vendu cette année 9 000 T. de clinker à Wössingen (ce qui ne fait pas plaisir à K. (directeur de Wössingen, n.d.r.)). (Remarque faite par l'auteur de la note qui relate d'une circonstance successive).
3. Cedest a réaffirmé sa volonté de ne vendre en RFA qu'à RMC . . . et à PZW (Wössingen, n.d.r.). Elle serait aussi d'accord pour adapter, dans l'avenir, ses fournitures en RFA (toujours Sarre exclue) à l'évolution des expéditions dans ce pays, à la baisse comme à la hausse.
4. Seillière a déclaré être prêt à se retirer des zones de PZW (Wössingen, n.d.r.) à la condition évidente de reporter ses tonnages plus au Nord. A quoi Gruner aurait rétorqué que PZW (Wössingen) devrait céder à D(yckerhoff) un tonnage équivalent à celui qu'abandonnerait Cedest dans zones Karlsruhe et, Mannheim/Ludwigshafen. Réponse de Cedest: cela ce n'est plus notre affaire. [K(directeur de Wössingen) réagit évidemment en considérant que le jeu de Cedest n'est pas celui d'un associé correct, puisqu'en ayant l'air de céder d'un côté, il nous ‹dénonce› auprès de D(yckerhoff)].
Indépendamment de ce qu'a rapporté K.(directeur de Wössingen) je compte demander à Renard des nouvelles en suite à notre réunion du 28.10 dont je vous ai transmis un rapport détaillé».

([98]) Testo originale:
«Point 7. Il s'agit en fait des ventes de Cedest en Allemagne et de DYZ (Dyckerhoff) en France (demande de M. Gruner). Point 8. Il y a accord de DYZ sur la reprise des réunions franco-allemandes qui, d'après DYZ, est apparemment subordonnée à des questions de préséance».

([99]) Testo originale:
«6. DYZ a confirmé que des conversations étaient prêtes à aboutir avec CL pour assurer à DYZ un quota de broyage de 100 000 T. sur les installations de broyage de CL et pour des livraisons de ciment dans la région de Trèves et dans l'Eifel. A priori ces tonnes n'iront pas en Sarre, sauf s'il y avait un avantage économique certain par rapport à l'usine de Goellheim qui livre actuellement la Sarre. Ces tonnes n'iront jamais en France.
7. DYZ indique ses difficultés sur le marché allemand à la suite de l'agressivité commerciale de Cedest sur ce marché et fait part de son action et de ses projets pour faire face à cette concurrence»

([100]) Come si è già detto al precedente paragrafo 19/b, tra i «problemi» menzionati alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 figuravano «le esportazioni dalla Francia verso la Germania».

nominati da parte francese e da parte tedesca non fossero giunti ad una soluzione accettabile per tutte le parti in causa, queste avrebbero dovuto prendere in mano il caso, continua come segue: «Il secondo problema riguarda il futuro. Nell'ultima riunione Ted Brenke ha espresso l'opinione che, se si vuole rinnovare l'accordo, la parte tedesca chiederà di ridurre il divario esistente dal 1984 tra le forniture francesi e quelle tedesche. Gli ho detto che se avesse insistito su tale richiesta non vedevo molte speranze di raggiungere un ulteriore accordo. Come sa, non vi era una giustificazione logica, né tantomeno deontologica, a tale divario che non era di fatto il risultato di un confronto bilaterale tra interessi francesi e tedeschi, bensì derivava da un meccanismo più complicato di discussione che celava anche i conflitti tra le parti francesi e che avrebbe con tutta probabilità anche celato i conflitti sul versante tedesco, se allora non avessimo accettato di lasciare da parte Wössingen per il momento. Non penso si possa riuscire a mettere tante persone d'accordo su una novità, a meno di esercitare pressioni sugli interessati, ma lo scopo di un rinnovo dell'accordo è proprio di evitare che si sviluppino tali pressioni. Vorrei conoscere la sua opinione su questi due problemi. Potremo incontrarci, spero, a Parigi alla fine di ottobre, ma ho anche un appuntamento il 15 ottobre con Ted Brenke e Jürgen Lose, e le sarei grato se mi chiamasse entro quella data» ([101]).

Il destinatario della lettera ha annotato a mano in fondo alla pagina: «Conversazione 11 ottobre

a) Decisa in linea di massima la funzione degli arbitri

b) il rapporto volumi no, da affrontare ufficialmente dopo Parigi ([102]).

Di questa lettera vanno ricordati i seguenti punti fondamentali: esisteva un accordo tra alcune imprese francesi e tedesche (SFIC, Lafarge, Ciments Français e Cedest da una parte e BDZ, Heidelberger e Dyckerhoff dall'altra); l'esecuzione o l'interpretazione di tale accordo ha dato luogo a vertenze che sono state demandate ad un collegio arbitrale; vi sono state trattative per un rinnovo dell'accordo; il divario tra le forniture francesi e le forniture tedesche non era il risultato di consultazioni bilaterali (citate supra punti (4) e (9)) tra le imprese francesi e tedesche, ma delle divergenze tra le imprese francesi; i presidenti delle due associazioni francese e tedesca hanno parlato l'11 ottobre 1986 dei due problemi ricordati nella lettera ed hanno deciso, per quanto riguarda i quantitativi, di affrontare ufficialmente il problema dopo l'incontro franco-tedesco tenutosi a Parigi il 27-28 ottobre 1986 (secondo doc. 33126/14764-14768). La Commissione non dispone di prove relative al rinnovo dell'accordo, ma i dati statistici sulle forniture francesi in Germania e tedesche in Francia (cfr. punto (12) infra) mostrano che l'accordo tra Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge, Ciments Français, Cedest da una parte e Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger, Dyckerhoff dall'altra è continuato dopo il 1986.

Secondo una nota interna di Heidelberger del 12 agosto 1987 (doc. 33126/3573), i colloqui franco-tedeschi sono continuati nel 1987: «Avevamo deciso con Laplace di Lafarge di discutere, prima che scadesse il suo mandato nell'associazione di categoria, questioni in sospeso e ben note. Lei lo incontrerà insieme alla delegazione Cembureau che parte per la Russia. Vorrei decidere con lei, prima che lo incontri, il contenuto dei futuri colloqui. Allegato» ([103]).

L'allegato è costituito dalla lettera del 22 settembre 1986 sopra citata.

(11) Per completare il quadro delle relazioni franco-tedesche è utile ricordare anche i rapporti tra i protagonisti più importanti ([104]).

Heidelberger detiene da diversi anni il 35% del capitale di Vicat.

([101]) Testo originale:
«The second problem concerns the future. Ted Brenke expressed during our last meeting the opinion that, if we were to renew our agreement, there would be a demande from the German side that the gap existing since 1984 between French and German deliveries be reduced. I told him that, if this demand were to be maintained, I saw very little hope in our reaching a further agreement. As you remember, there was no logical and, even less, ethical justification for this gap, which was not, in fact, the result of bilateral discussion between French and German interests, but resulted from a far more complicated pattern of discussion which included conflicts between the French parties, and would probably have included conflicts in the German side, had we not agreed then to leave Wössingen aside for the time being. I do not believe we can have so many people agree on something new unless they are under pressure, and the very purpose of a renewal is not to let such a pressure develop.
I should like to have your reaction on these two questions. We shall, I hope, see each other in Paris at the end of october, but I also have an appointment with Ted Brenke and Jürgen Lose on the 15th of October, and if you could call me before then, I would appreciate it».

([102]) Testo originale:
«am 11. 10. — Gespräch
a) der Schiedsrichterfunktion im Prinzip zugestimmt.
b) der Mengenrelation nicht, offiziell nach Paris erst ansprechen».

([103]) Testo originale:
«Aktennotiz an Herrn Brenke.
Ich hatte ein Gespräch mit Herrn Laplace verabredet, um gemeinsam mit ihm, bevor er sein Mandat für die französische Zementindustrie niederlegt, die bekannten offenen Fragen zu besprechen. Sie werden ihm zusammen mit der Cembureau-Delegation, die nach Russland reist, begegnen. Ich würde mich gerne vorher mit Ihnen über den Inhalt des zu führenden Gespräches abstimmen. Anlage»

([104]) I fatti descritti in questo punto non sono contestati alle imprese interessate, ma menzionati unicamente per illustrare tutti i rapporti intercorrenti fra i diversi soggetti.

Ciments Luxembourgeois, controllata di Arbed, e nella quale il produttore belga CBR detiene il 10% (doc. 33126/818-819), Ciments Français e Dyckerhoff hanno costituito nel 1973 una società comune, Intermoselle, avente come obiettivo la fabbricazione di clinker e di leganti. Come è detto nel patto di società (doc. 33126/4446-4451), ogni partner ha diritto ad una quota di produzione pari a quella di ciascuno degli altri due; tuttavia, tenuto conto del fatto che Intermoselle costituisce la sola base di approvvigionamento in clinker di Ciments Luxembourgeois e della sua controllata Stahlwerke Röchling-Burbach, se la quota di produzione spettante a Ciments Luxembourgeois non basta a coprire il fabbisogno di quest'ultima e della sua controllata, Ciments Français e Dyckerhoff si impegnano a fornire a Ciments Luxembourgeois il tonnellaggio supplementare di clinker, alle condizioni definite nel contratto Il contratto summenzionato e gli accordi relativi a Intermoselle sono stati portati a conoscenza della Commissione che, con lettera del 29 novembre 1974, ha comunicato di non muovere obiezioni in proposito sotto il profilo delle regole di concorrenza.([105])

Il gruppo Lafarge controlla, dal 1981, il produttore tedesco Wössinger Zement Gmbh (già Portland Zementwerk Wössingen, PZW) nel quale Cedest ha una partecipazione del 17%. Dopo aver assunto il controllo, Lafarge ha avuto diversi contatti con i produttori tedeschi e, in particolare, con Heidelberger, finalizzati a far rientrare PZW nel sistema di attribuzione delle quote per la Germania meridionale, sistema che PZW aveva abbandonato nel 1977. Questi contatti si sono intensificati nel 1984 per arrivare a qualche risultato e hanno dato luogo a incontri e scambi di lettere (doc. 33126/6671-6672, 6687, 6710-6719). L'adesione finale al sistema di quote per la Germania meridionale è stata decisa nel corso della riunione dell'organo di vigilanza di PZW del 27 settembre 1985 (doc. 33126/6976-6979 e 16556): i rappresentanti di Lafarge e di Cedest in seno a tale organo hanno votato per l'adesione, i soci di minoranza hanno votato contro. Come emerge dagli accertamenti e dalla decisione del Bundeskartellamt del 12 settembre 1988 (doc. 33126/6720/6745), nel corso dell'estate 1985 il gruppo Lafarge, socio di maggioranza di PZW, e Schumacher, presidente di Heidelberger e del Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, si sono accordati affinché PZW partecipasse all'intesa tedesca concernente il sud del paese. Nel quadro dell'intesa, è stata attribuita a PZW una quota di forniture del 12,087% e PZW si è impegnata a comunicare le sue forniture all'ufficio del Dr. Bache e ad Heidelberger.

(12) Il Syndicat Français de l'Industrie Cimentière e il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie si trasmettono ogni mese da vari anni i dati relativi alle esportazioni francesi in Germania e alle esportazioni tedesche in Francia. Lo scopo dichiarato di questi scambi è quello di poter confrontare i dati in possesso delle due associazioni con quelli pubblicati dagli istituti nazionali di statistica. Mentre gli scambi di dati sono globali e non contengono alcuna indicazione della destinazione per regione, considerato che né i dati pubblicati dai diversi istituti statistici, né i dati pubblicati dallo Statistisches Bundesamt contengono indicazioni sulla destinazione per regione, giova osservare che il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie è in grado, ogni trimestre, di stabilire che le importazioni dai diversi paesi sono destinate a determinati Länder e di pubblicare questi risultati. In particolare, il Bundesverband è in grado di accertare che le importazioni francesi di cemento sono state sempre destinate, con l'indicazione delle tonnellate per ciascun Land, ai Länder Rheinland-Pfalz, Saarland e Baden-Württemberg, come si può constatare in base alle cifre disponibili al momento degli accertamenti relativamente agli ultimi cinque anni:

	1985	1986	1987	1988	1989 (9 mesi)
Rheinland-Pfalz	[...]	[...]	[...]	[...]	[...] (*)
Saarland	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Baden-Württemberg	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
TOTALE	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Per gli stessi anni, le esportazioni tedesche verso la Francia sono state:					
	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

«[...]»: Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti elativi agli affari.

Questo sistema di scambi di dati è un mezzo per controllare l'esecuzione dell'accordo di regolamentazione delle vendite fra imprese francesi e tedesche (cfr. supra punto (10)).

Il raffronto tra questi dati rivela che "il divario esistente dal 1984 fra le forniture francesi e quelle tedesche" (lettera del 22 settembre 1986, citata supra al punto (10)) è stato ridotto.

(13) Lafarge sostiene che la sua partecipazione ad un accordo franco-tedesco presupporrebbe che la predetta impresa rappresenti una minaccia per i tedeschi o che subisca sul proprio mercato la minaccia della concorrenza tedesca. Ora, la localizzazione degli stabilimenti di Lafarge in Francia dimostrerebbe che non esiste alcuna minaccia seria atta ad indurre Lafarge ad aderire ad accordi con i concorrenti tedeschi; Wössinger, per parte sua, non avrebbe alcun interesse economico ad esportare in Francia.

Anche se fosse vero che l'ubicazione dei suoi stabilimenti in Francia potrebbe ostacolare, rispetto ad altri produttori francesi in migliore posizione, una seria concorrenza in Germania o ovviare in parte al rischio di subire la concorrenza tedesca, Lafarge non sarebbe al riparo delle conseguenze di una concorrenza fra i

([105]) Il contratto summenzionato e gli accordi relativi a Intermoselle sono stati portati a conoscenza della Commissione che, con lettera del 29 novembre 1974, ha comunicato di non muovere obiezioni in propositio sotto il profilo delle regole di concorrenza.

produttori dei due paesi poiché, come sostiene Vicat nella sua nota del 22 luglio 1982, (cfr. supra punto (1)), questa concorrenza potrebbe allargarsi "a macchia d'olio" in altre regioni.

Lafarge ha tutto l'interesse a partecipare al sistema di ripartizione del mercato, quantomeno per proteggere la sua controllata Wössinger.

Qusta, in effetti, subisce sul suo mercato alcune esportazioni francesi; Lafarge, almeno a partire dal 1984, ha cercato di inserire Wössinger in un sistema bilanciato di quote in Germania (cfr. documenti citati sopra al punto (11)): Lafarge ha pertanto interesse ad evitare che eventuali accordi fra produttori francesi e tedeschi non interferiscano col mercato di Wössinger e con il sistema tedesco nel quale Wössinger è stato inserito.

(14) Secondo Cedest, dai documenti citati dalla Commissione sembra emergere che essa ha praticato una politica di espansione sul mercato tedesco e non una politica di accordi.

Bisogna anzitutto ricordare che Cedest partecipa, insieme a Ciments Français, Heidelberger e Dyckerhoff, alla ripartizione del mercato della Saar (cfr. supra note del 22 luglio 1982 e del 23 giugno 1982 ai punti (1) e (4)). Inoltre, la nota manoscritta di Lafarge in merito alla riunione Cedest-Dyckerhoff-Heidelberger del 17 novembre 1982 (cfr. supra punto (7)) riferisce che Cedest "sarebbe d'accordo per adeguare, in futuro, le sue forniture in RF di Germania Saar esclusa comunque) all'evoluzione del tonnellaggio collocato in questo paese, sia in aumento che in diminuzione". Dalle note citate emerge indiscutibilmente una certa aggressività di Cedest in Germania, ma è altrettanto certo che la lettera del 22 settembre 1986 parla di miglioramento della situazione rispetto al 1984 e di un accordo franco-tedesco eventualmente prorogabile.

Allo scopo di dimostrare l'autonomia della sua politica di esportazione, alla memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti Cedest ha allegato due tabelle, la prima (allegato II) che riporta le vendite in Germania ("per la Saar — cifra approssimativa") dal 1970 al 1981, l'altra (allegato III) che mira ad evidenziare l'andamento crescente delle esportazioni in Germania dal 1987 al 1991. Il periodo vuoto fra le due tabelle è il più interessante; inoltre, dal 1987 al 1989 le esportazioni registrano una flessione crescente rispetto al decennio precedente, ed una espansione nel 1990 e 1991. Infine, il fatto di violare l'accordo non costituisce una prova di inesistenza dell'accordo.

(15) Ciments Français, oltre ad affermare che le note di Vicat e di Lafarge non dimostrano la sua partecipazione ad intese franco-tedesche, dichiara il proprio disinteresse alle esportazioni di Cedest verso la Germania e al ruolo di Wössinger.

Per prima cosa, Ciments Français, insieme a Cedest, Dyckerhoff e Heidelberger, ha interesse alle forniture nella Saar (nota di Vicat del 22 luglio 1982 e nota di Lafarge del 23 giugno 1982, menzionate supra ai punti (1) e (4)), nonché alle forniture di Cedest in Germania, a causa delle reazioni dei produttori tedeschi nell'Est della Francia (nota di Vicat del 22 luglio 1982); infatti risulta che «un clima di tensione assai grave si è dunque instaurato tra Cedest e Ciments Français» che deve subire la concorrenza dei produttori tedeschi i quali reagiscono in Francia alla penetrazione di Cedest in Germania; infine, le vendite di Cedest in Germania e di Dyckerhoff in Francia figuravano all'ordine del giorno delle riunioni del 15 febbraio 1983 e del 10 maggio 1983 tra Ciments Français e Dyckerhoff (note di Ciments Français del 25 gennaio 1983 e del 17 maggio 1983, cfr. supra ai punti (8) e (9)).

Quanto al problema della frantumazione, da parte di Dyckerhoff, della sua quota di clinker negli impianti di Ciments Luxembourgeois, la Commissione lascia fuori causa la ripartizione della produzione di clinker dell'impresa comune. Il resoconto di Ciments Français del 17 maggio 1983 riferisce che Dyckerhoff intende frantumare la sua quota di clinker «per forniture di cemento nella regione di Treviri e nell'Eifel». Il tonnellaggio che non andrà nella Saar e che non andrà mai in Francia è cemento, e non clinker, come pretende Ciments Français (cfr. resoconto di Ciments Français del 17 maggio 1983, citato al punto (9)).

Nel corso dell'audizione comune a tutte le imprese, Ciments Français, dopo aver ricordato i diversi ostacoli all'esportazione e la circostanza che, nonostante questi ostacoli, i flussi transfrontalieri tra la Francia e la Germania sono importanti se comparati al consumo delle regioni interessate, nonché la necessità, per valutare detti flussi transfrontalieri, di tener conto del fatto che il consumo nelle zone francesi interessate ha densità inferiore rispetto alle corrispondenti zone tedesche e che gli stabilimenti tedeschi sono più lontani dai mercati francesi diversamente da quelli francesi rispetto ai mercati tedeschi (+ di 20 km circa), ha così spiegato l'evoluzione del divario di fornitura tra la Francia e la Germania dopo il 1986: «Se tuttavia, tendenzialmente, si considera che il divario diminuisce a partire dal 1986, si constaterà che questo avviene *perché aumentano nel periodo predetto le forniture tedesche in Francia;* anche in tal caso esistono spiegazioni logiche: in effetti

— Il mercato regionale francese ha registrato una espansione superiore a quella del mercato tedesco nel periodo 1986-1988 ([1]11% contro +4%) ed è quindi stato particolarmente interessante per i produttori tedeschi;

— inoltre i prezzi francesi dal 1986 sono stati più interessanti dei prezzi tedeschi. *L'evoluzione del divario di fornitura* di cemento tra la Francia e la Germania *si spiega dunque perfettamente.* ([106])

La società Ciments Français non ha fornito elementi a sostegno delle sue asserzioni.

Anche trascurando il fatto che la maggiore espansione del mercato francese non potrebbe far dimenticare la posizione di partenza meno favorevole ricordata da Ciments Français, vale a dire la minore densità del consumo nelle regioni francesi interessate e la maggiore lontananza (20 km) degli stabilimenti tedeschi dai mercati francesi, occorre ricordare che, in base alle comunicazioni fatte a Cembureau dal Syndicat Français (doc. 33126/15168-15170) e dal Bundesverband tedesco (doc. 33126/15161-15163), dal 1986 al 1988 i prezzi francesi non sono stati affatto più interessanti dei prezzi tedeschi. Al contrario la differenza di prezzo è tanto più rilevante in quanto il cemento tedesco PZ35 rientra in una classe di resistenza inferiore a quella dei cementi francesi CPJ45R e CPA55R.

	Prezzi medi ted.fr. stab. al netto imp. com.BDZ solo per PZ35	Cambio ann. medio DM/FF	Prezzi del cemento tedesco in FF	Prezzi medi franc.fr. stab. al netto imp. com SFIC per CPJ45/ CPA55R
1986	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1987	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1988	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]

(16) Per quanto concerne le osservazioni del Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, va ricordato che la nota di Lafarge del 23 giugno 1982 (cfr. supra punto (4)) menziona il Syndicat non solo per quanto riguarda i contatti tra questa associazione e il Bundesverband, ma anche in merito alle pressioni (pag.3 «L'industria (Syndicat), e in particolare Lafarge, ha esercitato tutto il suo peso nei casi di concorrenza selvaggia (Kerpen), loppa macinata poco adatta per le miscele»). Inoltre, la lettera di Laplace del 22 settembre 1986 (cfr. supra punto (10)) è una lettera del presidente del Syndicat Français al presidente del Bundesverband tedesco, come risulta dal suo contenuto: Ciments Français è d'altronde dello stesso parere.

(17) Secondo Dyckerhoff e Heidelberger l'accordo concernente la Saar sarebbe pura fantasia poiché, anzitutto, non si riconoscono come autori di queste note, e poi le loro quote di mercato nella Saar sarebbero minime, rispettivamente del 16,92% nel 1989 e del 3% senza riferimento di data. Inoltre, le note di Lafarge e di Ciments Français non provano affatto la partecipazione ad eventuali accordi delle due società tedesche in quanto ognuna di esse ha agito in piena autonomia nelle esportazioni verso la Francia. Infine, la lettera del 22 settembre 1986 (cfr. supra punto (10)) non significa nulla di preciso, ma darebbe soltanto conto di ipotesi.

Le argomentazioni di Dyckerhoff e di Heidelberger sono contraddette dai fatti già ricordati, vale a dire: l'accordo sulla Saar è menzionato nelle note di due differenti produttori; questo accordo è citato nelle due note non solo in riferimento al passato, ma anche al presente; se l'accordo non fosse stato operativo alla data in questione, non si vedrebbe perché Dyckerhoff avesse dichiarato a Ciments Français (nota del 17 maggio 1983 citata supra al punto (9), a proposito della frantumazione del clinker presso Ciments Luxembourgeois, che questi quantitativi non sarebbero mai andati in Francia e né a priori nella Saar; non è l'entità delle forniture, né la dimensione delle quote di mercato che permettono di determinare o di escludere l'esistenza di accordi. Le altre note di Lafarge e di Ciments Français provano che i due produttori tedeschi hanno esercitato pressioni affinché Cedest praticasse, fuori della Saar, una politica di vendita non aggressiva in Germania e che queste pressioni, così come i contatti con i produttori francesi, sono effettivamente servite, dato che la lettera di Laplace del 22 settembre 1986 (cfr. supra punto (10)) parla di miglioramento della situazione nel 1986 rispetto al 1984 e di eventuale rinnovo dell'accordo stipulato. Infine, secondo la nota di Heidelberger del 12 agosto 1987 (cfr. supra punto (10)), la discussione sui temi trattati nella lettera di Laplace è proseguita nel 1987.

(18) Il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie sostiene di non essere mai stato informato dei contatti, delle trattative e della corrispondenza franco-tedesca e che la stessa lettera di Laplace del 22 settembre 1986 è giunta a conoscenza del direttore del Bundesverband in occasione della comunicazione degli addebiti. Non si può fare a meno di constatare che è Lafarge ad affermare, nella sua nota del 23 giugno 1982, che il «Verband ha visto tutt'altro che di buon occhio» la perturbazione del mercato tedesco e che, essendo la lettera di Laplace destinata al presidente di Heidelberger in quanto presidente del Bundesverband, non è indispensabile stabilire se il direttore dell'associazione tedesca ne sia venuto a conoscenza.

([106]) Testo originale:
«Si toutefois, en tendence, on apprécie que cet écart diminue à partir de 1986, on constatera que c'est *parce que les livraisons allemandes en France augmentent sur cette période,* et là encore il y a des explications logiques: en effet
— Le marché français a été en plus forte expansion que le marché allemand sur la période 1986-1988: ! 11% contre + 4%.
Le marché français a donc été plus attractif pour les usines allemandes.
— En plus, les prix français ont été plus attractifs que les prix allemands à partir de 1986.
L'évolution de l'écart de livraison de ciment entre la France et l'Allemagne s'éxplique donc parfaitement».

Per quanto riguarda i dati statistici, il Bundesverband afferma che lo scambio con il Syndicat Français dei dati globali relativi alle esportazioni si effettua da decenni allo scopo di verificare le statistiche ufficiali, che i dati ricevuti dal Syndicat Français non vengono comunicati ai membri del Bundesverband, che il riparto delle importazioni francesi tra i Länder si effettua utilizzando i dati delle statistiche ufficiali sulla base di stime fondate sulla ubicazione degli stabilimenti francesi e dei costi di trasporto, che questo riparto viene arrotondato alle 1.000 t per quanto riguarda i Länder Baden-Württemberg e Saarland e non il Rheinland-Pfalz, al quale è attribuita la differenza. Il Bundesverband afferma inoltre che queste cifre vengono successivamente confrontate con i dati sulle importazioni elaborati da ciascun Land. Stando alla risposta fornita all'audizione, il confronto non è seguito da rettifiche delle cifre stimate.

Dopo averlo preannunciato all'audizione, il 4 maggio 1993 il Bundesverband ha fatto pervenire alla Commissione, tramite il suo avvocato, un modello delle nuove statistiche elaborate per le forniture interne a partire dal 1992, nonché un esempio, elaborato dal Land Nordrhein-Westfalen, delle statistiche relative alle importazioni di cemento del Land in questione. Se le statistiche elaborate dai Länder sono come quelle contenute nell'esempio presentato alla Commissione, occorre ammettere che i dati in esse contenuti non sono confrontabili in quanto riferiti unicamente alle importazioni di cemento via i rivenditori («Einfahr — Generalhandel»).

Malgrado le argomentazioni sviluppate per iscritto e oralmente dal Bundesverband, la Commissione non è riuscita a trovare spiegazioni valide per quanto concerne l'assegnazione delle quantità importate ai vari Länder.

Il Bundesverband afferma che il riparto è effettuato a partire dalle statistiche ufficiali. Ora, in tutte le tabelle dal 1985 al 1989 gli asterischi posti solo in corrispondenza delle importazioni DDR e delle importazioni totali richiamano, in calce, l'indicazione «cifre delle statistiche ufficiali»; nulla viene indicato riguardo ad importazioni da altri paesi tranne nel 1985, quando per 7 639 t provenienti dalla Polonia appare la menzione «regione non accertata». Le tabelle del 1988 e del 1989 contengono una ulteriore nota in calce, richiamata da una crocetta accanto al Belgio (ma è lecito supporre che si tratti di importazioni provenienti da Belgio/Lussemburgo, tenuto conto dell'unione economica fra questi due paesi): la nota dice: «Escluse le quantità che sono già state comprese sotto Saarland» ([107]). Nessuna importazione proveniente da Belgio/Lussemburgo è destinata alla Saar, secondo le tabelle del 1988 e 1989, come pure secondo le tabelle dal 1985 al 1987: se ne deve pertanto dedurre che le importazioni provenienti da Belgio/Lussemburgo sono state ricomprese dal Bundesverband o tra le importazioni provenienti da un altro paese, probabilmente la Francia, o tra le forniture interne. Per fare una simile operazione, il Bundesverband deve essere in grado di conoscere la reale provenienza delle importazioni, nonché la loro reale destinazione.

La stima del costo di trasporto non sembra costituire una base attendibile per assegnare il tonnellaggio importato ai diversi Länder. Infatti, se questa stima può consentire di misurare grossomodo fin dove penetrino le esportazioni francesi sul mercato tedesco, non permette di quantificare il tonnellaggio destinato alle diverse regioni comprese nel raggio della penetrazione stimata. Inoltre, la tabella presentata dal Bundesverband il 4 maggio 1993, contenente le statistiche sulle importazioni nel Land Nordrhein-Westfalen dal 1983 al 1991, mostra che in questo Land la Francia ha esportato e venduto, attraverso il circuito dei rivenditori, quantitativi che vanno da 4 621 t nel 1983 a 8 916 t nel 1991. Questo dimostra, da un lato, che il costo stimato del trasporto non è un dato attendibile per assegnare il tonnellaggio importato ai diversi Länder e, dall'altro, che le asserzioni di Ciments Français all'audizione, per cui la possibilità di destinare le esportazioni francesi in Germania è limitata, per ragioni economiche, alla Saar, al Sud del Rheinland-Pfalz meridionale e al Baden-Württemberg occidentale, non corrispondono alla realtà. Si potrebbe osservare che la tabella delle importazioni che passano attraverso i rivenditori, elaborata dal Land Nordrhein-Westfalen, evidenzia chiaramente come i dati del Bundesverband siano solo stime e, pertanto, possano non corrispondere alla realtà. A parte il fatto che, in assenza di spiegazioni, è difficile comprendere come, dopo vari anni di esportazioni francesi nel Nordrhein-Westfalen, la realtà non sia mai stata presa in considerazione nelle statistiche elaborate dal Bundesverband, questa osservazione potrebbe essere valida se le cifre assegnate riguardassero globalmente i tre Länder interessati dalle esportazioni francesi: nel caso specifico si tratta di quantità ben determinate che sono assegnate ogni trimestre a ciascun Land.

23. **Belgio — Paesi Bassi — Germania**

(1) I Paesi Bassi consumano tradizionalmente più cemento di quanto ne producano. La produzione, che rappresenta, a seconda degli anni, fra il 55 e il 60% del consumo, era assicurata, all'inizio degli anni '80, da tre produttori: ENCI, il maggior produttore, controllato tuttora per il 68% dal gruppo belga CBR e per il 31% dal gruppo belga Obourg, che fa capo al gruppo svizzero Holderbank; gli altri due produttori sono

([107]) Testo originale:
«Ohne die Mengen, die bereits unter Saarland erfasst sind».

Cemij e Robur, in origine imprese comuni (50%-50%) di ENCI e Hoogovens Ijmuiden. Nel 1982, Hoogovens ha assunto il controllo totale di Cemij ed ENCI quello di Robur. Fino al 1982, ENCI, Cemij e Robur avevano affidato la vendita del loro cemento, nel territorio dei Paesi Bassi, a Verkoop Associatie Nederlandse Cement ENCI Cemij-Robur B.V. . Nel 1982 Verkoop Associatie è stata sciolta ed è stata sostituita da Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), la nuova associazione di categoria. Sempre nel 1982, dopo l'acquisizione delle rispettive partecipazioni in Cemij e Robur da parte di Hoogovens ed ENCI e lo scioglimento di Verkoop Associatie, Hoogovens ed ENCI hanno concluso accordi di approvvigionamento reciproco, di ripartizione del mercato olandese del cemento, di cooperazione nel settore delle vendite e della distribuzione.

All'inizio del 1989, ENCI ha acquistato Cemij e, da allora, non resta nei Paesi Bassi che un solo produttore.

(2) L'approvvigionamento del mercato olandese, fortemente tributario delle importazioni, da decenni è stato oggetto di accordi fra i produttori dei diversi Stati europei.

Nel 1956, un primo accordo «Noordwijks — Cement — Accord» (N.C.A.), firmato fra produttori belgi, olandesi e N.C.H. ([108]), che curava le vendite di un gruppo di produttori tedeschi, prevedeva una ripartizione del mercato a condizioni di vendita uniformi.

Questo accordo è stato sostituito da un nuovo accordo «Cementregeling voor Nederland» (C.R.N.), entrato in vigore il 1° gennaio 1971 con validità triennale. Secondo l'accordo il totale della domanda globale olandese prevista, meno 550.000 t lasciate alla libera concorrenza, doveva essere ripartito fra le parti nelle seguenti proporzioni: 69% all'industria olandese, 17% all'industria belga, 14% all'industria tedesca (N.C.H.). L'accordo C.R.N. è stato dichiarato incompatibile con l'art. 85 ([109]).

Il 14 gennaio 1975, Cimbel, cui è subentrato in rappresentanza dei produttori belgi, Verkoop Associatie, cui è subentrato VNC in rappresentanza dei produttori olandesi, e NCH hanno notificato alla Commissione l'accordo «Cement en Beton Stichting» (CBS), a seguito del quale le parti comunicano al responsabile designato da CBS le quantità di cemento fornite sul mercato olandese, classificate per tipo e categoria di cemento, per ruolo di trasporto e condizionamento, per categoria di clienti e per provincia di destinazione; CBS comunica ai suoi membri, con scadenza trimestrale e annuale, i dati cumulati relativi alle forniture dei produttori olandesi, belgi e di NCH.

Da parte loro, nel 1972, i produttori tedeschi aderenti a NCH hanno notificato alla Commissione i nuovi statuti NCH, unitamente ai contratti-quadro firmati dai suoi membri.

(3) Stando ad alcuni elementi gli accordi di ripartizione del mercato olandese vengono, in sostanza, ancora applicati. Secondo il verbale della riunione tenuta dalla direzione generale di CBR il 30 agosto 1982 (doc. 33126/8124): «2. STR — Cemento grigio — Strategia Mercati BEL NDL — RFT (Nord-Rheinland).

21. *Documento esaminato*: dossier manoscritto redatto dal Dipartimento STR e datato 27 agosto 1982 (il documento non è stato reperito, n.d.r.).

22. *Discussioni e conclusioni*

— Constatazioni basate sul confronto 1° sem. 1982/1° sem.1981.

— Mercato NDL: arretramento della quota di mercato di NCH; lieve aumento della quota di mercato non NCH.

— Mercato N. Rheinland: lieve arretramento dell'industria belgo-olandese.

— La diminuzione delle forniture dell'industria tedesca in BEL-NDL e N.Rheinland deriva principalmente dal calo del consumo di cemento.

— Nella prospettiva dell'introduzione del sistema BPS, i produttori di cemento tedeschi dovrebbero aumentare i prezzi praticati attualmente da 8 a 10 DM per arrivare ad un equilibrio di quote di mercato che CBR-ENC possa considerare accettabili. La ripartizione delle

([108]) Cfr. decisione (N.C.H. 72/68/CEE della Commissione)GU delle CE L 22 del 26. 1. 1972, pag. 16.

([109]) Cfr. decisione 72/468/CEE della Commissione (C.R.N.), GU delle CE L 303 del 31. 12. 1972, pag.7. Emerge da questa decisione che l'accordo N.C.A. prevedeva le seguenti quote di fornitura: +62,5% all'industria olandese se il consumo raggiungeva i 2.000.000 di t, ' 20% all'industria belga, ' 14,5% all'industria tedesca.

quote di mercato si situerebbe a mezza strada fra l'NCA e la situazione attuale.» ([110])

I dati statistici delle forniture ai Paesi Bassi elaborati da Cement en Beton Stichting, statistiche di cui dispongono le parti interessate (vedi ad es. documenti Obourg 33126/296-298, FIC 33126/2388-2405, CBR 9434-9450), fanno emergere la seguente situazione relativamente alle quote di mercato nelle forniture prese in considerazione da CBS:

	Paesi Bassi (forniture 000 di t)	% (Quota di mercato)	Belgio (forniture 000 di t)	% (Quarta di mercato)	NCH forniture 000 di t)	% (Quota di mercato)	Totale (forniture 000 di t)	% (forniture)
1983	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1984	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1985	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1986	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1987	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1988	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1989	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

(4) I dati di cui sopra dimostrano che: la quota di mercato di NCH nelle forniture contabilizzate da CBS si aggira, salvo che per l'anno 1988, intorno al [...], percentuale che deve essere messa in rapporto con il [...] previsto dall'accordo C.R.N.; ogni significativa variazione nella percentuale delle forniture dei produttori dei Paesi Bassi dell'anno considerato (anni 1984, 1987 e 1988) rispetto all'anno precedente è compensata da una variazione simmetrica, anche se non esattamente della stessa intensità, nella percentuale delle forniture dei produttori belgi. Questa simmetria è da mettere in rapporto con i legami, menzionati al punto 1, tra i due maggiori produttori belgi ed ENCI e fra i produttori olandesi fino al 1988. Le percentuali dei produttori olandesi e dei produttori belgi non corrispondono esattamente alle percentuali previste nei vecchi accordi N.C.A. e C.R.N.Tuttavia, la somma delle percentuali dei produttori belgi e olandesi, somma da imputare ai rapporti sopra menzionati che intercorrono tra loro, è assai vicina alla percentuale prevista per i due gruppi di produttori dall'accordo C.R.N. Infatti, l'accordo C.R.N. prevedeva il [...] per l'industria olandese e il [...] per l'industria belga, per un totale dell'[...] per i due gruppi di produttori. La somma delle percentuali delle forniture dei due gruppi di produttori dà rispettivamente i seguenti risultati per gli anni dal 1983 al 1989: [...]. L'unica variazione significativa rispetto alla percentuale C.R.N. ha luogo nell'anno 1988: [...], quindi [...] in meno che è da mettere in relazione con l'aumento delle forniture di NCH per lo stesso anno [...].

La regolarità delle quote di fornitura è persistita malgrado le variazioni del consumo nei Paesi Bassi e nonostante il fatto che la quota di forniture da parte di terzi abbia subito qualche variazione e sia aumentata a partire dal 1986, come desumibile dalla tabella seguente:

	Consumo Paesi Bassi (dati Cembureau) (000 di t)	Forniture totali produttori olandesi, belgi e NCH (000 di t)	Forniture di terzi (000 di t)	Quota di mercato dei terzi sul consumo dei Paesi Bassi
1983	[...]	[...]	[...]	[...]
1984	[...]	[...]	[...]	[...]
1985	[...]	[...]	[...]	[...]
1986	[...]	[...]	[...]	[...]
1987	[...]	[...]	[...]	[...]
1988	[...] ([111])	[...]	[...]	[...]
1989	[...]	[...]	[...]	[...]

(5) Al paragrafo 19, lettera b), è stato ricordato che alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984, secondo il memorandum preparato per il presidente, le discussioni non avrebbero affrontato il tema degli «scambi tra Stati di carattere tradizionale, anzi strutturale, come nel caso, ad esempio, delle esportazioni di Germania e Belgio verso i Paesi Bassi». Secondo i verbali di questa riunione, il responsabile belga ha denunciato le esportazioni non strutturali provenienti dalla Germania: «Belgio — L'attenzione viene richiamata sul fatto che, se effettivamente una parte delle esportazioni di cemento dalla Germania verso i Paesi Bassi ha carattere strutturale e tradizionale, a queste si aggiungono da vari anni esportazioni ‹selvagge‹ complementari verso i Paesi Bassi e il Belgio. Poiché le precedenti discussioni fra Head Delegates non hanno modificato questa situazione di fatto, si ritiene inutile affrontare un dibattito analogo in seno a Cembureau.

([110]) Testo originale:
«2. STR.-Ciment gris-Strategie Marchés BEL NDL RFA (Nord-Rheinland).
21. *Document examiné:* dossier manuscrit établi par le Département STR et daté du 27 août 1982 (ce document n'a pas été trouvé, n.d.r.)
22. *Discussions et conclusions*
— Constatations basées sur comparaison 1er sem.1982/1er sem. 1981.
— Marché NDL: recul de la part de marché du NCH; légère augmentation de la part de marché du non NCH.
— Marché N.Rheinland: léger recul de l'industrie belgo-néerlandaise.
— La diminution des livraisons de l'industrie allemande en BEL — NDL et N.Rheinland provient en ordre principal de la baisse de la consommation de ciment.
— Dans la perspective de l'introduction du BPS, il faudrait que les cimentiers allemands augmentent les prix pratiqués actuellement de 8 à 10 DM pour arriver à un équilibre de parts de marché que CBR-ENCI pourrait considérer comme acceptable. La répartition des parts de marché se situerait à mi-chemin entre l'ancien NCA et la situation actuelle.»

([111]) [...].

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata decisa senza alcuna opposizione nell'ultima riunione del comitato esecutivo e sollecita il parere degli altri membri . . .». ([112])

Quando il delegato belga denunciava le importazioni tedesche nei Paesi Bassi, queste avevano raggiunto, secondo la tabella «Importazioni dai paesi Cembureau» distribuita per la riunione degli Head Delegates e datata 15 marzo 1984 (doc. 33126/11725), 1. 460 000 t nel 1983. Questa cifra sembra provvisoria e potrebbe essere esagerata poiché le statistiche del BDZ menzionano 1 108 989 quale dato definitivo delle esportazioni tedesche nei Paesi Bassi. La differenza fra le due cifre è notevole: le imprese non hanno tuttavia fornito alcuna spiegazione nel corso della procedura amministrativa. Si deve comunque constatare, utilizzando le stesse fonti per garantire un confronto coerente, che gli scambi di opinioni e i colloqui bi- o multilaterali, raccomandati dal presidente di Cembureau alla riunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983, hanno avuto un certo effetto se le esportazioni tedesche, in particolare dei produttori non-membri di NCH, verso i Paesi Bassi sono dapprima progressivamente diminuite, stabilizzandosi successivamente, in rapporto al consumo, a partire dal 1986, come si può rilevare dai seguenti dati:

	Consumo Paesi Bassi (Fonte Cembureau) (000 di t)	Forniture totali tedesche (Fonte BDZ (000 di t)	e % in rapporto al consumo	Forniture CE (Fonte CBS) (000 di t)	e % in rapporto al consumo	Forniture non NCH (Differenza forniture totali tedesche e forniture NCH (000 di t)	e % in rapporto al consumo
1983	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1984	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1985	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1986	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1987	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1988	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]
1989	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]	[. . .]

(6) Per quanto riguarda le esportazioni verso la Germania provenienti da Belgio e Paesi Bassi, malgrado nessuna pubblicazione ufficiale contenga indicazioni di destinazione per Land, il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie è in grado, ogni trimestre, di stabilire e pubblicare che le importazioni dai due paesi sono destinate ai Länder Nordhein-Westfalen e Rheinland-Pfalz, con indicazione delle quantità per ciascun Land. ne delle quantità per ciascun Land.

([112]) Testo originale:
«Belgique — L'attention est attiré sur le fait que, si effectivement une partie des exportations de ciment d'Allemagne vers les Pays-Bas ont un caractère structurel et traditionnel, il s'y ajoute depuis plusieurs années des exportations ‹sauvages› complémentaires vers les Pays-Bas et la Belgique. Les discussions précédents entre Chefs de Délégation n'ayant pas modifié cet état de choses, il est estimé inutile de tenir un pareil débat au sein de Cembureau.
Le Président rappelle que la tenue de la présente réunion a été décidée sans aucune opposition lors de la dernière réunion du Comité Exécutif et sollicite l'avis des autres membres . . .».

CAPITOLO 5

«Cembureau Task Force» o «European Task Force»

24. Origine del «problema greco»

(1) Tra la seconda metà degli anni '70 ed i primi anni '80, i produttori di cemento greci hanno aumentato la capacità produttiva di circa 7 Mio di t per far fronte alla fortissima domanda proveniente dai paesi del Medio Oriente dove i mercati della costruzione e dell'impiantistica erano allora in piena espansione grazie alle risorse derivanti dal rincaro dei prodotti petroliferi. Verso la metà del 1985, però, la caduta del prezzo del petrolio, e il conseguente crollo dei mercati mediorientali, unita all'ampliamento delle industrie cementiere locali, hanno posto l'industria cementiera greca di fronte al problema della sovrapproduzione e alla necessità di cercare nuovi sbocchi per una produzione di gran lunga superiore alla domanda interna. I produttori greci si sono rivolti, tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, verso l'Europa occidentale ed in particolare verso quei mercati che ritenevano più facilmente accessibili: in primo luogo il Regno Unito, che in Europa presentava i prezzi più alti per il cemento, e in misura minore l'Italia dove piccole associazioni formate da consumatori e da piccole società di import-export avevano preso l'iniziativa di importare cemento greco.

(2) Non appena sono iniziate le importazioni di cemento tramite la società Libexim, che si era approvvigionata presso Titan e Heracles, i produttori britannici non hanno tardato a reagire: in particolare, hanno denunciato alla Commissione l'industria cementiera greca accusandola di essere sovvenzionata dal governo ([113]).

([113]) Al momento dell'adesione alla Comunità europea, l'industria greca era destinataria di numerosi aiuti di Stato. Con decisione C/85/1344 del 13. 8. 1985, la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune alcuni aiuti concessi in Grecia sotto forma di rimborsi all'esportazione. Tuttavia, in considerazione della situazione della bilancia dei pagamenti della Grecia, la Commissione, con decisione 85/594/CEE (G.U. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9) ha autorizzato tali rimborsi fino al 31. 12. 1986. Sempre al fine di tener conto della situazione economica della Grecia, la Commissione, con decisione del 86/614/CEE (G.U. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 28) ha modificato la propria decisione del 22. 11. 1985 autorizzando la Grecia a sopprimere progressivamente questi aiuti in quattro fasi, l'ultima delle quali prevista per il 1990. La Commissione è anche intervenuta per dichiarare incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla Grecia sotto forma di agevolazione in conto interessi (decisione del 86/187/CEE, G.U. L 136 del 23. 5. 1986, pag. 61).
Questo per quanto riguarda il periodo in cui è stata operativa la Task Force. Per il periodo successivo, va detto che la Commissione ha chiuso nell'agosto 1991 (G.U. C 1 del 4. 1. 1992, pag. 4) una procedura avviata nel 1988 avverso la Grecia per aiuti a Heracles e che ha invece dichiarato compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi a Halkis con decisione 91/144/CEE (GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 27).

I produttori britannici devono aver avvertito i loro colleghi poiché ben presto si era formata una coalizione di produttori di cemento per affrontare quella che veniva chiamata «la minaccia greca».

(3) Questa coalizione si è costituita nell'ambito di Cembureau. Infatti, come si vedrà nel seguito, Cembureau ha partecipato, rappresentato dalla sua dirigenza, ad almeno due riunioni (in base ai documenti di Holderbank alle riunioni di Roma del 28 maggio 1986 e di Zurigo del 3 giugno 1986; secondo la dichiarazione scritta di Cembureau registrata il 15 novembre 1989, alle riunioni del 28 maggio 1986 e «probabilmente» del settembre 1986), l'organo «Head Delegates» ha adottato le decisioni più importanti, Ciments Français ha affermato all'audizione del 12 marzo 1993 che la presenza di Laplace «a queste riunioni degli Head Delegates era dovuta al ruolo da lui svolto all'interno del Syndicat (associazione di categoria) e del comitato di collegamento».

Inoltre, un resoconto della riunione del 13 maggio 1987 dell'European Export Policy Committee, redatto da Gordon Marshall di Blue Circle, rinvenuto presso Blue Circle (doc. 33126/11344-11345) dice testualmente alla pag. 2: *«Cembureau Task Force.* In due occasioni mi è stato chiesto di confermare che la Task Force di Cembureau continua ad operare in modo da mantenere la pressione sui greci. Scancem ha mostrato particolare preoccupazione ed ha argomentato che, essendo l'80% del cemento destinato agli Stati Uniti commercializzato da quattro grandi gruppi europei — Blue Circle, Lafarge, Holderbank e Scancem — doveva pur esservi modo di fare pressione sui greci» ([114]).

E' utile ricordare che Marshall era, nel 1987, presidente dell'European Export Policy Committee e, dal 1985, vicedirettore generale del gruppo Blue Circle. Inoltre, come ricordato da Blue Circle nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, (punto 3.5), con delibera del consiglio di Cement Makers' Federation del 1 maggio 1985, il Sig. Marshall è stato nominato, a partire dal giugno 1985, Head Delegate del Regno Unito presso Cembureau, nel periodo in cui Sir J. Milne, presidente di Blue Circle, era stato nominato presidente di Cembureau. Marshall occupava quindi una posizione che gli consentiva di conoscere bene le strutture e le attività di Cembureau.

Nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, allegato 2, pag. 2, European Cement Manufacturers Export Committee (ECMEC) menziona una dichiarazione di Marshall secondo cui la nota da lui scritta per Blue Circle si riferisce agli argomenti discussi nelle riunioni dell'Export Policy Committee soltanto limitatamente ai punti intitolati «Summary», «Turkey» e «Freight» e che la nota non è stata scritta nella sua veste di presidente dell'Export Policy Committee. A prescindere dal problema se la nota in questione costituisca o meno un resoconto della riunione di EPC del 13 maggio 1987, in qualunque veste Marshall l'abbia scritta e indipendentemente da quali ne siano stati i destinatari, è assodato che Marshall non contesta il contenuto dei fatti riportati nella nota. D'altro canto, da questa affermazione di ECMEC risulta che Marshall contesta unicamente la sua eventuale responsabilità relativamente ai fatti riferiti nella nota. ECMEC invece non afferma che la nota non riguarda Cembureau. Pertanto, la spiegazione di ECMEC non invalida in nessun modo la conclusione della Commissione, secondo cui la nota prova effettivamente l'esistenza di un rapporto tra Cembureau e la Task Force, rapporto che risulta dai termini stessi scelti da Marshall.

25. **Costituzione ed attività di «Cembureau Task Force» o «European Task Force» (ETF)** ([115])

a) *Riunione di Roma*

(1) Il 28 maggio 1986, i rappresentanti delle società Blue Circle, Ciments Français e Lafarge, Holderbank, Heidelberger e Dyckerhoff, Italcementi e Asland si sono riuniti a Roma per mettere a punto rapidamente misure difensive e di sostegno contro la decisione dell'industria cementiera greca di esportare nell'Europa Occidentale.

Il resoconto dattiloscritto di questa riunione è stato redatto da Philippe Dutron, dirigente di Cembureau, presente alla riunione (doc. 33126/18771); esiste anche un resoconto manoscritto attribuibile probabilmente allo stesso dirigente di Cembureau (doc. 33126/10982-10983).

I rappresentanti delle predette società hanno deciso di riunirsi ancora a Stoccolma, al Grand Hotel, lunedì

([114]) Testo originale:
«Cembureau Task Force. I was approached on two occasions to try to make sure that the Cembureau Task Force continues in operation as a means of keeping up our pressure on the Greeks. Scancem were particularly anxious and felt that as 80% of the Cement to the USA is handled by four European Organisations — Blue Circle, Lafarge, Holderbank and Scancem — some pressure could be brought to bear on the Greeks».

([115]) Sin dalla sua costituzione, ETF si è prefissa un duplice obiettivo: una azione di sensibilizzazione delle autorità nazionali e comunitarie sugli effetti delle esportazioni di cemento greco a basso prezzo sui vari mercati e la messa a punto di misure destinate a impedire o ostacolare le esportazioni greche verso l'Europa occidentale. In questa sede verranno esaminate le misure che vanno al di là delle azioni di sensibilizzazione e/o pressione presso le autorità nazionali e comunitarie.

9 giugno 1986, alle ore 9.30, anche con i rappresentanti di Cementa/Norcem e forse di CBR. In vista della riunione di Stoccolma, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da quattro membri (Regno Unito, Spagna, Francia ed Italia) con l'incarico di predisporre, coadiuvati da Henry Collis, dirigente di Cembureau, per la riunione di Zurigo la settimana seguente, una documentazione sulle possibili misure difensive e sui seguenti argomenti: aspetti legali di ogni azione rispetto al diritto comunitario ed in particolare legittimità degli aiuti di Stato all'industria cementiera greca e legittimità di una reazione comune sotto forma di esportazioni di cemento in Grecia; disponibilità di navi e di terminali galleggianti; struttura dell'industria del calcestruzzo pronto; elenco delle banche europee con sede in Grecia; possibilità per i maggiori produttori europei di cemento di costituire un'impresa comune per mettere in atto le azioni necessarie.

I rappresentanti delle società hanno anche previsto che se a Stoccolma fosse stata definita una strategia, tre rappresentanti dell'industria europea del cemento avrebbero dovuto incontrarsi con rappresentanti dell'industria greca, il 10 giugno, dopo l'assemblea generale di Cembureau.

b) *Riunioni del gruppo di lavoro a Zurigo ed a Céligny*

(2) Come previsto, dal 3 al 5 giugno il gruppo di lavoro costituito a Roma si è riunito a Zurigo e l'ultimo giorno a Céligny.

Oltre ai paesi citati nella nota del 28 maggio 1986, alle riunioni ha preso parte anche Holderbank nei cui uffici esse hanno avuto luogo. Erano presenti (doc. 33126/18756):

— il 3 giugno, i rappresentanti di Blue Circle (Horner e Cheney), Hispacement (Fernandez), Lafarge (Marichal) e Holderbank (Akermann). Secondo Holderbank, Collis, dirigente di Cembureau, sarebbe stato presente soltanto all'inizio della riunione e si sarebbe allontanato ben presto;

— il 4 giugno, i rappresentanti di Blue Circle, Hispacement, Holderbank e Italcementi (D'Agostino);

— il 5 giugno, i rappresentanti di Blue Circle, Hispacement, Lafarge e Holderbank.

(3) Nel corso di queste riunioni, è stato messo a punto il documento intitolato «Risposta collettiva ai problemi posti dalla destabilizzazione provocata da taluni produttori di cemento» («Collective response to problems posed by destabilizing cement industry») (doc. 33126/18772-18779). La premessa al documento preparato per la riunione di Stoccolma del 9 giugno 1986 (Cfr. doc. 33126/18755) recante la data del 5 giugno 1986, dice testualmente: «La cooperazione tra i produttori del mercato comune/Europa occidentale è essenziale per la stabilità dell'industria europea del cemento, vista la minaccia costituita da alcuni paesi che creano scompiglio sul mercato esportando le loro eccedenze. Inoltre, la presenza di silos galleggianti inutilizzati comporta un ulteriore effetto destabilizzante. Le strategie sviluppate nel presente documento sono la risposta *basata sulla solidarietà* ed in funzione degli ostacoli da superare. Si è deciso di impostare l'azione usando ‹bastone› e ‹carota› e distinguendo da una parte le misure di ritorsione e di sostegno a breve termine di applicazione immediata, e dall'altra le soluzioni che implicano cambiamenti politici e strutturali dell'industria cementiera in questione che destabilizza il mercato. Si ritiene che per ‹convincere› l'industria del cemento all'origine della destabilizzazione a cooperare è essenziale che gli altri produttori europei (principali) dimostrino la loro unione e forza. L'attuale situazione costituisce senza dubbio una minaccia non solo per i paesi più esposti all'attacco bensì per tutta l'Europa» ([116]). Il documento passa poi ad esaminare le possibili misure a breve termine:

(4) Misure dissuasive («Stick actions»)

— Difesa dei mercati interni europei attraverso varie misure come, ad esempio, ostacoli amministrativi, imposizione di standard di qualità, azioni delle associazioni di categoria, sanzioni contro i clienti che acquistano cemento importato.

— Attacco sui mercati d'esportazione dei produttori che destabilizzano il mercato, rifornendo i mercati di vari paesi (Algeria, Stati Uniti, Africa Occidentale, Egitto ed Arabia Saudita) che attualmente acquistano cemento greco oppure rendendo poco remunerative le esportazioni dei produttori greci.

([116]) Testo originale:
«.«Cooperation between the Common Market/Western European Producers is essential for the stability of the European Cement Industry in view of the threat posed by certain countries who disrupt by exporting surplus tonnage. Furthermore the presence of idle floating silos constitutes an additional destabilizing effect. The strategies developed below reflect a response based on solidarity and the obstacles to be overcome. A «stick» and «carrot» approach has been adopted separating short term punitive and supportive measures for immediate implementation from those solutions involving political and structural changes in the relevant destabilizing cement industry. It is believed that if the destabilizing cement industry is to be «persuaded» to cooperate, then it will be essential for other (leading) European Producers to demonstrate a strong and united approach. Clearly the current situation constitutes a threat to the whole of Europe and not only to the countries under immediate attack.»

— Boicottaggio delle società di navigazione controllate dai produttori all'origine della destabilizzazione.

— Esame della possibilità di esportare cemento in Grecia e, qualora il prezzo non fosse conveniente, della possibilità di adottare misure di «rappresaglia» e di esportare altri prodotti fabbricati dalle controllate dei produttori europei di cemento.

— Esame della situazione dei silos galleggianti e degli intermediari.

— Ricorso alle banche internazionali per «convincere» i produttori all'origine della destabilizzazione, gli intermediari e gli armatori a cooperare.

(5) Misure persuasive («Carrot Actions»)

Acquisto del tonnellaggio disponibile presso i produttori che destabilizzano il mercato e dirottamento dello stesso verso gli Stati Uniti (eventualmente da parte di Blue Circle, Holderbank, Lafarge, Cementa/Norcem ed altri), l'Africa Occidentale (eventualmente da parte della Francia), altri paesi (con soluzioni più complesse se necessario).

(6) Regolamentazione del mercato

— Costituzione di una *Joint Trading Company* (azione a breve termine) a cui potrebbero partecipare in un primo tempo (ma la partecipazione sarebbe aperta a tutti) i produttori di Germania, Francia, Italia, Svizzera, Norvegia, Svezia, Spagna, Regno Unito.

Questa impresa comune avrebbe essenzialmente il compito di:
ottenere le commesse dei principali mercati di esportazione riforniti dai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri; acquistare cemento e clinker dai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri; esportare cemento e clinker nei paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri.

— Costituzione di un *cartello all'esportazione* (azione a lungo termine) per fissare quote, prezzi minimi e condizioni contrattuali all'esportazione.

(7) Altre riflessioni

— Nell'ambito delle misure persuasive a lungo termine, viene suggerito di procedere secondo le indicazioni fornite nell'Allegato I, vale a dire: cercare di convincere il governo greco ad approvare le misure indicate in allegato per risolvere il problema dell'industria cementiera greca; sensibilizzare la Commissione delle Comunità europee sul problema greco; informare gli agenti della Commissione sulle azioni previste.

— E'altresì proposto di richiedere il parere legale di un esperto in diritto comunitario sulle azioni previste.

Nessuna impresa ha indicato se e quali agenti della Commissione siano stati informati delle azioni collettive previste.

c) *Riunione degli Head Delegates a Stoccolma*

(8) Il 9 giugno 1986, gli Head Delegates, presenti a Stoccolma per l'assemblea generale di Cembureau, hanno tenuto una riunione della quale la Commissione non possiede un resoconto. L'elenco dei partecipanti e l'oggetto della discussione deve quindi essere ricostruito in base ad altri documenti.

(9) Head Delegates presenti:

Svizzera — Holderbank: la presenza di un rappresentante di Holderbank risulta dal contenuto della risposta 7/b del 7 maggio 1990 ad una richiesta di informazioni (doc. 33126/18755), dall'allegato 2 all'ordine del giorno della riunione del 19 agosto 1986 (doc. 33126/18821-18822) e dal verbale della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 che riporta il ventaglio delle azioni di Interciment decise a Stoccolma (doc. 33126/18861);

Italia — Italcementi ammette la propria partecipazione nella lettera del 21 marzo 1990 in risposta ad una richiesta di informazioni (doc. 33126/15983): «Per quanto riguarda la riunione di Stoccolma, l'Ing. G. Pesenti ricorda di avervi partecipato, a margine di una

riunione di Cembureau, con i rappresentanti di vari altri produttori europei» ([117]).

Belgio — Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, p. 188, CBR dice testualmente: «La decisione di costituire la Joint Trading Company è stata adottata dalla riunione degli Head Delegates di otto paesi, tra cui il Belgio, in occasione della riunione di Stoccolma il 9 giugno 1986» ([118]). CBR era quindi presente alla riunione, come ha anche ammesso tra l'altro all'audizione dell'11 marzo 1993.

Aker/Euroc (Norcem/Cementa) afferma nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, p. 49, che Borelius (Euroc/Cementa) e Heiberg (Norcem) sono stati invitati da Sir J. Milne (Blue Circle) a partecipare alla riunione, ma hanno declinato l'invito che è stato invece accettato da Linderoth (Euroc/Cementa).

Regno Unito — La partecipazione di Blue Circle risulta non soltanto dal fatto che è stato Sir J. Milne ad invitare i partecipanti, come dice Aker/Euroc, ma anche dal ventaglio delle azioni di Interciment indicato nell'allegato 2 all'ordine del giorno della riunione del 19 agosto 1986 (doc. 33126/18821-18822) e nel verbale della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 (doc. 33126/18861) e dal contenuto della risposta alla comunicazione degli addebiti (punti 4.74-4.77).

Francia — La presenza di Lafarge può essere desunta dal fatto che la società ammette nel complesso di aver partecipato alle riunioni nel quadro della Task Force (p. 58 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti e relazione orale all'audizione del 12 marzo 1993). Ciments Français, dopo aver dichiarato all'audizione orale del 12 marzo 1993 che Laplace (presidente di Ciments Français) ha partecipato alle riunioni di Roma (28 maggio 1986), di Stoccolma (9 giugno 1986) e di Bruxelles (6 novembre 1986) ha affermato che la presenza di. Laplace «a queste riunioni di Head Delegates era dovuta alle funzioni da lui svolte all'interno del Syndicat (associazione di categoria) e del comitato di collegamento» ([119]) (dell'industria cementiera comunitaria, organo di Cembureau, n.d.r.).

Germania — Dyckerhoff ammette di aver partecipato alla riunione di Stoccolma, ma afferma che il suo rappresentante non aveva la qualifica di Head Delegate (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pagg. 59-60). Heidelberger sostiene di non aver partecipato alla riunione (pag. 44 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti) e la Bundesverband der Deutschen Zementindustrie si limita a constatare che le persone presenti alla riunione non avevano la qualifica di Head Delegates (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 22).

Spagna — La partecipazione di Asland alla riunione di Stoccolma era stata prevista alla riunione di Roma (doc. 33126/18771), ma Asland ha negato di aver partecipato ad altre riunioni oltre a quella di Roma (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pagg. 41-42, e relazione orale all'audizione dell'11 marzo 1993). La presenza di un Head Delegate spagnolo risulta tuttavia dal ventaglio delle azioni di Interciment riportato nell'allegato 2 all'ordine del giorno della riunione del 19 agosto 1986 (doc. 33126/18821-18822) e nel verbale della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 (doc. 33126/18861): infatti, le quote di partecipazione possono essere state assegnate soltanto a coloro che erano presenti o rappresentati alla riunione e hanno manifestato il proprio accordo.

(10) Argomenti in discussione e decisioni adottate

A seguito della risposta 7/b del 7 maggio 1990 di Holderbank (doc. 33126/18755) ad una richiesta di informazioni della Commissione, i partecipanti alla riunione di Stoccolma hanno formalmente deciso la costituzione di European Task Force.

Secondo l'allegato 2 all'ordine del giorno per la riunione di ETF di Ginevra del 19 agosto 1986 (doc. 33126/18821-18822) ed il verbale della riunione degli Head Delegates a Baden-Baden, il 9 settembre 1986, (doc. 33126/18857/18862) gli Head Delegates riuniti a Stoccolma hanno deciso di costituire una Joint Trading Company e di attribuire le quote di questa società ai vari «paesi o società» partecipanti alla riunione.

([117]) In italiano nel testo.
([118]) Testo originale:
«La décision de constituer la Joint Trading Company a été adoptée par les Heads Delegates de huit pays, dont la Belgique, lors de la réunion à Stockholm le 9 juin 1986.»
([119]) Testo originale:
«à ces réunions de Head Delegates tenait à son rôle au Syndicat et au Comité de Liaison.»

d) *Prima riunione ETF a Londra*

(11) Il 17 giugno 1986, ETF ha tenuto una riunione a Londra con la partecipazione dei rappresentanti di Blue Circle, Lafarge, Italcementi e Holderbank (doc. 33126/18756). Blue Circle ha inviato a Holderbank prima della riunione e su sua richiesta (doc. 33126/18781) le sue ulteriori riflessioni sulla Joint Trading Company (doc. 33126/18782-18785).

Sempre prima della riunione, Holderbank ha chiesto a Lafarge di indicare nella riunione del 17 il tonnellaggio di cemento greco che la società stessa era in grado di collocare sui mercati non europei (doc. 33126/18786).
Una nota di Cheney di Blue Circle, datata 19 giugno 1986 enumera i punti trattati nella riunione:

— Stesura di un contratto standard per l'acquisto di cemento e di clinker greci da parte della Joint Trading Company (doc. 33126/18788-18790). (un progetto allegato alla nota prevedeva tra l'altro la notifica di tale contratto alla Commissione, ma apparentemente tale progetto non ha trovato attuazione e la notifica non è stata effettuata);

— raccolta di informazioni su Bouri;

— studio della possibilità di dirottare verso altri paesi le esportazioni greche;

— inchiesta sulla situazione delle società marittime greche;

— studio della possibilità di esportare in Grecia;

— coordinamento della costituzione della Joint Trading Company;

— studio della possibilità di procedere ad azioni di lobbying;

— inchiesta sulle esportazioni provenienti dai paesi dell'Est e dalla Turchia;

— coordinamento della situazione Ferruzzi.

e) *Seconda riunione ETF a Milano*

(12) Il 2 luglio 1986, è stata tenuta a Milano una riunione di ETF con la partecipazione dei rappresentanti di Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Holderbank (doc. 33126/18756-18757 e 18791-18793). La bozza di ordine del giorno enumera i seguenti punti: (doc. 33126/18794): accordo con l'industria greca — situazione attuale e azioni future; Gruppo Bouri — stato dei negoziati — informazioni; mercati tradizionali di esportazione della Grecia; esportazioni in Grecia, risultati dell'inchiesta e azioni future; situazione Ferruzzi; costituzione di Interciment — situazione attuale — assetto societario — ulteriori azioni; azioni di lobbying — situazione attuale — azioni future; informazione degli Head Delegates; varie ed eventuali.

f) *Terza riunione ETF a Ginevra*

(13) L'8 luglio 1986, è stata tenuta a Ginevra una riunione ETF con la partecipazione dei rappresentanti di Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Hornos Ibéricos e Holderbank (doc. 33126/18757 e 18795). La Commissione non dispone di alcun resoconto o ordine del giorno.

g) *Quarta riunione ETF a Ginevra*

(14) Il 19 agosto 1986, ETF ha tenuto una sessione a Ginevra con la partecipazione dei rappresentanti di Blue Circle, Lafarge, Hornos Ibéricos, Cementa/Norcem, (Aker/Euroc) e Holderbank (doc. 33126/18757-18758 e 18795-18811). Per la riunione è stato preparato un ordine del giorno (doc. 33126/18811). Nel corso degli accertamenti non è stato rinvenuto nessun resoconto ad essa relativo. Aker/Euroc ha esibito all'allegato 15 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti un resoconto redatto il 26 agosto 1986 da Ulestig, che ha rappresentato Norcem/Cementa alla riunione, e destinato ai dirigenti della sua società. Con lettera del 9 luglio 1992, la Commissione ha inviato a tutte le imprese chiamate in causa nella comunicazione degli addebiti (parte internazionale), la copia del resoconto ottenuto da Aker/Euroc, notificando che intendeva utilizzarlo nella procedura ed invitandoli a manifestare il loro punto di vista.

Il resoconto di Ulestig riprende esattamente i punti dell'ordine del giorno e riporta le seguenti discussioni e decisioni:

(15) Punto 1. All'ordine del giorno è stata prevista un'informativa per spiegare gli obiettivi di ETF a coloro che prendevano parte per la prima volta alle riunioni (in pratica a Norcem/Cementa). Il resoconto definisce quindi l'obiettivo di ETF: «Obiettivo di ETF è lo studio delle misure per eliminare le importazioni nell'Europa occidentale, attualmente le importazioni provenienti dalla Grecia. ETF raccomanda le misure che gli Head Delegates dovranno adottare» ([120]).

(16) I punti 2 e 3 riguardano la situazione delle importazioni nel Regno Unito, in Italia ed in Spagna ed il tentativo di esercitare pressioni sul Crédit Suisse da parte

([120]) Testo originale:
««ETF's purpose is to evaluate measures to eliminate imports to Western Europe, presently imports from Greece. ETF shall recommend measures to the Head Delegates for decisions.»

di Holderbank affinché blocchi i finanziamenti a Bouri ([121]).

(17) I punti 4 e 5 prendono in considerazione la situazione delle misure dissuasive e persuasive.

Benché non sia stato raggiunto alcun accordo con i cementieri greci, Blue Circle ha iniziato ad acquistare cemento greco per inviarlo negli Stati Uniti e le forniture continueranno in settembre-ottobre, Lafarge ha acquistato un carico di cemento da Titan per consegna a Montreal ed un altro carico sarà consegnato a settembre, Holderbank ha deciso di acquistare 90 000 t di cemento da Titan (di cui 7 000 sarebbero state inviate), 100 000 di cemento da Heracles (di cui 40 000 già consegnate), 50 000 t di clinker da Titan (di cui 25 000 già consegnate) il tutto con destinazione Stati Uniti.

Blue Circle ha riferito delle trattative con Titan e dei tentativi di trovare congiuntamente una soluzione da utilizzare come strumento di pressione su Heracles.

Italcementi ha presentato un rapporto sulle possibilità di esportare in Grecia (doc. 33126/18812-18820).

E' stata esaminata infine la situazione dei tradizionali mercati di esportazione greci, dei rivenditori e la minaccia di importazioni provenienti da altri paesi.

(18) Il punto 6 prende in esame la costituzione della Joint Trading Company «Interciment» già realizzata, l'assetto societario, lo statuto (doc. 33126/18821-18841). Secondo una nota interna di Blue Circle (doc. 33126/18842-18843), viene suggerito di notificare alla Commissione la costituzione di Interciment.

(19) Il punto 7 riporta le informazioni fornite da Blue Circle sull'azione di lobbying esercitata sul governo del Regno Unito (doc. 33126/18844-18845).

(20) Al punto 8 viene trattato lo studio di Blue Circle sui possibili investimenti nella società Halkis (doc. 33126/18846).

h) *Quinta riunione ETF a Baden-Baden*

(21) Questa riunione è stata convocata da Holderbank per il 9 settembre 1986 a partire dalle ore 12,00 ed ha avuto come oggetto principalmente la preparazione dell'informativa su ciascun argomento destinata agli Head Delegates che si sarebbero riuniti il giorno stesso dopo le ore 18,00. Ogni partecipante è stato invitato a preparare una relazione orale o scritta sull'argomento che gli era stato affidato (doc. 33126/18848).

i) *Riunione degli Head Delegates a Baden-Baden*

(22) Dopo la riunione di ETF del pomeriggio, gli Head Delegates si sono riuniti alle ore 18,00 del 9 settembre 1986.

E' stata redatta prima una bozza del verbale e poi una sua versione definitiva (doc. 33126/18849-18862). Questo verbale è intitolato «Riepilogo delle relazioni e delle conclusioni della riunione degli Head Delegates e dei rappresentanti della Task Force a Baden-Baden il 9 settembre 1986.»

(23) Erano presenti i seguenti Head Delegates: Sir J. Milne — Blue Circle (R.U.); D. Amstutz — Holderbank (CH); G. Pesenti — Italcementi (I); B. Kasriel — Lafarge Coppée (F); P. Rumeu — Cementos Uniland (ES); J. Lose — Dyckerhoff e B. Steinbach — Bundesverband der Deutschen Zementindustrie (D); P. Rabl — Norcem (N); O. Stevens Larsen — Aalborg (DK); D. Quirke — Irish Cement (IRL); P. Sytor — Cimenteries CBR (B).

Erano inoltre presenti i seguenti rappresentanti di ETF: M. Akermann — Holderbank (CH); J. Marichal — Lafarge Coppée (F); A. D'Agostino — Italcementi (I); J. Félix — Hornos Ibéricos e J. Bruguera — Cementos del Norte (ES); M. Horner e R.J. Cheney — Blue Circle (R.U.).

(24) Il punto 1 all'ordine del giorno riguarda gli aspetti organizzativi.

Sono stati ricordati gli obiettivi della Task Force: esame delle possibili misure «dissuasive» e «persuasive» contro l'immissione di cemento a basso prezzo sui mercati europei (in primo luogo contro le importazioni greche nel Regno Unito) e raccomandazioni agli Head Delegates.

E' stato preso atto che nella Task Force sono rappresentate le seguenti società e/o paesi: Holderbank — Akermann; R.U. — Horner e Cheney; Francia — J. Marichal; Italia — D'Agostino; Spagna — Félix e Bruguera. Sono stati individuati i seguenti argomenti di studio e di indagine: accordo con l'industria greca; ritorsioni sui tradizionali mercati d'esportazione dell'industria greca; esportazioni in Grecia; minacce da parte di altri paesi; rivenditori di cemento, in particolare Bouri. Poiché, a causa della notevole mole di lavoro, la Task Force non ha proposto reali soluzioni, è

([121]) La Commissione aveva incluso negli addebiti, nella comunicazione del 25 novembre 1991 (par. 19/a e c e paar. 61/h/ii e iii) le pressioni esercitate su Bouri e i suoi creditori come pure quelle su RMC. Tali addebiti non sono mantenuti nella presente decisione.

stato deciso di costituire i seguenti sottogruppi di lavoro coordinati dalla Task Force che dovranno sottoporre periodicamente il loro lavoro agli Head Delegates:

— sottogruppo Intermediari composto da Honner (R.U)-coordinatore, Fraisse (F), Manglano (ES), X (I);

— sottogruppo Mercati d'esportazione della Grecia, composto da Akermann (CH)-coordinatore, Palomar (ES), Clemente (I), Fraisse (F), X (Scandinavia);

— sottogruppo Esportazioni in Grecia, composto da Clemente (I)-coordinatore, Marichal (F), Ynzenga (R.U.), Kober (D);

— sottogruppo Scambio di esperienze difensive, composto da Marichal (F)-coordinatore, Albert (I), Andia (ES), Brenke (D), Shepherd (R.U.);

— sottogruppo Minacce da altri paesi, composto da X (Scandinavia)-coordinatore, Y (S), Albert (I), Fraisse (F), Z (D), K (Scandinavia).

(25) Il punto 2 riguarda l'accordo con l'industria greca. Non è stato possibile raggiungere un accordo globale con i produttori greci sul ritiro del cemento per problemi legati al prezzo ed alla durata e probabilmente al fatto che ogni produttore greco preferisce concludere accordi su base individuale. E' stato deciso di proseguire i negoziati.

(26) Relativamente al punto 3, esportazioni in Grecia, la Task Force è stata incaricata di presentare una raccomandazione agli Head Delegates per la fine di settembre; sono stati espressi tuttavia seri dubbi sulla fattibilità economica di tale azione.

(27) Riguardo alle esportazioni verso i mercati tradizionali della Grecia, punto 4 dell'ordine del giorno, è stato concluso che tale misura non era realizzabile.

(28) Al punto 5, è stata esaminata la situazione delle importazioni di cemento greco da parte di Ferruzzi ed è stato preso atto della possibilità che le trattative tra i produttori italiani di cemento e Ferruzzi portino a qualche risultato. E' stata successivamente passata in rassegna la situazione delle importazioni di cemento tunisino in Spagna unitamente all'evoluzione delle trattative tra i produttori spagnoli e tunisini. (Si deve osservare che, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, i produttori spagnoli hanno presentato nel 1992 una denuncia antidumping. Tale problema non è stato menzionato dalle imprese).

(29) Il punto 6 riguarda la possibilità di forniture alternative di cemento «low alkali».

(30) Il punto 7 riguarda Bouri. Blue Circle ha riferito i contatti infruttosi con la Banca Worms e il Crédit Suisse per bloccare il credito a Bouri ed è stato deciso di raccogliere ulteriori informazioni.

(31) Il punto 8 prende in considerazione i progressi dello studio sull'investimento in Halkis avviato da Blue Circle.

(32) Al punto 9, è stato ricordato che, conformemente alla decisione adottata dagli Head Delegates a Stoccolma, è stata costituita la Joint Trading Company Intercim ent che può iniziare ad operare immediatamente nel quadro delle misure dissuasive o persuasive. E' stato convenuto che la società resti per il momento «in letargo»; tuttavia, è importante far sì che sia pronta a divenire operativa.

(33) Con lettere del 22 settembre 1986 (doc. 33126/19019-19025), Holderbank ha inviato il verbale della riunione degli Head Delegates a D'Agostino, pregandolo di farne pervenire una copia a Pesenti e a Unicem; a Lose, pregandolo di farne pervenire una copia a Schumacher (Heidelberger) e a Steinbach (BDZ); a Rabl (Norcem), pregandolo di farne pervenire una copia a Cementa; a Marichal, pregandolo di farne pervenire una copia a Kasriel (Lafarge) e a Ciments Français; à Félix, pregandolo di farne pervenire una copia a Rumeu (Uniland) e a Bruguera (Cementos del Norte); a Cheney, pregandolo di farne pervenire una copia a Larsen (Aalborg) e a Quirke (Irish Cement); ed infine a Sytor (CBR).

1) *Sesta riunione ETF a Ginevra*

(34) Questa riunione ha avuto luogo il 21 ottobre 1986 con la partecipazione dei rappresentanti di Holderbank, Lafarge, Italcementi, Hornos Ibéricos, Scancem (Aker/Euroc), Blue Circle. In base al resoconto della riunione (doc. 33126/18895-18900) sono stati discussi 6 punti.

(35) Riguardo agli aspetti organizzativi, è stato deciso che la Task Force si sarebbe riunita di tanto in tanto per esaminare temi di comune interesse e che la razionalizzazione dell'industria della CEE in un periodo di sovrapproduzione sarebbe stata realizzata nel rispetto della legislazione comunitaria. Il problema della rappresentanza spagnola potrebbe essere oggetto di discussione tra Félix e Rumeu.

(36) E' stata esaminata la situazione delle importazioni nel Regno Unito. Il problema degli aiuti di Stato all'industria cementiera greca era stato esposto ad alcuni funzionari della Commissione.

Era stato fissato un appuntamento per il 6 novembre con il Commissario responsabile per la concorrenza.

E' stata esaminata la situazione delle importazioni in Italia ed in Spagna.

(37) Riguardo ad Interciment, è stato confermato che per il momento sarebbe rimasta in «letargo».

(38) Sono stati discussi i progressi dello studio sui potenziali investimenti in Halkis.

m) *Riunione degli Head Delegates a Bruxelles*

(39) Il 6 novembre 1986, i seguenti Head Delegates si sono riuniti a Bruxelles: Sir J. Milne (R.U.), B. Laplace (F), J. Lose (D), G. Pesenti (I), J. Van Hove (B), P. Rumeu (ES), D. Quirke (IRL).

Alla riunione assistevano anche D'Agostino (Italcementi) e K.D. Irons (Blue Circle) che ha redatto il resoconto intitolato «Appunti della riunione dei rappresentanti dell'industria del cemento della CEE all'Hotel Hilton, il 6 novembre 1986 alle ore 9,00» (doc. 33126/19007-19008).

(40) Sir J. Milne apre il dibattito ricordando che la ristrutturazione dell'industria cementiera europea, che si trova attualmente in condizioni di sovrapproduzione cronica, deve avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza. Passa poi in rassegna la situazione delle importazioni greche nel Regno Unito.

Laplace, Rumeu e Pesenti riferiscono anch'essi delle minacce di importazioni che interessano i loro rispettivi paesi.

(41) Dopo un breve dibattito, è stato deciso che Interciment sarebbe rimasta per il momento in letargo e che per ora nessuna società della Comunità avrebbe sottoscritto la propria quota.

Van Hove ha proposto e fatto approvare una modifica all'art. 2 dello statuto di Interciment.

(42) E' stato convenuto altresì di continuare ad organizzare di tanto in tanto riunioni della Task Force e di proporre al presidente di Holderbank di recarsi in Grecia per discutere con le autorità ed i produttori le possibili soluzioni ai problemi dell'industria cementiera greca.

(43) E' stato poi posto in discussione il contenuto del documento da presentare al Commissario responsabile della concorrenza in occasione dell'incontro stabilito (doc. 33126/19009-19010).

n) *Settima riunione ETF a Milano*

(44) Questa riunione ha avuto luogo il 9 gennaio 1987 e vi hanno partecipato i rappresentanti di Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Hornos Ibéricos e Holderbank (doc. 33126/18759). La Commissione non dispone del resoconto della riunione, ma soltanto dell'ordine del giorno (doc. 33126/18921-18922): esame della riunione di Bruxelles, esame della situazione italiana e spagnola, Interciment, visita in Grecia de Schmidheiny (presidente di Holderbank), informazioni su Bouri, futuro ruolo della Task Force.

Tra i documenti rinvenuti presso Italcementi che si riferiscono alla riunione di Milano, vi è una nota manoscritta che riporta un parere legale riguardante Italcementi: tale parere sarà citato più dettagliatamente nel par. 26.

o) *Ottava riunione ETF a Ginevra*

(45) Questa riunione ha avuto luogo a Ginevra l'11 febbraio 1987 e vi hanno partecipato i rappresentanti di Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Cementa/Norcem e Holderbank (doc. 33126/18760 e 1829-18936). L'ordine del giorno della riunione è il seguente (doc. 33126/18937-18938): argomenti attinenti alla Grecia (visita in Grecia di Marshall e Poole di Blue Circle, rinvio della visita di Schmidheiny, bozza di lettera di Marshall di Blue Circle alla Banca di Grecia ed al ministro dell'industria (doc. 33126/18939-18944), riduzione degli aiuti greci, esportazioni greche, quantità e contratti con i membri della Task Force); argomenti connessi con Bouri; argomenti connessi con Ferruzzi; situazione spagnola; Interciment (bilancio non certificato al 31.12.1986 (doc. 33126/18946-18949) prossime tappe — partecipazione delle altre società aderenti alla Task Force); sottogruppi della Task Force (possibili esportazioni in Grecia, scambi di esperienze sulle misure difensive) varie ed eventuali (proposta di azioni successive alle riunioni degli Head Delegates — «Gruppo di Stoccolma», Intercem, GOIC).

(46) Un resoconto manoscritto della riunione, che riprende soltanto alcuni dei punti all'ordine del giorno, è stato rinvenuto presso Lafarge (doc. 33126/4911-4913). Questo resoconto riferisce delle importazioni greche in Gran Bretagna e della riduzione dei prezzi operata dai produttori britannici, delle importazioni in Spagna di cemento proveniente da paesi terzi, dell'accordo che sarebbe stato negoziato tra Ferruzzi ed i produttori italiani di cemento, delle sovvenzioni greche alle esportazioni, della situazione delle vendite di Heracles e di Halkis.

p) *Riunione del sotto-gruppo «Misure difensive»*

(47) Questo sotto-gruppo si è riunito il 17 marzo 1987 con la partecipazione di Marichal per la Francia, di De Vogue per Lafarge, di Albert per l'Italia, di Andia di Oficemen per la Spagna, di Shepherd di Blue Circle per il Regno Unito, di Steinbach del Bundesverband per la Germania.

Il resoconto della riunione rinvenuto presso Lafarge riporta i seguenti temi di discussione (doc. 33126/4858-4861): *Gran Bretagna:* importazioni di cemento greco, effetti sui prezzi britannici, il governo britannico avrebbe concesso al governo greco l'«autorizzazione» ad importare cemento greco fino al 3% del consumo britannico; concertazione dei produttori britannici con il loro ministro dell'industria; la Commissione sarebbe preoccupata delle manovre dilatorie della Grecia in materia di aiuti; rapporti tra i produttori britannici. *Spagna:* situazione delle importazioni provenienti da paesi terzi; *Italia:* l'accordo con Ferruzzi non sarebbe stato ancora definitivamente concluso; i cementieri italiani prevedono di utilizzare le misure di sorveglianza sulle importazioni previste dal regolamento n. (CEE) 288/82; *Repubblica federale di Germania:* continuano le pressioni da parte dei paesi dell'Est.

q) *Il futuro di ETF*

(48) In base a quanto noto alla Commissione, non ha avuto luogo nessun'altra riunione di ETF.

Ci sono stati tentativi di riunire ETF (doc. 33126/18950-18952 e 18960), ma apparentemente senza successo e per questo motivo è stato deciso di rinviare ogni decisione sul futuro di ETF alla riunione degli Head Delegates prevista in occasione dell'assemblea generale di Cembureau a Lussemburgo dal 25 al 28 maggio 1987. Secondo Holderbank, ETF sarebbe stata ufficialmente sciolta alla fine del maggio 1987 in occasione della riunione degli Head Delegates (doc. 33126/18760): non è stato redatto alcun verbale o resoconto della riunione in cui è stato deciso lo scioglimento di ETF. Nel corso delle riunioni di Lussemburgo dal 25 al 28 maggio 1987, Marichal di Lafarge ha raccolto alcune informazioni riportate in una nota riservata del 1 giugno 1987 (doc. 33126/4487-4490). Questa nota a pagina 4 dice testualmente a proposito della European Task Force: *«Il compito del gruppo formato appena un anno fa sarà d'ora in poi rigorosamente limitato agli scambi di informazioni su temi ben definiti. Gli inglesi vorrebbero sopprimerlo, ma alla fine gli svizzeri hanno convinto i loro colleghi che sarebbe un errore: lo strumento è stato predisposto, tanto vale tenerlo in funzione. Anche i britannici hanno riconosciuto che ETF era stata una preziosa fonte di informazioni.»*

26. **Le misure di regolamentazione del mercato: la Joint Trading Company**

(1) Come già indicato al paragrafo 25/b, il gruppo di lavoro aveva proposto la costituzione di una Joint Trading Company come misura a breve termine per la regolamentazione del mercato, ed un cartello all'esportazione come misura a lungo termine. Niente permette di stabilire se la misura a lungo termine sia stata realmente adottata. Invece, la misura a breve termine è stata sicuramente adottata. Infatti gli Head Delegates riuniti a Stoccolma il 9 giugno 1986 hanno deciso (cfr. supra par. 34/c) di costituire una Joint Trading Company le cui funzioni sono state definite dal gruppo di lavoro il 3/5 giugno 1986

(doc. 33126/18776/18777): ottenere le commesse dei principali mercati di esportazione approvvigionati dai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri; acquistare cemento e clinker dai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri; commercializzare i quantitativi acquistati attraverso interventi sul mercato; esportare cemento e clinker nei paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri; un comitato direttivo designa i mercati dove acquistare, commercializzare ed esportare il cemento e fissa i prezzi di acquisto e di vendita. Secondo il verbale della riunione degli Head Delegates di Baden-Baden del 9 settembre 1986, «La società è pronta a diventare operativa immediatamente per attuare misure «dissuasive» o «persuasive»» ([122]).

(2) Secondo la decisione degli Head Delegates adottata alla riunione di Stoccolma, il capitale della Joint Trading Company è stato costituito con quote del 12,5% da parte di ciascuno dei seguenti paesi e/o società: Italia, Germania, Norcem/Cementa, Francia, Spagna, Blue Circle, Belgio (CER/Ciments d'Obourg), Holderbank (doc. 33126/18821-18822, 18857-18861).

(3) Il 24 giugno 1986 tre avvocati svizzeri in veste di fiduciari hanno costituito la società Interciment S.A. dotata di un capitale di 50 000 FRS (doc. 33126/18734-18739).

(4) In base all'art. 2 dello statuto, «La società ha per oggetto il commercio internazionale di materiali da costruzione e l'acquisto di partecipazioni in imprese straniere che commerciano materiali da costruzione. In generale, la società può effettuare tutte le operazioni e svolgere tutte le funzioni che abbiano un rapporto diretto o indiretto con le proprie finalità sia per

([122]) Testo originale:
«The company can be put immediately into operation either for «stick» or «carrot» measures.»

proprio conto che per conto di terzi» (doc. 33126/18833-18841) ([123]). Come è già stato menzionato al par. 25/m, gli Head Delegates riuniti a Bruxelles il 6 novembre 1986 hanno approvato una proposta di Van Hove di modifica dell'art. 2 dello statuto (doc. 33126/19007-19008) in base alla quale l'obiettivo della società è il commercio di materiali da costruzione per esportazioni al di fuori del territorio della Comunità economica europea. Nessuna impresa ha prodotto lo statuto contenente la modifica approvata il 6 novembre 1986 dagli Head Delegates.

(5) Interciment è stata registrata a Friburgo e domiciliata presso l'avvocato che ha sottoscritto in veste di fiduciario la quasi totalità delle azioni e che ne è l'amministratore unico (doc. 33126/18823-18832). Il verbale della riunione degli Head Delegates a Baden-Baden il 9 settembre 1986 riferisce la nomina di un comitato esecutivo di Interciment composto da: D'Agostino — Italia, Marichal — Francia, Félix — Spagna, Horner — Blue Circle, Akermann — Holderbank (coordinamento) (doc. 33126/18861).

(6) La somma necessaria alla sottoscrizione del capitale è stata anticipata da Holderbank che, con lettere del 22 settembre 1986 (doc. 33126/19019-19025), ha chiesto il versamento delle rispettive quote azionarie di Interciment a: Italcementi per la partecipazione italiana; a Dyckerhoff per la partecipazione tedesca; a Norcem per la partecipazione scandinava; a Lafarge-Coppée per la partecipazione francese; a Hornos Ibéricos per la partecipazione spagnola; a Blue Circle per la sua partecipazione ; a CBR per la partecipazione belga.

(7) Blue Circle ha versato l'importo corrispondente alla sua quota tramite la propria controllata svizzera BCO AG tra settembre ed ottobre, come risulta da una situazione contabile del 7 novembre 1986 (doc. 33126/10960-10962), ma ha ottenuto successivamente che BCO AG modificasse l'oggetto del versamento relativo alla partecipazione in Interciment chiedendo che il versamento venisse registrato come un «contributo per ricerche di mercato» (doc. 33126/10958) ([124]).

(8) Italcementi ha sottoscritto il capitale l'11 febbraio 1987 (doc. 33126/16220) e ha retrocesso poi la sua quota a Holderbank il 7 novembre 1988 (doc. 33126/16218).

(9) Per quanto riguarda i versamenti delle altre quote di partecipazione, Holderbank ha dichiarato (doc. 33126/18329): «Oltre ad Holderbank, un solo altro membro (Italcementi n.d.r.) di European Task Force ha sottoscritto e versato la sua quota (Un altro membro (Blue Circle n.d.r.) ha versato l'importo corrispondente ma non è mai diventato azionista effettivo. Il membro in questione ha preferito richiedere il rinvio sine die del trasferimento delle azioni al portatore e in seguito non ha mai richiesto, apparentemente per scarso interesse, tale trasferimento. Ed è per questo, ed a causa della modesta entità delle somme in questione, che fino ad oggi non ha avuto luogo alcuna restituzione). Nessun documento è stato redatto al riguardo; la prova può essere desunta dal testo del documento comunicato in risposta alla domanda 7/e (lettere sopra citate del 22 settembre 1986 con cui Holderbank ha richiesto il versamento delle quote di partecipazione, n.d.r.). Inoltre Holderbank dopo un certo tempo ha riacquistato tutte le azioni ed è diventato quindi l'azionista unico di Interciment S.A., società che fino ad oggi non ha svolto alcuna attività» ([125]). Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 4.159, Blue Circle ha dichiarato che il suo versamento a Holderbank costituiva il rimborso della sua quota di 1/8 delle spese sostenute da

([123]) Testo originale:
«La societé a pour objet de faire le commerce international de matériaux de construction ansi que de prendre des partecipations dans des entreprises étrangères faisant le commerce de matériaux de construction. D'une manière générale, la société peut faire toutes opérations et assurer toute fonctions, tant pour son compte, que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but.»

([124]) Telex di Blue Circle a Cementia del 7 novembre 1987: «Further to our conversation I confirm the funds which were advanced towards the end of last year and which are noted in the BCO AG accounts as being in anticipation of a capital subscription in Interciment should be reclassified as a contribution towards market research expenses and should have been written off last year. I would be grateful if the accounts of BCO AG could be corrected for this as soon as possible.»
Secondo Blue Circle (cfr. nota 55 in calce, punto 4.158, della risposta alla comunicazione degli addebiti): «Cementia (now owned by Lafarge but then independent) performed a company secretarial and administrative function for Blue Circle's Swiss subsidiary BCO AG whose purpose was to hold Blue Circle's 50% shareholding in Marinecement, a 50/50 Blue Circle/Cementia Joint Venture.»

([125]) Testo originale:
«Outre Holderbank, un seul autre membre (Italcementi n.d.r.) de la «European Task Force» a souscrit et libéré ses actions. (Un autre membre (Blue Circle, n.d.r.) a payé le montant correspondant mais n'est jamais devenu actionnaire effectif. Le membre en question préféra demander la postposition sine die de la transmission des actions aux porteurs et par après ne réclama jamais, apparemment par manque d'intérêt, une telle transmission. C'est pourquoi, et au vu des montants en jeu relativement peu importants, aucune transmission n'a eu liei jusqu'à ce jour). Aucun document ne fut établi à ce sujet; la preuve peut en être déduite du libellé du document communiqué en réponse à la question 7/e (lettres du 22.9.1986, par lesquelles Holderbank a réclamé le paiement de quote-parts des actions, ci-dessus mentionnées, n.d.r.) . De plus, Holderbank a, depuis un certain temps déjà, racheté toutes les actions et est donc seul actionnaire d'Interciments S.A., société n'ayant jusqu'à ce jour aucune activité.»

Holderbank per la costituzione di Interciment S.A. ([126]). Holderbank non ha mai precisato da chi abbia riacquistato le azioni di Interciment né ha prodotto alcun documento per dimostrare di essere l'azionista unico di Interciment.

(10) Nonostante la decisione adottata alla riunione degli Head Delegates di Bruxelles del 6 novembre 1986, secondo cui nessuna società con sede nella Comunità europea avrebbe sottoscritto il capitale di Interciment (doc. 33126/19007-19008), Holderbank ha inviato a tutti i membri, con lettera del 10 febbraio 1987, il bilancio di Interciment al 31 dicembre 1986 e l'ha iscritto all'ordine del giorno della riunione di ETF dell'11 febbraio 1987 (doc. 33126/18936-18938 e 18946-18949). Secondo Blue Circle (punto 4.162 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti) i membri avevano il diritto di esaminare il bilancio di Interciment dal momento che la società era stata costituita su loro istruzione; Holderbank aveva inoltre il diritto di essere rimborsato, indipendentemente dalla sottoscrizione delle azioni ([127]).

(11) Va altresì notato che prima e dopo la già citata decisione degli Head Delegates di Bruxelles del 6 novembre 1986 era stato sollevato il problema della compatibilità con l'articolo 85 della sottoscrizione al capitale di Interciment. Prima della decisione, una nota manoscritta di Lafarge del 3 ottobre 1986 (doc. 33126/6647), dopo aver ricordato il problema della compatibilità di Interciment con l'articolo 85, dice testualmente: «Se è probabilmente tardi per rimettere in questione l'assetto societario e quindi i conferimenti al capitale, non è però troppo tardi. Che fare?» ([128])

(12) Dopo la decisione degli Head Delegates, sono state cercate soluzioni che permettessero ai membri di ETF di adempiere ai loro obblighi finanziari nei confronti di Holderbank che aveva agito per loro conto ed aveva anticipato il capitale.

Una nota manoscritta non datata rinvenuta presso Italcementi tra i documenti che si riferiscono alla riunione ETF di Milano del 9 gennaio 1987 (doc. 33126/2915), dopo aver ricordato i problemi posti dall'articolo 85, raccomanda, al punto 4, di modificare, se si vuole utilizzare Interciment, i piani sull'assetto societario, di limitare il numero dei soci e di trovare un altro modo per raccogliere i contributi degli altri produttori ([129]). Il problema della partecipazione degli altri membri di ETF al capitale di Interciment è stato iscritto all'ordine del giorno, punto 5.2, della riunione ETF di Ginevra dell'11 febbraio 1987 (doc. 33126/18937-18938) ([130]).

(13) Dopo la decisione adottata a Stoccolma di costituire la Joint Trading Company, è sorto immediatamente il problema di una eventuale notifica alla Commissione. Una nota del servizio legale di Blue Circle del 10 luglio 1986 (doc. 33126/18842-18843) sottolinea che la costituzione della Joint Trading Company costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 3 e raccomanda la notifica alla Commissione ai fini dell'applicazione dell'articolo sopraccitato: la raccomandazione è accolta da ETF nella riunione del 19 agosto 1986 (doc. 33126/18821-18822). Sembra che anche Italcementi abbia comunicato a ETF il parere di un professore (doc. 33126/18848). E' già stato menzionato il parere sollecitato da Lafarge e riportato nella nota del 3 ottobre 1986 (doc. 33126/6647), come pure il parere di provenienza francese non datato (doc. 33126/2915) che consiglia, proprio per guadagnare al massimo 12 mesi, di inviare una notifica alla Commissione nel momento in cui la società fosse diventata operativa.

Nessuna notifica è stata effettuata.

(14) A seguito dei vari pareri legali, alla riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 è stato deciso di lasciare la società in letargo. Questa decisione è stata confermata alla riunione degli Head Delegates del 6 novembre 1986 (doc. 33126/19007-19008) ed è stata anche menzionata alle riunioni di ETF del 21 ottobre 1986 (doc. 33126/18895-18896) e del 9 gennaio 1987 (doc. 33126/18921-18922).

(15) Alla riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 è stato anche deciso che era importante essere certi che Interciment fosse pronta a diventare operativa: ([131]) Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 4.147, Blue Circle

([126]) Testo originale:
«Thus, there was — and is — no mystery. Blue Circle reimbursed Holderbank its 1/8 share of the expenses incurred by Holderbank in setting up Interciment S.A.. As a separate matter Blue Circle decided not to take up shares in Interciment and told Holderbank of that decision. The other six Task Force members also chose not to take up shares in Interciment. The circumstances of this general decision to «freeze» Interciment are explained at para. 151 essentially, it was a decision taken ex abundantia cautela in light of competition law advice that had been received.»

([127]) Testo originale:
«There is surely nothing to be surprised at in this. Apart from the fact that Interciment was established pursuant to a Task Force instruction (so that Task Force Members ought naturally to be kept abreast), Holderbank had paid out 50 000 Swiss Francs plus legal and other costs to set up Interciment under delegation from the Task Force. Holderbank was entitled to be reimbursed for that outlay regardless of whether Task Force members subscribed for shares in Interciment or not. The circulated accounts state clearly the monies owing and were therefore a convenient «invoice».»

([128]) Testo originale:
«Sans doute est-il tard pour remettre en cause la forme de l'actionnariat et donc les contributions au capital, mais il n'est pas trop tard. Que faisons-nous?»

([129]) Testo originale:
«To use S.A. Interciment, it is recommended to change our plans about shareholders, to limit the number of these, and to find another way to collect other producers' contributions.»

([130]) Testo originale:
«5.2. Next moves are participation of other Task Force Member Companies.»

([131]) Testo originale:
«It was agreed that Interciment would be maintained as «dormant» company for the time being. However, it was important to ensure that it be «ready for operation».»

ammette che Interciment era sempre in attesa di divenire operativa, ma che poteva essere utilizzata per qualsiasi scopo ([132]).

(16) Con lettera del 3 maggio 1993, l'avvocato di Holderbank ha esibito alla Commissione il verbale dell'assemblea di Interciment S.A. del 23 marzo 1993 nel corso della quale ne è stato deliberato lo scioglimento.

27. «Le misure di difesa dei mercati nazionali»: Italia

(1) Tra le misure dissuasive («bastone») proposte dal gruppo di lavoro riunito a Zurigo ed a Céligny il 3-5 giugno 1986 (doc. 33126/18772-18779), compariva la difesa con vari mezzi dei mercati minacciati dalle importazioni. Verranno qui esaminate le misure difensive riguardanti il mercato italiano, dal momento che la Commissione non dispone di prove riguardo agli altri mercati.

(2) Il 30 aprile 1986 il produttore greco Titan Cement Company e Calcestruzzi S.p.A., il maggiore produttore italiano di calcestruzzo pronto, avevano firmato un contratto, valido cinque anni, in virtù del quale Titan si era impegnato a vendere e Calcestruzzi a comperare fino ad un massimo di 440 000 t di cemento all'anno. Ulteriori accordi avrebbero definito i quantitativi consegnabili annualmente (doc. 33126/16361-16368 e 19210-19217).

(3) Il problema delle importazioni di cemento greco in Italia da parte di Calcestruzzi è stato sollevato in sede ETF e discusso nelle riunioni del 17 giugno 1986, 2 luglio 1986, 19 agosto 1986, 9 settembre 1986, 21 ottobre 1986, 9 gennaio 1987, 11 febbraio 1987, 15 marzo 1987, ed alle riunioni degli Head Delegates del 9 settembre 1986 e del 6 novembre 1986 (cfr. supra par. 25).

Da una nota interna di Blue Circle del 4 settembre 1986 (doc. 33126/11026-11027) risulta che Blue Circle ha sollevato con Titan il problema delle esportazioni in Italia: «Per quanto riguarda l'Italia, Titan resta irremovibile nella sua intenzione di non annullare il contratto con Ferruzzi (Calcestruzzi, controllata di Ferruzzi), almeno non prima del dicembre 1987, data per la quale sembra che essa abbia una clausola-scappatoia» ([133]).

(4) Mentre il problema veniva portato all'attenzione di ETF, venivano esercitate pressioni su Calcestruzzi affinché non onorasse il contratto con Titan. Infatti, come risulta da una lettera di Titan ai suoi avvocati londinesi del 2 settembre 1988, scritta quando la mancata esecuzione del contratto Titan-Calcestruzzi è stata demandata ad un collegio arbitrale, Calcestruzzi si mostra poco propenso a dare esecuzione al contratto a causa di trattative con alcuni cementieri italiani: «Il 6 febbraio 1987, Calcestruzzi per la prima volta sembra restio a confermare il programma di consegne facendo notare «gli sviluppi assunti dalle industrie locali del cemento» (!). Il 17 febbraio 1987, visto il silenzio dell'acquirente, gli abbiamo inviato un telex descrivendo la situazione e mettendolo in guardia contro le conseguenze di una inadempienza al contratto» (doc. 33126/19195-19196) ([134]).

(5) Il rappresentante italiano alle riunioni di ETF ha riferito delle trattative con Calcestruzzi e/o con la capofila Ferruzzi. Il resoconto manoscritto della riunione di ETF dell'11 febbraio 1987 riporta anche la relazione del rappresentante italiano (doc. 33126/4911-4913):

«2.2 Italia

E' stato firmato tra i produttori di cemento e Ferruzzi l'accordo che ha consentito di scongiurare la minaccia di importazione da parte di questo gruppo di 1,5 Mio di t in una decina di porti con un effetto catastrofico sui prezzi. Durata: 5 anni. Oltre alle partecipazioni incrociate, destinate a bloccare Calcestruzzi, la controllata BPE di Ferruzzi, nonché la casa madre, Cementi di Ravenna, è stata adottata una serie di misure intese a consolidare l'alleanza.

Per la buona volontà dimostrata, Ferruzzi riceverà la bella somma di 15 Mio di USD all'anno per i cinque anni dell'accordo. La somma sarà versata in parte sotto forma di titoli (Montedison) e in parte in contanti: Ferruzzi dovrà riservare una parte del gruzzolo all'acquisto di società di BPE o partecipazioni in società BPE per chiudere i porti.

Restano da risolvere due problemi:

1. Utilizzazione di 2 navi di Ferruzzi rimaste inattive. Si tratta di due navi silos da 6 000 t di portata lorda.

([132]) Testo originale:
«Had any such measures been decided upon (which they were not, in the event) Interciment could, it is true, have been used to carry them into effect: so could any other vehicle such as another joint company, a subsidiary of one of the producers, an informal liaison committee, an agent etc. etc. etc. Equally, Interciment could have been used to sell cabbages to Japan.»

([133]) Testo originale:
«In regard to Italy, Titan remain adamant that they will not cancel their contract with Ferruzzi before December 1987 at the earliest when it appears they have an escape clause.»

([134]) Testo originale:
«3. On February 6, 1987, Calcestruzzi for the first time seems reluctant to confirm shipments schedule claiming that «the situation is in evolution with the local cement industries» (!). On February 17, 1987, and due to Buyer's silence, we sent them a telex outlining the situation and describing the consequences of an eventual breach of contract on their behalf.»

2. I contratti da 75 000 T/anno con Titan e di x T/anno con Spalato per cemento iugoslavo dovranno essere onorati o pagate le penali previste.

Per risolvere questi problemi, Italcementi chiede l'aiuto dei colleghi europei.

I cementieri italiani richiederanno l'autorizzazione della CEE per applicare la legge italiana in base alla quale ogni importazione di cemento deve essere «preventivamente notificata».

Chiedono ai loro colleghi europei di avvertire i rispettivi rappresentanti presso la CEE affinché non si oppongano alla richiesta» ([135]).

Il resoconto della riunione del sottogruppo «Misure di difesa» del 15 marzo 1987 (doc. 33126/4858-4861) riporta le informazioni fornite dal rappresentante italiano come segue:

«Italia

— Il rappresentante ha ripreso quanto già detto nel corso delle riunioni della Task Force (cfr. nota J.M. del 12 febbraio 1987) precisando tuttavia che l'accordo con Ferruzzi non era stato ancora definitivamente concluso» ([136]).

(6) L'accordo con Calcestruzzi è stato concluso nel successivo mese di aprile. Infatti, il 3 e 15 aprile 1987, i produttori italiani di cemento Italcementi, Unicem, Cementir e Calcestruzzi hanno firmato convenzioni e contratti relativi alla fornitura di cemento e alla reciproca collaborazione (doc. 33126/12145-12342) in virtù dei quali i tre cementieri si sono impegnati in solido a soddisfare il fabbisogno totale di cemento del gruppo Calcestruzzi ed a praticare le riduzioni di prezzo ivi indicate; dal canto suo, Calcestruzzi si è impegnato a mettere il 50% delle riduzioni concesse a disposizione di una controllata comune alle quattro parti contraenti che deve investire tali somme in società di calcestruzzo pronto o in settori collegati, ed a soddisfare almeno l'80% del proprio fabbisogno di cemento presso Italcementi, Unicem e Cementir o presso società da queste designate; i tre produttori di cemento si sono riservati il diritto di recesso se Calcestruzzi non acquista presso di loro almeno il 95% del proprio fabbisogno.

(7) A seguito della firma degli accordi e delle convenzioni con Italcementi, Unicem e Cementir, Calcestruzzi ha risposto ai solleciti di Titan a dare esecuzione al contratto ad alle sue minacce di intentare un'azione per risarcimento danni (telex del 14 aprile 1987 — doc. 33126/19207) prima di tutto chiamando in causa le difficoltà legate alla programmazione delle forniture (telex del 6 maggio 1987 — doc. 33126/19206); ha inviato poi il 13 maggio 1987 a Titan il seguente telex (doc. 33126/19205): «Come già sapete, non possiamo importare cemento in Italia come da contratto già firmato a causa di un accordo raggiunto con i produttori italiani di cemento. Perciò, poiché essi sono interessati ed impegnati direttamente nel tentativo di trovare con la Vostra società una composizione, hanno chiesto espressamente di essere presenti alle trattative per trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Essi hanno perciò proposto di organizzare una riunione in occasione della prossima assemblea di Cembureau il 26 maggio p.v. Riceverete una loro conferma al riguardo via telex. In considerazione del fatto che le nostre relazioni sono state sempre buone, spero che in questa riunione saranno esaminati tutti gli elementi che permettano di raggiungere un compromesso interessante per tutti» ([137]).

(8) Lo stesso giorno, il 13 maggio 1987, Italcementi ha inviato il seguente telex a Titan (doc. 33126/19204): «Con riferimento al contratto tra Titan e Calcestruzzi

([135]) Testo originale:
«2.2 Italie
— L'accord entre les producteurs cimentiers et Ferruzzi a été signé. Il permet d'éviter une menace d'importation par ce dernier groupe de 1,5 MT dans une dizaine de ports, ce qui aurait été catastrophique pour les prix. Durée: 5 ans. Outre les participations croisées qui bloqueront Calcestruzzi, la filiale BPE de Ferruzzi mais aussi la maison mère, Ciments de Ravenna, une série de mesures destinées à consolider l'alliance ont été prises.Ferruzzi recevra pour sa bonne volonté la coquette somme de 15 M. US $/an pendant les cinq années. Cette somme sera versée partiellement en titres (Montedison) partiellement en espèces: Ferruzzi devra consacrer une partie du magot à acheter des sociétés de BPE ou des participations dans des sociétés BPE pour cadenasser les côtes.
Il reste deux problèmes à résoudre:
1. 2 bateaux de Ferruzzi devraient trouver une utilisation. Ce sont des bateux silos 6 000 DWT.
2. Les contrats de 75 000 T/an avec Titan, de x T/an avec Spalato en ciment yougoslave devront être honorés ou les pénalités prévues payées.
Pour résoudre ces problèmes, Italcementi demande l'aide des collègues européens.
Les cimentiers italiens vont demander l'accord de la CEE pour appliquer la loi italienne prévoyant l'instauration d'une «Notification préalable» à toute importation de ciment.
Il demandent à leurs collègues européens de prévenir leur représentant auprès de la CEE pour qu'ils ne s'opposent pas à la demande.»

([136]) Testo originale:
«Italie
— Le représentant a repris ce qui fut déjà dit au cours des ré unions de la Task Force (cf. note J.M. du 12. 2. 1987) en précisant cependant que l'accord avec Ferruzzi n'avait pas encore été finalisé.»

([137]) Testo originale:
«. . . As you are already informed, we could not import cement in Italy as per purchase contract already signed as consequence of an agreement we reached with italian cement producers. Therefore, as they are interested at directly involved in trying to reach a mutually settlement with your company, they have expressely requested to be present at the negotiation to find with us a mutually satisfying solution. They have therefore proposed to promote the meeting on the occasion of the next conference of the Cembureau the next 26th of May. You will receive their confirmation by telex in this regard. As there has been always a good relationship between us, we hope that during this meeting will be examined the elements necessary to reach a mutually interest agreement.»

concernente forniture di cemento in Italia e alla proposta di Calcestruzzi di tenere una riunione a Lussemburgo il 24 maggio 1987, vi informo che i produttori di cemento intendono naturalmente partecipare a tale riunione, essendone parte in causa ad alto livello. Pertanto, i sigg. Pesenti, Testore e Carella (rappresentanti rispettivamente di Italcementi, Unicem e Cementir) saranno lieti di partecipare alla riunione dopo l'assemblea generale di Cembureau, allo scopo di dare una soluzione al problema oggetto delle nostre discussioni, nello spirito che da alcuni anni accomuna le industrie cementiere di vari paesi europei» ([138]).

(9) Con telex del 20 maggio 1987 (doc. 33126/19203), Titan, dopo aver preso atto del coinvolgimento dei produttori italiani, ha comunicato a Calcestruzzi che i problemi bilaterali determinati dalla mancata esecuzione del contratto dovevano essere risolti dalle due parti in causa ed ha proposto di tenere una riunione la settimana successiva ad Atene o a Roma. Calcestruzzi ha risposto con telex del 25 maggio 1987 (doc. 33126/19202) che la riunione proposta da Titan avrebbe potuto tenersi dopo la riunione di Lussemburgo del 26 maggio.

(10) L'incontro di Lussemburgo tra i tre produttori italiani e Titan ha effettivamente avuto luogo poiché Calcestruzzi ha inviato il seguente telex a Titan il 28 maggio 1987 (doc. 33126/19201): «Siamo a conoscenza della riunione che avete tenuto a Lussemburgo con i produttori italiani di cemento. In tale occasione sono state formulate proposte che saranno valutate e che sarà necessario riesaminare in occasione della prossima riunione. Naturalmente, dato che siete a conoscenza della parte avuta dalle industrie italiane del cemento nella sospensione delle consegne del prodotto previste nel contratto concluso a suo tempo, è necessaria la loro futura e permanente partecipazione ad ogni incontro finalizzato alla ricerca di una soluzione soddisfacente per tutti. Vi prego di farci sapere quando il sig. Cannelopoulos sarà disponibile per un incontro con l'ing. Giampiero Pesenti che potrebbe aver luogo ad Atene o eventualmente a Roma» ([139]). Con telex del 2 giugno 1987, Calcestruzzi chiede nuovamente a Titan di incontrare i produttori italiani per risolvere il problema della mancata esecuzione del contratto d'acquisto del cemento greco (doc. 33126/19208): «Come già sapete, la sospensione delle forniture di cemento è stata determinata da un accordo intervenuto con i più grandi produttori italiani di cemento (Italcementi — Unicem — Cementir). Poiché, in base a tale accordo, i produttori italiani di cemento sosterranno tutte le spese, e quindi anche quelle che potranno eventualmente derivare dalla sospensione del nostro contratto, è necessario che prendano parte ad ogni trattativa poiché ogni decisione richiede il loro completo accordo. Questa è la sola ragione per cui l'ing. Giampiero Pesenti, il dott. D'Agostino, l'ing. Testore, l'ing. Oliviero ed il dott. Carella si sono messi in contatto con voi in occasione della recente riunione dei produttori di cemento a Lussemburgo.

Non vi nascondiamo che siamo stati sorpresi dalle vostre richieste presentate dopo la suddetta riunione, poiché le informazioni comunicateci direttamente da persone che hanno avuto occasione di incontrarvi ci rassicurano sulla futura conclusione di un accordo soddisfacente per tutti che dovrebbe riguardare anche altri settori. In considerazione di quanto sopra, vi informiamo della nostra completa disponibilità a raggiungere un accordo soddisfacente per la vertenza insorta. Una delegazione qualificata di produttori italiani di cemento dovrebbe essere presente alle trattative. Secondo noi, per facilitare la conclusione delle trattative, sarebbe utile che il dott. Canellopoulos e l'ing. Giampiero Pesenti fossero presenti alla riunione poiché sono i due rappresentanti di massimo livello e

([138]) Testo originale:
«With reference to the contract between Titan and Calcestruzzi related to cement supplies in Italy and also to the proposed meeting requested by M/S. Calcestruzzi itself to take place in Luxembourg on May 24, 1987, I whish to inform you that we, the cement Manufacturers, will clearly take part to said meeting since we are the parties involved at top level. Therefore, Messrs. Pesenti, Testore and Carella (in charge of Italcementi, Unicem and Cementir respectively) will gladly be available for the meeting after the General Assembly of Cembureau, with the aim to find a solution to the problem, object of our discussions, with the some spirit that for many years has binded the cement industries of various European Countries.»

([139]) Testo originale
«We know of the meeting held in Luxembourg between you and italian cement industries. In this occasion some proposals have been made which will be valued and on which it will be necessary to go back on the occasion of the next meeting. Of course, as you are informed of the italian cement industries' involvement in this suspension of the withdrawals, as per contact agreed upon at that time, it is necessary that they are present from now in every circumstance which concerns this pursuit of a mutually interest solution. Please inform us when you think that Mr. Canellopoulos will be available to meet Mr. Giampiero Pesenti, meeting which could be held whether in Athens or eventually in Rome.»

sono quindi in grado di prendere decisioni anche su un futuro piano strategico» ([140]).

(11) Gli incontri con i produttori italiani di cemento proposti da Calcestruzzi a Titan hanno avuto luogo, ma non hanno portato a risultati concreti relativamente alla richiesta di risarcimento danni preteso da Titan per la mancata esecuzione del contratto con Calcestruzzi. Ciò risulta dalla lettera di Italcementi alla Commissione del 21 marzo 1990 (doc. 33126/15981): «In data 16 luglio 1987, l'ing. Pesenti ed il dr. D'Agostino della Italcementi, l'ing. Testore ed il dott. Oliviero dell'Unicem hanno incontrato il Sig. Canellopoulos della Titan ad Atene su invito di quest'ultimo. A seguito di ulteriori sollecitazioni da parte greca, il dr. Clemente di Italcementi e l'ing. Albert della Unicem hanno incontrato nel dicembre del 1987 e nei primi mesi del 1988 i sigg. Kalogeropulos e Sevdalis della Heracles ed i sigg. Prezanis e Trifonas della Titan. L'oggetto degli incontri era sempre il medesimo: esaminare le proposte avanzate dai produttori greci le cui minacce sleali al mercato italiano preoccupavano. In tali riunioni peraltro, non si è raggiunto alcun risultato concreto» ([141]).

Il contenzioso relativo alla mancata esecuzione del contratto Calcestruzzi-Titan è stato deferito ad un collegio arbitrale.

28. Le misure persuasive («carota»): acquisto dei quantitativi che possono destabilizzare il mercato

(1) Il documento preparato dal gruppo di lavoro alle riunioni di Zurigo e di Céligny il 3-5 giugno 1986 (doc. 33126/18772-18779) propone, come misura persuasiva, di acquistare cemento e clinker dai produttori greci. Lo stesso documento precisa a pag. 4:

«Acquisto dei «quantitativi destabilizzanti»

Un certo numero di mercati offre ai produttori europei la possibilità di collocare i quantitativi provenienti dall'industria che «destabilizza» il mercato.

Ad esempio:

USA — I priorità

(1) Blue Circle Atlantic potrebbe proporre 500 000 t di cemento;

(2) Holderbank /Dundee potrebbe proporre 50/60 000 t di clinker;

(3) Lafarge/General potrebbe proporre ?

(4) Cementa/Norcem potrebbe proporre ?

(5) Altre società/importatori potrebbero proporre ? (vale a dire proporre di acquistare per smaltire negli Stati Uniti, n.d.r.)

Africa Occidentale

La Francia potrebbe provvedere a collocare . . . tonnellate sui seguenti territori: (a) (b) (c) (d)» ([142]).

([140]) Testo originale:
«As you know, the suspension of the withdrawals of cement has been determined by an agreement reached with the major italian cement producers (Italcementi — Unicem Cementir). And as on the ground of this agreement, italian cement producers will saddle themselves with charges, and consequently also with those eventual and relative to the suspension of our agreement, it is necessary their presence at each negotiation, as the decision need their full assent. This and not other is the exact reason for which Mr. Ing. Giampiero Pesenti, Dr. D'Agostino, Dr. Ing. Testore, Dr. Ing. Olivero and Dr. Carella have contacted you on the occasion of the recent meeting of the cement producers held in Luxembourg. We don't hide that we are surprised of your requests, expressed after the meeting above-mentioned, as the news transmitted to us directly from the persons which have met you, are quite reassuring towards an agreement of mutual interest which should expand to a larger range of interests. Considering the previous, we communicate you: our complete availability to reach a good settlement of the arisen controversy. A qualified delegation of the italian cement should be present to the negotiations.
To make the conclusion of the negotiations easier, in our opinion, it would be very useful that Mr. Dr. Canellopoulos and Mr. Dr. Ing. Giampiero Pesenti could attend the meeting, as they are the two big and so they are able to take decisions on the future strategie plan too.»

([141]) Testo originale in italiano.

([142]) Testo originale:
«Absorption of «destabilizer's tonnage»
The opportunity exists in a number of markets for European Producers to arrange to place tonnage with the «destabilizing» Cement Industry. For example:
USA — Ist priority
(1) Blue Circle Atlantic could offer 500 000 tons cement
(2) Holderbank/Dundee could offer 50/60 000 tons clinker
(3) Lafarge/General could offer?
(4) Cementa/Norcem could offer?
(5) Other Companies/Importers could offer?
West Africa
France perhaps could arrange to place . . . tonnes in the follosing territories: (a) (b) (c) (d).»

(2) Al punto 5 di una nota manoscritta di Blue Circle dal titolo «Questioni all'ordine del giorno» (doc. 33126/10988-10990) si legge: «La nostra disponibilità ad adoperarci in vista di una soluzione accettabile per entrambe le parti è subordinata:

a) all'interruzione delle forniture di cemento greco all'Europa occidentale, sia direttamente agli utilizzatori finali, sia tramite intermediari commerciali/armatori, ecc.,

b) alla conclusione di un accordo collettivo con l'industria greca del cemento e non con singoli membri» ([143]).

(3) Il problema degli acquisti di cemento greco è stato dibattuto nel corso delle riunioni di ETF del 17 giugno 1986 (cfr. infra par. 25/d), del 2 luglio 1986 (cfr. infra par. 25/e) e del 19 agosto 1986 (cfr. infra par. 25/g). Il verbale di quest'ultima riunione redatto dal rappresentante di Scancem riporta, al punto 4.1:

«Nessun accordo è stato concluso con le società greche che, in quest'ultimo mese, non si sono tenute neanche in contatto tra loro! Un insuccesso imputabile soprattutto alle differenze di prezzo (1-2 $/t) e al fatto che non si sia ancora deciso chi debba occuparsi di Bouri RU.

Tuttavia, BCI ha già cominciato ad inoltrare cemento greco negli Stati Uniti (la prima nave ha scaricato 20 000 t nel porto di Boston al prezzo di 29 USD — FOB, mentre la seconda sta per caricare 25 000 t per Baltimora al prezzo di 27 USD — FOB). Le consegne continueranno in settembre-ottobre.

Lafarge ha acquistato un carico di Titan per Montreal e in settembre è previsto un secondo carico.

Anche Holderbank ha deciso di acquistare da Titan (senza aver ancora firmato alcun contratto) 90 000 t, di cui 7 000 sono già state consegnate. Ha inoltre acquistato da Heracles 100 000 t (di cui 40 000 già consegnate). Bloom partecipa a quest'ultima operazione: ha infatti scaricato nel Mississipi e rifornisce il mercato di Dundee.

Holderbank ha inoltre acquistato da Titan 50 000 t di clinker (di cui 25 000 già consegnate) destinate al mercato statunitense, al prezzo di 19,80 USD FOB.

In sintesi, sebbene non si sia concluso alcun accordo con i greci inteso ad assorbire il loro cemento, alcuni membri ci hanno messo a mio avviso in una posizione di debolezza nelle trattative.

Dopo una lunga discussione si è deciso di affidare ad un sottogruppo il compito di valutare quali società possono effettuare, ora e in un prossimo futuro, forniture di cemento ASTM — tipo II.

Inoltre, BCI riprenderà i colloqui con Titan, con cui cercherà di trovare una soluzione congiunta così da poter esercitare una qualche pressione su Heracles» ([144]).

(4) Gli acquisti dei produttori greci sono confermati dalla nota interna di Blue Circle dal titolo «Importazioni dalla Grecia», senza data ma quasi sicuramente del settembre 1986 (doc. 33126/11083-11084), e dalla lettera del 22 settembre 1986 di Blue Circle a Holderbank. Nella prima si legge: «Nelle ultime settimane Blue Circle, Holderbank e Lafarge hanno tutti iniziato ad assorbire cemento o clinker greci, soprattutto da Titan, nelle loro operazioni con gli Stati Uniti e il Canada, confidando di mantenere in tal modo il dialogo aperto con i greci» ([145]). Nella seconda, invece, Blue Circle comunica la sua decisione di continuare a rifornirsi di prodotti greci per il mercato statunitense (doc. 33126/11094-11095).

([143]) Testo originale:
«5. Our willingness to work to a mutually acceptable solution is preconditioned by:
a) no further shipments of Greek cement into Western Europe either direct to end users or through traders/shipowners etc.
b) a collective agreement is reached with the Greek cement industry and not individual members.»

([144]) Testo originale:
«4.1. No agreement has been reached with the Greek companies. They have not even been in contact with each other the last month¡ Reasons for failure are primar(e)ly price (USD 1-2/ton difference) and the question whom is taking care of Bouri U.K.
However, BCI has started taking deliveries from Greece to U.S. already (first vessel completed discharging Boston 20 000 ton, second loading shortly for Baltimore 25 000 ton). Price; 1st shipment USD 29, — FOB and 2nd USD 27, — . They will continue take shipments September-October.Lafarge has bought one cargo from Titan for Montreal and second cargo will be taken in September.
Holderbank has also agreed to buy (not signed yet) 90 000 tons from Titan. One shipment 7 000 tons has been taken. Furthermore they have bought 100 000 tons from Heracles, whereof 40 000 has been delivered. Bloom is involved in the last deal as he unloads the vessels in Mississipi and distributes it to Dundees market.
Holderbank has also bought 50 000 tons clinker from Titan at a price of USD 19,80 FOB. 25 000 tons already delivered, all above for U.S. markets.In summary, although we have not agreed with the greeks on a take-off agreement, some members, in my opinion, have put us in a rather weak position in negotiations.
It was agreed, after a long discussion, that a sub group shall investigate what companies can deliver ASTM type II cement now and in the near future.
Furthermore, BCI shall resume talks with Titan and try to find a solution with them in order put some pressure on Heracles.»

([145]) Testo originale:
«In recent weeks Blue Circle, Holderbank and Lafarge have all started absorbing some Greek cement or clinker, primarly from Titan, in their US and Canadian operations in good faith to keep the door open with the Greeks.»

(5) Nel verbale della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 (doc. 33126/18857-18862), punto 1.2, si legge che Heracles, Titan e Halkis si erano dichiarati favorevoli ad un accordo congiunto di ritiro di cemento — accordo che, tuttavia, non è stato possibile concludere a causa sia delle divergenze sui prezzi e sulla durata, sia degli impegni assunti da Heracles e Titan nei confronti di Bouri e Ferruzzi. Il verbale precisa inoltre che, nel corso dei colloqui con Blue Circle e Holderbank, Titan si era dichiarato disposto a collaborare; che, considerato il sostegno offerto dal governo britannico e da altre istituzioni, era preferibile per il momento non concludere accordi; che era infine opportuno sospendere le trattative con i produttori greci nell'attesa di un indebolimento delle posizioni di questi ultimi e dello stesso Bouri sul mercato. «Allo stesso tempo tuttavia», continua la nota, «si dovrebbe ulteriormente riflettere sull'eventualità di accettare un accordo che preveda l'assorbimento di un tonnellaggio superiore, per esempio 2/3 Mio di t o per un tonnellaggio inferiore a un prezzo superiore. In definitiva si è convenuto dell'opportunità di proseguire le trattative» ([146]).

(6) Il punto 1.5 dell'ordine del giorno della riunione di ETF dell'11 febbraio 1987 (doc. 33126/18937-18938) reca il titolo «Esportazioni greche — quantitativi e contratti con i membri della Task Force nel 1987» ([147]): come già menzionato al paragrafo 25, il verbale della riunione reperito presso la sede di Lafarge riporta unicamente le discussioni relative ad alcuni punti all'ordine del giorno.

(7) I documenti menzionati ai punti da 2 a 6 del presente paragrafo lasciano supporre che il mancato raggiungimento di un accordo collettivo tra i membri di ETF e i produttori greci sia imputabile probabilmente alla riluttanza di questi ultimi; alcuni produttori europei, tuttavia, hanno stipulato contratti per l'acquisto di cemento e di clinker dai produttori greci allo scopo quantomeno di frenare le esportazioni greche in Europa. Infine, pur non essendo riusciti a concludere un accordo collettivo con i produttori greci, i membri di ETF si sono scambiati informazioni sui quantitativi acquistati individualmente e sui contratti stipulati con i produttori greci.

([146]) Testo originale:
«Simultaneously however, the possibility of accepting a take-off agreement for a higher tonnage, say 2/3 million tonnes or lower tonnage at a premium price shoudl be considered further. It was eventually agreed that negotiations should continue.»

([147]) Testo originale:
«Greek exports — tonnages and contracts with Task Force Members 1987.»

a) *Accordi tra produttori britannici e produttori greci*

(8) La nota interna di Blue Circle dal titolo «Piano convenuto tra MJH/Presanis — 16 giugno 1986» (doc. 33126/10991) stabilisce:

«1. Blue Circle vende a Bouri 300 000 t di cemento della DDR destinato all'Egitto al prezzo di 10 USD FOB.

2. Titan/Heracles vendono 500 000 t di cemento a BC Atlantic al prezzo di 25 USD FOB per il tipo II e di 27 USD FOB per il tipo II AASHTO.

3. Per il trasporto verrà utilizzata la nave di Titan «Ionian Carrier», di 25 000 t di stazza, nolo di 7,50 USD/t.

4. Blue Circle acquista da Titan/Heracles 100 000 t di clinker BS12 destinato a Magheramorne al prezzo di 21,50 USD FOB — il costo del trasporto ammonterà a 12 USD/t nel caso in cui si utilizzi una nave di 4.000 t di stazza.

5. Blue Circle prende in locazione il terminal di Bouri per una cifra pari a circa 2 Mio di USD; potrà decidere di lasciarlo inattivo nel porto di Tilbury ovvero di utilizzarlo come terminal di BCC, chiudendo in tal caso l'unità di Wouldham.

Note

a) L'accordo ha la durata di 1 anno durante il quale cercheremo una soluzione a più lungo termine con l'industria greca mentre BCC ridurrà la propria produzione.

b) I prezzi sono indicativi e soggetti a trattativa. Una volta concluso l'accordo, BCI non dovrebbe avere costi supplementari se non quelli derivanti dall'impegno nei confronti della DDR, mentre Rugby e RTZ dovrebbero continuare a versare la loro quota di perdita netta, vale a dire 5 USD/t.

c) Magheramorne non aderisce al CPA (Common Price Agreement, n.d.r., cfr. infra par. 16, punto (21)), il clinker greco resta all'interno della CEE, per la DDR continua l'azione antidumping.

d) Le possibilità di giungere ad un accordo vantaggioso con gli europei sono del 50%. In futuro tale accordo potrebbe limitare la libertà d'azione di BCI e in seguito non è escluso che si debba pagare lo scotto di questa cooperazione.

e) Così strutturato l'accordo non dovrebbe costituire un'infrazione alle norme CEE, FTC o antitrust.

f) Se Bouri avrà già cominciato le vendite, la sua eliminazione si rivelerà più costosa del previsto» ([148]).

(9) La nota interna di Blue Circle dal titolo «Documento di discussione — Importazioni a basso prezzo — riunione del 7 luglio 1986» (doc. 33126/10992-10994) ricorda le diverse opzioni che si presentano all'industria britannica del cemento, in particolare una politica di non cooperazione con i produttori greci ovvero una politica di segno opposto e, a proposito di quest'ultima, cita le due soluzioni alternative emerse dai colloqui con Titan ed Heracles:

prima soluzione: acquisto da parte di un intermediario europeo di 1 Mio di t scaglionate su un anno e destinate a paesi extraeuropei. I produttori greci, tuttavia, non accettano la limitazione ad un anno;

seconda soluzione: conclusione di un accordo della durata di tre anni, durante i quali Titan ed Heracles si impegnano a vendere a Blue Circle i seguenti quantitativi: primo anno (1986/87): 700 000 t (di cui 100 000 t a destinazione dell'Irlanda del Nord, 500 000 t a destinazione degli Stati Uniti e 100 000 t per altre destinazioni); secondo anno (1987/88): 900 000 t (di cui 100 000 t a destinazione dell'Irlanda del Nord, 200 000 a destinazione di altre regioni del Regno Unito, 500 000 t per gli Stati Uniti e 100 000 per altre destinazioni non specificate); terzo anno (1988/89): 900 000 t con la ripartizione e le destinazioni del secondo anno.

La nota prosegue: «Questa soluzione è già oggetto di un accordo di massima con i produttori greci ma, come la soluzione A, è subordinata alla conclusione di un accordo con Bouri» ([149]).

La ripartizione e le destinazioni specificate nella seconda soluzione figurano anche in una nota manoscritta di Heracles su carta intestata «Sheraton Park Tower — London» e senza data (doc. 33126/19864-19865), nonché in un protocollo d'intesa («Memorandum of Understanding»), anch'esso senza data, in cui si precisano la data di entrata in vigore dell'accordo (1° agosto 1986) e l'oggetto delle forniture: cemento e clinker per il Regno Unito e altri paesi non specificati, solo cemento (in linea di massima) per gli Stati Uniti (doc. 33126/11096).

(10) Il verbale della riunione del 17 settembre 1986 tra Blue Circle e Titan (doc. 33126/11080-11082) cita la decisione adottata da Blue Circle e comunicata a Titan secondo la quale il programma relativo all'acquisto di prodotti da Titan ed Heracles da parte di Blue Circle per gli Stati Uniti non dipenderebbe dalla situazione del Regno Unito. Secondo l'autore della nota l'acquisizione da parte di Blue Circle Atlantic di quantitativi consistenti di Titan sarebbe tale da indurre quest'ultimo a ritirarsi unilateralmente dal mercato britannico, indebolendo in tal modo la posizione dello stesso Bouri.

(11) La nota interna di Blue Circle, senza data ma del mese di settembre (doc. 33126/11083-11084), precisa che, nel corso di una riunione svoltasi la settimana precedente ad Atene, Titan aveva proposto di limitare le vendite combinate di Titan ed Heracles al Regno Unito a 300 000 t per il primo anno e a 500 000 t per il secondo e terzo anno; Titan appariva fiducioso quanto alla possibilità di convincere Heracles. I suddetti quantitativi sarebbero stati venduti ai produttori britannici per poi essere smerciati tramite le loro reti di distribuzione. L'autore della nota raccomanda di esaminare più attentamente insieme ai produttori greci l'eventualità di limitare le vendite al Regno Unito, nel corso della riunione dell'8 e del 9 settembre 1986.

(12) — A tali discussioni hanno partecipato direttamente solo Blue Circle, per la controparte britannica, e Titan ed Heracles, per la controparte greca. Da un certo numero di indicazioni contenute nei documenti pervenuti alla Commissione, tuttavia, si deduce che Blue Circle non ha agito unicamente per sé, ma anche per conto degli altri due produttori britannici, Rugby e RTZ (attualmente Castle Cement). Di fatto, Blue Circle ha adottato a varie

([148]) Testo originale:
«Concept arrived at MJH/Presanis — 16.6.1986
1. Blue Circle sells 300 000 tons GDR cement to Bouri for Egypt at USD 10 FOB.
2. Titan/Heracles sell 500 000 tons cement to BC Atlantic at USD 25 FOB Type II — USD 27 FOB Type II AASHTO.
3. We use Titan 25 000 ton vessel «Ionian Carrier» at USD 7,50 freight.
4. Blue Circle purchases 100 000 tons BS12 clinker from Titan/Heracles for Magheramorne at USD 21,50 FOB — estimated freight 4 000 ton vessel USD 12.
5. Blue Circle charters Bouri terminal — say USD 2 million; either hold idle on berth at Tilbury or operate as BCC terminal and close Wouldham.

Notes
a. Deal is for 1 year while we look for longer term solution with Greek industry and BCC slims itself down.
b. Prices are tentative — subject to negotiation. If achieved BCI should not have additional cash outlay beyond GDR commitment and Rugby and RTZ still pay their proportion of net loss, i.e. $ 5 per ton.
c. Magheramorne is outside the CPA, Greek clinker is within the EEC, GDR is still subject of antidumping action.
d. Achieving an effective agreement with the Europeans has a 50:50 chance. It could restrict BCI freedom of action in the future — there could be a price to pay later for cooperation now.
e. A deal structured this way should not breach EEC, FTC or antitrust regulations.
f. Bouri will be more expensive to remove once he starts selling.»

([149]) Testo originale:
«This scheme has been agreed in principle with the Greeks but is contingent upon, as is Scheme A, reaching agreement with Bouri.»

riprese misure protezionistiche contro le importazioni, ottenendo che le altre due società ne sostenessero in parte i costi. In particolare:

a) la nota della riunione del 16 giugno 1986 tra i sigg. Horner e Presanis (doc. 33.126/10991) contiene un'allusione esplicita a Rugby e a RTZ: Blue Circle contava sul loro sostegno finanziario per ridurre i costi delle misure da adottare contro Titan, che altrimenti sarebbero venuti a gravare unicamente sul suo bilancio;

b) nella nota interna di Blue Circle relativa ad una riunione con Titan svoltasi il 17 settembre 1986 (doc. 33.126/11080) si parla di una «posizione» che Blue Circle, nel suo colloquio con Titan, attribuisce all'«industria britannica» nel suo insieme;

c) infine, dalle note interne di Blue Circle del 7 settembre 1987, del 22 ottobre 1987, del 18 dicembre 1987 e dell'8 gennaio 1988 (doc. 33.126/11195-11198) si deduce che Blue Circle era riuscito ad imputare alle altre due società una quota dei cosiddetti «costi della battaglia importazioni» («Import Battle Costs») secondo i suoi stessi termini. In particolare, dalla nota del 18 dicembre 1987 (doc. 33.126/11197) emerge l'esistenza di un obbligo generale di compartecipazione ai costi per diversi anni che rendeva superfluo qualsiasi accordo preliminare specifico per ciascuna operazione.

— Le tre società britanniche contestano questa tesi.

Secondo Castle e Rugby:

— la nota relativa alla riunione del 17 settembre 1986 (doc. 33.126/11080) non li riguarda: il riferimento all'«industria britannica» interesserebbe unicamente le attività legittime di «lobbying» presso i poteri pubblici; Rugby ritiene inoltre inverosimile che una nota così dettagliata non faccia la benché minima menzione alla partecipazione delle altre due società alle iniziative di Blue Circle nel caso in cui essa fosse reale (risposte alla comunicazione degli addebiti: Rugby, punto 4.3.19, e Castle, punto 5.2.18);

— le note del 7 settembre 1987, del 22 ottobre 1987, del 18 dicembre 1987 e dell'8 gennaio 1988 (doc. 33.126/11195-11198) non riguardano le importazioni greche, poiché queste ultime sono cominciate di fatto solo verso la metà del 1986 mentre la nota del 18 dicembre 1987 (doc. 33.126/11197-11198) si riferisce al periodo 1983-1986; le suddette note non contengono alcuna allusione alla Grecia, ma tutt'al più un riferimento generale all'«Europa occidentale». Castle aggiunge che la nota del 18 dicembre 1987 conferma proprio che RTZ non aveva accettato di versare alcun tipo di contributo ma, al contrario, aveva rifiutato di farlo, ritirando una precedente offerta di 595 000 UKL (ibidem, punti 4.3.40 e da 5.2.30 a 5.2.32).

Secondo Blue Circle:

— non esisteva alcun accordo preliminare con le altre due imprese relativamente ai suoi rapporti con Titan o con i creditori di Bouri;

— come maggior produttore britannico, tuttavia, Blue Circle aveva assunto negli anni atteggiamenti per così dire «paternalisti», prendendo l'iniziativa di contrastare attività (cita a tal fine l'esempio delle importazioni in dumping dell'Europa dell'Est) che vedeva come una minaccia non solo nei suoi confronti, ma anche per l'intera industria britannica del cemento. In alcune occasioni aveva tentato di recuperare da altri produttori una parte dei costi sostenuti per simili iniziative — con un successo limitato, come attestano i documenti a cui la Commissione fa riferimento ([150]).

— La Commissione non può accogliere simili argomentazioni. Per quanto riguarda la nota relativa alla riunione del 17 settembre 1986 (doc. 33.126/11080) è opportuno osservare che essa, per la precisione, non si limita a ricordare l'atteggiamento dell'«industria britannica» nei confronti dei poteri pubblici; l'autore della nota afferma che questo atteggiamento collettivo dell'industria riguarda anche un eventuale accordo con il nuovo concorrente presente sul mercato britannico, Bouri. Quanto alle note del 7 settembre 1987, del 22 ottobre 1987, del 18 dicembre 1987 e dell'8 gennaio 1988 (doc. 33.126/11195-11198), va rammentato che:

a) anche se le importazioni greche hanno preso sostanzialmente il via solo nel 1986, tale data rientra nel periodo menzionato nella nota del 18 dicembre 1987 (doc. 33.126/11197);

b) il fatto che la nota del 22 ottobre 1987 (doc. 33.126/11196) alluda unicamente all'«Europa occidentale» (in opposizione alla «Germania Est», unico paese citato) è irrilevante poiché nel periodo considerato, come attestano le stesse imprese, la Grecia era per l'appunto una delle principali fonti di importazioni verso il Regno Unito (risposta di Blue Circle alla comunicazione degli addebiti, Tomo II, grafico 5);

([150]) Testo originale:
«Blue Circle, as the largest of the United Kingdom producers, was inclined in former years to adopt a somewhat paternalistic stance. On occasion it took certain actions (fighting the dumping cases against the Eastern European producers, for example) which it perceived to be not only in its own interest but also in the wider interest of the United Kingdom cement industry. On an «ex post facto» basis Blue Circle occasionally sought to recoup a proportion of its costs in relation to these exercices from the other United Kingdom producers — with a limited degree of success as the documents which the Commission relies upon attest.» Memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 4 224.

c) la nota dell'8 gennaio 1988 (doc 33.126/11198) di certo non smentisce il fatto che le tre imprese partecipassero ai costi di un'eventuale misura di difesa contro le importazioni; prova invece, come riconosce Castle, che RTZ aveva fatto a Blue Circle una proposta cui non era stato dato seguito; il problema evidentemente riguardava solo l'importo della partecipazione: Blue Circle infatti auspicava che RTZ accettasse di versare un importo superiore;

d) sebbene Castle e Rugby insistano sul fatto che tali note non provano che gli accordi in questione riguardavano anche le importazioni greche, è evidente (nota del 16 giugno 1986, doc. 33.126/10991) che i costi relativi alle misure contro Titan dovevano comunque essere oggetto di una ripartizione secondo gli intendimenti di Blue Circle. Quest'ultimo, del resto, riconosce espressamente di aver ricevuto simili contributi per le misure adottate contro le importazioni;

e) nella nota del 18 dicembre 1987 (doc. 33.126/11197), quarto capoverso, si legge chiaramente: «Ho fatto presente a Hewitt che molte delle sue argomentazioni non erano pertinenti, trattandosi dei costi sostenuti da BC nel periodo 1983-1986 e considerando che nulla aveva dispensato RTZ dall'obbligo di tener fede al suo impegno. Del resto, poiché Rugby aveva già versato la sua quota, era tanto più irragionevole da parte di RTZ non assumersi alcuna parte di responsabilità per le iniziative adottate» ([151]). Dalla nota si deduce che Rugby aveva già versato la sua quota per il periodo in questione. Quanto a RTZ, essa fa riferimento all'esistenza di un *obbligo* relativo al versamento di un contributo di cui l'unico elemento in discussione è l'importo. Viene infatti citata un'«offerta» di 595 000 UKL già fatta da RTZ, evidentemente a seguito dell'«obbligo» cui si riferisce la stessa nota.

Tutto ciò è confermato indirettamente da Blue Circle nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti in cui, oltre a riconoscere che la sollecitazione di contributi alle altre società era prassi corrente, ammette che tale procedura non sempre era coronata da successo, confermando così il versamento di contributi in altre occasioni. Nella sua risposta Blue Circle si limita a sostenere che non esistevano accordi «preliminari» con gli altri produttori (punto 4 223 della risposta).

([151]) Testo originale:
«I pointed out to Hewitt that much of what he said was irrelevant since we were discussing costs incurred by BC in the period 1983-1986 and nothing had removed RTZ's obligation to stand its corner. Furthermore, Rugby had contributed and it was even more unreasonable, therefore, for RTZ to take no responsibility for what had been done.»

(13) Per quanto concerne la limitazione delle esportazioni greche verso il Regno Unito, occorre aggiungere che secondo i documenti citati qui di seguito tale limitazione non sarebbe stata convenuta ufficialmente tra i produttori greci e i produttori britannici, sebbene i primi si siano dichiarati disposti a farlo, bensì tra il governo britannico e il governo greco. Il «Financial Times» del 18 dicembre 1986 (doc. 33126/2907) cita infatti un accordo intergovernativo greco-britannico che prevedeva una limitazione iniziale delle esportazioni greche verso il Regno Unito al 2,75% dei consumi, fino a raggiungere il 3% nel 1989; il verbale della riunione di Cement Makers' Federation del 9 gennaio 1987 (allegato VI della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti di Blue Circle) cita un accordo intergovernativo concernente l'esportazione di 300 000 t/anno; infine, il verbale della riunione del sottogruppo «misure di difesa» di ETF del 15 marzo 1987 (doc.33126/4858) afferma che «motivazioni politiche di alto livello» hanno indotto il governo inglese a concedere al governo greco una sorta di «autorizzazione» ad esportare nel Regno Unito fino al 3% del suo fabbisogno.»

(14) Gli acquisti di cemento e clinker greci come misura per frenare le importazioni greche negli altri Stati membri della CE sono invece il risultato di accordi tra produttori. La Commissione non contesta che i produttori greci abbiano potuto vendere il prodotto agli utilizzatori; ciò non toglie tuttavia che i contratti tra i produttori greci e i produttori europei abbiano avuto lo scopo di frenare le esportazioni verso i paesi europei.

— Accordi tra Blue Circle e Titan

(15) Con telex datati 4 e 7 luglio 1986 (doc. 33126/19545-19546), Blue Circle, riferendosi a conversazioni telefoniche precedenti, conferma a Titan l'acquisto di 20 000 t di cemento a destinazione di Boston, al prezzo di 29 USD/t FOB, con consegna il 18-21 luglio.

Il quantitativo e il prezzo della fornitura trovano riscontro in quanto affermato nel verbale della riunione di ETF del 19 agosto 1986 (cfr. supra punto (3)): «BCI ha già cominciato ad inoltrare cemento greco negli Stati Uniti (la prima nave ha scaricato 20 000 t nel porto di Boston al prezzo di 29 USD — FOB, . . .)».

I telex datati 11 agosto 1986, 14 agosto 1986, 1° settembre 1986 e 5 settembre 1986 (doc. 33126/19547-19551 e 19553-19555) menzionano l'acquisto da parte di Blue Circle di circa 25 000 t di cemento da Titan per Blue Circle Atlantic, ad un prezzo massimo

di 27 USD FOB a seconda della resistenza del cemento. Il quantitativo e il prezzo vanno confrontati con quanto affermato nel verbale della riunione di ETF del 19 agosto 1986: «. . . Il secondo sta per caricare 25 000 t per Baltimora al prezzo di 27 USD — FOB».

Il verbale prosegue: «Le consegne continueranno in settembre-ottobre». Di fatto, con telex in data 30 settembre 1986 (doc. 33126/19552), Blue Circle Atlantic conferma a Titan la sua disponibilità a ritirare 22 000 t, il 16-19 ottobre 1986, e 20 000 t, il 1°-6 novembre 1986.

Tra Blue Circle Atlantic e Titan sono stati firmati i seguenti contratti per la fornitura di cemento destinato agli Stati Uniti: contratto del 14 ottobre 1986, modificato il 30 novembre 1986 (doc. 33126/10926-10941); contratto del 1° agosto 1987, modificato il 2 agosto 1987, il 31 agosto 1987, il 15 gennaio 1988 e il 24 ottobre 1988 (doc. 33126/10896-10905, 10946-10951 e 19562-19579); contratto del 24 ottobre 1988 (doc. 33126/10907-10914). I contratti riguardano, rispettivamente, forniture di 300 000 t dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, di 200 000 t dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, con un'opzione su 200 000 t, e di 216 000 t dal 1° novembre 1988 al 31 dicembre 1989. Detti quantitativi vanno messi in relazione con quelli che Blue Circle ha dichiarato di voler acquistare da Titan e da Heracles per gli Stati Uniti negli anni 1986/87, 1987/88 e 1988/89 (cfr. documenti precitati). Va inoltre ricordato il punto 1.5 dell'ordine del giorno di ETF dell'11 febbraio 1987, dal titolo «Esportazioni greche — quantitativi e contratti con i membri della Task Force nel 1987».

Con telex datati 17 dicembre 1986, 7 gennaio 1987, 15 gennaio 1987, 12 febbraio 1987, 26 febbraio 1987, 1° aprile 1987 e 3 aprile 1987 (doc. 33126/19461-19469), Blue Circle ha trasmesso a Titan ordini per cemento destinato alla Nigeria. Tali acquisti vanno messi in relazione con le 100 000 t per destinazioni non specificate che Blue Circle ha dichiarato di voler acquistare annualmente dal 1986 al 1989 (cfr. documenti precitati).

Blue Circle e Titan fanno rilevare che tra Titan e Blue Circle Atlantic e tra Titan e la Nigeria esistevano rapporti commerciali già prima del 1986 e che in tale anno Blue Circle Atlantic stava adempiendo ad un contratto firmato con Titan nel 1985.

La Commissione non mette in dubbio l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti molto prima dell'insorgere del cosiddetto «problema greco».

Dai documenti summenzionati tuttavia si deduce che, nella forma assunta a partire dalla seconda metà del 1986, questi rapporti sono stati semplicemente tentativi di risolvere tale problema. La loro normalità, inoltre, è confutata dal fatto che essi erano oggetto di discussioni congiunte tra i membri di ETF. Quanto all'anteriorità dei contratti con le imprese greche rispetto all'insorgere del «problema greco», la Commissione fa rilevare che, pur ammettendo la veridicità di tale argomentazione per alcuni contratti, gli acquisti da effettuare sono stati comunque intesi come un vero e proprio contributo alle attività di ETF e sono stati oggetto di discussioni congiunte. E' il caso, in particolare, dei contratti tra Blue Circle e Titan.

Va inoltre ricordato quanto affermato dal sig. Marshall nella nota del 14 maggio 1987 relativa alla riunione di EPC del 13 maggio 1987 (doc. 33126/11344-11345): «*Titan* si dichiara soddisfatto dei contatti con Blue Circle, in particolare con Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas ha detto di ritenere che a posteriori, il buon senso inizia a prevalere, almeno presso Titan. Essi hanno apprezzato il modo in cui abbiamo negoziato con loro negli Stati Uniti e ritengono che le loro forniture all'Irlanda del Nord non siano così delicate come quelle verso la Gran Bretagna» ([152]).

La nota conferma ulteriormente, se il resto non bastasse, che i suddetti contratti tra le parti erano tutt'altro che una normale relazione commerciale.

b) *Accordi tra i produttori greci e il gruppo Holderbank*

(16) — Titan-Gruppo Holderbank

Esiste un progetto di contratto tra Titan e UMAR (controllata di Holderbank) datato 19 giugno 1986 relativo alla fornitura di clinker e cemento destinato agli Stati Uniti (doc 33126/19501-19511). Il contratto è sottoscritto da Titan ma non da UMAR. Titan (pag. 50 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti) sostiene che il contratto non è stato approvato da UMAR: ciononostante, nei mesi di giugno e luglio 1986, Titan ha consegnato ad UMAR due carichi di clinker ed uno di cemento per un totale di 61 437 t. Detto quantitativo va messo in relazione con quanto affermato nel verbale della riunione di ETF del 19 settembre 1986 (cfr. supra, punto (3)): «Anche Holderbank ha deciso di acquistare da Titan (senza aver ancora firmato il contratto) 90 000 t, di cui 7 000 sono già state consegnate . . .».

([152]) Testo originale:
«*Titan.* They were pleased with their contact with Blue Circle and particularly Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas commented that with kindsight he believes that common sense is beginning to prevail, certainly in Titan. They respect the way we have dealt with them in the USA and feel that their supplying Northern Ireland is not as emotive as to the mainland.»

Il 16 gennaio 1987 e il 18 dicembre 1987, UMAR e Titan hanno firmato altri due contratti (doc. 33126/19482-19489) relativi alla fornitura alla società statunitense Ideal Basic Industries (controllata di Holderbank) di quantitativi considerevoli di clinker — per la precisione almeno 200 000 t nel 1987 e 90 000 t nel 1988.

Il 20 agosto 1988, la società Pays-Bas Cement Co. del gruppo Holderbank e Titan hanno firmato un contratto (doc. 33126/19814-19843) per la fornitura, dal 1° agosto 1988 al 31 dicembre 1990, di un totale di 300 000 t di clinker destinate almeno per metà al Benelux e per il resto ai paesi africani. Il prezzo convenuto in ECU poteva subire modifiche anche in funzione delle variazioni di prezzo del cemento «Portland 40» rilevate dal Ministro belga dell'economia.

Questi quantitativi vanno messi in relazione con l'impegno dei membri di ETF ad acquistare 1 Mio di t e oltre di prodotto greco e persino tra i 2 e i 3 Mio di t (cfr. documenti menzionati ai punti da (1) a (6)).

All'osservazione di Titan secondo cui i rapporti commerciali con Ideal Basic Industries sarebbero stati precedenti al periodo cui si riferiscono i contratti oggetto degli addebiti, si può replicare che l'anteriorità di tali rapporti non esclude che i contratti rientrassero comunque tra le misure miranti ad assorbire le quantità all'origine della destabilizzazione, tenuto conto della decisione della controllante Holderbank e di altri produttori di ridurre la pressione dei produttori greci in Europa mediante l'acquisto di prodotti greci, da esportare in particolare negli Stati Uniti.

(17) — Heracles-Gruppo Holderbank

Il 9 maggio 1986 Heracles e UMAR hanno firmato un contratto (doc. 33126/20057-20064) per la fornitura di 100 000 t di cemento. Tale quantitativo trova riscontro in quanto affermato nel verbale della riunione di ETF del 19 agosto 1986: «. . . (Holderbank) ha inoltre acquistato da Heracles 100 000 t (di cui 40 000 già consegnate) . . .».

Il 19 maggio 1988 Heracles e UMAR hanno firmato un contratto (doc. 33126/20063-20071) per la fornitura di 490 000 t (di cui 230 000 t di clinker e 260 000 t di clinker o cemento), ripartite in 110 000 t nel 1988, 190 000 t nel 1989 e 190 000 t nel 1990. L'articolo 6 del contratto stabiliva che almeno 230 000 t di clinker sarebbero state destinate, a scelta dell'acquirente, ai Paesi Bassi e/o al Lussemburgo e/o al Belgio; le restanti quantità di clinker o di cemento potevano essere esportate dall'acquirente in paesi non appartenenti al Benelux, previo consenso scritto del venditore.

I suddetti quantitativi vanno messi in relazione con quanto affermato da Holderbank e da altri produttori in merito all'intenzione di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e addirittura tra i 2 e i 3 Mio di t (cfr. documenti menzionati ai punti da (1) a (6)).

c) *Accordi tra i produttori greci e Lafarge*

(18) — Titan-Lafarge

Nel verbale della riunione di ETF del 19 agosto 1986 si legge: «. . . Lafarge ha acquistato un carico di Titan per Montreal e in settembre è previsto un secondo carico . . .».

Dai documenti interni di Lafarge dell'8 luglio 1986 e del 28 gennaio 1987 e dal riepilogo acquisti 1986 in Grecia (doc. 33126/14412, 14417, 14407) emerge che il 22 luglio 1986 Lafarge ha acquistato in tale paese, tramite CFCI, 33 051 t di clinker da consegnare a Montreal il 5/10 agosto 1986 e, il 19 agosto 1986, 29 806 t di clinker destinato a Canada Cement Lafarge.

Il 12 giugno 1987 Titan ha convenuto con Lafarge la vendita di un carico di 26 000 t di clinker per Montreal (doc. 33126/14433-14437).

Con contratto in data 3 giugno 1988 (doc. 33126/14422-14424), incorporato nel contratto del 20 ottobre 1988 (doc. 33126/19708-19721), Titan e Lafarge hanno concordato forniture annuali di 150 000 t di clinker destinato per metà alla Francia (e isole), nel periodo compreso tra il 1° novembre 1988 e il 31 dicembre 1991.

I suddetti quantitativi vanno messi in relazione con le intenzioni espresse da Lafarge e da altri produttori di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e, addirittura, tra i 2 e i 3 Mio di t.

(19) — Heracles-Lafarge

Il 17 giugno 1988 Lafarge Overseas America ed Heracles hanno firmato (doc. 33126/14454-14469) per il periodo 1° giugno 1988 — 15 giugno 1991, un contratto di fornitura di 500 000 t di clinker e di cemento per ogni anno previsto dal contratto.

Il clinker poteva essere destinato a paesi diversi dalla Francia, mentre una parte del cemento poteva essere esportata nei paesi indicati nell'allegato II e, per quanto concerne l'Europa, in Portogallo, Scandinavia, Turchia e Francia, che doveva assorbire i quantitativi maggiori. In quest'ultimo paese, il prezzo del clinker e del cemento poteva subire modifiche in funzione delle variazioni del prezzo del cemento sul mercato nazionale (doc. 33126/14446-14453).

I suddetti quantitativi vanno messi in relazione con le intenzioni espresse da Lafarge e da altri produttori di acquistare dai produttori greci 1 Mio di t e oltre e, addirittura, tra i 2 e i 3 Mio di t.

I contratti dell'ottobre 1988 tra Lafarge, Titan ed Heracles sono stati portati a conoscenza di EPC nel corso della riunione del 20 ottobre 1988 (cfr. verbale di Ciments Français, doc. 33126/18179-18180).

L'esistenza di rapporti commerciali precedenti — diretti o mediati — tra Lafarge, da un lato, ed Heracles e Titan, dall'altro, nulla toglie al fatto che tali acquisti rientrassero comunque tra le misure persuasive adottate da ETF. I suddetti contratti, infatti, sono stati portati a conoscenza anche degli altri membri di ETF e addirittura dei membri di EPC (cfr. infra, par. 36, punto (8)). Ciò dimostra che, malgrado la preesistenza di tali rapporti rispetto al «problema greco», Lafarge ha voluto che i contratti apparissero come il suo contributo al programma di acquisti concertato all'interno di ETF.

d) *Gli acquisti di prodotti greci da parte del gruppo CBR*

(20) CBR ha partecipato alle misure persuasive non tramite rapporti diretti con i produttori greci, ma indirettamente tramite UMAR, controllata di Holderbank.

Come già precisato alla lettera b), il 19 maggio 1988 e il 20 agosto 1988 UMAR e Pays-Bas Cement Co. hanno sottoscritto, rispettivamente con Heracles e Titan, contratti relativi alla fornitura di clinker, destinato almeno per metà al Benelux.

Il 15 luglio 1988, UMAR e CBR hanno stipulato un contratto riguardante le condizioni generali di cessione del clinker greco (doc. 33126/18117-18121). Con telex datati 13 settembre 1988, 27 gennaio 1989 e 24 marzo 1989, CBR ha inoltrato ad UMAR tre ordinazioni, ciascuna per 25 000 t di clinker (doc. 33126/18122-18124). Nei contratti di trasporto marittimo per l'esecuzione delle tre ordinazioni CBR figura come destinatario e Titan come fornitore-vettore (doc. 33126/18125-18127).

A proposito del contratto di cessione, il resoconto manoscritto della riunione del comitato di direzione di CBR del 4 maggio 1988 fornisce la seguente interpretazione: «Cemento greco — Il sig. Celis, previo accordo della CE, ha concluso un accordo d'importazione di clinker proveniente dalla Grecia, perché in Benelux alle importazioni di cemento preferisce quelle di clinker che non danno alcuna possibilità di influenzare il mercato. Il clinker sarà utilizzato negli impianti di macinazione dei Paesi Bassi e in Belgio. Tramite la società madrilena Humar (società di trading internazionale) il sig. Celis stipulerà un contratto di importazione di clinker greco in contropartita del quale la Grecia limiterà le esportazioni di cemento verso il Benelux. Il contratto, della durata di due anni, riguarderà un quantitativo pari a 280 000 t, vale a dire l'1,65% del nostro consumo interno. Il prezzo d'acquisto FOB Grecia è di 29,5 USD, cui si aggiungono i costi di trasporto e di scarico. Il presidente ringrazia il sig. Celis per aver negoziato il contratto in maniera tanto brillante, ottenendo un esito oltremodo positivo» (doc. 33126/7632-7633) ([153]).

(21) CBR deplora che la Commissione attribuisca eccessiva importanza alla nota manoscritta, redatta probabilmente da una segretaria e «caratterizzata da numerose cancellature, contraddizioni interne (si parla di un contratto a volte stipulato, a volte da stipulare) ed errori incontestabili. Si afferma, ad esempio, che l'acquisto di clinker greco avverrà «previo accordo» della CE. Tutto ciò è frutto della confusione dell'autore della nota quanto al reale oggetto delle discussioni» ([154]) (pag. 112 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti). CBR oppone inoltre alla Commissione di aver passato sotto silenzio il verbale ufficiale della riunione.

Anche ammesso che l'autore della nota non fosse a conoscenza degli argomenti in discussione, va osservato che il passaggio citato non contiene alcuna interpretazione di quanto riportato. In altra circostanza, una conoscenza imperfetta dell'argomento avrebbe avuto una certa importanza. In questo caso si tratta però del resoconto fattuale di una discussione. Con simile premessa, la Commissione non ritiene possibile tener conto esclusivamente del verbale ufficiale. Del resto, le spiegazioni di CBR a pag. 116 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti confermano indirettamente quanto emerge dalla prima frase del passaggio citato.

([153]) Testo originale:
«Ciments grecs — Préférant au Benelux les importations de clinker à celles de ciment parce qu'elles ne confèrent aucune possibilité d'influence sur le marché, Mr. Celis, avec l'accord de la CEE, a conclu un accord d'importation de clinker en provenance de la Grèce. Ce clinker sera utilisé dans les salles de mouture des Pays-Bas et en Belgique. Par l'intermédiare de la société madrilène Humar (société de trading international) Mr. Celis va établir un contrat portant sur l'importation de clinker grec, moyennant que la Grèce limite les exportations de ciment vers le Benelux. La durée de ce contrat est fixée à 2 ans et portera sur 280 000 tonnes soit 1,65% de notre consommation. Le prix d'achat FOB Grèce est de 29,5 $ auquel s'ajoutent les frais de transport et de déchargement. Le Président remercie Mr. Celis pour avoir négocié brillamment ce contrat et avoir abouti à un résultat très positif.»

([154]) Testo originale:
«se caractérise par de nombreuses ratures, des contradictions internes (il est tour à tour question d'un contrat conclu et à conclure) et d'erreurs indubitables. Ainsi il est indiqué que l'achat de clinker grec se fait avec «l'accord de la CEE».»

Il verbale ufficiale della riunione del comitato di direzione di CBR del 4 maggio 1989 (doc. 33126/7629-7631), messo a disposizione di tutte le imprese anche se non menzionato nella comunicazione degli addebiti, presenta i fatti in maniera diversa. Per consentire un raffronto con il resoconto manoscritto della stessa riunione, esso è citato qui di seguito: «*Europa: acquisto di clinker.* Tenuto conto dell'aumento inatteso del consumo di clinker nel nostro mercato naturale (fine aprile 1988: + 32% rispetto al 1987, contro una previsione di statu quo) e dei contratti d'esportazione di clinker e cemento conclusi all'inizio dell'anno allo scopo di evitare l'arresto dei forni per eccesso di giacenze, esiste attualmente il rischio di una leggera penuria. Il sig. Celis ha negoziato con la società Umar (società di trading internazionale) la possibilità per CBR ed ENCI di approvvigionarsi di clinker estero tramite contratti per partite di 25 000 t. Tale possibilità potrà protrarsi per un periodo di due anni e mezzo, fino a raggiungere 240 000 t, vale a dire il 3,2% del fabbisogno di clinker di CBR ed ENCI e il 2,5% delle forniture totali di cemento. Il prezzo d'acquisto sarà di circa 48 USD /t con consegna a Rotterdam o Anversa. Il clinker sarà utilizzato direttamente negli impianti di macinazione di Rozenburg, Gand o Ijmuiden. Il costo totale del clinker ottenuto per via umida nel gruppo CBR-EUR è di 42 USD/t franco stabilimento. Il prezzo sarà espresso e corrisposto in ECU. Il presidente ringrazia il sig. Celis per il suo rapido intervento e per il risultato positivo del negoziato» ([155]).

Il suddetto verbale, su cui CBR si dilunga nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, merita alcune osservazioni. In primo luogo, anche se fosse vero che l'aumento del consumo di cemento era stato inatteso, ciò non toglie che il clinker greco sia stato acquistato allo scopo di frenare le esportazioni greche in Benelux. CBR indirettamente lo riconosce: «Infine, acquistando clinker dai produttori greci, CBR sperava di ridurre l'interesse di questi ultimi ad importare cemento in Belgio» ([156]) (pag. 116 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti).

Inoltre, secondo la relazione annuale di CBR relativa al 1988, le percentuali di questo aumento imprevisto del consumo rispetto all'anno precedente sarebbero del 16% in Belgio, del 15% nei Paesi Bassi e del 6% nel Nordrhein. Le forniture di cemento e clinker da parte di CBR sarebbero aumentate del 16%, contrariamente a quanto affermato nella memoria di CBR, in cui si parla di un aumento del 30% in un unico quadrimestre, senza alcun dato concreto di riferimento, e addirittura di percentuali superiori, per giunta rapportate inspiegabilmente al 1985.

e) *Accordi tra i produttori greci e Scancem (Aker/Euroc)*

(22) Il documento predisposto dal gruppo di lavoro a Zurigo e Céligny (cfr. supra punto (1)) cita Cementa/Norcem tra le società che potrebbero contribuire all'assorbimento di cemento greco. La nota interna di Blue Circle del 4 settembre 1986 (doc. 33.126/11026-11027) afferma che Norcem/Cementa (appartenenti come Scancem al gruppo Aker/Euroc) figurano tra le società che devono partecipare all'assorbimento di prodotti greci. Il gruppo Aker/Euroc è stato rappresentato a due riunioni degli Head Delegates e ad alcune riunioni di ETF (cfr. supra par. 25, lettere c), g) i), l) ed o)).

— Titan-Scancem

Titan e Scancem hanno firmato i seguenti contratti:

— il 28 gennaio 1987, un contratto (doc. 33126/19621-19629) per la fornitura di 125 000 t di clinker destinato al Ghana, alla Liberia e al Togo, dal 1° febbraio al 31 dicembre 1987;

— il 7 ottobre 1987, un contratto modificato più volte con clausole addizionali, l'ultima delle quali in data 17 novembre 1989 (doc. 33126/19585-19620), per la fornitura di cemento destinato agli Stati Uniti e alle Bahamas, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990;

— il 15 ottobre 1987, un contratto modificato più volte con clausole addizionali, l'ultima delle quali in data 15 marzo 1990 (doc. 33126/19631-19656), per la fornitura di 300 000 t di clinker destinato al Ghana, alla Liberia e al Togo, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990.

([155]) Testo originale:
«Europe: achat clinker. Etant donné la croissance inattendue de la consommation de ciment dans notre marché naturel (fin avril 1988: + 32% par rapport à 1987 contre prévision de statu quo) et les contrats d'exportation de clinker et de ciment conclus au début de l'année dans le but d'éviter l'arret des fours pour excès de stock, il y a actuellement risque d'une légère pénurie. Monsieur Celis a négocié avec la société Umar (société de trading international) la possibilité pour CBR et ENCI de s'approvisionner en clinker étranger par contrat unitaire de 25 000 tonnes. Cette possibilité pourra s'étendre sur une période de 2 ans et demi jusqu'à concurrence de 240 kt, soit 3,2% des besoins en clinker de CBR et ENCI et 2,5% des livraisons totales de ciment. Le prix d'achat sera d'environ 48 dollars/tonne livrée à Rotterdam ou Anvers. Ce clinker sera utilisé directement dans les salles de mouture de Rozenburg, Gand ou Ijmuiden. Le prix de revient total du clinker voie humide dans le groupe CBR-EUR est de 42 dollars/tonne stock usine de clinker. Le prix sera libellé et payé en ECU. Le Président remercie Monsieur Celis pour cette réaction rapide et le résultat positif de la négociation.»

([156]) Testo originale:
«Enfin, en achetant du clinker auprès des producteurs grecs, CBR espérait réduire l'intéret que pouvait avoir pour ceux-ci l'importation de ciment en Belgique.»

I suddetti quantitativi vanno messi in rapporto con l'intenzione dei produttori europei di assorbire dai 2 ai 3 Mio di t di prodotti allo scopo di frenare le esportazioni greche in Europa (cfr. documenti menzionati ai punti da (1) a (6)).

Il fatto che Scancem si occupi di solito del commercio internazionale di cemento e di clinker non significa che questi contratti non rientrino nel quadro delle misure persuasive. Anche Holderbank, Lafarge e Blue Circle operano nel commercio internazionale: l'attività esercitata facilita in tal caso il collocamento di quantitativi che destabilizzano il mercato. D'altronde, dai documenti già menzionati si deduce che i rapporti commerciali, nella forma assunta a partire dalla seconda metà del 1986, rappresentavano un tentativo per risolvere il cosiddetto «problema greco». La normalità di tali rapporti è inoltre contraddetta dal fatto che essi erano oggetto di discussioni congiunte tra i membri di ETF. Infine, il resoconto della riunione di ETF del 19 agosto 1986 (cfr. supra, punto (3)) conferma che Scancem ha partecipato all'assorbimento di prodotti greci, giacché il suo autore lamenta unicamente il fatto che le iniziative di alcuni membri di ETF abbiano messo Scancem in una posizione di debolezza nelle trattative con i produttori greci.

29. **La posizione di alcune imprese**

(1) Tenuto conto degli atteggiamenti assunti dalle diverse imprese, è opportuno precisare la posizione di alcune di esse rispetto ai fatti esposti nel presente capitolo.

(2) Su Cembureau si rimanda a quanto esposto al paragrafo 24.

(3) Oficemen si dichiara del tutto estraneo alle iniziative di ETF poiché il suo presidente, sig. Andia, non ha potuto esser presente, a causa di un ritardo aereo, all'unica riunione alla quale avrebbe dovuto partecipare — la riunione del sottogruppo «misure protezionistiche» del 15 marzo 1987. Ciò è smentito dal fatto che il sig. Andia è stato nominato membro di tale sottogruppo durante la riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 (cfr. supra par. 25, punto (24)) e soprattutto dal resoconto della stessa riunione, in cui il sig. Andia risulta presente (cfr. par. 25, punto (47)).

Ancor più importante è il fatto che lo Head Delegate spagnolo, anch'egli in rappresentanza dell'intera industria spagnola e quindi anche di Oficemen, era presente alle riunioni degli Head Delegates del 9 giugno 1986, del 9 settembre 1986 e del 6 novembre 1986 (cfr. supra par. 25, punti (9), (23) e (39)).

(4) Il Syndicat Français de l'Industrie Cimentière afferma di non aver partecipato ad alcuna riunione riguardante ETF e di essere completamente all'oscuro delle sue attività. Innanzitutto occorre ricordare che lo Head Delegate francese, rappresentante dell'associazione di categoria e quindi di tutta l'industria francese, era presente alle riunioni degli Head Delegates del 9 giugno 1986, del 9 settembre 1986 e del 6 novembre 1986 (cfr. supra par. 25, punti (9), (23) e (39)); del resto, Ciments Français ha dichiarato che la presenza del sig. Laplace ad alcune riunioni era dovuta anche al suo ruolo all'interno del Syndicat (cfr. supra par. 24, punto (3) e par. 25, punto (9)). Inoltre, il problema delle esportazioni di cemento dalla Grecia è iscritto al punto (3) dell'ordine del giorno delle riunioni del Bureau di detto Syndicat dell'8 luglio 1986, del 9 settembre 1986 e del 7 ottobre 1986, anche se i verbali di queste riunioni (doc. 33126/14828-14860) non vi fanno alcun riferimento. A detta dell'associazione di categoria in questione, l'intenzione era quella di non far figurare per iscritto le critiche mosse dal Bureau ai pubblici poteri francesi — motivazione contraddetta dall'ordine del giorno delle riunioni del Bureau medesimo in data 8 luglio 1986 e 9 settembre 1986, in cui non si fa alcuna menzione dai pubblici poteri, bensì unicamente delle esportazioni di cemento dalla Grecia: l'unico riferimento ai pubblici poteri figura nell'ordine del giorno della riunione del 7 ottobre 1986 che riporta, tra parentesi, la menzione «colloquio del 25 settembre presso DREE». Il punto (3), tra l'altro, oltre ad essere completamente ignorato, non è nemmeno citato nei verbali. Ad ogni modo, il presidente Laplace è stato sempre presente tra i membri del Bureau alle riunioni dell'8 luglio, del 9 settembre e del 7 ottobre 1986; ad una di queste riunioni ha preso parte anche il sig. Kasriel; entrambi hanno partecipato a varie riunioni, in particolare a quelle degli Head Delegates riguardanti ETF: l'affermazione del Syndicat di non essere a conoscenza delle attività di ETF è pertanto priva di qualsiasi fondamento.

(5) Nei casi molto specifici di Cementos Cosmos e di Cementos del Norte, la Commissione ha deciso di archiviare la procedura avviata nei loro confronti (cfr. supra par. 4).

CAPITOLO 6

European Cement Manufacturers Export Committee (ECMEC)

30. **Cronistoria della nascita di ECMEC**

(1) La nota interna di Blue Circle del 4 aprile 1981 (doc. 33126/11338-11340) fa menzione della costituzione dei comitati esportazioni nei seguenti termini: «Anni addietro Cembureau gestiva direttamente un comitato

europeo per le esportazioni, ma con l'avvento del mercato comune e la chiara avversione della CEE per i cartelli di qualsiasi tipo Cembureau ha finito per abbandonare questa sua scomoda creatura e la cooperazione europea per le esportazioni di cemento è stata lasciata ad un'iniziativa informale esterna, ripresa da Michael Chapman. Nel 1972 l'iniziativa è sfociata nel cosiddetto «London Club», nato da un piccolissimo gruppo informale di esportatori che già da qualche anno si riunivano sotto la guida di Michael Chapman» ([157]). La nota prosegue ricordando la divisione del «London Club» in due comitati, lo scetticismo di alcuni quanto all'utilità del comitato dei grandi esportatori e la diffidenza che regnava al suo interno tra produttori greci e spagnoli che, secondo quanto affermato dalla stessa nota, erano riusciti ad immettere quantitativi considerevoli sul mercato con conseguenze disastrose.

Il «London Club» si è sviluppato dotandosi di una struttura con sede negli uffici di Blue Circle, costituita di un «Export General Committee» e di un «Export Working Committee».

(2) Nel 1978 i maggiori esportatori hanno ritenuto necessario organizzare tra loro riunioni separate da quelle del «London Club» e hanno dato vita ad un altro Club denominato «European Export Policy Committee» (EPC).

In seguito alla costituzione di EPC, i membri del «London Club», riunitisi il 23 gennaio 1979 negli uffici di Cembureau a Parigi (doc. 33126/12751-12752), hanno deciso quanto segue:

«1. Il comitato generale esportazioni e il comitato operativo esportazioni si sono fusi in un unico comitato che si riunirà in linea di massima quattro volte l'anno. Il comitato sarà aperto ai membri di Cembureau attivamente interessati alle esportazioni verso paesi non aderenti a Cembureau. Il comitato si chiamerà European Cement Export Committee e avrà l'obiettivo di promuovere le esportazioni e lo scambio d'informazioni commerciali . . . (I punti 2, 3, e 4 riguardano la nomina di un presidente e di tre vicepresidenti, la costituzione di un sottocomitato amministrativo e la sede del segretariato) . . . I maggiori esportatori continueranno a riunirsi di tanto in tanto e le loro opinioni sulle questioni commerciali saranno rese note agli altri membri dell'European Cement Export Committee tramite i loro rappresentanti che siedono nel comitato» ([158]).

(3) Al più tardi a partire dal 1980 è intervenuta la decisione di unificare il segretariato dei due comitati e la struttura che doveva fornire il servizio di segreteria è stata chiamata ECMEC. Secondo quanto affermato nella lettera di ECMEC del 30 marzo 1990 (doc. 33126/16766-16774), il nome prescelto non aveva rilevanza giuridica. Si trattava semplicemente di una denominazione di comodo per un'organizzazione che forniva servizi indipendenti di segreteria. Tra ECMEC e i due comitati non esisterebbe alcun contratto scritto firmato per la prestazione di detti servizi ([159]).

(4) Fin dall'inizio Blue Circle ha distaccato presso ECMEC uno dei suoi dipendenti, il sig. Gac, perché vi assumesse le funzioni di segretario. A partire dal 1989 il sig. Gac ha provveduto personalmente ad organizzare la struttura di ECMEC che ha avuto sede negli uffici di Blue Circle fino al 1987, quando si è trasferito nei locali presi in locazione a suo uso da Blue Circle che il 7 giugno 1989 ha trasmesso al sig. Gac il relativo contratto d'affitto (doc. 33126/13673-13682 e 11260-11274).

Da quanto risulta, l'interruzione di qualsiasi rapporto tra Blue Circle ed ECMEC e tra Blue Circle e il sig. Gac sarebbe la conseguenza dell'indagine condotta negli Stati Uniti dalla Federal Trade Commission su eventuali collusioni tra alcuni produttori europei che esportavano nel mercato statunitense: è quanto emerge apparentemente da una nota redatta dal servizio legale interno di Blue Circle il 17 ottobre 1988 (doc. 3126/11275) ([160]).

([157]) Testo originale:
«In years gone by, Cembureau ran a European Export Committee under its own wing, but with the advent of the Common Market and its clear distaste for cartels of any sort, Cembureau eventually abandoned its unwanted child, and European Cooperation in cement exports was left to an informal initiative from outside. This Michael Chapman took up, and in 1972 we saw the formation of the so-called «London Club», which had its origins in a very small informal grouping of exporters who had been meeting for some years under Michael's guidance.»

([158]) Testo originale:
«1. That the Export General Committee and the Export Working Committee are merged into one Committee, which should meet about four times a year. This Committee to be open to Cembureau members actively interested in the Export trade to non-Cembureau countries. This Committee to be called the European Cement Export Committee, its object to be the promotion of export and the exchange of commercial information . . . The larger exporters will continue to meet together from time to time and their views on commercial matters will be shared with the other members of the European Cement Export Committee through their representatives on this Committee.»

([159]) Testo originale:
«It should be understood that the name ECMEC has no legal significance. It is merely a convenient term for an organisation which provides independent secretarial services . . . Neither agreement between ECMEC and the two Committees for the provisions of secretarial services was embodied in written contracts.»

([160]) «Oggetto:
EPC — Andrew Gac.
Come noto, i nostri legali americani hanno insistito affinché si troncasse qualsiasi rapporto con l'Export Policy Committee e con lo European Cement Exporters Committee di Cembureau (!). Jim McColgan si è di fatto dimesso da entrambi i comitati. Ci hanno inoltre invitati ad interrompere qualsiasi tipo di sostegno a tali comitati e a porre fine ad eventuali vincoli contrattuali con Andrew Gac. Vi prego di informarmi della precisa natura dei nostri attuali rapporti con Gac. Qualora esistesse un qualche vincolo effettivo, esso dovrà essere immediatamente rescisso, ivi compreso qualsiasi accordo circa un'eventuale riassunzione futura.»

(5) Non avendo statuto e non essendo soggetto ad alcun obbligo di legge nel Regno Unito, ECMEC ha operato come un'associazione di fatto. Le sue spese sono state ripartite tra i due comitati, in ragione dell'80% a carico di EPC e del 20% a carico di ECEC, sulla base di un accordo concluso tra i due presidenti, figurante in una lettera del 15 dicembre 1980 (doc. 33126/16785).

La Commissione non ha alcuna difficoltà ad ammettere che ECMEC era di fatto un segretariato al servizio dei comitati, composto dal sig. Gac e dalla sua segretaria.

(6) Con lettera datata 31 dicembre 1992 (doc. 33126/22289 bis), il sig. Gac ha informato la Commissione che a decorrere dal 1° gennaio 1993 ECMEC sarebbe stato sciolto e che, dopo tale data, la corrispondenza per i due comitati avrebbe dovuto essere indirizzata ai rispettivi presidenti.

A) EUROPEAN CEMENT EXPORT COMMITTEE (ECEC)

31. **Scopo, struttura e membri di ECEC**

(1) Come si è detto al paragrafo precedente, ECEC è nato nel 1979 dalla fusione dell'Export General Committee e dell'Export Working Committee.

(2) L'atto costitutivo approvato il 6 dicembre 1979 (doc. 33126/16786-16789) assegnava ad ECEC l'obiettivo di promuovere, su base informale, la cooperazione tra i produttori europei interessati alle esportazioni di cemento grigio in tutti i paesi, ad eccezione dei paesi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti. Malgrado questa limitazione, ECEC poteva ricevere e pubblicare statistiche sull'industria del cemento e per tutti i paesi. Potevano esserne membri le associazioni o i produttori dei paesi dell'Europa occidentale interessati alle esportazioni. Ogni paese membro aveva diritto ad un voto; due e tre voti spettavano invece, rispettivamente, ai paesi le cui esportazioni erano comprese tra 1 e 3 Mio di t all'anno e a quelli che esportavano quantitativi superiori. Gli organi di ECEC erano: l'assemblea plenaria, il presidente, il vicepresidente e lo Steering Committee (comitato direttivo). Quest'ultimo era composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattro membri, di cui due nominati dai paesi che avevano diritto ad un voto e due da quelli che avevano diritto a due o tre voti.

Il nuovo atto costitutivo del 26 settembre 1986 (doc. 33126/12516-12518) prevedeva lo stesso oggetto sociale e gli stessi organi del precedente. L'unica differenza riguardava l'attribuzione dei diritti di voto — un voto per ciascun paese, indipendentemente dai quantitativi esportati — e di conseguenza nell'elezione dei cinque membri dello Steering Committee nessun posto era riservato ai grandi esportatori.

L'assemblea si riuniva due volte l'anno, lo Steering Committee quattro volte.

(3) Tra i paesi CE erano membri di ECEC: per il Belgio, la Fédération de l'Industrie Cimentière, che ha sostituito nel 1986 Cimbel; per la Danimarca, Aalborg; per la Francia, il Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (un tempo, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux); per la Germania, Dyckerhoff, Alsen Breitenburg e Nordcement; per la Grecia, l'Associazione dell'industria cementiera greca; per l'Irlanda, Irish Cement; per l'Italia, Italcementi, Unicem e Cementir; per i Paesi Bassi, ENCI; per la Spagna, Oficemen; per il Regno Unito, Castle Cement dal 1986 (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 54). La comunicazione degli addebiti cita ATIC quale membro di ECEC per il Portogallo. Nella sua memoria e durante l'audizione, ATIC ha però affermato di non aver fatto parte di ECEC, essendo un'associazione di tipo puramente tecnico. A tale affermazione è possibile replicare che il suo statuto di associazione di tipo tecnico non ha impedito ad ATIC di essere membro di Cembureau. La Commissione ritiene che ATIC abbia fatto parte di ECEC sulla base dei documenti disponibili. Il resoconto manoscritto della riunione dello Steering Committee del 13/14 aprile 1989 redatto da Ciments Français (doc. 33126/18201-18204) riporta infatti alla lettera i): «Il presidente dà lettura di una lettera inviata dal sig. Meric riguardante la mancata partecipazione di Ciments Français alle riunioni di ECEC. Il sig. Clemente ne prende nota ricordando tuttavia che membri di ECEC sono gli stessi paesi, i quali designano facoltativamente i propri rappresentanti nelle associazioni di categoria o nelle società» ([161]); inoltre, se è pur vero che ATIC non figura nell'elenco dei destinatari dei verbali delle riunioni e della corrispondenza generale, ha però ricevuto il questionario trimestrale da completare e le statistiche, contrariamente a quanto è accaduto negli altri casi (Germania, Italia e Paesi Bassi) in cui, dato che l'associazione nazionale non faceva parte di ECEC, sono stati gli stessi produttori membri a ricevere e compilare la suddetta documentazione (doc. 33126/12524-12534).

Occorre inoltre aggiungere che le associazioni che facevano parte di ECEC conservavano la qualità di membri anche se in realtà i loro rappresentanti erano quasi sempre dirigenti commerciali di imprese produttrici di cemento nominati a livello nazionale dalle associazioni e/o dalle imprese stesse (cfr. doc. 33.126/18201-18204).

([161]) Testo originale:
«Le Président donne lecture d'une lettre adressée par M. Meric concernant la non-participation des Ciments Français aux réunions du ECEC. M. Clemente prend note mais rappelle que ce sont les pays qui sont membres du ECEC et qui constituent à leur gré leur représentation au niveau des syndicats ou des sociétés.»

32. Rapporti ECEC-EPC

(1) L'atto costitutivo del 1979 prevedeva che due membri dello Steering Committee fossero eletti tra i membri aventi diritto a due o tre voti, vale a dire tra i grandi esportatori. Tale clausola comportava tra l'altro che lo Steering Committee assicurasse il collegamento tra ECEC ed EPC. La lettera di cui al paragrafo 30, punto (2), inviata successivamente alla riunione di Parigi del 23 gennaio 1979, conferma il collegamento tra i due comitati, in particolare laddove afferma che «I maggiori esportatori continueranno a riunirsi di tanto in tanto e le loro opinioni sulle questioni commerciali saranno rese note agli altri membri di European Cement Export Committee tramite i loro rappresentanti che siedono nel comitato medesimo» ([162]).

(2) Dai verbali che è stato possibile reperire emerge che le opinioni di EPC sono state effettivamente comunicate ad ECEC («Report from the Policy Committee») nel corso delle seguenti riunioni di ECEC: il 14 marzo 1984 (doc. 33126/14257-14262) il sig. Balbo ha illustrato la situazione dei mercati per conto di EPC; l'11 settembre 1984 (doc. 33126/14303-14309) il sig. Gac ha precisato che vi erano pochi elementi di cui riferire; il 21 febbraio 1985 (doc. 33126/14266-14267) si è tenuta una riunione speciale di ECEC per discutere della natura dell'accordo tra i produttori greci e spagnoli in merito alle quote d'esportazione verso i mercati extraeuropei; la riunione ha portato alla costituzione di Cement Marketing Association e all'avvio dei rapporti tra ECEC ed EPC; il 22 marzo 1985 (doc. 33126/14289-14294) i sigg. Balbo e Rumeu hanno presentato, per conto di EPC, il rapporto sulla situazione dei mercati, sul futuro di EPC in seguito alla costituzione di Cement Marketing Association e sulle attività di EPC, illustrando il loro punto di vista a proposito delle separazione tra EPC e ECEC; il 22 gennaio 1986 (doc. 33126/12614-12616 e 12667-12674) i rapporti tra ECEC ed EPC sono stati oggetto di una discussione da cui è scaturita apparentemente una certa tensione tra i due comitati; il 10 giugno 1986 (doc. 33126/12607-12610) il presidente di ECEC ha riferito del colloquio avuto con il presidente di EPC per cercare di domare la riluttanza di EPC a proseguire l'invio di informazioni ad ECEC. La Commissione dispone inoltre dell'ordine del giorno di altre due riunioni tenute il 7 dicembre 1983 (doc. 33126/14184) e il 14 dicembre 1984 (doc. 33126/14310-14315). Essa non ha il verbale della prima riunione; ha invece quello della seconda, da cui emerge che la questione non è stata discussa in tale occasione.

(3) L'atto costitutivo del 1986 (cfr. supra par. 31, punto (2)) non attribuiva ai grandi esportatori alcuna funzione particolare all'interno dello Steering Committee. A quanto pare, tuttavia, si è continuato a trasmettere occasionalmente ad ECEC le informazioni di EPC anche dopo il settembre 1986. Il verbale ufficiale della riunione di ECEC del 23 settembre 1988 (doc. 33126/12627-12634) indica che, in virtù di un accordo generale tra i presidenti di ECEC e di EPC, le informazioni sulle riunioni con i produttori dell'Estremo Oriente erano a disposizione dei membri di ECEC (cfr. altresì nota di Ciments Français, doc. 33126/18218-18219). Dalle note manoscritte di Italcementi sulla stessa riunione (doc. 33126/3418-3421) emerge che le informazioni di EPC continuavano ad essere comunicate ad ECEC. Infatti, sebbene le statistiche ECEC fossero presentate globalmente per ciascun paese, Italcementi annota a pag. 3419: «EPC 25% nei primi tre mesi — trend 1988 — Totale EPC 10 Mio. Hispacement, Heracles, Valenciana, Titan ± 7 Mio — Ciments Français, Lafarge, Norcem, Cementos del Mar, Hornos Ibericos, Rezola, Cementa, Blue Circle, Halkis ± 3 Mio»; e a pag. 3421: «Hispacement 1,1 Mio; Heracles 2,8 Mio t; Titan 1,8; Valenciana 1 Mio — Tutte le destinazioni 10 Mio». Si tratta manifestamente dei dati scambiati all'interno di EPC; ciò si deduce non solo dal riferimento esplicito ad EPC, ma anche dal fatto stesso che Italcementi, pur aderendo ad ECEC, non era membro di EPC.

33. Attività di ECEC

a) *Statistiche*

(1) Secondo quanto dichiarato dal sig. Gac nella lettera del 30 marzo 1990, pag. 10 (doc. 33126/16776), i dati statistici cumulati relativi ai singoli paesi erano pubblicati alla fine di ciascun trimestre di ogni anno; i dati relativi al 2°, 3° e 4° trimestre, pertanto, riguardavano non solo il trimestre in questione ma anche i dati globali relativi ai trimestri precedenti («year to date»).

Ogni membro comunicava trimestralmente per il proprio paese i quantitativi da esportare verso ciascun paese destinatario non appartenente a Cembureau (cfr. ad esempio doc. 33126/12706).

Sulla base dei dati ricevuti dai membri e delle informazioni relative ai mercati, il sig. Gac pubblicava: una tabella in cui erano riportati i quantitativi effettivi per paese e i quantitativi totali per il periodo precedente, nonché una stima dei quantitativi di cemento e di clinker destinati all'esportazione per il periodo non ancora trascorso; una tabella in cui figuravano i quantitativi di cemento o di clinker già richiesti e che potevano essere richiesti dai diversi paesi importatori nel periodo non ancora trascorso (esempio doc. 33126/3410-3412, 12707-12709). Alla fine di ogni anno, veniva pubblicata una tabella più dettagliata in cui figuravano le esportazioni di ciascun paese esportatore in ciascun paese importatore (esempio doc. 33126/16814-16817). Periodicamente erano inoltre pubbli-

([162]) Testo originale:
«Les plus grands exportateurs continueront à se réunir de temps à autre et leurs points de vue sur les problèmes commerciaux seront partagés avec les autres membres de European Cement Export Committee à travers leurs représentants dans ce Comité.»

cati, per anno e paese, i dati relativi alle previsioni d'esportazione e alle consegne effettuate (doc. 33126/3422-3433, 12721-12728) ([163]).

b) *Confronto domanda-offerta e analisi dei mercati*

(2) Durante le riunioni dello Steering Committee e plenarie veniva analizzata la situazione dei diversi mercati d'esportazione. Se necessario, i membri correggevano i dati trasmessi, comunicavano le loro previsioni di vendita per l'anno in corso e le stime relative a quello successivo. Sulla base dei dati rilevati, l'offerta globale dei membri veniva confrontata con la domanda così da constatare l'eventuale scarto tra l'una e l'altra, per il cemento in sacchi o sfuso e per il clinker. Esaminando la situazione dei maggiori mercati d'esportazione si prendeva nota dei membri che esportavano in tali mercati e dei quantitativi che prevedevano di esportare, dei membri che avevano costruito o prevedevano di costruire impianti per lo scarico del cemento o del clinker ed infine dei prezzi ivi praticati ([164]).

c) *Prezzi all'esportazione*

(3) Come affermato alla precedente lettera b), veniva presa in esame anche la situazione dei prezzi praticabili sui diversi mercati d'esportazione in funzione della concorrenza di terzi.

Alla riunione plenaria del 14 marzo 1984 (doc. 33126/14257-14262) è stato raccomandato ai membri di applicare, nei confronti dei paesi destinatari delle esportazioni, taluni prezzi di riferimento per il cemento in sacchi e sfuso e per il clinker. Alla riunione plenaria dell'11 settembre 1984 (doc. 33126/14303-14309) i membri hanno fatto il punto su quanto realizzato per giungere alla fissazione di un prezzo comune di riferimento. A tal fine si è avuto uno scambio di informazioni sul livello dei prezzi effettivamente raggiunto sui mercati d'esportazione, per paese membro, e si è rilevata una media di 34 USD (28-32 USD) per il cemento in sacchi, di 25 USD (23-24 USD) per il cemento sfuso e di 20-21 USD (17-19 USD) per il clinker. Alla riunione plenaria del 22 marzo 1985 (doc. 33126/14289-14294) si è constatato che la situazione del mercato impediva di fare «raccomandazioni realistiche» sui prezzi; i membri hanno comunque convenuto di esaminare i prezzi praticati e, dopo averne discusso, hanno rilevato i seguenti importi: 29-32 USD per il cemento in sacchi, 21-22 USD per il cemento sfuso e 18 USD per il clinker. Alla riunione plenaria dell'11/12 settembre 1985 (doc. 33126/6139-6142) si è constatato che i prezzi praticati nel 1985 dai membri di ECEC erano inferiori a quelli raccomandati per lo stesso anno. L'autore del verbale trae le seguenti conclusioni: «Le riunioni di ECEC sono utili perché permettono comunicazioni informali tra i rappresentanti dei produttori che esportano cemento. Si deve tuttavia constatare che la politica di concertazione tra gli esportatori di Cembureau non è riuscita a contenere il calo dei prezzi provocato da un'offerta superiore alla domanda. Vi è il rischio che le società che possiedono impianti sul litorale, in grado di effettuare carichi alla rinfusa (di clinker e di cemento) su navi di grossa stazza con costi di attracco minimi, mettano fuori gioco, sulla base del prezzo praticato, i piccoli esportatori meno favoriti dalla loro posizione geografica» ([165]). Alla riunione plenaria del 23 settembre 1988 (doc. 33126/12627-12634) si è discusso dei prezzi prevalenti sul mercato e si è constatato concordemente un aumento di 2-4 USD per il cemento sfuso e di 1-2 USD per il clinker. Nonostante i minimi margini dell'offerta, tutti si aspettavano un calo dei prezzi a causa dell'esportazione saudita. Alla riunione dello Steering Committee del 16 dicembre 1988 (doc. 33126/12570-12575), si è invece constatato per i prezzi FOB un leggero rialzo al corso 1988 e, per l'anno successivo, si è previsto un allineamento dei prezzi su quelli registrati nel dicembre 1988.

d) *Situazione delle importazioni nei paesi membri*

(4) Nel corso delle riunioni di ECEC, i membri hanno analizzato la situazione delle importazioni al loro interno, per la maggior parte nel quadro della concorrenza dei paesi terzi.

Nella riunione plenaria del 22 marzo 1985 (doc. 33126/14289-14294), ad esempio, si è menzionato l'acquisto da parte di Blue Circle di 400 000 t di cemento sfuso nella Repubblica democratica tedesca.

Nel corso delle riunioni plenarie successive (doc. 33126/12617-12674) ogni membro ha riferito sulle importazioni di cemento nel proprio paese, di solito in provenienza dei paesi dell'Est.

([163]) La Commissione dispone delle statistiche relative al periodo 1985-1989 (doc. 33126/16790-16824, 12544-12577, 12706-12708, 3410-3412), 1982-83 (doc. 33126/14027-14029), 1983-1984-1985 (doc. 33126/14245-14249, 14295-14298), nonché del riepilogo comprendente 6 tabelle, per il periodo dal 1975 al 1986 (doc. 33126/12721-12728) e dal 1975 al 1988 (doc. 33126/3422-3433).

([164]) La Commissione dispone di tutti i verbali delle riunioni dal 1986 al 1989 (doc. 33126/12558-12674), nonché dei verbali delle riunioni del 14 marzo 1984 (doc. 33126/14257-14262), dell'11 settembre 1984 (doc. 33126/14303-14309), del 14 dicembre 1984 (doc. 33126/14311-14316), del 21 febbraio 1985 (doc. 33126/14300-14301), del 22 marzo 1985 (doc. 33126/14289-14294) e dell'11 settembre 1985 (doc. 33126/6139-6142).

([165]) Testo originale:
«Les réunions du ECEC sont utiles en ce qu'elles permettent des communications informelles entre les représentants des sociétés cimentières exportatrices. Toutefois, on doit constater l'échec de la politique de concertation entre les exportateurs de Cembureau en vue d'enrayer la dégradation des prix provoquée par une offre supérieure à la demande. On peut craindre que les sociétés possédant des usines au bord de l'eau et capables d'effectuer des chargements en vrac (clinker et ciment), sur de gros navires avec un cout minimum d'approche, n'éliminent par le prix les petits exportateurs moins favorisés par la situation géographique.»

e) *Mercati interni*

(5) L'esame della situazione del mercato del cemento ha portato i membri di ECEC a prender atto delle comunicazioni relative alla situazione interna dei paesi membri.

Il 26 marzo 1987 (doc. 33126/12594-12598) lo Steering Committee ha fatto rilevare che la Spagna beneficiava di una forte domanda interna in parte compensata da una diminuzione delle esportazioni e che l'industria spagnola aveva ridotto le sue capacità.

Il 10 marzo 1988 (doc. 33126/12579-12581) lo Steering Committee ha preso atto della determinazione della Spagna a ridurre al minimo le esportazioni per far fronte alla domanda interna.

Nelle note di Italcementi sullo Steering Committee del 22/23 settembre 1988 (doc. 33126/3415-3416 e 3419) figurano le seguenti comunicazioni: «Il silos galleggiante che era all'ancora nel porto di Brest ha ripreso il largo, presumibilmente verso Algeri, a seguito di probabili accordi con Lafarge (la nave silos cui si riferisce Italcementi è probabilmente quella appartenente a Libexim che intendeva scaricare cemento greco, n.d.r.); il silos galleggiante Gizan è ancora nel porto di Sète — una permanenza ben gradita dai portuali, che vorrebbero rivalersi della chiusura da parte di Lafarge di un cementificio nella regione da cui veniva esportato cemento»; «Blue Circle acquista clinker dal Libano (Holderbank) per il Regno Unito oltre a rifornirsi in Belgio».

Le note di Italcementi sullo Steering Committee del 16 dicembre 1988 (doc. 33126/3401-3402) riferiscono che nel 1989 il Regno Unito dovrà importare 2 Mio di t di cemento e di clinker. L'autore delle note fa osservare che se Italcementi fosse «autorizzata» ad agire come società di trading potrebbe inserirsi nelle forniture a destinazione del Regno Unito, per esempio con prodotto iugoslavo ([166]).

Secondo il verbale della riunione dello Steering Committee del 13 aprile 1989 (doc. 33126/12566-12569) le esportazioni francesi di clinker sono diminuite a causa di una capacità limitata e di una forte domanda nei mercati vicini, più allettanti. Nel primo ^{2}trimestre del 1989, malgrado il calo delle esportazioni francesi non destinate ai paesi dell'Europa occidentale, si è avuto un aumento dell'8% nelle vendite globali sul mercato locale e all'esportazione.

34. Scioglimento di ECEC

Con lettere dell'8 e del 18 ottobre 1993, i legali di ECEC hanno trasmesso alla Commissione il verbale della riunione ECEC del 19 marzo 1993 nel corso della quale i membri, dopo aver preso atto del ritiro di Partek Cement, Italcementi, Cementir, Unicem, Halkis e dell'Associazione turca, hanno deciso lo scioglimento di ECEC e la trasmissione degli archivi allo studio legale (solicitors) Simmons & Simmons. Questi ultimi nella lettera di trasmissione del verbale hanno dichiarato di non aver ancora ricevuto gli archivi di ECEC.

([166]) «Nel 1989 il Regno Unito avrà bisogno di 2 Mio di t di cemento e clinker d'importazione; se fossimo autorizzati ad agire come Intertrading potremmo cercare di inserirci nelle forniture, per esempio con prodotto iugoslavo.»

B) EURPEAN EXPORT POLICY COMMITTEE (EPC)

35. Struttura e funzioni di EPC

(1) Nel 1978 i grandi esportatori membri del «London Club» hanno deciso (cfr. supra par. 30) di istituire un loro club — lo European Export Policy Committee — che raggruppava i produttori aventi disponibilità d'esportazione pari ad almeno 500 000 t/anno.

(2) Secondo quanto dichiarato dal sig. Gac (doc. 33126/16766-16777, pag. 5), EPC è stato istituito quando, per far fronte alla crisi che aveva investito i loro paesi a partire dal 1973, le società che negli anni '60 avevano installato grandi capacità di produzione hanno dovuto ricorrere all'esportazione per smaltire i loro prodotti. Obiettivi principali sono stati i paesi del l'OPEC che, dopo la riapertura del canale di Suez, si profilavano come mercati interessanti e facilmente raggiungibili. Tenuto conto della diversità dei problemi incontrati dai piccoli e dai grandi esportatori, questi ultimi hanno deciso di istituire un loro comitato mirante a sviluppare le esportazioni nei paesi extraeuropei. Diversamente da ECEC, in cui i paesi erano rappresentati dalle associazioni di categoria o da imprese, EPC era un club formato da dirigenti d'azienda.

(3) Secondo le dichiarazioni del sig. Gac, i membri fondatori sono stati: i produttori francesi Ciments Lafarge e Ciments Français; il produttore britannico Blue Circle; il produttore scandinavo Norcem; i produttori spagnoli Hispacement, Valenciana (che tuttavia afferma di essere entrato a far parte di EPC nel 1981, pag. 39 della memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti), Cementos del Mar ed Exponor (sostituito nel 1984 da Rezola in qualità di azionista principale — doc. 33126/14041); i produttori greci Titan, Heracles ed Halkis. A questi si sono aggiunti Hornos Ibericos e Cementa, rispettivamente il 1° luglio 1982 e il 1° gennaio 1983. Il 1° gennaio 1987 Norcem e Cementa hanno fuso le loro attività internazionali e Scancem ne ha preso il posto. Rezola è receduto il 31 dicembre 1985, Blue Circle il 12 ottobre 1987 e Ciments Français il 17 febbraio 1989.

Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 41, Valenciana afferma di non aver

più partecipato alle riunioni di EPC a partire dal 1986, giacché il suo nome non figura dopo tale data. La Commissione non può accettare tale affermazione poiché Valenciana è stato rappresentato alle riunioni plenarie di EPC del 13 maggio 1987, del 15 ottobre 1987 e del 16 febbraio 1989 dal sig. Manglano e risulta inoltre non aver potuto intervenire suo malgrado alla riunione del 18 febbraio 1988. Peraltro, il nome «Valenciana» figura in tutte le statistiche EPC dal 1986 al 1989, insieme alla sua quota di mercato sulle esportazioni EPC (doc. 33126/12967-12970, 12987-12998, 13004-13011, 12915-12966, 12808-12814).

(4) La Commissione non dispone di una copia dello statuto di EPC. Del resto, secondo quanto dichiarato dal sig. Gac, EPC non ha mai avuto statuto fino al suo scioglimento il 19 maggio 1989, data in cui è stata costituita una nuova associazione dotata di statuto, il Committee for Development of International Trade (CDICT).

La Commissione è invece venuta in possesso di numerosi documenti che menzionano alcune delle attività di EPC e che, pertanto, permettono di capire uno degli obiettivi che i membri attribuivano a tale comitato.

(5) Secondo una nota manoscritta senza data di Ciments Français (doc. 33126/4454) reperita nell'ufficio del direttore commerciale (doc.33126/4365), con la costituzione del Policy Committee nel 1978 «i presidenti hanno voluto controllare gli esportatori». Tale affermazione sembra confermata dalla nota interna di Blue Circle del 9 aprile 1981 (doc. 33126/11338-11340): «Secondo l'idea all'origine del Policy Committee le società aderenti sarebbero state rappresentate al livello direttivo, cosicché sarebbe stato possibile conformemente alle attese instaurare politiche che avrebbero rafforzato il mercato e determinato perciò migliori prezzi per tutti. Inoltre si pensava naturalmente che al livello direttivo poteva essere possibile adottare decisioni importanti quali per esempio tener lontano dal mercato un considerevole tonnellaggio per mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta» ([167]). La nota continua facendo rilevare che, pur non essendo stato inefficace, il Policy Committee non ha raggiunto il suo obiettivo principale, per la mancanza di fiducia tra produttori greci e spagnoli e per l'offerta, da parte di entrambi, di grandi quantitativi di cemento. Tali cause hanno portato ad un calo dei prezzi.

(6) Nella nota interna del 7 marzo 1989 (doc. 33126/4466-4467), Ciments Français definisce lo White Cement Committee rispetto ad EPC: «E' un club informale che rappresenta per il cemento bianco quello che il Policy (Export Policy Committee, n.d.r.) rappresenta per il cemento grigio» ([168]). La nota manoscritta senza data di Ciments Français (doc. 33126/4454) afferma a proposito dello White Cement Committee: «Si tratta di un Club il cui obiettivo è la protezione dei mercati interni — regola: ciascuno deve restare nel proprio mercato interno ed esportare le eccedenze di produzione previo consenso generale» ([169]).

La nota del 7 marzo 1989 è citata da quattro destinatari della comunicazione degli addebiti (Titan pag. 30, Hornos Ibericos pag. 30, Ciments Français pag. 27, ECMEC allegato 2, pag. 2). Solo due — lo stesso Ciments Français ed ECMEC — ne riportano il contenuto ([170]).

(7) Rammaricandosi per il fatto che alcuni membri fossero meno interessati a partecipare agli incontri, nella riunione dello Steering Committee del 19 gennaio 1987 (doc. 33126/13045-13049), il presidente di EPC ha definito questo organismo nel modo seguente: «Probabilmente il maggior vantaggio che ciascun membro trae dalla propria adesione consiste nell'instaurare e sviluppare stretti contatti personali. Le riunioni forniscono la struttura formale attorno alla quale possono fiorire queste relazioni» ([171]).

([167]) Testo originale:
«The idea behind this Policy Committee was that member companies would be represented at Chief Executive level, thereby, it was hoped, making it possible to establish policies which would lead to a stronger market and hence better prices for all. Foremost in people's minds, of course, was the thought that at Chief Executive level it might be possible to take such weighty decisions as holding back sizeable tonnages from the market in order to keep supply in line with demand.»

([168]) Testo originale:
«C'est un Club informel qui est au ciment blanc ce que le Policy est au gris.»

([169]) Testo originale:
«C'est un Club: objet: protection des marchés intérieurs — règle: chacun respecte ses marchés intérieurs et exporte ses surproductions dans un consensus général.»

([170]) Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 127, Ciments Français precisa che, nel momento in cui ha redatto la nota (7 marzo 1989), il sig. Dupuis non aveva una conoscenza approfondita dei diversi comitati, avendo assunto la direzione commerciale solo a partire dal gennaio 1988. In questa stessa linea si iscrive anche l'affermazione di ECMEC, basata su una dichiarazione di Dupuis del 12 febbraio 1992, in connessione con la risposta alla comunicazione degli addebiti. A proposito di queste affermazioni va peraltro ricordato che il Sig. Meric, superiore di Dupuis e destinatario della nota, apparentemente non ha condiviso tale valutazione e ha di fatto trasmesso (cfr. doc.33126/18217) al presidente di ECEC la lettera inviatagli in bozza, in allegato alla nota stessa, da Dupuis. La bozza si basava sulla presentazione fatta da Dupuis nella nota. Va altresì ossservato che i rappresentanti di Ciments Français presso EPC e nel White Cement Committee erano le medesime persone (cfr. nota del 7. 3. 1989), in grado quindi di informare con cognizione di causa il direttore commerciale.

([171]) Testo originale:
«Probably the greatest advantage that individual members obtain from their membership is to establish and develop close personal contacts. The role of the meetings is to provide the formal structure around which such relationships may blossom.»

(8) EPC ha sempre avuto una determinata struttura e gli stessi gruppi si riunivano ad intervalli regolari, ad esempio la sottocommissione «clinker», la sottocommissione «cemento sfuso» oltre allo «Steering Committee», che si riuniva sotto la presidenza di un membro, assistito da tre vicepresidenti e da un segretario.

(9) In base al materiale che è stato possibile reperire ([172]) e tenendo conto del fatto che i documenti ufficiali non sempre riflettono, come si vedrà successivamente, le discussioni che effettivamente hanno avuto luogo durante le riunioni, è possibile rilevare che uno degli obiettivi di EPC è stato quello di promuovere, tramite la cooperazione tra i membri ai fini dell'esportazione, il rispetto dei relativi mercati interni.

36. I problemi all'interno dell'Europa

(1) Alcuni documenti citati nel paragrafo 35 e i documenti successivi provenienti da EPC indicano che l'organismo non si occupava solamente di esportazioni al di fuori dell'Europa, ma anche di scambi infraeuropei.

(2) La lettera inviata a Blue Circle in accompagnamento al verbale della riunione di EPC del 18 novembre 1983 (doc. 33126/11364) contiene questo poscritto: «E' accluso inoltre, per esclusiva conoscenza di BCC, una copia del progetto di verbale, comprendente l'esame di questioni in genere esulanti dalle competenze di EPC, ma forse di un certo interesse per voi» ([173]). Il verbale inviato a Blue Circle (doc. 33126/11365-11373) contiene a pagina 4 le annotazioni seguenti che non sono riportate nel verbale ufficiale (doc. 33126/14062-14068): «? Quanto segue riguarda alcune operazioni interne all'Europa e non sono certo dell'opportunità di includerlo nel nostro verbale.

Una società norvegese di trasporto, PF Bassoe, ha iniziato ad acquistare cemento in sacchi nella Germania occidentale e nei Paesi Bassi per rifornire il mercato di Stavanger. E' chiaro che l'obiettivo ultimo di tale società è la realizzazione in Norvegia di un terminale per importare cemento sfuso.

Il mercato del Regno Unito subisce le pressioni dei fornitori spagnoli. Il sig. Manglano ha assicurato ai delegati che nè Valenciana nè Cementos del Mar sono coinvolti in scambi con il Regno Unito» ([174]).

(3) Il 29 agosto 1985, il sig. Gac ha preparato per il presidente di EPC la nota «Comunicazione per lo Steering Committee di EPC, Atene 12 settembre 1985» relativa agli argomenti da trattare nella riunione (doc. 33126/12804). La nota enumera: al punto 1 la necessità di appurare se, dopo la costituzione di Cement Marketing Association, gli spagnoli intendano ancora partecipare a EPC, al punto 2 la necessità di stabilire l'effettiva costituzione di Cement Marketing Association e le sue possibilità di essere mantenuta anche oltre il 1985, al punto 3 la necessità di appurare la gravità della controversia tra Hispacement e Heracles in merito alle forniture in Egitto e «l'effettiva gravità della minaccia spagnola di fornire cemento sfuso al terminale di Bouri in Inghilterra» ([175]), al punto 4 la necessità di stabilire accordi chiari qualora lo Steering Committee avesse deciso di mantenere operativo EPC. La Commissione non è in possesso di alcun verbale né di note che indichino le discussioni effettivamente svoltesi nel corso della riunione di Atene del 12 settembre 1985.

(4) Nel documento preparato dal sig. Gac in data 1° settembre 1986 e intitolato «EPC oltre il 1986» («EPC Beyond 1986») vengono indicate tre opzioni (doc. 33126/12771-12773): «I opzione Mantenimento dello statu quo»; «II opzione Scioglimento di EPC»; «III opzione Nuovo EPC». Nella prima opzione, al primo capoverso, è precisato che: «La riduzione costante del volume degli affari e gli attriti tra gli europei dovuti all'intenzione dei greci di esportare sui mercati dell'Europa occidentale fanno pensare che non sia più

([172]) Secondo la lettera del 30. 3. 1990 (doc. 33126/16766-16777), il Signor Gac ha conservato soltanto i documenti di EPC dal 1. 1. 1987 fino al suo scioglimento il 19. 5. 1989. Le note manoscritte dell'ultima riunione di EPC, tenuta il 19. 5. 1989 (doc. 33126/12820-12823), riferiscono tra l'altro delle seguenti discussioni: «Note e statistiche. Gordon n.d.r.). Registrazioni EPC? Fascicoli? Parere del servizio giuridico sulle registrazioni. Nessun riferimento al passato». Nel verbale ufficiale (doc. 33126/12824-12825) non esiste alcuna menzione di queste discussioni. Secondo Gac (doc. 33126/16775) è escluso che i documenti cercati e non trovati in sede di accertamenti siano in possesso del Dr. Gordon Marshall. Nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, allegato 2, pagina 4, ECMEC-EPC aggiunge che non sussisteva alcun obbligo di legge di conservare i documenti relativi al periodo anteriore al 1987 e che il 19. 5. 1989 ECMEC non aveva notizia di prossimi accertamenti presso i suoi uffici. La Commissione non contesta queste asserzioni ma va ricordato che la data del 19. 5. 1989 è posteriore alla data dei primi accertamenti della Commissione (25. 4. 1989).

([173]) Testo originale:
«PS. I also enclose a copy of the draft Minutes for BCC's information only, which includes the discussion on matters normally not within the EPC remit, which might be of interest to you.»

([174]) Testo originale:
«?The following concerns intra-European business and I am not sure it should be included in our Minutes?
A Norwegian shipping company, PF Bassoe, have started buying bagged cement in West Germany and Holland to supply the Stavanger market. It is understood that it is their ultimate intention to establish a bulk importing terminal in Norway.The UK market is under pressure from Spanish suppliers. Mr Manglano assured delegates that neither Valenciana nor Cementos del Mar are involved in any UK trade.»

([175]) Testo originale:
«To etablish the seriousness of the threat that Spanish bulk will be supplied to the Bouri terminal in England.»

vantaggioso tenere in vita EPC nel quadro dell'attuale accordo» ([176]).

(5) In un altro documento datato 4 novembre 1986 e intitolato «Futuro di EPC» (doc. 33126/12775-12778), il sig. Gac esprime le proprie impressioni in merito alla riunione di EPC tenuta nell'ottobre 1986 e ad un progetto di organismo internazionale del cemento. Osservando che alla riunione sono state rilevate una certa apatia dei partecipanti e una carenza di iniziative, il sig. Gac si interroga sul futuro di EPC, se la situazione si mantiene tale e sottolinea quello che secondo lui è il problema di fondo: «Il problema particolare che siamo in un certo senso riluttanti ad affrontare è la sovraccapacità dell'Europa occidentale e, in misura crescente, delle altri parti del mondo. Le nostre difficoltà stanno nel modo di formulare la questione, poichè, pur profilandosi all'orizzonte dei nostri mercati nazionali, il problema non è sufficientemente tangibile da diventare oggetto di intensi dibattiti» ([177]).

(6) Il 14 maggio 1987 in una nota indirizzata a Blue Circle, il sig. Marshall, presidente di EPC, ha riassunto gli argomenti discussi nella riunione di EPC del 13 maggio 1987 (doc. 33126/11344-11345). Ad un confronto tra gli argomenti trattati in questa nota e quelli contenuti nel verbale ufficiale della riunione (doc. 33126/13004-13011), è possibile constatare che i primi due punti («Summary-Turkey») e il quarto punto («Freight») della nota del sig. Marshall corrispondono ai punti III («Review of statistics») e IV («Review of Market Development») del verbale ufficiale. Nella nota del sig. Marshall non vi è traccia dei punti V («Dr. Marshall's meeting with Asean producers»), VI («East-West Meeting in Tokyo») e VII («Administration») ripresi nel verbale ufficiale; mentre nel verbale ufficiale non è contenuto alcun cenno agli altri argomenti enumerati nella nota del sig. Marshall, vale a dire: «USA», «Bourie», «Titan», «Cembureau Task Force», «Lafarge», «Norcem». Ai punti «Bourie» e «Titan» è riportato il resoconto delle discussioni svoltesi in seno a EPC in merito agli scambi infracomunitari, è prospettato un nesso tra certi risvolti di questi scambi e le attività di alcuni membri di EPC sui mercati d'esportazione (il punto dedicato a Cembureau Task Force è esaminato supra (al par. 24, punto (3)). I punti «Bourie» e «Titan» sono formulati nel modo seguente. *«Bouri(e)* — (Bouri è l'intermediario tramite il quale i produttori greci esportavano cemento nel Regno Unito, n.d.r.). *I loro problemi finanziari sembrano aggravarsi, alcuni fornitori hanno interrotto le consegne in Algeria poichè dall'ottobre 1986 non vengono pagati. Titan non tratta più con Bouri nel Regno Unito e ha sostituito i tedeschi come fornitore di Lagan (Irlanda del Nord). Una seconda nave di Heracles sta per rifornire Bouri nel Regno Unito. Si moltiplicano le voci secondo cui Bouri starebbe per penetrare sul mercato francese e spagnolo e altri commercianti sarebbero pure interessati, anche se non necessariamente al cemento greco. I francesi, in particolare, hanno richiesto informazioni concernenti le persone e le società operanti col Regno Unito, ritenendo di trovarsi in una situazione simile a quella che noi abbiamo vissuto quasi due anni fa.*
Titan si dichiara soddisfatto dei contatti con Blue Circle, in particolare con Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas ha detto di ritenere che a posteriori il buon senso inizia a prevalere, almeno presso Titan. Essi hanno apprezzato il modo in cui abbiamo negoziato con loro negli Stati Uniti e ritengono che le loro forniture all'Irlanda del Nord non siano così delicate come quelle verso la Gran Bretagna. Nel frattempo la dirigenza di Heracles è sotto pressione non solamente da parte del governo, ma anche della stampa conservatrice che vede in tutto ciò la riprova dell'inefficiente gestione socialista» ([178]).

(7) Dopo averne discusso nella riunione di EPC del 20 ottobre 1988 (doc. 33126/12791-12799 e 12971-12977), nello Steering Committee del 15 febbraio 1989 (doc. 33126/13019-13021) i membri hanno nuovamente affrontato il problema relativo all'incremento degli scambi infraeuropei: «Si è avuta una breve discussione sulla situazione del mercato mondiale e sulle sue tendenze. Nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale la domanda interna è stata notevole e in alcuni casi è sfociata su forti importazioni al fine di ovviare all'insufficienza della

([176]) Testo originale:
«The continuing decline in volume of business as well as intra-European friction produced by the Greek intention to export into West European markets, suggest that there is no further benefit in continuing EPC under the present agreement.»

([177]) Testo originale:
«The particular problem, to which we are somewhat reluctant to address ourselves is overcapacity in Western Europe, and increasingly, in other parts of the world. Our difficulties lie in formulation of the question, for while the problem looms over the horizon of our domestic markets, it is not tangible enough to become a subject of lively discussion.»

([178]) Testo originale:
Bourie. Their financial troubles seem to get worse with suppliers withdrawing from Algeria because they have not paid them since October 1986. Titan have withdrawn from Bourie in the UK but have taken over from the Germans in supplies to Lagan (Northern Ireland).
A second ship is on its way from Heracles to Bourie in the UK. Rumours regarding Bourie looking at both France and Spain abound and other traders are interested as well but not necessarily with Greek cement. The French particularly asked for details of people and companies involved in trading in the UK as they feel they are going through a similar experience to the one we had nearly two years ago.
Titan. They were pleased with their contact with Blue Circle and particularly Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas commented that with hindsight he believes that common sense is beginning to prevail, certainly in Titan. They respect the way we have dealt with them in the USA and feel that their supplying Northern Ireland is not as emotive as to the mainland. Meanwhile the Heracles management are under pressure not only from their Government but also from the «conservative» press who criticise everything they do as being inefficient socialist management.»

produzione interna. Ad esempio, il Regno Unito ha importato più di 1 Mio di t di cemento e di clinker e nel 1989 il fabbisogno sarà di 2 Mio di t. Pertanto uno dei maggiori produttori ha riattivato alcuni vecchi forni in previsione di produrvi 300 000 tonnellate. Nel 1988 la domanda interna della Grecia è aumentata dell'8% e nel 1989 dovrebbe mantenersi allo stesso livello. I prezzi interni rimangono deboli.

Halkis ha ridotto la propria capacità di 1 Mio di t senza riuscire a ripristinare la redditività della società.

La Spagna è oggetto della crescente pressione degli importatori. Pur essendo il mercato catalano in espansione, il 50% circa dell'incremento della domanda è assorbito dagli importatori» ([179]).

(8) Nel resoconto della riunione di EPC del 20 ottobre 1988 redatto da Ciments Français (doc. 33126/18179-18180) vengono indicati, tra l'altro, gli sviluppi dei negoziati tra Lafarge e Heracles e Titan per la fornitura di cemento o di clinker. Questi contratti sono stati citati nel contesto di ETF (cfr. supra (par. 28, punto (18) e (19)), contesto che evidenzia la loro pertinenza per gli scambi infracomunitari.

(9) Nelle memorie in risposta alla comunicazione degli addebiti, allegato 2, pagina 2, affermando che la nota del 14 maggio 1987 è stata preparata per i colleghi della sua stessa società dal sig. Marshall in qualità di dirigente di Blue Circle e non di presidente di EPC, ECMEC cita una dichiarazione scritta del sig. Marshall in data 13 febbraio 1992: «Confermo che il contenuto del presente documento ... non si riferisce ad argomenti discussi durante una riunione di EPC, ad eccezione dei paragrafi intitolati «Summary», «Turkey» e «Freight». Il documento è stato da me personalmente preparato esclusivamente come promemoria per i miei colleghi del consiglio direttivo di Blue Circle. Non l'ho preparato in qualità di presidente di EPC. Non trattandosi di un documento di EPC, non è stato inviato ad alcun membro e nemmeno al segretario di EPC. E' stato inviato *esclusivamente* a persone nell'ambito di Blue Circle» ([180]).

La Commissione ricorda i seguenti fatti: il sig. Marshall ha ricoperto contemporaneamente le funzioni di presidente di EPC e di alto dirigente di Blue Circle (è stato membro del consiglio direttivo) la nota in questione reca il titolo «European Export Policy Committee — Meeting on 13th May 1987»; in nessun passo della nota si distingue tra gli argomenti trattati alla riunione di EPC, quelli in margine alla riunione, o altrove; tutti gli argomenti menzionati nella nota sono elencati, uno dopo l'altro, sotto lo stesso titolo «European Export Policy Committee — Meeting on 13th May 1987».

(10) Alcune imprese (cfr. in particolare le memorie in risposta alla comunicazione degli addebiti inviata da Blue Circle, punti 6.13-6.15, da Ciments Français pagine 128-134, da Lafarge pagine 68-70, da Titan pagine 29-31) sostengono che, sebbene in occasione delle riunioni di EPC siano state evocate alcune situazioni nei paesi CE, non per questo se ne può desumere l'esistenza di un principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati interni, né concludere che gli scambi infracomunitari hanno rappresentato l'obiettivo delle commissioni e neppure dubitare della legittimità di queste discussioni soprattutto in tema di scambi infracomunitari «in dumping» (apparentemente alludendo agli aiuti di Stato concessi alle imprese greche).

Nessuno è in grado di definire l'obiettivo di EPC dal momento che per costante affermazione di tutti esso risultava essere un Club informale privo di atto costitutivo e di statuto. La Commissione si limita a constatare che le imprese ammettono, come comprovato dalla documentazione, che in seno a EPC si è discusso non solo di esportazioni al di fuori dell'Europa, ma anche di scambi infracomunitari. La Commissione ovviamente riconosce alle imprese non solo il diritto di segnalare alle autorità competenti — ivi compresa, se del caso, la Commissione stessa — le eventuali violazioni delle disposizioni nazionali o comunitarie, ma anche il loro diritto di manifestarsi, a tal fine, in forma collettiva, diritto che presuppone ovviamente una fase preparatoria di discussione tra le imprese stesse. Tuttavia, il fatto che esse fossero preoccupate dagli aiuti di Stato erogati ad altri concorrenti europei non può in nessun caso giustificare un intervento privato in

([179]) Testo originale:
«General Market Conditions. There was a brief discussion of the world market situation and its trends. In most West European countries the domestic demand was high, and in some cases led to considerable imports to meet the shortfall in local production. For example, UK imported over 1 million tonnes of cement and clinker and will require something in the order of 2 million tonnes in 1989. Subsequently one of the leading manufacturers is restarting old kilns expecting to produce 300 000 tonnes.
Greek domestic demand rose by 8% in 1988 and should stay at that level in 1989. The domestic price remains modest.
Halkis has reduced its capacity by 1 million tonnes but even that is not sufficient to ensure the viability of the company.
Spain is under increasing pressure from the importers. In particular, Catalonia is a growing market but some 50% of the increase in demand is taken up by importers.»

([180]) Testo originale:
«I confirm that the contents of this document [referred to in point 16, page 40 of the SO] ... do not relate to matters discussed at any EPC meeting save for the paragraphs headed Summary and Turkey and Freight.
The document was prepared by me solely as a briefing paper to Board Colleagues within Blue Circle. It was not prepared by me in my capacity as chairman of EPC. It was not an EPC document. It was not circulated to any other EPC members nor to the EPC Secretary. It was circulated *only* to addressees within Blue Circle.»

aggiunta alla possibilità di riferire le circostanze alle autorità competenti. Questa preoccupazione non spiega nemmeno il fatto che, secondo i documenti ora citati, le imprese avevano interpretato l'intenzione di società appartenenti a un paese membro di Cembureau di esportare verso un altro paese membro come un atto volto a far naufragare EPC, organismo che invece dovrebbe occuparsi esclusivamente di esportazioni verso i paesi terzi.

37. **La cooperazione tra i membri sui mercati d'esportazione**

(1) In base alle dichiarazioni di numerose imprese, la Commissione constata che le attività di EPC sono state indirizzate essenzialmente verso i mercati d'esportazione. La Commissione ammette pure che per la cooperazione delle imprese su questi mercati non è possibile constatare un'infrazione in base all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, se non nella misura in cui la cooperazione incida, almeno potenzialmente, sugli scambi tra Stati membri della Comunità. Dai paragrafi precedenti si evince l'esistenza di un simile effetto potenziale, le cui conseguenze sono analizzate successivamente, nel capitolo 10. Sebbene, di per sé, la cooperazione commerciale con i paesi terzi non possa essere considerata un'infrazione, nondimeno è utile esporne la natura in termini concisi e tramite qualche esempio. Infatti, in base a quanto rilevato dalla Commissione supra al par. 36, tale cooperazione ha avuto una certa incidenza sulla possibilità di limitare gli scambi infracomunitari.

(2) La cooperazione riguardava la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, lo scambio di dati, il perseguimento di accordi con altri organismi esportatori insediati in Asia.

a) *La ripartizione dei mercati*

(3) Nella riunione di EPC in data 1 e 2 luglio 1981 (doc. 33126/11442-11451), i membri hanno approvato le regole generali dell'accordo («Principi d'intesa») (doc. 33126/11452-11455); allo scopo di raggiungere la stabilità sui mercati mondiali, ogni impresa si impegna a rispettare nel settore delle esportazioni di cemento sfuso, i seguenti principi:

— i membri che dichiarano di avere interessi su certi mercati acquisiti («captive market») hanno la priorità di fornitura sugli stessi.

— I membri che dichiarano avere contratti a lungo termine su certi mercati controllati («controlled market») hanno la priorità di fornitura; tuttavia, se non sono in grado di fornire tutte le quantità richieste da questi mercati, devono ripartire equamente le forniture con gli altri.

— Per i mercati liberi («free market») i membri interessati alle forniture devono nominare un capofila che si incaricherà di negoziare e ripartire le forniture.

— Quando un membro intende modificare le quantità destinate all'esportazione deve informarne EPC.

— Laddove necessario per ottenere prezzi più vantaggiosi, i membri modificano il volume dell'offerta senza tuttavia permettere ad altri di inserirsi sul mercato.

— Devono essere perseguiti accordi con altri offerenti (ECEC e altri) per creare sul mercato un clima di stabilità.

(4) Queste regole sono state confermate nella riunione di EPC del 14 settembre 1983 (doc. 33126/11400-11407) e con lettera del presidente di EPC recante la stessa data (doc. 33126/11414-11415); il 6 ottobre 1983 Blue Circle in risposta alla stessa (doc. 33126/11416) ha notificato di aver anche per parte sua acquistato dalla Germania orientale alcune quantità allo scopo di sottrarle agli intermediari per proteggere i membri di EPC, la cui cooperazione sarebbe stata poi sollecitata in sede di vendita.

b) *La fissazione dei prezzi*

(5) Come esposto al punto 3, lettere c) e d) delle Regole generali dell'accordo, i prezzi vengono fissati collettivamente per ogni località di scarico e la loro modifica è concordata congiuntamente ([181]). Ad alcune decisioni in materia di prezzi fa riferimento, ad esempio, il verbale della riunione della sottocommissione «cemento sfuso» in data 1° luglio 1981 (doc. 33126/11442-11446), e nei verbali delle riunioni di EPC del 12 novembre 1981 (doc. 33126/11432-11440), 10 novembre 1982 (doc. 33126/11417-11420) e del 14 settembre 1983 (doc. 33126/11401-11407). Alla riunione del 18 novembre 1983 (doc. 33126/11383-11390) è stato convenuto di non fare menzione nei verbali ufficiali dei prezzi decisi (cfr. supra il verbale ufficiale della riunione del 18 novembre 1983 col verbale non ufficiale della stessa riunione, doc. 33126/11391-11399). Tale prassi per cui i verbali ufficiali non contengono i prezzi convenuti è stata confermata nella riunione del 16 febbraio 1984 (doc.33126/11356-11363) ([182]). Nei verbali disponibili relativi alle riu-

([181]) Testo originale:
«c) Price levels will be established and maintained for all terminals.
d) Any intended price changes will be co-ordinated through the Sub-Committee.»

([182]) Testo originale:
«It was agreed that the practice instituted with the November Minutes not to quote prices should be continued. In case of doubt, members could consult the Secretariat about prices discussed at the meeting.»

nioni successive non vengono infatti più riportati i prezzi ([183]).

c) *Lo scambio di dati*

(6) Ciascun membro ha dichiarato le quantità disponibili per l'esportazione e quelle effettivamente esportate nei singoli paesi importatori. Per ciascun membro EPC ha periodicamente calcolato le quote di mercato ed ha provveduto ad informarne i membri. Sono disponibili le statistiche relative a tutti gli anni ([184]).

d) *Gli accordi con altre organizzazioni*

(7) Per evitare la destabilizzazione dei mercati, i membri di EPC hanno consultato i membri di ECEC (cfr. supra paragrafo 32) e, in conformità alle regole generali dell'accordo (supra punto (3)), hanno cercato di accordarsi con loro e con i produttori e/o le organizzazioni di produttori asiatici. Sono state convocate riunioni tra EPC e, talvolta, i rappresentanti di Cembureau e i produttori asiatici («East/West Meeting») allo scopo di regolamentare le quantità di cemento da immettere sul mercato mondiale (doc. 33126/11291-11306, 11328-11331 e verbali delle riunioni di EPC: lo Steering Committee di EPC in data 18 maggio 1989 e la riunione del CDICT — cfr. paragrafo 35, punto 4 — in data 19 ottobre 1989 danno atto delle ultime riunioni).

E' stata anche studiata la possibilità d'istituire un organismo di regolazione del mercato con attribuzione di quote ai grandi paesi esportatori. Il 3 ottobre 1986 è stata presentata al riguardo una proposta per la costituzione di International Cement Organisation che doveva raggruppare 25 paesi esportatori (doc. 33126/11307-11319, 11346-11348). Pare che la proposta sia stata esaminata nella «East/West Meeting» di Tokyo del 13 aprile 1987 cui ha fatto seguito l'elaborazione di un progetto d'accordo (doc. 33126/11297) la cui realizzazione non è però accertata..

CAPITOLO 7

White Cement Committee (WCC)

38. **Natura e funzioni di WCC**

(1) Secondo la definizione fornita da Ciments Français in una nota manoscritta non datata (doc. 33126/4454) e nella nota interna del 7 marzo 1989 (doc. 33126/4466-4467), WCC è un Club che raggruppa i produttori europei esportatori di cemento bianco (cfr. anche resoconto della riunione di WCC in data 3 ottobre 1985, redatto da CBR, doc. 33126/9962-9966).

(2) Secondo le dichiarazioni delle imprese interessate, WCC non disporrebbe di uno statuto, non esisterebbe alcun atto costitutivo né si conoscerebbe la data di costituzione; non essendovi una struttura, al segretariato provvederebbero a turno i membri. Secondo i resoconti delle riunioni svoltesi dal 6/7 maggio 1982 al 26 maggio 1988, resoconti acquisiti al fascicolo ([185]), di WCC si sa con certezza solo che i suoi membri si riunivano due volte all'anno, che l'attività del Club è secondata dal cosiddetto White Cement Promotion Committee (WCPC), formato esclusivamente dai membri di WCC (cfr. resoconti delle riunioni di WCC in data 3 ottobre 1986 e 19 giugno 1986, doc. 33126/9962-9966 e 2760-2763) e destinato a promuovere il mercato e lo scambio d'informazioni relative alle differenti possibilità di utilizzo.

(3) Nel corso degli accertamenti svoltisi il 13 febbraio 1990, il direttore commerciale di Ciments Français ha dichiarato per iscritto: «I comitati ECME, per quanto mi risulta, comprendono i vari raggruppamenti, vale a dire Export Policy Committee, European Cement Export Committee e White Cement Committee» ([186]) (doc. 33126/18138).

Nella lettera del 30 marzo 1990 ECMEC ha contestato le affermazioni di Ciments Français (doc. 33126/16766-16777). Secondo quanto ricordato al paragrafo 35, punto (6), terza nota, nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, Ciments Français afferma che nel rilasciare quella dichiarazione il direttore commerciale si era sbagliato, proprio come l'anno precedente allorchè aveva scritto la nota del

([183]) Sono disponibili i verbali delle seguenti riunioni di EPC: 1/2. 7. 1981 (doc. 33126/11442-11455), 12. 11. 1981 (doc. 33126/11431-11440), 13. 5. 1982 (doc. 33126/11421-11430), 10. 11. 1982 (doc. 33126/11417-11420), 17. 2. 1983 (doc. 33126/14148-14154), 5. 7. 1983 (doc. 33126/14094-14097), 14. 9. 1983 (doc. 33126/14401-14418), 18. 11. 1983 (doc. 33126/11365-11399, 14062-14085), 16. 2. 1984 (doc. 33126/11356-11363, 14035-14042), 22. 11. 1984 (doc. 33126/13845-13850); tutti i verbali e resoconti dal 1987 al 1989 (doc. 33126/12762-12770, 12788-12799, 12805-12807, 12815, 12817-12832, 12967-13050, 18169-18172, 18179-18180, 18188-18191).

([184]) Statistiche: 1981-1982 (doc. 33126/14155-14166); 1982-1983 (doc. 33126/14027-14029, 14046-14061, 14086-14092, 14098-14147, 14167-14169, 14175-14180, 14186-14229, 14237-14243); 1983-1984 (doc. 33126/13854-14021, 14043-14045); 1984-1985 (doc. 33126/12865); 1985-1986 (doc. 33126/14270-14284); 1984-1985-1986 (doc. 33126/12866-12870); 1986-1987 (doc. 33126/12871-12874); 1987-1988 (doc. 33126/12876-12882, 12892-12896); 1988-1989 (doc. 33126/12732-12734, 12808-12814, 12889-12891). Panorama: 1979-1983 (doc. 33126/12864); 1979-1986 (doc. 33126/12761, 12897-12904); 1979-1988 (doc. 33126/12915-12966); 1980-1988 (doc. 33126/12883-12888).

([185]) I resoconti delle riunioni dal 6/7 maggio 1982 al 26 maggio 1988, le note, le statistiche relative a WCC sono nel fascicolo 33126, pagine 2720-2884, 3370-3385, 4454, 4466-4467, 9859-9988, 12816-12817, 15545-15549, 18135, 18138, 18198, 19354.

([186]) Testo originale:
«L'ECME Committees est, à ma connaissance, l'ensamble des regroupements, à savoir l'Export Policy Committee, l'European Cement Export Committee et le White Cement Committee.»

7 marzo 1989. In proposito Ciments Français ha esibito nell'allegato 1 alla memoria la lettera inviata il 12 febbraio 1992 dal direttore commerciale agli avvocati di ECMEC in cui egli riconosce l'errore commesso nella dichiarazione rilasciata il 13 febbraio 1990. A questo punto è necessario ricordare quanto affermato in proposito al paragrafo 35, punto (6), terza nota, e aggiungere che, nel periodo preso in considerazione, la rappresentanza di Ciments Français in EPC e in WCC è stata affidata alle stesse persone, vale a dire al sig. de Kervenoael (talvolta accompagnato dal sig. Leboeuf o dalla sig.na Deneuville) presso EPC, e al sig. Leboeuf (accompagnato talvolta dal sig. de Kervenoael o dalla sig.na Deneuville) presso WCC.

(4) Nel corso degli accertamenti del 17 luglio 1990, il direttore per le esportazioni di Titan ha dichiarato per iscritto che «Nel 1984/85, Titan e Heracles si sono rivolti al sig. Gac, segretario di WCC, per informarsi circa la procedura da seguire per esservi ammessi come membri. Il sig. Gac ha risposto che si doveva inviare al presidente di WCC una domanda scritta.» Nella memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, allegato 2, pagine 3 e 4, ECMEC ha esibito la dichiarazione fatta rilasciare su richiesta dei propri avvocati nel mese di marzo 1992, dal direttore per le esportazioni di Titan, in cui afferma di aver pensato che il sig. Gac, segretario di ECMEC e EPC, per deduzione poteva anche essere segretario di WCC.

(5) Secondo la nota di Italcementi del 30 agosto 1985 (doc. 33126/2802), in cui si ribadisce che WCC non è un'emanazione di Cembureau, sebbene per parecchi anni sia stato costituito dagli stessi membri, i membri fondatori di WCC sono stati: Aalborg Portland (Danimarca), Alsen Breitenburg e Dyckerhoff (Germania), CBR (Belgio), Lafarge (Francia), Blue Circle (Regno Unito), Italcementi (Italia); in seguito hanno aderito Ciments Français (Francia), seguito da Valenciana (Spagna). Nel gennaio 1984 si sono ritirati Aalborg, Alsen Breitenburg e Blue Circle per le ragioni sottoesposte.

Nel corso degli accertamenti del 13 febbraio 1990 Ciments Français ha dichiarato per iscritto (doc. 33126/18135) di essere «receduto da tutti i comitati (ottobre 1988 e marzo 1989) di ECEC e in particolare da quelli citati supra ai punti 3 e 4» ([187]) (3. WCC, 4. EPC, n.d.r.). Le lettere presentate da Ciments Français sono quelle in cui annuncia il recesso da EPC (inviata il 17 febbraio 1989 al Suo presidente (doc. 33126/18216)) e da tutti i comitati ECMEC (inviata il 10 marzo 1989 al presidente di ECEC (doc. 33126/18217)), oltre a una lettera inviata il 25 aprile 1989 al sig. Gac — ECMEC nella quale Ciments Français conferma il recesso da tutti i comitati ECMEC e accompagnata da un assegno a titolo di saldo della propria quota per il 1989 (doc. 33126/18198). Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, allegato 2, pagine 2 e 3, ECMEC afferma che la Commissione a torto sostiene che Ciments Français è receduto da WCC con lettera del 25 aprile 1989, nella quale nulla indica il recesso da tale comitato. Dal momento che la lettera del 17 febbraio 1989 concerne il recesso da EPC e la lettera del 10 marzo 1989 da tutti i comitati ECMEC e poiché secondo l'affermazione del sig. Gac WCC non fa parte di ECMEC, si deve concludere che Ciments Français non ha presentato alcuna lettera di recesso da WCC. Nella sua memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, punto 14.3.3. «Recesso di Ciments Français», la società afferma: «Nel 1988, in considerazione della debolezza delle sue esportazioni e non ritenendo più giustificata la propria appartenenza a WCC, Ciments Français ha deciso pertanto di ritirarsi» ([188]).

(6) La Commissione ritiene che le dichiarazioni precedentemente riportate siano sufficientemente concordanti per poter giungere alla conclusione che ad ECMEC facevano capo tre comitati per l'esportazione, vale a dire ECEC, EPC e WCC.

(7) In base ai resoconti delle riunioni è possibile definire le funzioni e le attività di WCC nel modo seguente.

39. IL'osservanza dei limiti deimercati interni dei membri

(1) Secondo la nota manoscritta non datata di Ciments Français (doc. 33126/4454), WCC «è un Club: obiettivo: protezione dei mercati interni — regola: ciascuno osserva i limiti dei propri mercati interni ed esporta le eccedenze produttive previo consenso generale» ([189]).

(2) Sia l'obiettivo che le regole sono confermati da alcuni resoconti delle riunioni di WCC. Nel resoconto della riunione del 9 maggio 1985, redatto da Ciments Français (doc. 33126/2793-2798) al punto 2 «Rapporti con Aalborg/BC/ e ABZ/Giappone» si afferma che è stato deciso di non convocare più Aalborg alle riunioni e «Viene ricordato che l'osservanza dei limiti dei

([187]) Testo originale:
«a démissioné de tous les comités (octobre 1988 et mars 1989) constituant ECEC et en particulier de ceux mentionnés aux 3 et 4 ci-dessus.»

([188]) Testo originale:
«En 1988, Ciments Français a donc estimé qu'en égard à la faiblesse de ses exportations, une appartenance au WCC ne se trouvait plus etre justifiée, et a donc décidé de ne plus y participer.»

([189]) Testo originale:
«est un Club: objet: protection des marchés intérieurs — règle: chacun respecte ses marchés intérieurs et exporte ses surproductions dans un consensus général.»

mercati nazionali è la condizione imprescindibile dell'adesione a WCC o a WCPC» ([190]).

(3) In seguito alla riunione del 3 ottobre 1985 il rappresentante di CBR, dopo aver espresso alcune considerazioni, ha concluso (doc. 33126/9958-9961):

«5. Conclusioni generali

5.1 Nella forma attuale WCC non contribuisce (o non contribuisce più) a salvaguardare i margini delle vendite.

5.2. A tale scopo occorrerebbe la presenza di due esportatori come Asland e Aalborg. Tutti i membri attuali sono contrari al rientro di Aalborg, poiché l'attuale dirigenza della Dansk (Aalborg, n.d.r.) non gode più della loro fiducia.

5.3. Gli attuali membri rispettano tra loro determinate regole del gioco, ma fino a quando? (esempio della Tunisia)

5.4. La maggior parte dei produttori di cemento bianco vive comodamente all'interno delle proprie frontiere (Italcementi, Ciment Français, Dyckerhoff. Questi ultimi subiscono qualche scaramuccia da parte di Aalborg, tramite Alsen).

5.5. Il rispetto del mercato nazionale ci soddisfa poco poichè limita *di fatto* il nostro mercato naturale al Benelux.

5.6. Dobbiamo quindi contare solo sulle nostre forze ed essere capaci di produrre cemento bianco che sia competitivo sotto il profilo qualità/costo. Riteniamo di essere più competitivi della maggior parte dei nostri colleghi. Dobbiamo portarci al livello di Aalborg» ([191]).

(4) Nel resoconto della riunione del 2 ottobre 1986 redatto da CBR (doc. 33126/9874 9875), al punto 1° Aalborg, viene riportata la conversazione tra Ciments Français e Aalborg: (Aalborg) «Continuate a rifiutare la nostra presenza in WCC»; (Ciments Français) «Vi sono ben note le ragioni per cui non fate più parte di WCC. Subiamo tutti un pregiudizio in proporzione alle nostre esportazioni. C'era un gentlemen's agreement di osservare i limiti del mercato nazionale» ([192]) . Nel resoconto di Italcementi relativo alla stessa riunione (doc. 33126/2737-2739), è ricordato che l'esclusione di Aalborg anche da WCPC è stata voluta su richiesta degli altri membri (tranne Italcementi) e viene affermato che durante il colloquio con Aalborg il sig. Leboeuf ha colto l'occasione «per far cenno all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali» ([193]).

(5) Alcuni casi concreti dimostrano l'applicazione della regola dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali.

a) *Aalborg*

(6) Nella riunione del 13 settembre 1983 (doc. 33126/2855-2858), i nove membri presenti osservano che Aalborg ha incrementato la propria capacità produttiva di 250 000 t, forse anche di 300 000 a fronte di una domanda interna di 20 000 t , e contrariamente agli impegni assunti durante la riunione di Cembureau del 31 maggio 1983, ha infranto la disciplina dei prezzi costringendo Valenciana a ridurre i propri. In questa situazione Valenciana comunica di non avere più intenzione di partecipare alle riunioni di WCC.

(7) Nel gennaio 1984 (doc. 33126/2850-2852), Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français e CBR riuniti in un comitato ristretto, dopo aver constatato che la cooperazione con Aalborg non era più possibile, hanno deciso di sciogliere WCC e costituire un nuovo organismo. Il 10 gennaio 1984 all'assente Valenciana è stato inviato un telex (doc. 33126/2853) in cui i cinque partecipanti alla riunione si augurano di non dover interpretare l'assenza di Valenciana come un recesso da WCC. Nel telex del 17 gennaio 1984 (doc. 33126/2854) Valenciana ribadisce la propria intenzione di continuare a partecipare assieme alle suddette cinque imprese.

(8) Il 13 marzo 1984 il nuovo WCC, formato da Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français, CBR e Valenciana conferma la decisione di sospendere temporaneamente Aalborg (doc. 33126/2842-2844),

([190]) Testo originale:
«Ils rappellent que le respect des 'home markets' est la condition sine qua non aux participations au WCC ou au WCPC.»

([191]) Testo originale:
«5. Conclusions générales.
5.1. Le WCC, dans sa forme actuelle, ne contribue pas (ou plus) à préserver les rendements des ventes.
5.2. Pour y arriver, deux exportateurs comme Asland et Aalborg devraient y siéger. Tous les membres actuels sont opposés à la réintégration d'Aalborg, car la Direction actuelle de la Dansk (Aalborg, n.d.r.) n'a plus leur confiance.
5.3. Les membres actuels respectent entre eux une certaine règle du jeu, mais jusques à quand? (exemple de la Tunisie)
5.4. La plupart des cimentiers blanc vivent confortablement à l'intérieur de leurs frontières (Italcementi, Ciments Français, Dyckerhoff. Ces derniers sont un peu attaqué par Aalborg, via Alsen).
5.5. Ce respect du home market ne nous convient pas bien, car il limite de fait notre marché naturel au benelux.
5.6. Nous devons donc ne compter que sur nous-mêmes et etre capables de produir un ciment blanc compétitif au point de vue qualité au meilleur coût. Nous avons le sentiment d'être plus compétitifs que la plupart de nos collègues. Nous devons rattraper Aalborg.»

([192]) Testo originale:
(Aalborg) «Vous ne voulez toujours pas de nous au WCC»; (Ciment Français) «Vous connaissez bien pour quelles raisons vous n'etes plus dans le WCC. Nous sommes tous touchés proportionnellment aux exportations que nous faisons. Il y avait un gentlemen's agreement (to) respect home market.»

([193]) Testo originale:
«L'occasione è stata opportuna a M. Leboeuf per far cenno al rispetto dei mercati nazionali.»

cui il 19 marzo 1984 è stata inviata a tale proposito una lettera (doc. 33126/9977).

(9) Alla riunione del 21 maggio 1984 (doc. 33126/2830-2832), «interpellati tutti i partecipanti si constata che nessuno dei membri del WCC ristretto desidera riammettere Aalborg al comitato» ([194]) e la decisione è ribadita alla riunione del 2 ottobre 1984 (doc. 33126/2815-2817). Quella che all'inizio sembrava una sospensione assume — a partire da quella riunione — l'aspetto dell'espulsione, poiché giunge notizia che Aalborg ha venduto nella Repubblica federale di Germania 2 000 t di cemento bianco e il 9 maggio 1985 (doc. 33126/2791-2792) viene comunicato che Aalborg ha venduto in Belgio 3 000 t di cemento bianco e starebbe per smerciare in Europa cemento bianco in sacchi da 5 kg. In questa situazione i membri di WCC, dopo aver constatato che Aalborg non ha dato seguito alla lettera inviata il 19 marzo 1984, decidono all'unanimità di non convocarlo più alle riunioni di WCC e nemmeno di WCPC, poiché «viene ribadito che l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali è la condizione imprescindibile della partecipazione a WCC o a WCPC» ([195]).

(10) Aalborg ha preso contatti con alcuni membri di WCC, ma la reazione è stata negativa (resoconto della riunione del 22 gennaio 1986, doc. 33126/9942-9945).

(11) Alla riunione del 19/20 giugno 1986 (doc. 33126/9914-9920) nel quadro dell'esame della congiuntura sfavorevole alla grande esportazione, è stato intravvisto il rischio che Aalborg, dato il suo atteggiamento, potesse attaccare i mercati di tutti i membri, come »sta già avvenendo in Belgio, in Olanda e nella Germania settentrionale. Dyckerhoff ha proposto di esaminare il problema assieme a CBR, ma con nostra grande sorpresa gli altri membri di WCC hanno ritenuto che il problema riguardasse anche loro. Le difficoltà recentemente causate dalla Grecia sul mercato del cemento grigio con tutta probabilità non sono estranee a questo atteggiamento; è stato quindi stabilito di organizzare il 24 luglio a Bruxelles una riunione di lavoro di WCC dal tema: «Quali mezzi di ritorsione è possibile adottare per far fronte all'eventuale attacco di Aalborg sui nostri mercati interni?» Le stesse misure possono essere pure adottate per la protezione del mercato del cemento grigio. La maggior parte dei membri presenti non desidera includere Valenciana (la cui assenza era motivata, n.d.r.)» ([196]).

(12) Il 24 luglio 1986 (doc. 33126/2751-2755 e 9876-9883), i cinque membri presenti, senza Valenciana cui non era stato rivolto l'invito, hanno analizzato una serie di mezzi di ritorsione e hanno affrontato anche i seguenti problemi:

— La minaccia di Aalborg è reale? Sì, risponde Dyckerhoff e «comunica di aver perduto due clienti (potenziale di 4 000 t) «contattati» da Aalborg che hanno ceduto agli argomenti dei danesi (prezzo, cemento ASTM tipo V). Di conseguenza la sua società (Dyckerhoff, n.d.r.) ha preso contatto con Ole Stevens Larsen minacciando rappresaglie sul mercato danese del cemento grigio. Dyckerhoff ritiene che sia la sola lingua che i danesi comprendono» ([197]).

— WCC è abilitato ad intervenire quando si tratta di cemento grigio? Sì, risponde Lafarge: «Non pratichiamo la politica dello struzzo. E' difficile trattare di cemento bianco senza preoccuparsi del cemento grigio. Se CBR o Dyckerhoff sono attaccati da Aalborg, per difendersi, rischiano di praticare a loro volta prezzi non remunerativi sui mercati vicini e tutti ne subiranno le conseguenze. E' Aalborg il vero nemico.

Poichè il sig. Leboeuf non è delegato ad intervenire sul cemento grigio, l'argomento è accantonato per oggi, ma ciascun membro si consulterà con la propria direzione per capire se sia possibile strutturare e studiare uno scenario basato su una eventuale reazione ricorrendo al cemento grigio ed eventualmente applicarlo» ([198]).

([194]) Testo originale:
«un tour de table révèle que personne parmi les membres du WCC restreint ne désire reprendre Aalborg dans le comité.»

([195]) Testo originale:
«ils rappellent que le respect des «home markets» est la condition sine qua non aux participations au WCC ou au WCPC.»

([196]) Testo originale:
«c'est déja le cas en Belgique, en Hollande et dans le Nord de l'Allemagne. Dyckerhoff a suggéré d'examiner ce problème avec CBR, mais à notre grande surprise, les autres membres du WCC ont considéré que ce problème les concernait également. Les problèmes récents posés par le ciment grec sur le marché du gris ne sont sans doute pas étrangers à cette attitude; Il est donc convenu d'organiser à Bruxelles le 24 juillet une séance de travail WCC avec pour thème: «Quels sont les moyens de rétorsion à mettre en oeuvre pour contrer une éventuelle attaque de Aalborg sur nos marchés intérieurs?» Les actions peuvent couvrir le ciment gris égalment. La majorité des membres présents ne souhaitent pas que la Valenciana (absente excusée, n.d.r.) soit comprise.»

([197]) Testo originale:
«signale avoir perdu deux clients (potentiel de 4 000 t) «visité» per Aalborg et qui ont succombé face aux arguments des Danois (prix, ciment ASTM type V). Suite à cela, ils (Dyckerhoff, n.d.r.) ont rendu visite à Ole Stevens Larsen et l'ont menacé de représailles en ciment gris sur le marché danois. Dyckerhoff estime que c'est le seul language que les Danois comprennent.»

([198]) Testo originale:
«Il ne faut pas se voiler la face. On peut difficilement évoquer le blanc sans se soucier du gris. Si CBR ou Dyckerhoff sont attaqué par Aalborg, ils risquent de se défendre en cassant à leur tour les prix sur les marchés voisins et tout le monde sera affecté. Aalborg est bien l'ennemi. M. Leboeuf n'étant pas mandaté pour parler de ciment gris, on ne parlera pas de ce sujet aujourd'hiu, mais chaque membre reconsultera sa direction pour savoir si un scénario basé sur une risposte en gris peut etre échafaudé et étudie, sinon appliqué.»

(13) Alla riunione del 2 ottobre 1986 (doc. 33126/9874-9875 e 2737-2739) i cinque membri, in assenza di Valenciana, hanno deciso di reagire individualmente e non collettivamente agli attacchi di Aalborg («reazione di ciascuno in casa propria») e di respingere la richiesta di Aalborg di essere ammesso a WCPC, perché, come ha ricordato Ciments Français ad Aalborg, è d'obbligo conformarsi al «gentlemen's agreement sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali.»

a) *Blue Circle e Alsen Breitenburg*

(14) Anche Blue Circle e Alsen Breitenburg sono stati prima sospesi e poi esclusi da WCC e da WCPC, Alsen perché non produce più cemento bianco e Blue Circle perché non produce più per l'esportazione, entrambi perché si riforniscono da Aalborg per approvvigionare i loro clienti esteri ([199]) (cfr. resoconti delle riunioni del 13 settembre 1983, gennaio 1984, 21 maggio 1984 e lettere del 19 marzo 1984, doc. 33126/2855-2858, 2850-2852, 2830-2832, 9975-9976).

(15) La richiesta di riammissione al Club presentata il 5 luglio 1985 da Blue Circle è stata respinta (doc. 33126/2785, 2781-2784). Il 19 giugno 1986 la richiesta di Blue Circle è stata riesaminata e, non essendo stata raggiunta la maggioranza, la decisione ha avuto esito negativo. «NB: 1) CBR ha accennato ai contatti avuti con Blue Circle (posizione in merito alle importazioni di Aalborg in Scozia). 2) Ciments Français ritiene che Aalborg fornisca o abbia fornito clinker bianco a Blue Circle» ([200]) (doc. 33126/9914-9920).

Lo stesso esito ha avuto la richiesta di Blue Circle presentata l'11 novembre 1986 (doc. 33126/2735), cui è stato dichiarato con lettera del 19 gennaio 1987 (doc. 33126/9907-9908), che la situazione non era mutata viste le scarse esportazioni di Blue Circle.

c) *Blue Circle — Lafarge*

(16) Nel resoconto della riunione di WCC del 2 ottobre 1984, redatto da Italcementi (doc. 33126/2815-2817), a pagina 2, delle informazioni raccolte viene riportata la seguente: «Mr. Wiggins, ex-segretario del WCC, ha interpellato M. Balbo della Lafarge per forniture di cemento bianco nel Regno Unito. M. Balbo ha risposto che avrebbe potuto prendere in considerazione la richiesta solo previ accordi con la Blue Circle» ([201]).

d) *Italcementi — Dyckerhoff*

(17) Il 23 dicembre 1987 il rappresentante di Italcementi presso WCC ha preparato per il proprio direttore commerciale una nota intitolata «Considerazioni sui mercati del cemento bianco» (doc. 33126/3370-3375). Nella nota, alle pagine 5 e 6 sono analizzate le prospettive future per ciascun mercato e, a proposito del mercato tedesco vi si afferma: «In Germania dove siamo impegnati a non disturbare direttamente la Dyckerhoff, ma dove la Sebino potrebbe collocare con il nostro appoggio, parte della propria produzione, con compensi quantitativi a noi sia in Austria che in Svizzera» ([202]).

40. La cooperazione tra i membri

(1) Dai verbali delle riunioni si evince che la cooperazione in seno a WCC riguarda tutti i settori.

a) *Capacità produttive e produzioni*

(2) Periodicamente (doc. 33126/2855, 2843, 2833-2836, 2798, 2779, 3376), i membri di WCC analizzano, per ciascun membro produttore e per ciascun paese, le capacità produttive correnti e future nonché la produzione realizzata. Tali dati sono confrontati con le possibilità di assorbimento dei rispettivi mercati nazionali e, per differenza, con le disponibilità per l'esportazione.

Quando un membro intende aumentare le proprie capacità produttive ne informa immediatamente gli altri membri. Ad esempio Aalborg ha informato WCC dell'aumento delle proprie capacità produttive da 100 000 t/anno a 250 000 t/anno se non a 300 000 t/anno (resoconto della riunione del 13 settembre 1983, doc. 33126/2855); la società Ciments Français ha informato gli altri membri che «avrebbe aumentato la propria capacità produttiva di 20 000 t/anno grazie alla trasformazione del forno esistente. Tale aumento di produzione è destinato principalmente a far fronte all'aumento del consumo di

([199]) «Conseguentemente, diventa anche improponibile la collaborazione con l'inglese Blue Circle, che sembra aver ripreso la produzione di clinker per cemento bianco ma solo per il mercato interno, e la Alsen Breitenburg, che ha cessato la produzione di clinker sino a tempo indeterminato, dato che queste due società si avvarrebbero del prodotto della Aalborg per forniture a loro clienti esteri.» Nota di Italcementi del 27. 1. 1984 (doc. 33126/2850-2852).

([200]) Testo originale:
«NB: 1) CBR a fait allusion à ses contacts avec Blue Circle (position vis-à-vis des importations de Aalborg en Ecosse). 2) Ciments Français pense que Aalborg fournit ou a fourni du clinker blanc à Blue Circle.»

([201]) In italiano nel testo.

([202]) In italiano nel testo.

cemento bianco in Francia» ([203]) (resoconto della riunione del 17 febbraio 1987, doc. 33126/9990).

b) *Vendite sui mercati nazionali*

(3) Nel corso delle riunioni i membri di WCC si scambiano i dati espressi in volume e/o in variazioni percentuali, relativi alle loro vendite sui rispettivi mercati nazionali nel periodo dell'anno che precede la riunione, nonché le previsioni di vendita per il periodo successivo (doc. 33126/2882, 2859, 2863, 2851, 9943-9944, 2771, 2756, 2769, 9874, 2739, 9837, 3370, 2726).

c) *Esportazioni*

(4) In ogni riunione i membri di WCC si scambiano i dati quantitativi relativi alle loro esportazioni in ciascun paese terzo e le loro previsioni di vendita. Si comunicano reciprocamente anche i contratti di vendita che ciascuno ha firmato nei paesi importatori nonché le quantità che ciascuno ha a disposizione per l'esportazione (cfr. tutti i resoconti e relativi allegati).

d) *Prezzi all'esportazione*

(5) I prezzi da praticare sui vari mercati d'esportazione sono convenuti e/o discussi nel corso delle riunioni (doc. 33126/2877, 2871-2875, 2842-2843, 2826-2829, 2834, 2815, 9969, 9962-9964, 2764-2767).

A volte i prezzi convenuti non sono rispettati e sorgono frizioni tra i membri: «3. *Caso particolare della Tunisia* (offerta di 50 000 t). Il sig. Bouzol di Lafarge ha avuto una reazione incandescente in proposito. Ha rimproverato cautamente a CBR di aver applicato un prezzo leggermente al di sotto di quello «convenuto», ma ha accusato violentemente Valenciana di avere applicato prezzi rovinosi. Valenciana afferma di aver quotato FOB per un intermediario, ma sostiene di non sapere come l'intermediario abbia valutato i costi del trasporto e negoziato le condizioni di scambio. Lafarge ha effettivamente accettato il principio della compensazione. Secondo CBR è praticamente la stessa cosa e la pratica è pericolosa. Di fatto, Lafarge attacca Valenciana per difendersi meglio.

Commenti. A mio parere questo genere di pratica (la compensazione) potrebbe generalizzarsi. In questo modo sono accordati sconti mascherati sui prezzi. Lafarge non ha rispettato le regole del gioco, sostiene di esservi stato costretto dalle sue tradizionali relazioni con la Tunisia» ([204]) (Commento di CBR dopo la riunione di WCC del 3 ottobre 1985, doc. 33126/9958-9961).

e) *Prezzi sui mercati nazionali*

(6) Periodicamente i membri si scambiano i rispettivi prezzi per il cemento bianco in vigore su ciascun mercato nazionale nonchè i prezzi in vigore per il cemento grigio (doc. 33126/2884, 2877-2879, 2859, 2862, 2842, 2849, 2833, 2837, 2815, 2825, 2791, 2797, 2800, 2768, 3377, 2725, 2721).

Tali scambi di informazioni relative ai prezzi sui rispettivi mercati possono riguardare anche le variazioni non ancora scattate: ad esempio, alla riunione del 19 maggio 1983 (doc. 33126/2862), i rappresentanti delle società francesi hanno comunicato i propri prezzi applicabili a partire dal 1° giugno 1983, e alla riunione del 9 maggio 1985 (doc. 33126/2797), i rappresentanti delle società francesi, belghe ed italiane hanno comunicato i prezzi in vigore dal 1° giugno 1985.

41. **Destino di WCC**

Nel resoconto della riunione del 26 maggio 1988 (doc. 33126/9885-9887) erano previste le seguenti riunioni future:

«— Dublino: 22 settembre 1988 mattino.

— Italia: Sicilia o Portofino: 25 maggio 1989 (Italcementi).»

La Commissione non è in grado di affermare se tali riunioni abbiano avuto effettivamente luogo oppure se ne siano seguite altre. Alcune imprese hanno affermato in via del tutto generica che WCC, da allora (senza indicare la data sottintesa da quell'«allora») non si è più riunito. Nel corso degli accertamenti e in seguito non è stato presentato alcun verbale di scioglimento.

([203]) Testo originale:
«elle augmentera sa capacité de production de 20 000 T/an par l'aménagement du four existant. Cette augmentation de production est principalement destinée à faire face à l'augmentation de la consommation de ciment blanc en France.»

([204]) Testo originale:
«3. *Cas particulier de la Tunisie* (offre de 50 000 tonnes). M. Bouzol de Lafarge a fait un éclat à ce sujet. Il a modérément reproché à CBR d'avoir légèrement coté en dessous du prix «convenu» mais violemment à Valenciana d'avoir «dégringolé» les prix. Valenciana prétend avoir coté FOB à un intermédiaire, à un prix normal. Valenciana prétend ne pas savoir comment cet intermédiaire a évalué les couts de transport et négocié les conditions de troc. Lafarge a effectivement accepté le principe de la compensation. CBR fait remarquer que ceci revient au meme et que c'est une pratique dangereuse. En fait, Lafarge attaque Valenciana pour mieux se défendre.
Commentaires. j'ai le sentiment que ce type de pratique (= la compensation =) pourrait se généraliser. De cette façon, des ristournes sur les prix sont accordées de façon détournée. Lafarge n'a pas joué le jeu franchement, Elle prétend y avoir été forcée de par ses relations traditionelles avec la Tunisie.»

SECONDA PARTE

VALUTAZIONE GIURIDICA

SEZIONE I

ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

42. L'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE vieta in quanto incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e ripartire i mercati o le fonti d'approvvigionamento.

43. Gli accordi e le pratiche concordate sotto descritti rientrano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 e le imprese in questione sono imprese ai sensi del suddetto articolo.

44. **Applicabilità dell'articolo 85 alle associazioni d'imprese**

(1) Il problema si ripresenterà ripetutamente nella presente sezione; pertanto è utile tratteggiare a grandi linee i principi di base validi nelle situazioni che vedono la partecipazione di associazioni a comportamenti sanzionabili ai sensi dell'articolo 85.

(2) Non svolgendo alcuna attività commerciale Cembureau sostiene che l'articolo 85 non può essere applicato nel suo caso; inoltre, i suoi membri, tranne alcune eccezioni, non sono imprese bensì associazioni nazionali di categoria che, in quanto tali, non esercitano alcuna attività commerciale o produttiva.

Altre associazioni (cfr. memorie in risposta alla comunicazione degli addebiti di SFIC pag. 97, di FIC pag. 44, di Oficemen pag. 73 e di Atic pag. 42 e il verbale dell'audizione, seduta del 3 marzo 1993) asseriscono che in quanto tali esse non possono assumere impegni atti a ripercuotersi sugli scambi dal momento che l'attività commerciale non rientra nel loro obiettivo istituzionale. Inoltre esse ritengono che la Commissione potrebbe imputare loro alcunicomportamenti solamente se riuscisse a dimostrare che per statuto l'associazione avrebbepotuto assegnare a un rappresentante dell'industria il compito di dibattere le restrizioni della concorrenza, oppure fosse stata autorizzata in tal senso dai propri membri, per giungere a conclusioni che avrebbero potuto influenzare il comportamento commerciale degli stessi.

Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia le regole della concorrenza sono applicate anche alle associazioni di imprese. Nella causa 67/63 Sorema/Alta Autorità ([205]) la Corte aveva già affermato che l'accordo tra due associazioni d'imprese rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA, il quale, per quel che riguarda le nozioni di accordo, di decisione d'associazioni d'imprese e di pratiche concordate, è redatto negli stessi termini dell'articolo 85 del Trattato CE. Nel quadro del Trattato CE, nelle cause I 39 —40/92 «Carte di banca», punti 76 e 86 delle motivazioni, il Tribunale di primo grado ha recentemente affermato che l'articolo 85, paragrafo 1 va applicato alle associazioni d'imprese e che quando esista impegno di un'associazione è sufficiente che gli accordi siano osservati dai suoi membri. D'altronde in numerose sentenze la Corte ha affermato che l'articolo 85, paragrafo 1 va applicato alle associazioni d'imprese qualora la loro attività o quella delle imprese associate sia intesa a produrre effetti vietati dal suddetto articolo ([206]).

Pertanto le associazioni non necessariamente devono esercitare un'attività commerciale propria affinché l'articolo 85, paragrafo 1 sia loro applicabile; è sufficiente che gli effetti vietati derivino dall'attività dei membri delle associazioni che, d'altronde, agiscono nell'interesse dei propri membri rappresentandoli nei confronti di altre istituzioni, siano esse pubbliche o private. Quanto ora enunciato in merito alle associazioni nazionali vale pure per Cembureau che è una associazione tra associazioni d'imprese e imprese poiché l'attività di Cembureau non può che giovare alle imprese cementizie le quali in genere, e per motivi pratici legati al loro numero, non aderiscono direttamente a Cembureau pur essendovi associate indirettamente tramite le associazioni nazionali.

([205]) Raccolta 1964, p. 317

([206]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 23. 2. 1994, cause 39-40/92, Carte di banca, Raccolta 1994 p. II — 49; sentenza del 15. 5. 1975, causa 71/74 FRUBO, Raccolta 1975, p. 563; sentenza del 29. 10. 1980, cause Van Landewyck 209-215 e 218/78, Raccolta 1980, p. 3125; sentenza dell' 8. 11. 1983, cause IAZ 96-102, 104, 105, 108 e 110/82, Raccolta 1983, p. 3369; sentenza del 30. 1. 1985, causa 123/83, BNIC/Clair, Raccolta 1985, p. 391.

In conformità con quanto affermato nella causa 123/83 BNIC/Clair ([207]) dall'Avvocato generale Gordon Slynn nelle proprie conclusioni, accettare la tesi di Cembureau significherebbe dare alle imprese la possibilità di sottrarsi all'applicazione delle regole della concorrenza. Benché una associazione di associazioni d'imprese possa assumere una forma differente da quella di associazione d'imprese, in sostanza non esiste però tra le due forme alcuna differenza per cui non vi è motivo che osti all'applicazione dell'articolo 85.

(3) Non è accettabile quanto asserito da alcune associazioni (cfr. memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti di FIC pag. 44 e di SFIC pag. 63) per cui la Commissione potrebbe imputare loro comportamenti vietati solamente se fosse in grado di dimostrare che tali comportamenti erano conformi allo statuto oppure, quantomeno, che gli organi statutari avevano delegato una persona a discutere con terzi i problemi della concorrenza, innanzitutto perché nello statuto l'obiettivo sociale è definito in modo talmente vago che è impossibile sapere quali siano i limiti dell'attività dell'associazione. In secondo luogo, indipendentemente da quanto dichiarato nello statuto, le associazioni sono state di fatto rappresentate alle diverse riunioni: in Cembureau esse hanno nominato gli Head Delegates, i membri del comitato esecutivo e dei differenti comitati, inoltre le persone designate non erano impiegati subalterni, bensì alti dirigenti delle imprese aderenti e talvolta delle associazioni.

L'argomentazione addotta da queste associazioni tende a negare ogni effetto al riferimento contenuto nell'articolo 85, paragrafo 1 alle associazioni di imprese. Infatti, estendendo alle associazioni il divieto contenuto nell'articolo 85, paragrafo 1, gli autori del trattato hanno voluto considerare la possibilità che le associazioni partecipino *di fatto* agli accordi e/o a pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Evidentemente un simile oggetto illecito difficilmente figurerebbe nello statuto di una associazione; nondimeno gli autori del trattato hanno ritenuto necessario inserire le associazioni tra le entità contemplate dall'articolo 85.

A conferma della propria tesi, durante l'audizione (cfr. verbale della seduta in data 3 marzo 1993, pag. 10) FIC ha affermato che al consiglio di amministrazione dell'associazione è stato presentato ufficialmente un solo resoconto delle riunioni degli Head Delegates, vale a dire quello della riunione del 7 novembre 1984 che consiste in una nota indirizzata dal sig. Van Hove, presidente di FIC, ai membri del consiglio di amministrazione di detta associazione in cui si conclude assicurando che non è stato trattato alcun problema CE.

Anzitutto la Commissione osserva che la nota del sig. Van Hove cui fa riferimento FIC (cfr. doc. 33126/2063-2069 e 2436-2447), contiene a pié pagina l'annotazione «non è stato trattato né menzionato alcun problema interno alla CE» ma al punto 1 del documento allegato contiene alcuni commenti sul mercato della Repubblica federale tedesca: è quindi lecito chiedersi che cosa intendesse l'autore del documento con problema «interno», tale è la divergenza tra il contenuto del documento e i termini riportati sulla pagina di copertina. La Commissione osserva inoltre, che almeno in un'altra occasione il consiglio di amministrazione di FIC ha discusso in merito alle riunioni degli Head Delegates e degli altri organi di Cembureau. Infatti, nel verbale del consiglio di amministrazione di FIC n. 88 in data 23 marzo 1983 (doc.33126/2035-2043) è riportato al punto «7 Cembureau — 7.1 Riunione preparatoria alla riunione degli Head Delegates del 14. 1. 1983: informazioni pervenute — 7.2 assemblea generale 1983 — Corfù 30.5/1.6.83: composizione della delegazione belga (. . .)»; punto «18 comitato di collegamento: mercato del cemento: — importazioni di cemento nella CE da paesi non membri; — importazioni esportazioni di cemento tra paesi CE. Informazioni pervenute». Da un lato risulta che le affermazioni di FIC sono smentite dai suoi stessi documenti e, d'altro lato, che i verbali di questa associazione non sempre riportano il contenuto effettivo delle discussioni tenute in seno al consiglio di amministrazione.

(4) Alcune associazioni e imprese hanno sollevato il problema della rappresentanza di una associazione in alcuni organi o comitati di Cembureau o in alcuni organi dei differenti comitati esportazione, ad esempio lo Steering Committee, ovvero della mancata partecipazione ad alcune riunioni. Quando un'associazione comprende numerosi membri, taluni organi, quali l'assemblea generale, sono ovviamente formati da tutti i membri mentre altri sono composti da un più ristretto numero di persone designate dall'assemblea generale. Questa diversa composizione degli organi non implica necessariamente che le decisioni e/o gli accordi concordati all'interno di un organo ristretto non siano applicati ai membri che non vi sono rappresentati. Viceversa il fatto importante è la designazione dei membri di tali organi da parte di tutti i membri dell'associazione e l'interesse delle imprese ai risultati delle discussioni tenute all'interno di tali organi. Queste decisioni e/o accordi valgono per tutti i membri dell'associazione.

Il fatto di non partecipare alle riunioni degli organi cui taluni membri hanno diritto di intervenire non implica che le decisioni e/o gli accordi concordati in seno a tali organi non siano applicati ai membri assenti o dagli stessi.

([207]) Raccolta 1985, p. 391.

In generale, l'appartenenza ad un'associazione comporta l'accettazione delle sue regole e comportamenti con la consapevolezza che l'associazione e/o l'organizzazione agisce grazie anche all'apporto diretto o indiretto di ciascun membro e grazie al fatto che essa può contare sul suo consenso e sostegno. A meno che il membro si dissoci esplicitamente, quanto affermato vale non solamente per le attività previste dallo statuto dell'associazione, ma anche per le attività *di fatto* della stessa.

(5) Un'ultima osservazione di carattere generale riguarda l'obiezione di imprecisione formulata nei confronti della comunicazione degli addebiti nella quale talvolta si fa riferimento alle infrazioni commesse dai membri di Cembureau, che in larga parte sono associazioni, talvolta ai «produttori europei». Tale accusa è priva di fondamento per due ragioni: anzitutto perché nella valutazione giuridica ogni partecipante all'infrazione è indicato per nome; in secondo luogo perché la comunicazione degli addebiti effettivamente utilizza talvolta l'espressione «produttori europei di cemento» per indicare che questi produttori sono i veri beneficiari degli accordi e delle pratiche restrittive della concorrenza. D'altronde non potrebbe essere diversamente poiché come è stato precedentemente affermato, le associazioni rappresentano gli interessi dei propri membri, che sono produttori di cemento, e se tali associazioni assumono impegni, lo fanno non nel loro interesse, ma in quello dei propri membri e in loro nome: infatti i produttori di cemento sono i veri soggetti che agiscono tramite le proprie associazioni di categoria.

CAPITOLO 8

Gli accordi e le pratiche descritti ai capitoli 3 e 4 ([208])

45. L'osservanza dei limiti dei mercati nazionali

(1) Nel quadro della riunione degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983, Cembureau e i suoi membri hanno concluso un accordo per l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e per la regolamentazione delle vendite tra paesi, affiancato da altri accordi relativi allo scambio di informazioni la cui applicazione concreta è stata affidata alle parti direttamente interessate tramite riunioni e contatti bilaterali o multilaterali incoraggiati dagli organi di Cembureau.

Lo scopo e il contenuto di questo accordo sono desumibili dalla lettera di convocazione della riunione tenuta in data 14 gennaio 1983 e dal progetto di relazione introduttiva del presidente (cfr.supra par. 19, punti (2) e (5)).

(2) Il contenuto dell'accordo è stato confermato alla riunione degli Head Delegates in data 19 marzo 1984 (cfr. supra par. 19, lettera b)): dalle note di seduta di quella riunione risulta che Cembureau e i propri membri hanno riesaminato collettivamente le tensioni dovute ai flussi transfrontalieri e hanno cercato con successo di ridurre gli scambi di cemento tra i paesi membri di Cembureau. Infatti, nelle note si afferma (cfr. supra par. 19, punto (10)) che «la pressione dovuta agli scambi tra membri si è nettamente attenuata grazie al miglioramento dei contatti bilaterali. Le quantità esportate evidenziano una certa diminuzione, ma persiste la minaccia proveniente dagli outsiders».

Il contenuto di tale accordo è stato confermato anche nella riunione degli Head Delegates del 7 novembre 1984 (cfr. supra par.19, lettera c), in particolare il precedente punto (14)), nel corso della quale da Cembureau e dai suoi membri è stata sostenuta la necessità di canalizzare la produzione greca e spagnola in esubero per evitare di destabilizzare i mercati europei.

(3) L'esistenza dell'accordo e del relativo contenuto è confermata dalle note interne di Blue Circle (cfr. supra par. 18, punti (2) e (3)), l'una in data 1° dicembre 1983 e l'altra non datata che lo definiscono «accordo Cembureau o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali». Blue Circle ha cercato di screditare queste note (cfr. supra par. 18, punto (7)), ma la Commissione ritiene che il loro valore probante sia dimostrato dal ruolo di Blue Circle in Cembureau e dal ruolo del sig. Reiss in Blue Circle.

Per quanto riguarda il ruolo di Blue Circle in Cembureau basti ricordare che dal 1975 al 1985 sir J. Milne, presidente di Blue Circle, e poi dal 1985 il dott. Gordon Marshall, vicedirettore generale della medesima società, sono stati gli Head Delegates dell'industria cementiera britannica (cfr. supra par. 18, punto (7)).

Per quanto riguarda il ruolo del sig. Reiss, autore delle note, la Commissione rileva che da alcune note e documenti in possesso di Blue Circle si desume che il sig. Reiss all'epoca della stesura delle note in questione svolgeva funzioni vicine al consiglio direttivo dell'impresa dopo aver già maturato per conto di Blue Circle un'esperienza di alcuni anni nel settore delle relazioni europee, ivi compresa la partecipazione ad organizzazioni internazionali dei produttori del cemento (cfr. capitolo 6, lettera B)-EPC). Quanto affermato si

([208]) Da un punto di vista logico la valutazione dei fatti esposta al capitolo 5 dovrebbe rientrare nel presente capitolo e si farà riferimento qualche volta anche ai fatti relativi a Cembureau Task Force o European Task Force. Per motivi prettamente pratici e non logici e giuridici la valutazione dei fatti riportati al capitolo 5 sarà contenuta in un capitolo separato.

evince in particolare dai documenti seguenti: dalla nota interna del 9 aprile 1981 (doc. 33126/11339) indirizzata al dott. Gordon Marshall, il sig. Reiss avrebbe rappresentato Blue Circle alla riunione di EPC in data 7 maggio 1981; secondo i verbali di EPC (cfr. doc. 33126/11417-11440, 11442-11455, 13845-13850, 14035-14042, 14062-14085, 14094-14097, 14148-14154, 14401-14418) da tale data il sig. Reiss ha partecipato alle riunioni del comitato in questione; una nota manoscritta che accompagna la nota del 1° dicembre 1983 indica che questa è stata apparentemente inviata al sig. Shepherd, membro del consiglio direttivo di Blue Circle Cement; dal verbale della riunione di EPC in data 18 novembre 1984 (doc. 33126/14062) risulta che il sig. Reiss intratteneva rapporti diretti con il dott. Gordon Marshall.

Blue Circle, d'altra parte, asserisce che le espressioni «accordo Cembureau o principio Cembureau» sarebbero «termini di gergo per indicare fatti economici che limitano naturalmente la possibilità per il cemento di superare i confini tra i paesi produttori» (cfr. supra par. 18, punto (7)). Tuttavia la spiegazione non pare fondata in quanto la realtà economica non escludeva di fatto simili scambi tra Stati e le riunioni degli Head Delegates hanno avuto luogo proprio per circoscrivere questa realtà ed evitare che «i trasferimenti di cemento tra paesi membri» potessero «avere conseguen negative» per l'industria cementiera europea (cfr. supra lettera di convocazione della riunione in data 14 gennaio 1983, par. 19, punto (2)).

(4) Pur avendo negato l'esistenza dell'accordo in questione con l'affermazione che non esiste nessun accordo o principio Cembureau di rispetto dei mercati nazionali, Cembureau stesso ha finito con l'ammetterne indirettamente l'esistenza affermando (cfr. supra par. 18, punto (4)) che si trattava di «norme di buon vicinato incoraggiate da Cembureau» oppure di «un tipo di comportamento auspicato dai membri ma non contenente di per sé nessun vincolo e a fortiori nessuna sanzione», o ancora di «rispetto degli usi e della deontologia progressivamente emersi dalle relazioni tra imprese e dall'evoluzione economica nei vari paesi». Tramite queste perifrasi Cembureau ammette sostanzialmente l'esistenza dell'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e della regolamentazione delle vendite, accordo che, d'altronde, è comprovato dalla documentazione in possesso di questa associazione.

(5) La Commissione ritiene che la norma relativa all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi costituisca un accordo tra imprese concluso direttamente tra loro oppure tramite la loro associazione, accordo incompatibile con l'articolo 85, paragrafo 1, e risultante dal concorso di volontà inteso all'osservanza dei limiti del mercato nazionale delle altre parti e alla regolamentazione dei trasferimenti di cemento tra i vari paesi e, quindi, alla limitazione della libertà commerciale delle imprese. L'esistenza del concorso di volontà si evince dall'oggetto delle discussioni e delle decisioni prese nelle riunioni degli Head Delegates, in particolare da quelle del 14 gennaio 1983 e 19 marzo 1984, e dall'applicazione dell'accordo da parte delle imprese destinatarie della presente decisione. Detto accordo impegna tutti i membri di Cembureau e quindi tutta l'industria cementiera rappresentata in Cembureau, poiché l'adesione è stata espressa dagli Head Delegates che in pratica sono assimilabili ai «rappresentanti dei governi negli organismi internazionali» (. . .) designati per esercitare «il diritto di voto in seno all'assemblea generale» (cfr. supra par. 15, punto (4)).

(6) Affinché vi sia accordo non sono necessari vincoli o sanzioni, come afferma Cembureau; l'accordo esiste dal momento in cui le parti concordano sulle «norme di buon vicinato» o sul «rispetto degli usi e della deontologia» o su «alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare» ([209]).

Il presidente Kalogeropoulos nella propria dichiarazione, contenuta nel verbale del Board Meeting di Heracles in data 15 giugno 1986 (cfr. supra par. 18, punto (5)), afferma che l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali esisterebbe da una trentina d'anni. Poiché la Commissione, ad eccezione di questa dichiarazione, non dispone di prove sul comportamento in questione protrattosi per così lungo tempo, considera che l'accordo abbia avuto effetto dal 14 gennaio 1983, data della riunione durante la quale sono state discusse «alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare» (cfr. supra par. 19, punto (5)) ribadite poi nelle successive riunioni degli Head Delegates. La Commissione non dispone di elementi di fatto per determinare la data in cui è cessata l'infrazione né è in grado di accertare che le imprese in questione vi hanno posto effettivamente termine.

(7) Anche nell'eventualità che la Commissione potesse dimostrare l'esistenza di un accordo, le parti affermano che non si potrebbe imputare ad un'associazione tra associazioni d'imprese e ad associazioni di imprese un qualsiasi comportamento sul mercato che sia conseguente a tale accordo. Riguardo a questo problema la Commissione reputa di aver risposto supra al par. 44.

([209]) Sentenza della Corte del 29. 10. 1980, Van Landewyck/Commissione, cause da 209 a 215 e 218/78, Raccolta p. 3125, punti 85 e 86; sentenza della Corte dell'11. 1. 1990, Sandoz/Commissione, causa 277/87, Raccolta p. 47, punti da 8 a 13.

(8) Alcune imprese sostengono anche che la Commissione non ha dimostrato a sufficienza l'esistenza del concorso di volontà delle imprese poiché non avrebbe indicato il documento o l'atto dal quale si evince tale concorso di volontà. Nella misura in cui tale eccezione concerne la natura sufficiente delle prove addotte dalla Commissione a supporto della propria posizione, la Commissione reputa che le prove precedentemente esposte e sulle quali era stata richiamata l'attenzione delle imprese nella fase della comunicazione degli addebiti siano al contrario largamente sufficienti; inoltre fa presente di aver già risposto in precedenza alle osservazioni che le imprese hanno potuto formulare a tale proposito nelle risposte alla comunicazione degli addebiti e al momento dell'audizione.

Se, al contrario, l'argomentazione delle imprese deve essere intesa nel senso che nella fattispecie non si sarebbe in presenza di un accordo «stricto sensu», la Commissione sostiene quanto segue:

Anzitutto, secondo la Commissione quanto rivelato dai documenti passati in rassegna è un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato CE. In effetti, tale accordo può essere desunto da qualsiasi prova dell'adesione ad un comportamento proposto da un terzo ([210]).

Questa adesione non riguarda inoltre le sole imprese che avevano intavolato discussioni bilaterali a seguito delle indicazioni date nella riunione del 14 gennaio 1983. Si trattava di una sollecitazione imperativa generale indirizzata dagli organi dell'associazione rappresentativa dell'industria europea a tutti i propri membri e i cui risultati sono stati in seguito loro comunicati.

In base all'indicazione implicita contenuta nella proposta avanzata nella riunione del 14 gennaio 1983 avrebbero dovuto agire solo le imprese confrontate ad una specifica difficoltà, vale a dire lese dal mancato rispetto del principio del mercato nazionale e tali fonti d'attrito dovevano costituire oggetto di discussioni bilaterali. E' stato dato seguito a tale proposta, come dimostrato dalle note di seduta della riunione tenuta in data 19 marzo 1984.

Sia la proposta che i risultati dell'effettiva attuazione sono stati comunicati a tutti i membri di Cembureau e non solamente ai membri confrontati con specifiche difficoltà. Perciò è irrilevante che nel periodo considerato una determinata impresa non abbia dovuto prendere provvedimenti concreti in applicazione delle raccomandazioni diramate il 14 gennaio 1983. Sia le imprese che hanno dovuto agire che le altre hanno aderito all'accordo (cfr. supra paragrafi 18 e 19).

In secondo luogo, la tesi che il comportamento in questione debba essere considerato «pratica concordata», non basta a sottrarlo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, che vieta sia gli accordi che le pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Un accordo o una pratica concordata avente per oggetto o per effetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali degli Stati membri e la regolamentazione delle vendite verso i mercati degli altri paesi rientra evidentemente in questa categoria, in quanto esempio di un tipo di comportamento (la ripartizione dei mercati) espressamente citato all'articolo 85, paragrafo 1.

Le nozioni di accordo e di pratica concordata non si escludono reciprocamente né esiste alcuna discontinuità tra le due ([211]).

(9) L'accordo in questione è inteso all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e alla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, cioè alla ripartizione dei mercati.

(10) Le parti all'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e sulla regolamentazione delle vendite tra paesi sono: Cembureau, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Associazione dell'industria cementiera greca, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir, Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, ATIC, Oficemen, British Cement Association.Con la loro adesione a diverse intese e disposizioni convenute allo scopo di completare l'accordo generale e/o per concorrere alla sua applicazione hanno partecipato indirettamente a detto accordo anche: Holderbank, Aker, Euroc, Alsen Breitenburg, Nordcement, Dyckerhoff, Heidelberger, CBR, Asland, Hispacement, Hornos Ibericos, Uniland, Valenciana, Cedest, Ciments Français, Lafarge, Vicat, Halkis, Heracles, Titan, Buzzi, ENCI, Cimpor, Secil, Blue Circle, Castle, Rugby.

(11) Per Oficemen e ATIC nonché per le imprese appartenenti a tali associazioni la Commissione potrebbe tener conto degli effetti prodotti nella CE dalla loro adesione all'accordo in questione a decorrere dalla data

([210]) Cfr. tra l'altro la sentenza della Corte dell'11. 1. 1990 nella causa 277/87, Sandoz/Commissione, precitata, al punto 12 delle motivazioni.

([211]) Cfr. analisi delle nozioni di accordo e di pratica concordata effettuata dal giudice Vesterdorf, in veste di avvocato generale nelle cause polipropilene, Raccolta 1991 — II, p. 867 e, in particolare, p. 929/sgg e 944.

in cui hanno aderito; tuttavia la Commissione fa scattare l'infrazione a decorrere dal 1° gennaio 1986 poiché sulla base delle informazioni in suo possesso la partecipazione delle imprese spagnole e portoghesi non ha prodotto effetti significativi nella Comunità se non dopo l'ingresso nella CE dei rispettivi paesi. La Commissione fa inoltre decorrere l'infrazione dall'11 maggio 1983 per Buzzi, dal 28 maggio 1986 per Holderbank e dal 9 giugno 1986 per Aker e Euroc.

(12) British Cement Association, membro di Cembureau dal 1° giugno 1988, risponde anche dei comportamenti del precedente membro di Cembureau, Cement Makers Federation, cui è subentrato ([212]). Infatti i membri di Cement Makers Federation erano membri di Cement and Concrete Association. Il 1° giugno 1988 Cement Makers Federation è stata sciolta e le sue attività nonché la rappresentanza degli interessi dei produttori di cemento del Regno Unito sono state trasferite a Cement and Concrete Association che, sempre dal 1° giugno 1988, ha modificato il proprio statuto e la denominazione diventando British Cement Association. British Cement Association continua dunque l'attività di Cement Makers Federation e i membri delle due associazioni sono i medesimi.

British Cement Association sostiene che (memoria in risposta alla comunicazione degli addebiti, pag. 38, punto 58) i dirigenti di Cement Makers Federation non erano per nulla a conoscenza dell'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali né dovevano averne.

La Commissione non può aderire a questa interpretazione. A tale proposito ricorda le proprie oservazioni (cfr. supra par. 44, punto 3) relative al fatto che qualunque sia il contenuto dello statuto di una associazione d'imprese, l'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato CE e il regolamento n. 17 nondimeno vietano alle associazioni di praticare *di fatto* i comportamenti cui le disposizioni si riferiscono. La Commissione poi, sotto il profilo dei fatti, non ritiene credibile che i dirigenti di Cement Makers Federation non fossero a conoscenza dell'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, visto che sono stati essi a designare lo Head Delegate del Regno Unito e gli altri rappresentanti del Regno Unito in Cembureau. Dal 1972 Cement Makers Federation ha rappresentato il Regno Unito in Cembureau (cfr. supra par. 18, punto 7): quanto accadeva nei differenti organi di Cembureau, dove Cement Makers Federation era rappresentata, era necessariamente a conoscenza della stessa.

(13) Unicem ha osservato che nessuno dei propri rappresentanti è mai stato designato in veste di Head Delegate: l'osservazione non risponde a verità poiché il sig. Nasi di Unicem all'epoca dei fatti era, e lo è stato almeno fino al 1988, Head Delegate (cfr. «Members Directory» di Cembureau, luglio 1988, pag. 56). La sua mancata partecipazione alle riunioni non significa che Unicem non fosse parte all'accordo di rispetto dei mercati nazionali e di regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, innanzi tutto perché altri Head Delegates italiani erano presenti in rappresentanza del loro paese, in secondo luogo perché l'associazione agisce grazie all'apporto di tutti i membri presenti ed assenti, infine perché nel momento in cui Unicem assieme agli altri produttori italiani ha subito gli effetti negativi delle importazioni di cemento greco ha ricevuto l'appoggio degli altri membri di Cembureau (cfr. supra par. 27), traendo in tal modo beneficio dalla solidarietà implicita nella regola del mercato nazionale.

(14) I tre produttori italiani sostengono che l'Italia non poteva essere interessata dall'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali poiché non importava, né esportava. Questa argomentazione non è corretta perché l'Italia è interessata dai flussi transfrontalieri a tal punto che il problema degli scambi Italia — Svizzera (un altro paese aderente a Cembureau) è stato affrontato alla riunione degli Head Delegates in data 19 marzo 1984 (cfr. supra par. 19, punti (9) e (10)), che le esportazioni greche sono state oggetto di misure da parte di Cembureau Task Force (cfr. supra in particolare par. 27), che esistono flussi commerciali tra Italia e Francia (cfr. supra par. 20). Anche se fosse vero che l'Italia o altri paesi non erano interessati da flussi transfrontalieri, quod non, resterebbe comunque il fatto che le imprese di questi paesi, aderenti a Cembureau, hanno partecipato ad un accordo avente un obiettivo anticoncorrenziale ([213]).

46. **Un «accordo» unico e continuo**

(1) La Commissione reputa che l'insieme delle disposizioni adottate nel quadro di Cembureau e delle riunioni e i contatti bilaterali e/o multilaterali (cfr. supra par. 45) ha costituito un «accordo unico e continuo», composto da disposizioni che possono di per sé essere considerate come infrazioni.

In particolare la Commissione ritiene che questo «accordo unico e continuo» possa essere desunto dall'adesione delle imprese in questione alla regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali la quale governa e condiziona tutte le altre disposi-

([212]) Sentenza della Corte di giustizia del 16. 12. 1975 nelle cause congiunte da 40 a 48, 50, da 54 a 56, 111, 113 e 114/73, Suiker Unie ed altri/Commissione, Raccolta 1975, p. 1663, punti da 75 a 87.

([213]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 24. 10. 1991, Rhone Poulenc/Commissione, Causa T-1/89, Raccolta 1991 p. II 867.

zioni convenute allo scopo di completarle e/o per concorrere alla loro applicazione.

Il fatto che le relative date possano non coincidere e/o vi sia qualche divergenza rispetto alla regola generale nulla toglie all'unicità e alla continuità dell'infrazione, poiché ciò che importa è l'esistenza di una regola comune e le disposizioni di esecuzione o di accompagnamento possono essere adottate in base alle esigenze del momento.

(2) Unicem e Castle (memorie in risposta alla comunicazione degli addebiti, rispettivamente pag. 47 e seguenti e pag. 84 e seguenti) hanno sostenuto che nel caso in questione non si può parlare di unicità e di continuità poiché verrebbe a mancare l'identità degli elementi dell'oggetto e dei soggetti.

Secondo il parere della Commissione nella fattispecie vi è corrispondenza tra questi due elementi. L'oggetto è identico in tutti i casi, cioè la regola comune dell'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, mentre le altre disposizioni sono solo misure adottate in applicazione o complemento di questa regola. L'identità dei soggetti sussiste pure poiché la situazione è caratterizzata dall'adesione, diretta o tramite le associazioni nazionali di categoria, dell'industria cementiera europea a una regola comune e nei diversi casi concreti dall'attuazione effettiva di questa regola da parte di coloro che sono più direttamente interessati. Inoltre il fatto che le situazioni di attrito tra due paesi siano state discusse congiuntamente nel quadro delle riunioni degli Head Delegates ne dimostra l'interesse collettivo, secondo la valutazione di Cembureau e dei suoi membri.

Il fatto che imprese differenti possano rivestire ruoli diversi nel perseguire l'obiettivo comune non elimina l'identità dei soggetti; al contrario, il concorso di imprese nel conseguimento di un piano comune comporta intrinsecamente che le azioni e i soggetti siano differenti pur interagendo per contribuire al perseguimento del comune obiettivo.

Non è inficiata la natura di infrazione unica e continuata qualora l'obiettivo perseguito sia tale da poter essere raggiunto mediante mezzi differenti o tale da permettere, di tanto in tanto, l'intervento di altri soggetti. Inoltre — dal momento in cui le situazioni di attrito tra due paesi, per essere risolte, sono state portate a livello di riunione collegiale — proprio Cembureau e i suoi membri hanno riconosciuto che queste situazioni potevano «avere conseguenze negative *per la nostra industria*» (cfr. supra par. 19, punto (2), la sottolineatura è del relatore), che per queste situazioni si trattava di «esaminare (collettivamente, n.d.r.) possibili soluzioni capaci di attenuare l'andamento dei mercati e di proporre almeno a livello di principi alcune regole del gioco che è nostro interesse rispettare» (cfr. supra par. 19, punto (5)). Cembureau e i suoi membri riconoscono dunque, che le frizioni dovute agli scambi tra membri sono di interesse comune perché costituiscono «infrazioni» alle comuni «regole del gioco». Tali situazioni bilaterali sono, dunque, una manifestazione concreta dell'accordo generale di rispetto dei mercati nazionali.

Non è necessario in proposito che nelle riunioni di Cembureau sia stato menzionato in termini espliciti ogni problema bilaterale o multilaterale, quantunque ciò possa essere dimostrato in alcuni casi; è importante piuttosto osservare che le differenti situazioni corrispondono a quanto previsto nel quadro dell'accordo generale cui tutti hanno aderito.

Dai documenti di Cembureau si evince che nelle riunioni collegiali sono state discusse solamente le situazioni la cui soluzione evidentemente non era conseguibile nei contatti diretti tra le parti interessate. Ad esempio, il problema tra l'Italia e la Svizzera, di cui al memorandum destinato al presidente della riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (cfr. supra par. 19, punto (9)), apparentemente non è stato discusso collegialmente poiché «la vertenza (. . .) è in via di soluzione» (cfr. supra par. 19, punti (10) e (11)). Ne consegue che rientrano nel quadro di applicazione dell'accordo generale non solamente le situazioni specificamente menzionate nei documenti di Cembureau, ma anche quelle che sono state apparentemente risolte per contatti diretti tra le parti interessate, come nel caso delle difficoltà insorte tra produttori franco-italiani e ispano-portoghesi.

(3) Per quanto concerne le infrazioni commesse dalle associazioni e dalle imprese spagnole e portoghesi nel quadro di tale «accordo unico e continuo», la Commissione considera (cfr. supra par. 45, punto 11) quelle compiute nel periodo che decorre dal 1° gennaio 1986, data dell'adesione alla CE della Spagna e del Portogallo, senza peraltro escludere la possibilità di utilizzare i fatti e i documenti anteriori a questa data nei confronti delle associazioni e delle imprese spagnole e portoghesi per dimostrare la continuità dell'infrazione.

47. Le informazioni sui prezzi

a) *Gli scambi di informazioni sui prezzi in occasione delle riunioni*

(1) Alle riunioni degli Head Delegates in data 14 gennaio 1983, 30 maggio 1983 e 19 marzo 1984 (cfr. supra par.16) è stata esaminata la situazione dei prezzi nei diversi paesi di Cembureau. L'esame è stato effettuato nel quadro di riunioni durante le quali si è discusso il problema degli aumenti dei flussi commerciali tra i

paesi membri cui sono seguite alcune proposte di soluzione. Secondo la lettera di convocazione e il progetto di relazione introduttiva del presidente della riunione tenuta il 14 gennaio 1983 (cfr. supra par. 19, punti (2) e (5)) e il memorandum nonché le note prese alla riunione del 19 marzo 1984 (cfr. supra par. 19, punti (9) e (10)), lo scopo degli scambi era «valutare i rischi che possono derivare dall'espansione di alcune importazioni unita alla marcata riduzione di alcuni prezzi» (cfr. supra par. 19, punto (5)), nonché «mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti» (cfr. supra par. 19, punto (10)) e «ridurre progressivamente» lo scarto tra i prezzi per eliminare la tentazione di esportare (cfr. supra par. 19, punto (9)).

(2) Tramite gli scambi di informazioni sui prezzi, Cembureau e i propri membri miravano a raggiungere un altro obiettivo, quello di introdurre tra loro regole di concorrenza leale sia per le esportazioni tra membri, sia per quelle *verso l'esterno* (cfr. supra par. 17).

L'obiettivo di queste regole, la cui applicazione è stata raccomandata per le esportazioni verso paesi aderenti a Cembureau, era di fare in modo che ogni produttore allineasse i propri prezzi su quelli dell'impresa «price-leader» locale in caso di vendita oltre confine evitando quindi di turbare con le proprie consegne in un altro paese il livello dei prezzi su quel mercato (cfr. supra par. 17, punti da (2) a (4) e da (9) a (10)).

Le regole relative all'instaurazione di una concorrenza «sana ma realistica» nelle grandi esportazioni (cfr. supra par. 17, punti da (5) a (8)) miravano a rinforzare le «regole di concorrenza leale» suscitando tra i membri di Cembureau un clima di cooperazione in modo da evitare che i comportamenti aggressivi nei paesi non appartenenti a Cembureau si ripercuotessero in senso negativo sui comportamenti interni.

(3) Gli orientamenti in materia di prezzi emersi dalle riunioni del 14 gennaio 1983 e 30 maggio 1983 hanno prodotto effetti, come risulta dalle note prese alla riunione del 19 marzo 1984: (cfr. supra par. 19, punto (10)) «Benché i dati rilevati non siano perfettamente paragonabili date le differenze in materia di quotazioni, si è deciso che la presentazione visiva della gamma dei prezzi era un metodo efficace per mettere in risalto le potenziali cause di conflitto esistenti». Da queste note si evince che le parti erano concordi sul fatto di confrontare le informazioni relative ai prezzi secondo la forma indicata dalla precedente citazione e che queste informazioni sono state effettivamente scambiate.

(4) Parimenti dai documenti citati ai precedenti paragrafi 16 e 17 e, in particolare, dai documenti relativi alle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e 19 marzo 1984 si evince che l'obiettivo dello scambio di informazioni era quello di rinforzare l'accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e, quindi, di frenare gli scambi infracomunitari di cemento.

(5) Tale scambio di informazioni costituisce un accordo contrario all'articolo 85, paragrafo 1 e, quindi, un'infrazione a decorrere dal 14 gennaio 1983 al 14 aprile 1986. All'accordo nell'ambito di Cembureau hanno partecipato la Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg, il Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, L'Associazione dell'industria cementiera greca, Irish Cement Ltd, Italcementi, Unicem, Cementir, Ciments Luxemburgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, ATIC e Oficemen. Come affermato supra al par. 45, punto (11) e al par. 46, punto (3), per l'infrazione a carico di ATIC e di Oficemen la Commissione ne tiene conto a decorrere dal 1° gennaio 1986.

b) *Le informazioni periodiche sui prezzi*

(6) In relazione alle informazioni periodiche si devono distinguere due situazioni, quella dei paesi Benelux e quella degli altri Stati.

i) Paesi Benelux

(7) Come esposto supra al par. 16, punto (10), FIC comunica a Cembureau, che provvede a divulgarli, i prezzi di tutta la categoria; trattasi di prezzi autorizzati dai pubblici poteri previa domanda presentata da FIC, per conto dei tre produttori belgi. Mentre i prezzi autorizzati sono prezzi massimi e le tariffe pubblicate da FIC non contengono alcuna indicazione di prezzo per il cemento autotrasportato, vale a dire per la maggior parte delle vendite, FIC comunica a Cembureau, che provvede a diffonderli tra i membri, non solo i prezzi massimi, bensì anche i prezzi minimi per la merce autotrasportata (cfr. risposta alla comunicazione degli addebiti di FIC, punto 101).

(8) Il solo produttore lussemburghese pubblica tariffe senza alcuna indicazione apparente delle condizioni di vendita, mentre i dati diffusi da Cembureau sono prezzi franco stabilimento per il cemento sfuso, sconto compreso (cfr. supra par. 16, punto (17)).

(9) Nei Paesi Bassi i prezzi comunicati a Cembureau e poi trasmessi ai membri comprendono tanto un prezzo minimo quanto uno massimo per la merce autotrasportata (cfr. supra par. 16, punto (18)).

(10) Da quanto precedentemente esposto si ha motivo di ritenere che Cembureau e, tramite suo, tutti i suoi membri, abbiano ricevuto informazioni particolarmente atte ad influenzare il loro comportamento sotto il profilo della concorrenza nei confronti dei produttori belgi, olandesi e lussemburghesi. La comunicazione

dei prezzi minimi di quei produttori — o, nel caso del produttore lussemburghese, dei prezzi effettivamente praticati —, prezzi che non sono pubblici, aveva l'obiettivo di far conoscere ai concorrenti effettivi o potenziali il livello dei prezzi a partire dal quale le loro forniture sarebbero state atte a entrare in concorrenza con quelle dei produttori locali, i quali, a loro volta, avevano interesse a divulgare queste informazioni solo per indurre i concorrenti effettivi o potenziali ad entrare sui mercati del Benelux con prezzi «locali» e, quindi, rispettare le regole Cembureau di concorrenza leale per le esportazioni (cfr. supra punto (2)).

(11) Nel corso della procedura le imprese belghe, olandesi e lussemburghesi non hanno presentato alcuna spiegazione alternativa del fatto che comunicavano queste informazioni a Cembureau che le passava a tutti i propri membri: si sono di fatto limitate a ricordare il loro obbligo di notificare gli aumenti di prezzo alle autorità nazionali. Tuttavia questo riguarda manifestamente solo i prezzi *massimi*. Dal momento che i produttori non avevano trattato nella loro corrispondenza il problema, è stato loro chiesto di rispondere in sede di audizione orale (verbale dell'audizione, seduta del 3. 3. 1993, pp. 22-26). Nemmeno in questa occasione è stata data spiegazione al fatto che i prezzi massimi sono stati comunicati a Cembureau affinché li divulgasse.

(12) Si tratta dunque di una pratica concordata tra tutti i membri di Cembureau, organismo da cui è stata realizzata, con l'obiettivo di influenzare sui mercati belga, olandese e lussemburghese il comportamento di ogni concorrente effettivo o potenziale rivelandogli il comportamento, e in particolare i prezzi minimi nonché i prezzi scontati che rispettivamente i produttori belgi e olandesi e quelli lussemburghesi avevano deciso di praticare sui propri mercati.

In base alle informazioni sui prezzi fornite da Cembureau, che per quei paesi coprono il periodo dal 1984 al 1988 (doc. 33126/15096), questa infrazione è perdurata quantomeno dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988. Per Oficemen e ATIC la Commissione tiene conto dell'infrazione a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L'infrazione è stata commessa da Cembureau e da tutti i suoi membri, i cui nomi sono citati supra al punto (5), e non unicamente da Cembureau e dai membri dei tre paesi del Benelux citati. Il fatto che i produttori di altri paesi abbiano ricevuto, tramite la loro associazione, comunicazione protratta nel tempo di informazioni di un valore particolare sul piano della concorrenza, ne implica la partecipazione alla pratica concordata ([214]). Non è rilevante il fatto che solo alcuni degli altri membri di Cembureau — diretti o indiretti — fossero a un certo punto concorrenti effettivi o potenziali sui mercati del Benelux. Come affermato dal Tribunale di primo grado nelle cause polipropilene ([215]), affinché si abbia una pratica concordata è sufficiente partecipare ad un accordo avente un obiettivo anticoncorrenziale, indipendentemente dalla possibilità che la partecipazione di ogni membro all'infrazione sia atta a restringere la concorrenza.

Il fatto che queste informazioni sui prezzi fossero diffuse da Cembureau dopo l'applicazione dei listini benché trasmesse da FIC e ENCI/VNC prima che i listini venissero applicati, non sminuisce l'importanza dell'infrazione poiché si tratta di informazioni, quali i prezzi minimi e i prezzi scontati, non accessibili sul mercato o accessibili solo previe lunghe indagini.

ii) Altri paesi

(13) La diffusione di tariffari da parte di un'organizzazione di categoria per portarli a conoscenza dei propri membri rappresenta uno dei mezzi con cui essi possono essere informati sul funzionamento dei vari mercati. Nel corso della procedura alcune imprese hanno sostenuto che l'effetto sulla concorrenza della diffusione dei tariffari relativi in genere a prezzi in corso d'applicazione e non a prezzi futuri, è nullo o minimo rispetto all'effetto determinato dallo scambio diretto tra le imprese di informazioni relative ai prezzi.

Pur ammettendo la minore gravità di tale pratica rispetto allo scambio di informazioni che ha interessato i paesi del Benelux, non va però trascurato il fatto che esso ha avuto luogo successivamente alle discussioni sui prezzi in seno a Cembureau (cfr. supra par. 17 e 19). Sebbene questo scambio abbia avuto inizio nel 1981, la Commissione non può escludere dalla propria valutazione il fatto che esso è stato continuato dopo le discussioni tenute nelle riunioni degli Head Delegates (cfr. supra par. 16,17, e 19) e che si presta particolarmente a realizzare l'accordo sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e sulla regolamentazione delle vendite tra i singoli paesi, nonché a sollecitare il rispetto delle regole di concorrenza leale per le esportazioni nell'ambito di Cembureau.

([214]) Cfr. le sentenze nelle cause polipropilene e in particolare la sentenza del Tribunale di primo grado del 24. 10. 1991 nella causa4 T.1/89 Rhône-Poulenc/Commissione, Raccolta 1991, II, p. 867, punti 122-123.

([215]) Cfr. in particolare, la sentenza del Tribunale di primo grado del 17. 12. 1991 nella causa T. 6/89 Enichem/Commissione, Raccolta 1991, II, p. 1623, punti 213-220.

Come ricordato supra al punto (1), le discussioni nelle riunioni degli Head Delegates vertevano essenzialmente sulla necessità di evitare i rischi di incremento delle importazioni, di verificare le cause delle situazioni conflittuali e di ridurre le differenze tra i prezzi per evitare la tentazione di esportare.

(14) Alcune imprese hanno aggiunto che la diffusione delle informazioni sui prezzi non può aver influenzato il mercato poiché si tratta di informazioni non riferite alla singola impresa, concernenti talvolta tariffe approvate dalle autorità, talvolta prezzi medi. A questo riguardo va osservato che:

— le tariffe della Danimarca e dell'Irlanda sono riferite a singole imprese. L'osservazione contraria si smentisce da sé;

— per l'Italia, la Grecia e il Portogallo le tariffe trasmesse sono quelle approvate dalle autorità pubbliche per l'intera categoria nazionale. Le informazioni sono dunque accessibili, ma ad onta della pubblicità delle medesime, è stato ritenuto necessario farle pervenire alle imprese le quali, se hanno considerato indispensabile divulgare le tariffe del settore nei rispettivi paesi, lo hanno fatto in quanto si conformavano alle decisioni prese nel quadro delle discussioni tra Head Delegates, discussioni che, come ricordato supra al punto (1), vertevano sulla necessità di evitare i rischi di incremento delle importazioni, di verificare le cause delle situazioni conflittuali e di ridurre le differenze tra i prezzi per evitare la tentazione di esportare;

— le medie dei prezzi inviate per la Germania, la Spagna, la Francia e il Regno Unito non permettevano di individuare i produttori. Le informazioni circolavano tramite Cembureau nel contesto delle discussioni tra Head Delegates (cfr. supra punto (1)). Le medie non erano pubbliche e comunque difficilmente reperibili. Si tratta delle medie di prezzi in vigore e, quindi, di informazioni atte a facilitare la penetrazione sui mercati; in linea di principio nessuna impresa o associazione di imprese divulgava tali informazioni perché avesse interesse a tale penetrazione, bensì per indurre i concorrenti effettivi o potenziali ad entrare sul loro mercato solo praticando i prezzi «locali».

(15) Nel contesto precedentemente descritto la circolazione di informazioni sulle tariffe, praticata secondo i documenti disponibili almeno dal 1984 al 1988, ha rappresentato dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 una pratica concordata tra Cembureau e i propri membri, elencati nominativamente supra al punto (5). Per Oficemen e ATIC la Commissione tiene conto dell'infrazione a decorrere dal 1° gennaio 1986. Questa pratica concordata restringe la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, perché, in quanto misura complementare all'accordo di rispetto dei mercati nazionali, mira a coordinare il comportamento dei soggetti operanti sul mercato.

E' vero che le imprese desiderose di esportare potrebbero procurarsi le tariffe dei concorrenti nel paese in questione, ma è altrettanto vero che questa procedura è molto più complessa e richiede tempi più lunghi. Comunque è evidente che Cembureau e i suoi membri ritengono di non poter far conto su tale procedura visto che hanno istituzionalizzato la divulgazione delle tariffe. D'altronde, è difficilmente sostenibile che le tariffe in quanto tali spesso non consentono un raffronto perfetto tra i prezzi dei vari paesi, poiché come ammette Cembureau, un produttore di cemento con una buona conoscenza delle norme vigenti e dei costi di trasporto può utilizzare gli importi in questione (cfr. supra par. 16, punto (22)).

48. **I comportamenti descritti al capitolo 4, par. 20: Francia — Italia**

(1) I comportamenti descritti nel paragrafo 20 si configurano come applicazione dell'accordo generale sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali che da una parte mira alla limitazione dei flussi commerciali nell'ambito di Cembureau e dall'altra all'allineamento sui prezzi locali in caso di attraversamento dei confini.

(2) Buzzi afferma che, non essendo membro di Cembureau, il proprio comportamento non costituisce un'applicazione del principio Cembureau. E' vero che Buzzi non è membro di Cembureau, ma è altrettanto vero che i tre produttori francesi in questione lo sono indirettamente tramite la loro associazione. Sebbene Buzzi non sia stato membro di Cembureau, ha applicato l'accordo in questione nelle sue relazioni con i produttori francesi i quali erano collegati a Cembureau. L'elemento rilevante è l'oggetto che è quello dell'accordo generale. Il fatto che le relazioni tra Buzzi e i produttori francesi non siano state menzionate alle riunioni degli Head Delegates non significa che non derivassero dall'accordo generale (cfr. supra par. 45, in particolare il punto (8) e par. 46, punto (2)). Infine, qualunque sia la posizione di Buzzi nei confronti di Cembureau e il suo grado di conoscenza dell'accordo, resta il fatto che le pratiche concordate descritte qui di seguito rappresentano di per sé un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, che Buzzi ha posto in essere.

a) *Lafarge — Buzzi*

(3) Costituisce una pratica concordata di cui all'articolo 85, paragrafo 1 la rivelazione di Buzzi nel corso della conversazione con Lafarge in data 26 novembre 1988 della sua intenzione di lasciare a Lafarge il mercato della Francia meridionale, di non perturbare il mercato della Costa Azzurra, di voler evitare la concorrenza («la guerra») e di cercare piuttosto accordi per evitare i conflitti, nonché dei suoi progetti futuri di ripartizione delle fonti di approvvigionamento.

Mentre le disposizioni di questo articolo vietano qualsiasi contatto diretto o indiretto mirante a svelare ad un concorrente il comportamento che è stato deciso o che sarà assunto prevedibilmente sul mercato, nell'incontro del 26 novembre 1988 Buzzi e Lafarge hanno concordato, alle condizioni descritte nel par. 20, punti (3) e (7), di limitare la loro autonomia di comportamento e, in particolare, l'autonomia di Buzzi e, in definitiva, di ripartirsi il mercato della Francia meridionale e di limitare la loro futura autonomia riguardo le fonti di produzione nelle regioni lungo il confine franco-italiano. Come si evince dal punto (7) del par. 20, Lafarge ha ricevuto da parte di Buzzi informazioni relative alla condotta che quest'ultimo intendeva assumere sul mercato e alla quale si è effettivamente attenuto ([216]).

b) *Ciments Français — Buzzi*

(4) L'invio effettuato il 17 marzo 1988 da Ciments Français a Buzzi, su sua richiesta, delle tariffe dello stabilimento di Beaucaire e degli aumenti medi attesi nel corso dell'anno costituisce una pratica concordata contemplata dall'articolo 85, paragafo 1.

(5) Ciments Français afferma (cfr. verbale dell'audizione, seduta del 5 marzo 1993, allegato 4) di non essere concorrente di Buzzi, dal momento che lo stabilimento di Beaucaire è situato a 200 Km dal confine italiano e fornisce l'86% circa del prodotto venduto nei dipartimenti francesi non limitrofi all'Italia; non ritiene ragionevole pensare che Buzzi venda nella regione di Beaucaire quando può collocare il prodotto sul proprio mercato regionale e aggiunge che la tariffa inviata mirava semplicemente a dar conto dei prezzi passati e che il rialzo comunicato era solo un'ipotesi, smentita in seguito poiché l'aumento è stato del 2,5%.

La Commissione si limita a ricordare i fatti seguenti. Innanzitutto Buzzi esporta in Francia; in secondo luogo, pur ammettendo la tesi dei produttori francesi per cui il raggio nel quale il trasporto del cemento si giustifica è di 150/200 Km, i mercati «naturali» di Ciments Français, stabilimento di Beaucaire (sito a 200 Km dal confine italiano) e di Buzzi (il cui stabilimento di Robilante è posto a meno di 80 Km dal confine francese) si sovrappongono: Ciments Français e Buzzi sono, pertanto, concorrenti effettivi o, quantomeno, potenziali.

La tariffa del marzo '87 trasmessa a Buzzi nel marzo '88 era, contrariamente alle affermazioni di Ciments Français, in vigore e non era una constatazione di prezzi passati, poiché Ciments Français ha modificato i prezzi di Beaucaire il 1° settembre 1988. Il rialzo previsto che è stato comunicato era, come indica il nome, previsto anche per Ciments Français che comunicandolo a Buzzi lo ha posto in condizione di prevedere con un ampio grado di certezza la sua politica in materia di prezzi anche dopo le variazioni di prezzo in programma.

Da quanto affermato si evince che Ciments Français e Buzzi sono concorrenti effettivi o, quantomeno, potenziali e che qualsiasi comunicazione diretta a un concorrente circa il comportamento che si intende adottare sul mercato, dando così la possibilità di influenzare il comportamento del concorrente, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1.

c) *Vicat-Buzzi*

(6) Gli scambi di tariffe in data 11/16 maggio 1983, in aprile e luglio 1986 nonché la comunicazione di Buzzi del 23 aprile 1986 con cui informa Vicat di non voler accettare gli ordini provenienti da Nizza e da Tolone costituiscono una pratica concordata, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Anche se è possibile ottenere i listini prezzi tramite la clientela, la procedura è più complessa e richiede più tempo. In secondo luogo, gli scambi hanno riguardato non solo le tariffe, ma anche, in un'occasione, gli aumenti di prezzo previsti.

Tramite questa pratica concordata, da un lato Buzzi ha rassicurato Vicat sulla sua volontà di non intervenire sul mercato della Francia meridionale, e dall'altro con lo scambio delle tariffe e la comunicazione degli incrementi dei prezzi Vicat e Buzzi si sono assicurati entro certi limiti ragionevoli che le esportazioni eventualmente attuate si sarebbero conformate a una politica dei prezzi paragonabile a quella di Vicat. Ricorrendo a questi mezzi è stato in gran parte eliminato il rischio normalmente connesso con un diverso comportamento sul mercato, deciso in via autonoma.

([216]) Cfr. le sentenze nelle cause polipropilene e in particolare la sentenza del Tribunale di primo grado del 24. 10. 1991 nella causa T. 1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, precitata, punto 123.

d) *Durata delle infrazioni*

(7) La durata delle infrazioni per ciascuno dei quattro produttori interessati deve necessariamente essere stabilita in funzione delle date delle prove relative alle pratiche concordate.

Per quanto riguarda Buzzi, dopo essersi consultato con Vicat si è accordato con Ciments Français e infine con Lafarge. La concertazione con Vicat poggiava sui prezzi e sulla ripartizione del mercato della Francia meridionale, quella con Lafarge sulla ripartizione del mercato della Francia meridionale e delle fonti di approvvigionamento, quella con Ciments Français sul prezzo.

E' possibile constatare una continuità nel comportamento di Buzzi, comportamento che, di volta in volta, è stato comunicato ai tre produttori francesi interessati. L'infrazione di Buzzi inizia dalla data della prima concertazione con Vicat, cioè l'11 maggio 1983. In mancanza di altri elementi precisi circa la sua cessazione, la Commissione ritiene che l'infrazione sia durata almeno sino alla fine del 1988, poiché l'ultimo incontro con Lafarge risale al 26 novembre 1988 quando Buzzi rivela a Lafarge il proprio comportamento futuro sul mercato.

La data del dicembre 1988 come termine dell'infrazione vale anche nei confronti dei tre produttori francesi. In effetti le rivelazioni di Buzzi, anche se rivolte individualmente ai tre produttori francesi, sono state in definitiva utili a tutti e tre. Pertanto, anche se l'inizio dell'infrazione può essere fissato a date diverse per ciascuno dei tre produttori in funzione delle date delle prove, il termine dell'infrazione deve essere comune.

Di conseguenza la Commissione ritiene responsabili di un' infrazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.:

— Buzzi	dall'11. 5. 1983 al 31. 12. 1988
— Vicat	dall'11. 5. 1983 al 31. 12. 1988
— Ciments Français	dal 17. 3. 1988 al 31. 12. 1988
— Lafarge	dal 26. 11. 1988 al 31. 12. 1988

49. **I comportamenti descritti al capitolo 4, par. 21: Spagna — Portogallo**

(1) Le restrizioni concordate alle riunioni dal 22 luglio 1985 al 24 aprile 1989 tra Oficemen, Cimpor e Secil costituiscono un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 tramite il quale l'associazione spagnola e le imprese portoghesi in questione, deliberatamente e consapevoli di commettere un'infrazione alle loro leggi nazionali e alle regole comunitarie della concorrenza (cfr. resoconto della riunione del 22 luglio 1985 supra par. 21, punto (2)), hanno scelto una forma di cooperazione mirante a restringere, se non a impedire, il commercio del cemento tra i due paesi e, in questo modo, a garantire il rispetto dei propri mercati di vendita tradizionali, consolidando la compartimentazione dei mercati spagnolo e portoghese.

L'accordo in questione ha costituito un'infrazione dal 1° gennaio 1986, data dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla CEE, che è persistita almeno fino al 24 aprile 1989.

(2) L'accordo è stato effettivamente applicato. Il rappresentante di Secil ha dichiarato a Hispacement (cfr. supra par. 21, punto (2)) che la sua impresa era decisa a rispettare l'accordo con gli spagnoli e che Cimpor aveva resistito alla tentazione di esportare malgrado gli ordini provenienti dalla Spagna; le parti all'accordo si sono scambiate tutti i dati necessari per controllare e contenere le esportazioni effettuate da terzi (cfr. supra par. 21, punto (7)); Cimpor ha rifiutato di vendere in Spagna dichiarando di non avere prodotto disponibile per l'esportazione mentre è stato dimostrato che nello stesso periodo, ha soddisfatto puntuali ordini trasmessi da paesi terzi (cfr. supra par. 21, punto (8)).

Pertanto le imprese interessate si sono volontariamente proposte di restringere la concorrenza, come effettivamente hanno fatto, derivante eventualmente dalle forniture che sarebbero state effettuate tra i due Stati membri in mancanza della restrizione.

(3) Come affermato al par. 21, punto (11), se la preoccupazione vera delle parti fosse stata quella di evitare la circolazione di cemento non rispondente alle norme di un paese, resta oscuro perché i controlli sui movimenti di cemento tra i due paesi, controlli effettuati dai produttori medesimi, avrebbero potuto rendere il cemento esportato conforme alle norme del paese di destinazione. Inoltre, come affermato dal Tribunale di primo grado nella causa Hilti ([217]), non spetta ad un'impresa (oppure ad un'associazione di imprese) sostituirsi di propria iniziativa alle autorità pubbliche incaricate di far applicare le leggi nazionali e adottare «le misure volte ad eliminare i prodotti che considera, a torto o a ragione, pericolosi, o quantomeno di qualità inferiore a quella dei propri».

([217]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 12. 12. 1991 nella causa T. 30/89, Hilti/Commissione, Raccolta 1991 II-1439 punto 118 delle motivazioni.

(4) Non ha alcuna rilevanza l'argomentazione delle parti secondo la quale l'accordo non ha impedito i movimenti di cemento fra le due parti, tanto che le esportazioni portoghesi in Spagna sono aumentate ogni anno fino al 1988. Come già affermato dalla Corte nel 1966 ([218]), la circostanza per cui un accordo non ostacola completamente l'incremento del volume degli scambi tra Stati ed anzi lo favorisce, non esclude la restrizione della concorrenza e nemmeno che l'accordo possa incidere sugli scambi tra Stati, scambi che avrebbero potuto svilupparsi in altre condizioni in mancanza di un accordo restrittivo.

(5) Non ha fondamento l'argomentazione di Oficemen per cui la Commissione non può tener conto del documento relativo alla riunione del 22 luglio 1985, essendosi essa svolta prima dell'adesione dei due paesi alla CE. Per analizzare un accordo concluso prima dell'adesione di uno Stato membro e mantenuto in seguito, accordo i cui effetti sono stati anche constatati dopo l'adesione, la Commissione può tener conto di qualsiasi documento ad esso relativo, qualunque ne sia la data.

50 **I comportamenti descritti al capitolo 4, par. 22: Francia — Germania**

a) *Gli accordi di ripartizione dei mercati*

(1) Dai documenti elencati al par. 22 risulta che gli accordi erano due, uno relativo alla ripartizione del mercato della Saar, l'altro relativo ad una regolamentazione più generale delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania.

(2) Le note del 23 giugno 1982, 22 luglio 1982 e 17 novembre 1982 (cfr. supra par. 22, punti (1), (4) e (7)) indicano che la ripartizione delle vendite sul mercato della Saar tra Ciments Français, Cedest, Heidelberger e Dyckerhoff era un fatto acquisito e non contestato da nessuna delle imprese interessate, mentre le vertenze riguardavano altri mercati («esclusa la Saar»).

L'esistenza di questo accordo è confermata dalla dichiarazione di Dyckerhoff a Ciments Français nell'incontro del 9 e 10 maggio 1983 (cfr. supra par. 22, punto (9)): Dyckerhoff non intendeva infatti vendere nella Saar e in Francia il cemento ottenuto per macinazione di 100 000 t di clinker presso lo stabilimento di Ciments Luxemburgeois.

L'accordo di ripartizione del mercato della Saar all'inizio riguardava Ciments Français, Cedest, Heidelberger e Dyckerhoff. Tuttavia, considerando quanto esposto supra ai punti (3), (4) e (5), la Commissione ritiene che l'accordo faccia parte di intese più ampie riguardanti l'insieme dei rapporti tra i produttori tedeschi e francesi, non più circoscritti ai quattro produttori citati.

(3) In seguito alle esportazioni di Cedest nei Länder tedeschi diversi dalla Saar e alle reazioni in Francia dei produttori tedeschi, si sono avuti incontri bilaterali con l'obiettivo di limitare i flussi di cemento transfrontalieri.

Anche il Syndicat Français de l'Industrie Cimentière ha condotto trattative con il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e, assieme agli altri produttori francesi, ha esercitato pressioni su Cedest affinché limitasse le proprie esportazioni in Germania (cfr. nota del 23 giugno 1982 supra par. 22, punto (4)). Cedest ha dicharato a Dyckerhoff e Heidelberger di voler vendere nella Repubblica federale di Germania esclusivamente a RMC e a PZW e di essere d'accordo di «adattare in futuro le proprie forniture nella Repubblica federale di Germania (sempre esclusa la Saar) all'evoluzione delle esportazioni in questo paese, sia verso il basso che verso l'alto» (cfr. nota del 17. 11. 1982 supra par. 22, punto (7)).

Lafarge e Dyckerhoff si sono adoperati per evitare qualsiasi atteggiamento aggressivo e instaurare un clima di armonia tra i produttori francesi e tedeschi interessati alle esportazioni (cfr. note del 23 giugno 1982, 28 luglio 1982 e 2 settembre 1982 supra par. 22, punti (4), (5) e (6)). Dyckerhoff ha comunicato a Ciments Français i propri progetti per far fronte alla concorrenza di Cedest, nonché la propria intenzione di non vendere in Francia (cfr. note del 25 gennaio 1983 e 17 maggio 1983 supra par. 22, punti (8) e (9)).

Il problema dei rapporti franco-tedeschi è stato affrontato tra le difficoltà esaminate alla riunione degli Head Delegates del 19 marzo 1984 (cfr. supra par. 19, punto (9)).

Tutte le pratiche concordate sono sfociate sulla conclusione di un accordo tra le imprese e associazioni di imprese francesi e tedesche interessate. Nella lettera del 22 settembre 1986 si ricordano i progressi compiuti rispetto al 1984 nelle riunioni periodiche tra Laplace, Lose e Brenke, un accordo stipulato nel 1984, la possibilità di rinnovarlo, lo scarto tra le forniture francesi e tedesche. La nota del 12 agosto 1987 conferma che le discussioni continuavano per risolvere le questioni menzionate nella lettera del 22 settembre 1986 (cfr. supra par. 22, punto (10)).

Dagli scambi di informazioni tra le due associazioni tedesca e francese (cfr. supra par. 22, punto (12)) si

([218]) Sentenza del 13. 7. 1966, cause congiunte 56 e 58/64 Consten-Grundig/Commissione, Raccolta 1966, p. 495.

desume che la riduzione dello scarto tra le forniture francesi e tedesche è stata realizzata.

Le pratiche concordate qui descritte che hanno avuto luogo dal 1982 al 1984 e l'accordo del 1984 di cui alla lettera del 22 settembre 1986 costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1 effettuate dal Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, da Cedest, Ciment Français, Lafarge, dal Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, da Dyckerhoff e Heidelberger.

(4) Poiché l'accordo di ripartizione del mercato della Saar, le pratiche concordate per la ricerca di una soluzione basata sulla limitazione delle vendite di Cedest in Germania al di fuori della Saar e l'accordo del 1984 di cui alla lettera del 22 settembre 1986 miravano indistintamente a ripartire i mercati e limitare i flussi transfrontalieri di cemento tra la Francia e la Germania, secondo la Commissione si tratta di accordi e pratiche concordate che possono essere considerati un'infrazione unica e continua.

Inoltre, anche se all'inizio il Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e Lafarge non partecipavano all'accordo sulla Saar, lo hanno accettato dal 23 giugno 1982, vale a dire dal momento in cui si sono adoperate per estenderlo agli altri Länder tedeschi e per inserirlo nel quadro più ampio della regolamentazione dei flussi commerciali franco-tedeschi.

L'infrazione unica e continua concernente la limitazione dei flussi transfrontalieri tra Francia e Germania è stata commessa dal 23 giugno 1982 al 30 settembre 1989 dal Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, da Cedest, Ciments Français, Lafarge, dal Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, da Dyckerhoff e Heidelberger.

b) *Lo scambio di informazioni*

(5) In base ai dati disponibili (cfr. supra par. 22, punto (12)), dal 1° gennaio 1985 al 30 settembre 1989 gli scambi di dati statistici tra il Syndicat Français de l'Industrie Cimentièree il Bundesverband der Deutschen Zementindustrie costituiscono una pratica concordata restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. In effetti tali scambi vanno collegati agli accordi precedentemente citati relativi alla ripartizione del mercato e mirano a permettere alle due associazioni interessate di controllare il rispetto delle limitazioni quantitative all'esportazione nonché la loro destinazione per Land (cfr. supra par. 22, punto (12)). Come affermato al par. 22, punti (12) e (18), la destinazione delle esportazioni per Land non si spiega validamente se non nell'ambito di una concertazione basata sullo scambio di dati. Tale pratica crea una situazione artificiosa di mercato in cui una trasparenza e stabilità anormali degli scambi tra Stati membri tendono a cristallizzare il comportamento degli operatori economici e a eliminare i rischi inerenti alla concorrenza.

51. **I comportamenti descritti al capitolo 4, par. 23: Belgio — Paesi Bassi — Germania**

Nella comunicazione degli addebiti, pag. 34, nota 10, la Commissione aveva già dichiarato che l'accordo CBS sarebbe stato esaminato nel quadro di una procedura distinta.

Nel corso della procedura le imprese e le associazioni di imprese interessate hanno sostenuto di non potersi difendere adeguatamente contro l'addebito di ripartizione del mercato olandese, formulato nei loro confronti, se non in presenza di una posizione globale della Commissione comprendente anche la valutazione dell'accordo CBS.

La Commissione ritiene pertanto che nella presente decisione non sia il caso di prendere posizione in merito ai fatti esposti al capitolo 4, par. 23.

52. **Pregiudizio agli scambi tra Stati membri**

Tutti gli accordi e le pratiche concordate citati nel presente capitolo hanno effetti diretti sugli scambi tra Stati membri. Fanno parte di un sistema avente lo scopo di pregiudicare gli scambi tra Stati membri ed inoltre, considerati individualmente, tendono ad escludere il commercio tra Stati membri o a circoscriverlo nel quadro di intese basate su quantità esportabili tra i singoli paesi.

CAPITOLO 9

Gli accordi e le pratiche descritti al capitolo 5

53. **Un «accordo» unico e continuo**

(1) La Cembureau Task Force o European Task Force, costituisce un'applicazione effettuata in misura incisiva e flagrante dell'accordo o principio Cembureau sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali. In effetti, la Task Force è stata costituita successivamente agli

anni 1983-1984 e le decisioni importanti sono state adottate dagli Head Delegates di Cembureau. Tutti coloro che erano rappresentati nella Task Force erano implicati nella struttura di Cembureau; irrilevante è il fatto che l'accordo presupponesse l'adozione di misure diverse che comportavano sia l'intervento delle imprese più direttamente interessate, sia di quelle collocate meglio ai fini della realizzazione degli obiettivi della Task Force, in particolare perché occupavano una posizione di rilievo nel commercio mondiale del cemento.

(2) Nel quadro dell'«accordo unico e continuo» relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, Cembureau e le imprese che saranno designate nominativamente hanno convenuto un «accordo» (indicato in appresso come: l'accordo) i cui elementi sono costituiti dall'insieme delle misure adottate nel corso delle riunioni che si sono svolte dal 28 maggio 1986 alla fine di maggio 1987.

Il concorso di volontà di ciascun partecipante è stato espresso nel corso di varie riunioni e in particolare nel corso delle riunioni degli Head Delegates, nonché attraverso la partecipazione alle diverse azioni intraprese.

(3) L'accordo è così articolato: 1) una Task Force, costituita di comune accordo dai partecipanti all'infrazione, ha studiato e preparato le varie misure dissuasive, persuasive e di regolamentazione dei mercati (cfr. par.25, punti (2)-(6) supra); 2) le misure sono state sottoposte alle decisioni degli Head Delegates che ne hanno adottato un certo numero (cfr. par.25, punti (10), (24)-(32) e (40)-(41) supra); 3) le misure sono state successivamente applicate dai diversi partecipanti alla Task Force (cfr. paragrafi 26-28 supra).

(4) L'affermazione di alcune imprese e associazioni di imprese secondo la quale, non avendo partecipato alle riunioni della Task Force o dei sottogruppi ma soltanto a quelle degli Head Delegates, non potrebbero essere ritenute responsabili delle misure esaminate, è senza alcun fondamento. Infatti, anche se non hanno partecipato alle riunioni della Task Force, che è composta da un gruppo ristretto, hanno partecipato a quelle degli Head Delegates, nel corso delle quali sono state deliberate le proposte e sono state adottate le misure della Task Force. Come è detto sopra al par. 44, il fatto che la composizione dei gruppi possa variare non significa che tutte le attività delle parti di questa struttura non siano imputabili a tutti i membri, poiché la struttura agisce e si fonda sul concorso di tutti i membri.

(5) Altre imprese che hanno partecipato esclusivamente alle riunioni della Task Force o che hanno partecipato soltanto all'applicazione delle misure che sono state decise, ritengono che la Commissione non possa imputare loro tutti i comportamenti di Cembureau o European Task Force. La Commissione ha già risposto a un simile rilievo al par. 44 (cfr. supra), affermando che l'appartenenza ad un organismo significa accettarne le regole e i comportamenti e ricordando anche che, come ha rilevato il Tribunale di primo grado nella sua sentenza del 24 ottobre 1991 ([219]), considerato il carattere complesso di un'intesa, non è necessario che tutte le imprese abbiano espresso il loro consenso formale alla condotta adottata dalle altre perché, per alcune di esse, è sufficiente che abbiano dato il loro sostegno globale e agito di conseguenza. Rientra inoltre nella natura dell'«accordo» unico e continuo che vi sia un disegno, un obiettivo unico ed una ripartizione fra i partecipanti dei compiti e delle azioni necessari per raggiungerlo. Va infine ricordato che il documento, messo a punto a Céligny-Zurigo, per gli Head Delegates che ne hanno preso effettiva conoscenza alla riunione di Stoccolma e che è stato adottato almeno per quanto concerne alcune delle proposte, afferma che le strategie sviluppate rappresentano una risposta basata sulla solidarietà e che la cooperazione di tutti i produttori è essenziale per la stabilità dell'industria europea del cemento.

(6) Le imprese tedesche hanno sostenuto che le persone presenti alle riunioni di Stoccolma, Baden-Baden e Bruxelles non avevano la qualifica di Head Delegate. Bisogna ricordare che questa qualifica è utilizzata dalla Task Force e nei resoconti e non è opera della Commissione.

(7) L'obiettivo unico perseguito emerge dal resoconto della riunione ETF a Ginevra del 19 agosto 1986 (cfr. par. 25, punto (15) supra): «Scopo di ETF è quello di studiare le misure per eliminare le importazioni nell'Europa Occidentale, attualmente le importazioni dalla Grecia. ETF raccomanda le misure che devono essere adottate dagli Head Delegates». Lo scopo è quindi generale e non limitato soltanto al problema delle esportazioni greche e si iscrive pertanto a pieno titolo nel quadro dell'accordo Cembureau sul rispetto dei mercati nazionali.

(8) Lafarge ha sostenuto nel corso dell'audizione (verbale della seduta del 12 marzo 1993, allegato II) che l'articolo 85, paragrafo 1 non sarebbe applicabile ai membri dell'European Task Force in quanto questi ultimi avrebbero agito in stato di legittima difesa contro le esportazioni dei produttori greci che ricevevano aiuti illegittimi da parte delle autorità del loro paese.

([219]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 24 ottobre 1991, causa T.2/89, Petrofina/Commissione, Raccolta 1991,II — pag. 1087, punto 210 della motivazione.

La Commissione osserva anzitutto che non spetta alle imprese sostituirsi alle autorità comunitarie incaricate dell'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e impedire la circolazione, all'interno della CE, di prodotti ritenuti beneficiari, a torto o a ragione, di aiuti di Stato ([220]). Evidentemente la Commissione riconosce alle imprese non solo il diritto di segnalare alle autorità competenti — ivi compresa la Commissione stessa — le eventuali violazioni di disposizioni nazionali o comunitarie, ma anche il diritto di esprimersi a tal fine collettivamente, il che presuppone necessariamente la possibilità di discussioni preparatorie fra loro.

Quanto al fatto che le imprese fossero preoccupate per gli aiuti di Stato concessi ad altri concorrenti europei, non può invece giustificare in nessun modo l'adozione di misure private in aggiunta alla possibilità di portare la questione a conoscenza delle autorità competenti.

In secondo luogo, contrariamente ad Heracles e ad Halkis, Titan non beneficiava di aiuti pubblici a favore dell'industria cementizia; l'impresa ha presentato un ricorso contro la decisione della Commissione, pubblicata il 4 gennaio 1992, di chiudere la procedura nei confronti dell'aiuto concesso ad Heracles (verbale dell'audizione nella procedura amministrativa, seduta del 4 marzo 1993, pagg. 1-3). Le differenti misure adottate dai membri di European Task Force nei confronti di Titan non possono quindi essere giustificate da un preteso stato di necessità o di legittima difesa. L'argomentazione delle imprese è priva di fondamento.

In terzo luogo, emerge dai documenti delle riunioni di European Task Force che quest'ultima non è stata costituita per far fronte ad una minaccia precisa, bensì per raggiungere obiettivi di carattere più generale. In effetti, «scopo di ETF è quello di studiare le misure per eliminare le importazioni nell' Europa occidentale, attualmente le importazioni dalla Grecia» (cfr. ar.25, punto (15) supra). Questi obiettivi di carattere più generale sono peraltro confermati dal fatto che European Task Force non sembra sia stata sciolta: «lo strumento è stato forgiato, tanto vale mantenerlo pronto all'uso» (cfr. par.25, punto (48) supra).

(9) Le associazioni di imprese e le imprese che hanno partecipato all'accordo unico e continuo concernente la costituzione di Cembureau Task Force o European Task Force e le diverse misure adottate nel corso delle riunioni per eliminare le importazioni nell'Europa occidentale e, in particolare, per impedire le importazioni di cemento greco nei paesi della CE, sono le seguenti: Cembureau, il gruppo Holderbank, Blue Circle, Oficemen, Asland, Uniland, Hispacement, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge, Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger, Dyckerhoff, CBR, Aker ed Euroc, Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir.

(10) La posizione di alcune imprese e associazioni è già stata precisata nell'esposizione dei fatti, non rimane quindi che precisare la situazione di tre imprese.

(11) Con lettera del 16 luglio 1992, la Commissione ha informato Aker ed Euroc che la comunicazione degli addebiti era stata loro inviata a causa della loro partecipazione a Cembureau Task Force o European Task Force, il cui obiettivo era di impedire le forniture di cemento greco nella CE, di assorbire questo cemento o di deviare fuori dell'Europa l'eccedenza della produzione greca.

(12) Per quanto riguarda Cementir, che non ha partecipato ad alcune riunioni della Task Force, la Commissione ritiene che abbia dato il suo concorso di volontà all'accordo generale attraverso la sua partecipazione ad una delle misure più importanti decise da Cembureau Task Force o European Task Force, vale a dire alle misure di difesa del mercato italiano (cfr. par.27 supra).

(13) Ciments Français afferma che il Sig. Laplace ha partecipato alla Task Force in qualità di presidente del Syndicat Français de l'Industrie Cimentière e del comitato di coordinamento. Ma anche se Laplace, come altri rappresentanti, ha partecipato in qualità di presidente di una associazione o di un comitato, nell'intervenire alle riunioni non poteva prescindere dalla sua carica di presidente di Ciments Français. Se dunque la sua presenza garantiva il ruolo del Syndicat e del comitato in seno alla Task Force, garantiva nel contempo il ruolo della società da lui presieduta.

(14) L'accordo unico e continuo relativo a Cembureau Task Force o European Task Force, avendo l'obiettivo di impedire gli scambi di cemento all'interno della Comunità di isolare i mercati nazionali a beneficio dei produttori locali e a danno degli utenti, costituisce, a partire dal 28 maggio 1986, una infrazione definita all'articolo 85, paragrafo 1. L'infrazione commessa è tanto più grave in quanto si è protratta nel tempo e la Commissione è in diritto di presumere che perduri tuttora. In effetti, nonostante la dichiarazione di Holderbank, secondo la quale la Task Force sarebbe stata disciolta alla fine del maggio 1987, secondo la nota di Lafarge del 1° giugno 1987 «La missione del gruppo costituito esattamente un anno fa, sarà d'ora in poi strettamente limitata allo scambio di informazioni su temi ben definiti. Gli inglesi avrebbero voluto scioglierlo, ma alla fine gli svizzeri hanno convinto i colleghi che sarebbe stato un errore: lo strumento è stato

([220]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 1991, causa T. 30/89, Hilti/Commissione, Raccolta 1991 II —1439, punti da 115 a 119 delle motivazioni. Cfr. anche sentenza della Corte del 7 giugno 1983, cause da 100 a 103/80, S.A. Musique Diffusion Française e altri/Commissione, Raccolta 1983 pag. 1825, punto 100.

forgiato, tanto vale mantenerlo pronto per l'uso». Apparentemente quindi a partire dal maggio del 1987 lo «strumento» è stato conservato «pronto per l'uso», il che è tanto più verosimile se si pensa che le misure finalizzate ad assorbire cemento «destabilizzante» sono state applicate fino al 1991 (cfr. par.28 supra) e che la Joint Trading Company non è stata sciolta che il 26 marzo 1993 (cfr. par.26, punto (16) supra).

54. **L'accordo relativo alla costituzione della Joint Trading Company**

(1) La decisione di costituire la Joint Trading Company, Interciment S.A., decisione adottata nel corso della riunione degli Head Delegates del 9 giugno 1986 (cfr. par.26, punto (1) supra), è un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. In effetti, lo scopo perseguito da questo accordo è di mettere in esecuzione misure «persuasive» e «dissuasive» («bastone» o «carota»), e cioè, come specificato nel documento messo a punto a Céligny-Zurigo, acquistare e commercializzare cemento e clinker dai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri, esportare cemento e clinker nei paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri, sottrarre i mercati d'esportazione ai paesi che minacciano la stabilità dei mercati dei paesi membri.

(2) Anche se Interciment S.A. non è apparentemente divenuta operativa, resta il fatto che avrebbe potuto diventarlo in qualsiasi momento, perché, pur decidendo che la società sarebbe rimasta per il momento inattiva, sono stati tutti concordi sull'importanza di garantire che fosse pronta a diventare operativa («it was important to ensure that it be ‹ready for operation›», cfr. verbale della riunione degli Head Delegates del 9 settembre 1986 citato al par. 26, punto (1) supra). In ogni caso, questa Joint Trading Company poteva essere utilizzata come una minaccia nei confronti dei produttori greci e di qualsiasi altro membro di Cembureau che fosse stato tentato di violare la regola del mercato nazionale, in conformità peraltro allo scopo fissato dal documento di Céligny-Zurigo, che consisteva nell'attuazione di misure persuasive e dissuasive contro i paesi che avessero minacciato la stabilità dei mercati dei paesi membri. La sua costituzione rappresenta dunque per lo scopo perseguito, e indipendentemente dai suoi effetti, una infrazione all'articolo 85.

(3) Tenuto conto dei partecipanti alla riunione di Stoccolma, nel corso della quale è stata decisa la costituzione della Joint Trading Company, e alla riunione di Baden-Baden, nel corso della quale sono stati confermati i compiti di questa Joint Trading Company, nonché del fatto che Holderbank ha chiesto il pagamento della rispettiva quota azionaria in Interciment a Blue Circle, per la sua partecipazione individuale, e agli altri destinatari della lettera per la partecipazione dei rispettivi paesi (cfr. lettera di Holderbank del 22 settembre 1986, citata al par.26, punto (6) supra), la Commissione ritiene che all'accordo relativo alla costituzione di Interciment S.A. abbiano partecipato: il gruppo Holderbank, Blue Circle, Oficemen, Asland, Uniland, Hispacement, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge, Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger, Dyckerhoff, Aker ed Euroc, CBR, Italcementi, Unicem, Cementir. Infatti Holderbank ha chiesto a tutte le imprese interessate, direttamente o indirettamente o in qualità di rappresentanti di altre società che hanno partecipato alla Cembureau Task Force, il pagamento della loro quota.

(4) La liberazione effettiva delle azioni di Interciment S.A. interessa poco al fine di stabilire la partecipazione delle imprese all'accordo che ha portato alla costituzione della società. E' invece interessante il fatto che «lo strumento» era già previsto da un accordo ed era pronto all'uso per conto delle parti all'accordo. Infatti la società è stata sciolta solo il 26 marzo 1993 (cfr. par.26, punto (16) supra) e le misure persuasive consistenti nell'assorbimento del cemento e del clinker greco sono state applicate fino al 1991 (cfr. par.28 supra).

(5) Dopo la costituzione di Interciment S.A. è sorto il problema della sua compatibilità con l'articolo 85 (cfr. par.26, punti (11)-(13) supra). Ma il problema non è stato risolto con la liquidazione della società, bensì con la ricerca dei mezzi per aggirare l'ostacolo. Alla riunione di Bruxelles del 6 novembre 1986 è stato deciso che nessuna società comunitaria avrebbe sottoscritto il capitale di Interciment S.A., e alle riunioni di Milano del 9 gennaio 1987 e di Ginevra dell'11 febbraio 1987 la soluzione esaminata è stata quella di trovare un altro mezzo per raccogliere i contributi degli altri produttori.

(6) Holderbank ha dichiarato, senza addurne le prove, di aver riacquistato tutte le azioni e di essere rimasto pertanto azionista unico di Interciment S.A. (cfr. par.26, punto (9) supra).

(7) La Commissione riconosce che gli effetti della costituzione di Interciment sono stati incerti, ma sottolinea che, nonostante questo, i membri hanno scelto di mantenere in vita la società fino al 26 marzo 1993. Ritiene inoltre che l'infrazione sia grave per la sua stessa natura. Il suo fine restrittivo è evidente.

(8) Considerato quanto precede, la Commissione ritiene che l'accordo relativo alla costituzione di Interciment S.A. costituisca una infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 a partire dal 9 giugno 1986 e fino al 26 marzo 1993.

55. **Le misure di difesa del mercato italiano**

a) *Le pressioni su Calcestruzzi*

(1) Le pressioni esercitate su Calcestruzzi e la mancata esecuzione da parte sua del contratto d'acquisto di cemento da Titan rientrano fra le misure dissuasive della Task Force e sono il risultato di pratiche concordate fra i produttori italiani Italcementi, Unicem e Cementir e tra questi ultimi e gli altri partecipanti alla «Cembureau Task Force», menzionati supra al par. 53, punto (9), finalizzate a sottrarre ai produttori greci un cliente importante per consentire la loro penetrazione sul mercato italiano. Anche gli altri partecipanti a «Cembureau Task Force» hanno contribuito alle pratiche concordate poiché il problema Calcestruzzi è stato discusso in più riunioni della Task Force e degli Head Delegates (cfr. par.27, punto (3) e (5) supra) e poiché le strategie sviluppate dalla Task Force sono basate sulla solidarietà di tutti i partecipanti (cfr. par.25, punto (3) supra).

Queste pratiche concordate costituiscono un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 perdurata dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987.

b) *I contratti e le convenzioni con Calcestruzzi*

(2) I contratti e le convenzioni firmati il 3 e il 15 aprile 1987 (cfr. par.27, punto (6) supra) rappresentano l'applicazione di un accordo fra Italcementi, Unicem e Cementir, previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, e di conseguenza costituiscono un'infrazione a partire dalla data della firma e per la vigenza dei contratti e delle convenzioni stesse, vale a dire fino al 3 aprile 1992. In effetti l'accordo, secondo quanto risulta dai resoconti dell'11 febbraio 1987 e del 15 marzo 1987, ha avuto lo scopo di evitare una minaccia di importazione di 1,5 milioni di t di cemento greco da parte di Calcestruzzi in una decina di porti, con probabili effetti catastrofici sui prezzi (cfr. par.27, punto (5) supra).

(3) La tesi dei produttori italiani interessati, secondo la quale le importazioni di cemento greco in Italia sarebbero aumentate ogni anno e l'accordo non avrebbe avuto effetti sulle importazioni, e di conseguenza non avrebbe avuto effetti restrittivi sulla concorrenza, non è pertinente. In effetti, l'articolo 85 vieta non solo i comportamenti che hanno effetti restrittivi sulla concorrenza, ma anche quelli che hanno lo scopo di limitare la concorrenza. Inoltre, il fatto che le importazioni di cemento greco siano aumentate malgrado l'accordo, non dimostra affatto che non ci sia stata infrazione, né che l'accordo non potesse pregiudicare gli scambi fra Stati membri, poiché tali scambi avrebbero potuto svilupparsi in altre condizioni in assenza dell'accordo restrittivo ([221]). Nella misura in cui è dimostrato che Titan poteva vendere in Italia, è evidente che lo ha fatto malgrado gli ostacoli frapposti dai produttori italiani.

56. **Gli acquisti di cemento e di clinker greci**

(1) Tutti gli acquisti e i contratti enumerati supra al par. 28 costituiscono l'applicazione di accordi e di pratiche concordate contrari all'articolo 85, paragrafo 1. Come risulta infatti da quanto esposto al capitolo 5, questi acquisti e contratti rientrano fra le misure persuasive («carota») adottate da Cembureau Task Force allo scopo di dirottare l'eccedenza della produzione greca e di far cessare, o quantomeno frenare, le esportazioni in Europa da parte dei produttori greci di cemento.

Pertanto, tutti gli acquisti e i contratti menzionati qui di seguito devono essere considerati l'applicazione di accordi e di pratiche concordate contrari all'articolo 85 e di conseguenza restrittivi della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Questo vale non solo per le forniture ai produttori della Comunità, ma anche per i contratti relativi a forniture esterne alla Comunità, il cui scopo era quello di dirottare il cemento che avrebbe potuto altrimenti essere collocato sui mercati degli Stati membri, tanto più che i produttori greci avevano già cominciato ad esportare nei paesi CE che ritenevano più vulnerabili e che lo scopo di questi acquisti e contratti era di fermare e/o frenare queste esportazioni.

(2) Costituiscono infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 per il periodo rispettivamente indicato, i seguenti accordi e pratiche concordate:

a) *Produttori britannici-produttori greci*

(3) i) Gli acquisti di cemento di Blue Circle presso Titan, concordati con telex del 4 luglio 1986, 11 agosto 1986, 14 agosto 1986, 1° settembre 1986, 5 settembre 1986 (cfr. supra par. 28, punto (15), primi tre capoversi) sono il risultato di una pratica concordata tra Blue Circle, Rugby e Castle, finalizzata ad impedire e/o ridurre le importazioni di cemento greco nel Regno Unito. Questa pratica concordata risulta dalle note di Blue Circle del 16 giugno

([221]) Sentenza del 13 luglio 1966, Cause congiunte 56 e 58/64 Consten-Grundig/Commissione, Raccolta 1960, pag. 495.

1986, 7 luglio 1986, 17 settembre 1986, 7 settembre 1987, 22 ottobre 1987, 18 dicembre 1987 e 8 gennaio 1988 (cfr. par. 28, punti (8)-(12) supra).

L'infrazione è durata dal 16 giugno 1986 al 5 settembre 1986.

(4) Con lettera del 16 luglio 1992, la Commissione ha indicato che la comunicazione degli addebiti era stata indirizzata direttamente a Castle Cement Ltd per il periodo successivo all'aprile 1988. Ma poiché Castle Cement Ltd subentra a RTZ Cement Ltd e ne continua le attività economiche, in particolare quelle delle società operative Tunnel Cement Ltd, Castle Cement (Ribblesdale) Ltd, Castle Cement (Ketton) Ltd, Castle Cement (Clyde) Ltd, Castle Cement (Padeswood) Ltd, Castle Cement (Pitstone) Ltd, la comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a questa società anche per le infrazioni commesse anteriormente all'aprile 1988 dalle imprese cui è subentrata ([222]).

(5) ii) Gli acquisti di Blue Circle presso Titan, concordati con telex del 4 luglio 1986, 11 agosto 1986, 14 agosto 1986, 1° settembre 1986, 5 settembre 1986, 17 dicembre 1986, 7 gennaio 1987, 15 gennaio 1987, 12 febbraio 1987, 26 febbraio 1987, 1° aprile 1987, 3 aprile 1987, e i contatti stipulati il 14 ottobre 1986, 1° agosto 1987, 24 ottobre 1988, con le relative clausole addizionali, fra Blue Cicle e Titan (cfr. par. 28, punto (15) supra) costituiscono, dal 4 luglio 1986 al 31 dicembre 1989, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1. Lo scopo di questi contratti, noto ad entrambe le parti, era infatti quello di dirottare le forniture in questione verso mercati diversi da quelli europei (cfr. par.28, punti (1)-(11) e (15) supra).

b) *Produttori greci-gruppo Holderbank*

(6) i) Gli acquisti del gruppo Holderbank dei mesi di giugno e luglio 1986 presso Titan e i contratti firmati tra il gruppo Holderbank e Titan il 16 gennaio 1987, 18 dicembre 1987 e 20 agosto 1988 (cfr. par. 28, punto (16) supra) costituiscono, dal 19 giugno 1986 al 31 dicembre 1990, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.

(7) ii) I contratti firmati tra il gruppo Holderbank ed Heracles il 9 maggio 1986 e il 19 maggio 1988 (cfr. par. 28, punto (17) supra) costituiscono, dal 9 maggio 1986 al 31 dicembre 1990, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.

(8) Scopo di questi contratti, noto alle parti in causa, era in effetti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati europei e dirottare una parte delle forniture in questione verso altri mercati (cfr. par.28, punti (1)-(7) e (16)-(17) supra).

c) *Produttori greci-Lafarge*

(9) i) Gli acquisti di Lafarge presso Titan, diretti o indiretti, del 22 luglio 1986, 19 agosto 1986 e 12 giugno 1987 e i contratti tra Lafarge e Titan del 3 giugno 1988 e 20 ottobre 1988 (cfr. par. 28, punto (18) supra) costituiscono, dal 22 luglio 1986 al 31 dicembre 1991, l'espressione di un accordo tra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.

(10) ii) Il contratto tra Lafarge ed Heracles del 17 giugno 1988 (cfr. par.28, punto (19) supra) costituisce, dal 1° giugno 1988 al 15 giugno 1991, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.

(11) Scopo di questi contratti, noto alle parti in causa, era in effetti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati europei e dirottare una parte delle forniture in questione verso altri mercati (cfr. par. 28, punti (1)-(7) e (18)-(19) supra).

d) *Produttori greci CBR via Holderbank*

(12) Il contratto fra Umar e CBR del 15 luglio 1988 (cfr. par. 28, punti (20)-(21) supra), essendo indirettamente esecuzione di una pratica concordata fra CBR, Heracles e Titan sulla limitazione delle vendite di questi produttori greci nel Benelux, in contropartita di acquisti da parte di CBR, costituisce, dal 4 maggio 1988 al 31 dicembre 1990, un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1.

Scopo del contratto, noto alle parti in causa, era infatti quello di evitare vendite dirette dei due produttori greci sui mercati del Benelux (cfr. par.28, punti (1)-(7), (16)-(17) e (20)-(21) supra).

([222]) Suiker Unie, cause 40-48, 50, 54-56, 111-114/73, Raccolta 1975, pag. 1663, punto 87; Compagnie Royale Asturienne des Mines, cause 29-30/83, Raccolta 1984, pag. 1679, punti 8 e 9; decisione della Commissione 85/79/CEE «Perossido», G.U. n. L 35 del 7. 2. 1985, pag. 1, punto 49.

e) *Produttori greci-Scancem (Aker/Euroc)*

(13) I contratti fra Titan e Scancem (Aker/Euroc) del 28 gennaio 1987, 7 ottobre 1987, 15 ottobre 1987 e relative clausole addizionali (cfr. par.28, punto (22) supra) costituiscono, dal 28 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, l'espressione di un accordo fra imprese contrario all'articolo 85, paragrafo 1.

Scopo di questi contratti, noto ad entrambe le parti, era infatti quello di dirottare le forniture in questione verso mercati diversi da quelli europei (cfr. par.28, punti (1)-(7) e (22) supra).

57. **Pregiudizio agli scambi fra Stati membri**

Tutti gli accordi e le pratiche concordate esposti in questo capitolo hanno effetti diretti sugli scambi tra Stati membri. Fanno parte di un sistema avente lo scopo di pregiudicare gli scambi tra Stati membri ed inoltre, considerati individualmente, hanno l'obiettivo di deviare il flusso degli scambi da un paese comunitario verso altri paesi comunitari, nonché di evitare che le forniture in questione fossero collocate sui mercati degli Stati membri. Essi sono pertanto, per la loro stessa natura, atti ad incidere sugli scambi fra Stati membri.

CAPITLOLO 10

Le pratiche descritte al capitolo 6

58. **Le pratiche concordate in seno ad ECEC**

(1) Per valutare l'attività di ECEC bisogna anzitutto collocare questo organismo nel suo contesto storico.

(2) Come indicato nei capitoli 3 e 8, Cembureau e i suoi membri hanno stabilito il principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali; benché la Commissione non abbia constatato infrazioni a questo titolo se non a partire dal 14 gennaio 1983, esistono alcuni elementi (cfr. par. 45, punto (6) supra) secondo i quali il principio preesisteva a questa data. Per farlo rispettare bisognava trovare i mezzi per canalizzare le eccedenze di produzione dei membri di Cembureau ed evitare che queste eccedenze venissero dirottate sui mercati europei. Di qui la nascita, prima dell'European Export Committee in seno a Cembureau, poi del «London Club» fuori di Cembureau, ed infine di ECEC ed EPC, seguita alla scissione delle attività del Club. D'altronde, anche se la costituzione di tali Comitati era anteriore alla conclusione dell'accordo o principio Cembureau sull'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, la loro attività rappresentava una delle misure di applicazione e di accompagnamento di detto accordo o principio.

Rispetto dei mercati nazionali e canalizzazione delle esportazioni vanno di pari passo (cfr. nota di Blue Circle del 1° dicembre 1983, par.18, punto (2) supra) perché, se non è possibile trovare sbocchi all'esterno, enorme è il rischio che il principio del rispetto dei mercati nazionali venga violato.

(3) Quindi, anche se negli atti relativi alla costituzione di ECEC non può riscontrarsi un nesso diretto fra regola del mercato nazionale e canalizzazione delle esportazioni, non per questo il nesso non esiste ed anzi è individuabile nei fatti seguenti:

a) I membri di ECEC sono al tempo stesso membri diretti di Cembureau (ad esempio Aalborg, SFIC, Associazione dell'industria cementiera greca, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir, Oficement, ATIC), e membri indiretti tramite le rispettive associazioni nazionali (Dyckerhoff, Alsen, Nordcement, ENCI, Castle) (cfr. in proposito quanto detto al par.44). Di conseguenza, hanno tutti l'obbligo di rispettare il principio del mercato nazionale che incide quindi sul loro comportamento nel senso che sono tenuti a canalizzare verso i paesi terzi le loro eccedenze di produzione.

b) Al tempo stesso, i membri di EPC (cfr. par.35, punto (3) supra) sono, ad eccezione di Blue Circle, membri indiretti di ECEC tramite le rispettive associazioni nazionali, per cui l'attività di EPC influenza il comportamento e l'attività di ECEC e dei suoi membri. Inoltre c'è stato fino al 1986 un legame istituzionale e, dal settembre 1986, esiste un legame di fatto tra i due comitati (cfr. par.32 supra).

c) In ogni modo emerge dai documenti di ECEC (cfr. par.33, punti (4) e (5) supra) che le sue attività non si sono di fatto limitate ai mercati della grande esportazione. In effetti i membri di ECEC, nelle loro riunioni, hanno preso in considerazione la situazione delle importazioni e la situazione della domanda e dell'offerta nei paesi membri. Sono stati dunque gli stessi membri di ECEC a stabilire un nesso fra mercati interni e mercati di esportazione.

E' dunque esatto affermare che le attività principali di ECEC consistono nella rilevazione e diffusione di informazioni sulle vendite nei vari mercati d'esportazione dei paesi terzi. Nel corso delle riunioni è stata inoltre effettuata una analisi più approfondita della domanda e offerta sui vari mercati d'esportazione, sui progetti operativi dei membri

in questi mercati, nonché sui prezzi ivi praticabili o praticati. Tutto questo è tuttavia strettamente legato alle preoccupazioni dei membri di ECEC relativamente ai mercati interni. In effetti, la conoscenza di questi dati rassicura i membri di ECEC circa l'efficacia della canalizzazione delle eccedenze di produzione. I membri di ECEC hanno così la garanzia che le eccedenze non saranno destinate, salvo qualche esigua fornitura, ai mercati europei.

(4) Dal punto di vista soggettivo, sono gli stessi membri di ECEC ad aver stabilito il nesso tra mercati interni e mercati d'esportazione. Dal punto di vista oggettivo, a partire dal momento in cui i membri di ECEC si sono concertati sulle vendite nei mercati d'esportazione (cfr. par.33, punti (1)-(3) supra), la concertazione ha influenzato le loro decisioni in merito agli scambi sui mercati interni poiché, in assenza della concertazione e nell'incertezza circa le quantità di merce esportabili e i prezzi da praticare, avrebbero potuto decidere di commercializzare una maggiore quantità di prodotti negli Stati membri, modificando così la struttura degli scambi intracomunitari ([223]).

Di conseguenza, le pratiche concordate relative alla politica degli scambi da seguire per le esportazioni nei paesi terzi non possono essere considerate isolatamente, bensì come componente di un tutto indissolubile con l'accordo relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali.

(5) La tesi secondo la quale il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 non si applica alle pratiche restrittive della concorrenza per prodotti destinati all'esportazione in quanto non avrebbe incidenza sugli scambi intracomunitari non può essere accettata. In effetti, lo scopo e l'effetto della cooperazione nell'ambito di ECEC era quello di rafforzare la regola del rispetto dei mercati nazionali.

(6) Le pratiche concordate elencate al par. 33 e relative all'esame della situazione interna dei paesi membri e all'esportazione nei paesi terzi costituiscono altrettante infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1 nel periodo dal 14 marzo 1984 al 22 settembre 1989, date della prima e dell'ultima riunione di cui la Commissione è a conoscenza. Attraverso queste pratiche i membri di ECEC hanno rinunciato a praticare una autonoma politica degli scambi ponendo in essere un sistema di solidarietà e di controlli inteso ad evitare le incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della CE.

(7) Queste infrazioni sono state commesse: dal 14 marzo 1984 al 22 settembre 1989 da Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Dyckerhoff, Alsen, Nordcement, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir, ENCI; dal 1° gennaio 1986 al 22 settembre 1989 da Oficement, ATIC, Castle.

(8) Come specificato al precedente par. 56, punto (4), Castle Cement è responsabile, in quanto avente causa di RTZ Cement, anche delle infrazioni anteriori all'aprile 1988.

(9) Fédération de l'Industrie Cimentière, che è subentrata nei diritti e negli obblighi alla liquidata Cimbel S.A. (verbale del consiglio d'amministrazione n. 102 di FIC del 16 ottobre 1985, doc. 33126/2070-2079), risponde, in quanto avente causa, delle infrazioni imputabili a Cimbel S.A., ex membro di ECEC.

59. **Le pratiche concordate in seno ad EPC**

(1) Il legame tra la regola del mercato nazionale e il dirottamento delle eccedenze di produzione esiste anche nel caso della cooperazione in seno ad EPC ed è dimostrato non solo dal contesto storico della costituzione di EPC, ma anche dai seguenti fatti.

a) Secondo uno dei suoi membri, Ciments français, attraverso la costituzione di EPC «i presidenti hanno voluto controllare gli esportatori» (cfr. par.35, punto (5) supra). Nel definire il WCC rispetto a EPC, Ciments Français indica che il comitato WCC è «un Club informale che sta al cemento bianco come il comitato Policy sta al grigio» (cfr. par. 35, punto (6) supra); la regola del WCC è il rispetto dei mercati interni.

b) I membri di EPC sono, tramite le rispettive associazioni nazionali, membri indiretti di Cembureau e sono tenuti pertanto al rispetto del principio dei mercati nazionali.

c) I problemi interni dei paesi comunitari sono stati esaminati a più riprese nell'ambito di EPC.

Valenciana ha assicurato ai colleghi che né direttamente né tramite Cementos del Mar era implicato nelle esportazioni verso il Regno Unito (cfr. par. 36, punto (2) supra); il Sig. Gac ha ricordato la necessità di accertare la gravità della minaccia spagnola di esportare nel Regno Unito (cfr. par. 36, punto (3) supra) e si è chiesto se, a seguito delle minacce di esportazioni greche in Europa, EPC potesse essere mantenuto nel quadro dell'accordo attuale (cfr. par. 36, punto (4) supra); il Sig. Gac ha ricordato il pericolo che, a causa della potenziale sovrapproduzione europea e mondiale, si profila all'orizzonte dei mercati nazionali (cfr. par. 36, punto (5) supra); il presidente di EPC ha ricordato gli accordi fra i produttori greci e

([223]) Sentenza del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e altri/Commissione, Cause congiunte 40-48, 50, 54-56, 111,113-114/73, Raccolta 1975, pag. 1663, punti 579-580.

britannici e si è interrogato sull'attuale efficacia di Cembureau Task Force (cfr. par. 36, punto (6) supra); sono stati passati in rassegna il problema dell'aumento degli scambi intraeuropei e l'insufficienza dell'offerta nel Regno Unito a fronte di un aumento della domanda (cfr. par. 36, punto (7) supra); Ciments Français ha riferito circa lo stato dei negoziati tra Lafarge ed Heracles e Titan per l'assorbimento di prodotti «destabilizzanti» (cfr. par. 36, punto (8) supra). Sono dunque gli stessi membri di EPC ad aver stabilito un legame tra mercati interni e mercati d'esportazione; sono stati il presidente e il segretario di EPC ad interrogarsi sulla possibilità di sopravvivenza di EPC in presenza di esportazioni da parte di membri di EPC verso i paesi di altri membri di EPC.

E' vero che le attività principali di EPC consistono nella rilevazione e diffusione di informazioni sulle vendite dei membri nei differenti mercati d'esportazione dei paesi terzi. I membri si ripartiscono inoltre i mercati d'esportazione, fissano o si comunicano i prezzi da praticare o praticati sui diversi mercati. Tutto questo è tuttavia strettamente legato alle preoccupazioni dei membri di EPC relativamente ai mercati interni. Infatti la conoscenza di questi dati rassicura i membri di EPC sull'efficacia della canalizzazione delle eccedenze di produzione. I membri di EPC ottengono in tal modo l'assicurazione che queste eccedenze non saranno destinate, salvo qualche esigua quantità, ai mercati europei.

(2) A partire dal momento in cui, dalla definizione che alcuni dei suoi stessi membri danno degli obiettivi di EPC e della regola che è alla base della sua attività, emergono alcune preoccupazioni, espresse dagli stessi membri, sulla possibilità di sopravvivenza di EPC in caso di scambi intracomunitari, del nesso che i membri stabiliscono fra mercati interni, scambi intracomunitari e mercati di esportazione, la Commissione deve considerare che l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali è la regola su cui si basa la cooperazione per l'esportazione che potrebbe essere messa in discussione qualora un membro di EPC minacciasse con le sue esportazioni il mercato interno di un altro membro di EPC e conclude di conseguenza che uno degli obiettivi di EPC è di ridurre la concorrenza all'interno della Comunità.

Per conseguenza, come nel caso di ECEC, il fatto che le attività di EPC riguardassero essenzialmente i mercati dei paesi terzi non dovrebbe mascherare la realtà e cioè che la cooperazione sui mercati di esportazione era strettamente legata alla regola del rispetto dei mercati nazionali all'interno dei paesi Cembureau e contribuiva in misura notevole alla sua osservanza.

(3) La cooperazione fra i membri, realizzata prendendo in considerazione la situazione sui mercati comunitari, la ripartizione dei mercati dei paesi terzi, la fissazione dei prezzi per i prodotti destinati alla esportazione, lo scambio di dati per impresa sulle disponibilità per l'esportazione e sulle esportazioni effettuate nei paesi terzi, costituisce una pratica concordata durevole fra i membri di EPC.

Con questa pratica concordata i membri di EPC hanno rinunciato ad attuare una politica di scambi autonoma, ponendo invece in essere un sistema di solidarietà e di controlli inteso ad evitare le incursioni di concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della CE.

(4) Questa pratica concordata costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 commessa dal 1° luglio 1981 al 19 maggio 1989, date della prima e dell'ultima riunione di cui la Commissione è a conoscenza, da Lafarge, Titan, Heracles e Halkis, dal 1° luglio 1981 al 17 febbraio 1989, da Ciments Français, dal 1° luglio 1981 al 12 ottobre 1987, da Blue Circle, dal 1° gennaio 1986 al 19 maggio 1989, da Hispacement, Hornos Ibéricos, Valenciana e Cementos del Mar.

(5) Gli addebiti nei confronti di Cementos del Mar S.A. e Cementos del Atlantico S.A. sono stati comunicati alla Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A.. Valenciana ha sostenuto che all'epoca dello svolgimento dei fatti e della comunicazione degli addebiti non aveva il controllo di Cementos del Mar e Cementos del Atlantico ed ha chiesto una nuova comunicazione degli addebiti e la consultazione del fascicolo relativamente a queste società.

La Commissione ritiene che non risponda a verità la pretesa di Valenciana di non avere il controllo di Cementos del Mar e di Cementos del Atlantico. In effetti, al momento della notifica degli addebiti, Valenciana deteneva il 50% del capitale di Cementos del Mar — il 25% del capitale era detenuto dal Banco Bilbao Vizcaya e il restante 25% dal Banco Central (secondo «El País» del 21 maggio 1990, le azioni erano in possesso di queste due banche solo a titolo di garanzia a fronte di prestiti concessi a Valenciana: «Por cuestiones de formalización de la operación de aval, el BBV y el Central tomaron el 25% cada uno de Cementos del Mar, filial de Valenciana» — «Allo scopo di formalizzare l'operazione di garanzia, il BBV e il Banco Central hanno preso rispettivamente il 25% di Cementos del Mar, controllata di Valenciana») — e 50% del capitale di Cementos del Atlantico, il cui restante capitale era detenuto da Cementos del Mar; il consiglio di amministrazione di Cementos del Mar, secondo la comunicazione fatta da Cementos del Mar il 23 novembre 1990 e registrata sotto il n. 189 del Registro Mercantil de Madrid, è composto, a partire dal 3 ottobre 1990, dalle seguenti persone:

Presidente: Emilio Serratosa Ridaura (che era al tempo stesso amministratore-delegato di Valenciana);

Vicepresidente: José Antonio Carranza Alonso (che era al tempo stesso membro del consiglio d'amministrazione di Valenciana);

Amministratore Delegato: José M. Garnica Gutierrez (rappresentante di DASA, società appartenente, secondo «El País» del 21 maggio 1990, alle famiglie Serratosa e Garnica: «una instrumental participada por la mencionada familla (Serratosa) y los Garnica»);

Amministratori:
— José Serratosa Ridaura (che era al tempo stesso vice presidente e amministratore delegato di Valenciana);
— Carlos Perez-Manglano Rodrigo (che era al tempo stesso direttore commerciale di Valenciana);
— Ramon Marraco Coello de Portugal
— Angel Luis Galàn Gil.

Emerge dunque da quanto precede che Valenciana, che dall'aprile 1992 possiede il 99,95% del capitale di Cementos del Mar, controllava Cementos del Mar al momento della comunicazione degli addebiti, visto che almeno 4 amministratori (o addirittura cinque) su sette rappresentavano Valenciana nel Consiglio d'amministrazione di Cementos del Mar.

Valenciana, che controlla Cementos del Mar almeno dal 1990 risponde quindi in qualità di avente causa che ha continuato l'attività economica di Cementos del Mar, del comportamento di quest'ultima società.

60. **Pregiudizio agli scambi tra Stati membri**

Le restrizioni della concorrenza descritte in questo capitolo sono atte a pregiudicare sensibilmente gli scambi fra Stati membri. Esse fanno parte di un sistema avente lo scopo di pregiudicare gli scambi fra Stati membri ed inoltre, considerate individualmente, mirano ad evitare che le eccedenze di produzione siano immesse sul mercato CE e a fare in modo che vengano canalizzate verso i paesi terzi.

Quand'anche si potesse fare una distinzione, quod non, fra l'accordo sul rispetto dei mercati nazionali e le pratiche finalizzate a canalizzare alcune esportazioni, la Commissione è tenuta ad esaminare gli effetti globali dei comportamenti in questione sul mantenimento delle normali correnti di scambio fra gli Stati membri ([224]).

([224]) Sentenza del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e altri/Commissione, Cause congiunte 40-48, 50,54-56, 111, 113-114/73, Raccolta 1975, pag. 1663, punti 579-580.

CAPITOLO 11

Gli accordi e le pratiche descritte al capitolo 7

61. **Il rispetto dei mercati nazionali dei membri di WCC**

(1) Dai documenti citati al paragrafo 39 si deduce che WCC ha come obiettivo l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali dei suoi membri e l'esportazione delle loro eccedenze produttive sulla base di un accordo di carattere generale.

(2) I membri di WCC hanno instaurato tra loro uno stretto rapporto di cooperazione ed una comunanza di interessi in cui la ripartizione dei mercati comunitari rappresenta la base del consenso generale. Per poter essere efficace, tale ripartizione è stata rafforzata dalla canalizzazione verso l' esportazione nei paesi terzi della quota di produzione non assorbibile dai mercati dei paesi in cui ha sede ciascun membro. L'osservanza dei limiti dei mercati interni e il dirottamento delle eccedenze produttive verso l'esportazione costituiscono quindi due aspetti indissociabili di uno stesso obbligo.

(3) La regola del mercato nazionale è stata effettivamente applicata: lo dimostrano i casi Blue Circle-Lafarge (cfr. par. 39/c) e Italcementi-Dyckerhoff (cfr. par. 39/d). La violazione di tale regola è stata di fatto oggetto di sanzioni, come dimostrano il caso di Aalborg (cfr. par. 39/a) e quelli di Alsen e Blue Circle (cfr. par. 39/b), connessi al caso Aalborg.

(4) La regola del mercato nazionale presenta le caratteristiche di una pratica concordata e, al tempo stesso, di un accordo. Può essere considerata come una pratica concordata per il periodo che va dal 6 maggio 1982 al 20 maggio 1984, giacché fino a tale data i verbali non danno atto del concorso di volontà dei membri. Può essere considerata un accordo a decorrere dal 21 maggio 1984 (cfr. supra par. 39, punto (9), poiché nel corso della riunione tenutasi quello stesso giorno i membri hanno manifestato chiaramente la loro intenzione di partecipare ad un accordo rammentando «che l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali è una condizione imprescindibile per la partecipazione a WCC e a WCPC». L'esistenza di un accordo è stata confermata nel corso di riunioni successive. I casi Italcementi-Dyckerhoff (cfr. par. 39/d) e Blue Circle-Lafarge (cfr. par. 39/c) sono applicazioni di tale accordo. La pratica concordata e l'accordo sulla regola del mercato nazionale hanno costituito un'infrazione continua dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988. E' infatti possibile ritenere che vi sia stata continuità tra il WCC

composto da nove membri e il WCC composto da sei membri, quantomeno per i sei suddetti membri.

(5) Lo smaltimento delle eccedenze produttive nei mercati dei paesi terzi, che fa da corollario alla pratica concordata e all'accordo sulla protezione dei mercati nazionali, costituisce una pratica concordata continua dal 1982 al 1988.

(6) Tale accordo e tali pratiche concordate applicati con continuità costituiscono, dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988, date della prima e dell'ultima riunione di cui la Commissione ha conoscenza, un'infrazione al disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, da parte di Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français e CBR e, dal 1° gennaio 1986 al 26 maggio 1988, anche da parte di Valenciana.

(7) La pratica concordata e l' accordo aventi per oggetto e per effetto la protezione dei mercati nazionali sono espressamente vietati dall'articolo 85, paragrafo 1, lettera c). Tale protezione è contraria ad uno degli obiettivi fondamentali del trattato, vale a dire l'instaurazione di un mercato comune. La restrizione della concorrenza che ne deriva è sensibile poiché interessa la maggior parte del commercio dei prodotti in causa all'interno del mercato comune.

(8) Anche la pratica concordata relativa al dirottamento delle eccedenze produttive verso l'esportazione provoca una restrizione della concorrenza. Adottandola, i membri di WCC hanno rinunciato ad attuare una politica commerciale autonoma dando vita ad un sistema di solidarietà e di controllo mirante a prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della CE.

62. **Lo scambio di informazioni tra i membri di WCC**

(1) Il sistema di scambio di informazioni (cfr. par. 40), in virtù del quale i membri di WCC, durante le loro riunioni, si comunicano i dati relativi ad ogni singola impresa sulle capacità produttive, sulla produzione, sulle vendite sul mercato interno e all'esportazione, sui prezzi interni per il cemento bianco e per il cemento grigio e sui prezzi all'esportazione, ha caratteristiche sufficienti per costituire, quantomeno dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988, una pratica concordata continua contraria al disposto dell'articolo 85, paragrafo 1. Detto sistema ha lo scopo di far conoscere la condotta che ciascun membro intende adottare nei diversi mercati comunitari e all'esportazione, così da instaurare, tra le imprese che vi partecipano, un meccanismo di solidarietà e di influenza reciproche mirante a realizzare un coordinamento tra le loro attività economiche.

(2) L'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, è stata commessa dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988 da Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français e CBR e, dal 1° gennaio 1986 al 26 maggio 1988, anche da Valenciana.

63. **L'incidenza sugli scambi tra Stati membri**

(1) La regola del mercato nazionale e la regola di dirottamento delle eccedenze produttive verso l'esportazione nei paesi terzi hanno lo scopo di impedire o limitare il commercio tra gli Stati membri: esse, pertanto, incidono in maniera diretta e sensibile sugli scambi comunitari.

(2) Il sistema di scambio di informazioni può pregiudicare gli scambi tra Stati membri nella misura in cui concorre all'attuazione di accordi e pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di impedire o restringere gli scambi di cemento bianco tra gli Stati membri della Comunità. La sua incidenza sul commercio tra Stati membri risulta anche dal fatto che ciascuna delle imprese interessate dal sistema è indotta a definire la sua politica in materia di prezzi e di vendite in funzione di quella degli altri produttori partecipanti, incidendo in modo artificioso e sensibile sui flussi commerciali naturali tra Stati membri.

PARTE II

RIMEDI

64. **Articolo 3 del regolamento n° 17**

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n° 17, se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, essa può obbligare le imprese interessate a porvi fine.

La maggioranza delle imprese ha negato l'esistenza di gran parte delle infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1. Sebbene un numero piuttosto ristretto di imprese abbia informato la Commissione di aver adottato misure intese a vietare ai propri dipendenti di partecipare alle riunioni o di avere contatti con i rappresentanti di altre imprese su questioni commerciali, la Commissione non ha la certezza che le infrazioni descritte ai paragrafi 45, 46 e 47, 49-50, 53, 55-56 e 61-62 siano realmente cessate. Non è nemmeno certa che, nel quadro del nuovo comitato CDICT, le pratiche concordate all'interno di EPC siano state interrotte.

Essa, pertanto, deve non solo constatare che sono state commesse infrazioni, ma anche obbligare le imprese a porvi termine.

65. **Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17**

(1) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n° 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza abbiano violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1. Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

(2) Le imprese o le associazioni di imprese destinatarie della presente decisione hanno violato intenzionalmente l'articolo 85, paragrafo 1, che prende espressamente in considerazione le infrazioni commesse. Pur essendo perfettamente a conoscenza del divieto imposto dal diritto comunitario e del rischio di incorrere in sanzioni di una certa rilevanza (cfr. supra, in particolare par. 19, punti (3) e (5), par. 21, punto (2), par. 25 e par. 26), esse hanno adottato deliberatamente, nel quadro di Cembureau nonché di un sistema di riunioni e contatti bilaterali o multilaterali e dei tre comitati per l'esportazione, misure ed intese miranti all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, alla ripartizione dei mercati e allo scambio di informazioni. Tali infrazioni pregiudicano la realizzazione di un principio fondamentale del mercato comune: l'assenza di ostacoli alla libera circolazione delle merci.

(3) *Imprese e associazioni di imprese che hanno partecipato all'accordo o principio Cembureau.*

Tutte le associazioni di imprese e le imprese destinatarie della presente decisione hanno aderito all'accordo o al principio relativo all'osservanza dei mercati nazionali per il comparto del cemento grigio concluso in data 14 gennaio 1983 tra le associazioni e le imprese che erano membri diretti di Cembureau. A partire da tale data l'accordo vincolava dette imprese nonchè le imprese appartenenti alle associazioni nazionali interessate. Buzzi, che non era legato a Cembureau attraverso una associazione nazionale vi ha aderito in data successiva (cfr. punto (4) infra). Tuttavia, ai fini della presente decisione, la Commissione prende in considerazione esclusivamente le imprese rappresentate nell'ambito di Cembureau tramite la loro associazione che, oltre ad appartenere all'associazione, abbiano chiaramente manifestato la loro adesione all'accordo partecipando alle diverse azioni descritte ai capitoli 4, 5 e 6 e riportate qui di seguito.

Infatti, secondo quanto emerge dai documenti di Cembureau citati al par. 19, l'accordo prevedeva una ripartizione dei mercati in base alla quale ogni produttore vendeva esclusivamente sul proprio mercato nazionale o, in caso di vendita su un altro mercato, doveva rispettare i prezzi e le condizioni di vendita praticati dai produttori locali. Dai documenti citati al par. 19 si evince che solo in caso di mancata osservanza di questa regola dovevano essere prese disposizioni specifiche al fine di garantire l'esecuzione dell'accordo (come quelle evocate nei documenti citati al par. 19 e le misure descritte al capitolo 4). Le misure illustrate ai capitoli 5 e 6 rientrano nello stesso quadro in quanto rappresentano una risposta collettiva al mancato rispetto dell'accordo e un controllo collettivo volto ad assicurare un'efficace canalizzazione delle eccedenze produttive verso i paesi terzi. Tutti questi maneggi concorrono all'applicazione specifica di un principio in vigore dal 14 gennaio 1983.

In particolare:

a) Le associazioni Cembureau, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Fédération de l'Industrie Cimentière, Oficemen, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Association of the Greek Cement Industry, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, ATIC, British Cement Association e le imprese Aalborg, Irish Cement, Cementir, Italcementi, Unicem, Ciments Luxembourgeois hanno aderito, in qualità di membri di Cembureau, all'accordo o principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali nel momento in cui tale accordo o principio è stato convenuto e stabilito. Dette associazioni ed imprese, eccetto Ciments Luxembourgeois, hanno partecipato anche a disposizioni ed intese convenute per completare tale accordo o principio e/o per concorrere alla sua applicazione.

Aker e Euroc, in quanto società madri dei produttori Norcem e Cementa (membri di Cembureau), hanno aderito a detto accordo o principio nel momento in cui è stato convenuto e stabilito.

b) Le imprese Blue Circle, CBR, Ciments Français, Lafarge, Dyckerhoff, Heidelberger, Titan, ENCI, Asland et Cimpor, pur non essendo membri diretti di Cembureau, hanno rappresentato la loro associazione nazionale in qualità di «Head Delegates» nel corso delle riunioni organizzate da Cembureau in data 14 gennaio 1983, 19 marzo 1984 e 7 novembre 1984; l'adesione di tali imprese all'accordo non presenta quindi alcun dubbio. Inoltre dette imprese hanno partecipato alle misure descritte qui di seguito alla lettera c).

c) Altre imprese hanno applicato l'accordo o principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali partecipando alle diverse disposizioni ed intese convenute per completare tale accordo o principio e/o per concorrere alla sua applicazione. In particolare ciascuna delle imprese citate alla lettera c) e alla lettera b) supra ha partecipato alle disposizioni ed intese seguenti:

— Holderbank ha partecipato all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force;

— Alsen Breitenburg ha partecipato alle pratiche concordate nel quadro di ECEC;

— Nordcement ha partecipato alle pratiche concordate nel quadro di ECEC;

— Dyckerhoff ha partecipato ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force ed a pratiche concordate nel quadro di ECEC;

— Heidelberger ha partecipato ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania e all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force;

— CBR ha partecipato all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force;

— Asland ha partecipato all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force;

— Hispacement ha partecipato all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force e alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Hornos Ibericos ha partecipato alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Uniland ha partecipato all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force;

— Valenciana ha partecipato alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Cedest ha partecipato ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania;

— Ciments Français ha partecipato alla pratica concordata con Buzzi, ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force e alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Lafarge ha partecipato alla pratica concordata con Buzzi, ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento tra la Francia e la Germania, all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force e alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Vicat ha partecipato alla pratica concordata con Buzzi;

— Halkis ha partecipato alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Heracles ha partecipato, nel quadro di Cembureau o European Task Force, agli accordi con Holderbank e Lafarge, alla pratica concordata con CBR mirante ad evitare vendite dirette di cemento in Europa e alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Titan ha partecipato, nel quadro di Cembureau o European Task Force, agli accordi con Blue Circle, Holderbank, Lafarge, Aker ed Euroc, alla pratica concordata con CBR mirante ad evitare vendite dirette di cemento in Europa e alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Buzzi, pur non essendo membro di Cembureau, ha applicato in effetti l'accordo o principio di rispetto dei mercati nazionali attraverso pratiche concordate con Ciments Français, Lafarge e Vicat, che erano legati a Cembureau;

— ENCI ha partecipato alle pratiche concordate nel quadro di ECEC;

— Cimpor ha partecipato all'accordo riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo;

— Secil ha partecipato all'accordo riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo;

— Blue Circle ha partecipato all'accordo relativo a Cembureau o European Task Force e alla pratica concordata continua nel quadro di EPC;

— Castle ha partecipato, nel quadro di Cembureau o European Task Force, alla pratica concordata mirante ad impedire e/o ridurre le importazioni di cemento greco nel Regno Unito e alle pratiche concordate nel quadro di ECEC;

— Rugby ha partecipato, nel quadro di Cembureau o European Task Force, alla pratica concordata mirante ad impedire e/o ridurre le importazioni di cemento nel Regno Unito.

(4) *Durata dell'infrazione*

L'infrazione è stata di lunga durata.

L'infrazione rappresentata dall'accordo o principio Cembureau viene presa in considerazione a decorrere dal 14 gennaio 1983 anche se l'atto che costituisce la prova della partecipazione attiva delle imprese è posteriore. Analogamente, benché alcune attività descritte nella presente decisione abbiano potuto iniziare anteriormente a tale data, così come esistono indicazioni in base alle quali il principio Cembureau stesso era rispettato anche in precedenza (cfr. par. 45, punto 6)), esse sono considerate come misure di applicazione di tale accordo o principio unicamente a partire dal 14 gennaio 1983.

Tuttavia per le imprese indicate qui di seguito la Commissione prende in considerazione le date seguenti per determinare l'inizio dell'infrazione:

— per Buzzi l'11 maggio 1983. Infatti Buzzi non era membro, diretto o indiretto, di Cembureau. È quindi l'inizio della pratica concordata alla quale Buzzi ha partecipato che deve essere considerato come prova della sua partecipazione all'accordo o principio Cembureau relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali (cfr. supra par. 48).

— Per Oficemen, Asland, Hispacement, Hornos Ibericos, Uniland, Valenciana, ATIC, Cimpor, Secil il 1° gennaio 1986 (cfr. supra par. 45, (punto 11)). Per tali imprese e associazioni di imprese la Commissione non dispone di prove che la loro partecipazione all'accordo o principio Cembureau abbia avuto effetto all'interno della Comunità anteriormente a tale data.

— Per Holderbank il 28 maggio 1986 (cfr. supra par. 53, (punto 14)). Per tale impresa la Commissione non dispone di prove che la sua partecipazione all'accordo o principio di Cembureau abbia avuto effetto all'interno della Comunità anteriormente a tale data.

— Per Aker e Euroc il 9 giugno 1986 (cfr. supra par. 53 (punto 11)). Per tali imprese la Commissione non dispone di prove che la loro partecipazione all'accordo o principio Cembureau abbia avuto effetto all'interno della Comunità anteriormente a tale data.

Anche se la Commissione è in grado di stabilire la data di inizio dell'infrazione costituita dall'accordo o principio Cembureau non è comunque sicura che l'infrazione sia effettivamente cessata e non può quindi stabilire la data di cessazione dell'infrazione. Tuttavia, poiché l'ultima manifestazione palese e nota alla Commissione dell'accordo è costituita dalla dissoluzione, in data 26 marzo 1993, di Interciment S.A., la Commissione si basa su tale data per determinare il periodo di riferimento dell'ammenda.

Sul mercato separato del cemento bianco l'infrazione WCC è durata per lo meno dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988. Per Valenciana l'infrazione viene fatta scattare dal 1° gennaio 1986 in quanto la Commissione non dispone di prove relative agli effetti della sua partecipazione all'interno della Comunità anteriormente a tale data.

(5) *Gravità dell'infrazione*

Nel determinare l'ammontare globale delle ammende, la Commisione ha tenuto conto del fatto che l'infrazione rappresentata dall'accordo o principio Cembureau e dalle varie misure di applicazione di detto accordo risulta di particolare gravità e giustifica quindi ammende di notevole entità per i seguenti motivi:

— la collusione in materia di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni, a tale preciso scopo, costituisce di per sé una gravissima restrizione della concorrenza;

— il mercato del cemento è un settore industriale di base importantissimo per l'industria della costruzione e per l'economia in generale;

— le imprese e associazioni di imprese che hanno partecipato alle infrazioni rappresentano la quasi totalità del mercato comunitario del cemento — mercato in cui peraltro non si registra l'ingresso di nuovi concorrenti;

— la collusione è stata istituzionalizzata all'interno di organismi internazionali o di riunioni e contatti bilaterali o multilaterali aventi per oggetto la regolamentazione e l'organizzazione del mercato del cemento;

— sebbene la collusione abbia avuto luogo in un contesto istituzionale avente anche obiettivi legittimi, le imprese hanno manifestato la volontà di tenere segrete le loro azioni e/o decisioni allorché il loro comportamento poteva costituire un'infrazione alle regole di concorrenza (cfr. supra, in particolare parr. 19 e da 24 a 28). Anche quando hanno manifestato l'intenzione di procedere ad una notifica, ciò in realtà non è avvenuto (cfr. par. 26).

(6) Per determinare l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le imprese comunitarie hanno dovuto far fronte durante il periodo preso in considerazione, a flussi di cemento repentini e di maggior entità nel momento in cui l'industria cimentaria incontrava difficoltà ad uscire dalla congiuntura economica negativa.

(7) La Commissione ha stabilito ammende separate per le infrazioni relative ai mercati del cemento grigio e del cemento bianco e precisamente:

— ammende per il gruppo di infrazioni descritte ai capitoli 8, 9 e 10 e che riguardano il mercato del cemento grigio;

— ammende per le infrazioni descritte al capitolo 11 e che riguardano il mercato del cemento bianco.

(8) Per il gruppo di infrazioni relative al mercato del cemento grigio la Commissione ha: —

— fissato un'ammenda forfettaria per Cembureau e le associazioni di imprese per le infrazioni a cui hanno partecipato e che sono descritte ai capitoli 8 e 9 e al paragrafo 58. Essa ritiene infatti che anche le associazioni debbano essere oggetto di sanzioni per dissuaderle dal realizzare di loro propria iniziativa o dal facilitare in futuro eventuali intese;

— fissato un'ammenda globale per ciascuna impresa in relazione alla sua partecipazione all'accordo o principio Cembureau e alle misure di applicazione di quest'ultimo. In considerazione dell'interdipendenza tra tali azioni, la Commissione non ritiene necessario imporre ammende separate nei confronti delle diverse misure di applicazione.

(9) Nel determinare l'ammontare dell'ammenda per ciascuna impresa per le infrazioni descritte ai capitoli 8, 9 e 10, la Commissione è partita dalla considerazione che tutte le imprese, come chiarito al punto (3), hanno aderito all'accordo o principio di rispetto dei mercati domestici. Tuttavia, nel quadro di questa constatazione generale ha tenuto conto del ruolo svolto da ciascuna impresa nella conclusione dell'accordo o principio di rispetto dei mercati nazionali e nelle disposizioni e intese convenute per completare tale accordo o principio e/o concorrere alla sua applicazione, della partecipazione di ogni impresa alle diverse disposizioni o intese convenute per completare tale accordo o principio e/o per concorrere alla sua applicazione, della durata di tali disposizioni e intese. Sulla base di quanto enunciato, la Commissione formula le seguenti considerazioni:

a) la maggior parte delle imprese ha partecipato all'accordo o principio Cembureau attraverso l'adesione e/o l'applicazione delle disposizioni e intese convenute per completare tale accordo o principio ed aventi effetti diretti finalizzati alla compartimentazione dei mercati nazionali. Di conseguenza:

— Aker, Euroc, Aalborg, Irish Cement, Cementir, Italcementi, Unicem hanno partecipato direttamente, in qualità di membri di Cembureau, alla conclusione dell'accordo o principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e hanno partecipato all'adozione di disposizioni attuative volte a proteggere direttamente i mercati nazionali.

— Dyckerhoff, Heidelberger, CBR, Asland, Ciments Français, Lafarge, ENCI, Cimpor, Blue Circle hanno assunto attraverso i loro più alti dirigenti, la funzione di Head Delegate presso Cembureau sia all'epoca in cui l'accordo o principio relativo all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali è stato convenuto sia nel periodo della sua applicazione: il ruolo essenziale di tali imprese nella conclusione e/o nell'applicazione dell'accordo non presenta quindi alcun dubbio. Inoltre tali imprese, eccetto ENCI, hanno partecipato alle disposizioni d'applicazione di detto accordo o principio volte a proteggere direttamente i mercati nazionali; ENCI ha partecipato alle pratiche concordate miranti a canalizzare le eccedenze di produzione verso i paesi terzi.

— Holderbank, Hispacement, Uniland, Vicat, Buzzi, Secil, Castle, Rugby hanno partecipato alle disposizioni misure d'applicazione dell'accordo o principio Cembureau volte a proteggere direttamente i mercati nazionali.

b) Le altre imprese hanno una responsabilità meno grave per i motivi specificati nei confronti di ciascuna di esse.

— Alsen Breitenburg, Nordcement, Hornos Ibericos, Valenciana, Halkis hanno partecipato soltanto alle disposizioni d'applicazione dell'accordo o principio Cembureau miranti a canalizzare le eccedenze di produzione verso i paesi terzi. Tali misure hanno effetti meno diretti sulla protezione dei mercati nazionali rispetto a quelle descritte ai capitoli 4 e 5.

— Cedest, Titan e Heracles, pur avendo partecipato alle disposizioni d'applicazione dell'accordo o principio Cembureau volte a proteggere direttamente i mercati nazionali, hanno tentato di sottrarsi all'esecuzione dell'accordo Cembureau al quale aderivano.

— Ciments Luxembourgeois, pur essendo membro diretto di Cembureau e pur avendo partecipato alle riunioni degli Head Delegates nel corso delle quali è stato convenuto l'accordo o principio Cembureau, non ha attuato, a conoscenza della Commissione, alcuna disposizione di applicazione. Il suo ruolo meno attivo giustifica quindi la sua classificazione nel gruppo delle imprese aventi una responsabilità meno grave.

(10) Nel determinare l'ammontare dell'ammenda da infliggere a Buzzi, Oficemen, Asland, Hispacement, Hornos Ibericos, Uniland, Valenciana, Atic, Cimpor, Secil, Holderbank, Aker et Euroc la Commissione ha tenuto conto nella presente decisione della partecipazione più breve all'infrazione da parte di tali imprese (cfr. supra par. 65, (punto 4)).

(11) Nel determinare l'ammontare dell'ammenda a carico di ciascuna impresa per le infrazioni descritte al capitolo 11, la Commissione ha considerato che tali infrazioni sono risultate gravi nel loro complesso e che tutte le imprese hanno svolto un ruolo importante. Per Valenciana è stato tenuto conto della durata inferiore delle sue infrazioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Cimenteries CBR S.A., Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée S.A., Société des Ciments Français S.A., Vicat S.A., Cedest S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger Zemet AG, Dyckerhoff AG, Holderbank — Financière Glarus AG, Nordcement AG, Association of the Greek Cement Industry, Titan Cement Company, Heracles General Cement Company, Halkis Cement Company, Irish Cement Ltd, Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cimenterie del Tirreno S.p.A., Ciments Luxembourgeois S.A., Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, Eerste Nederlandse Cement Industrie, British Cement Association, Blue Circle Industries Plc, The Rugby Group Plc e Castle Cement Ldt dal 14 gennaio 1983, F.lli Buzzi S.p.A. dall'11 maggio 1983, ATIC-Associação Técnica da Indústria do Cimento, Cimpor-Cimentos de Portugal, EP SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A., Agrupación de Fabricantes de Cementos de España Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement S.A., Hornos Ibericos Alba e Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A. dal 1° gennaio 1986, Holderbank Financière Glarus S.A. dal 28 maggio 1986 e AKER A/S e Euroc dal 9 giugno 1986 hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando ad un accordo avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro.

Articolo 2

1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi — Fabbriche Riunite Cementi S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir — Cementerie del Tirreno S.p.A., Ciments Luxembourgeois S.A., Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, dal 14 gennaio 1983 al 14 aprile 1986, e ATIC-Associaçao Tecnica da Industria do Cimento e La Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, dal 1° gennaio 1986 al 14 aprile 1986, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando ad accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi, nel corso delle riunioni degli Head Delegates e del comitato esecutivo di Cembureau, allo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., Ciments Luxembourgeois S.A., Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988, e ATIC-Associaçao Tecnica da Indústria do Cimento ed Oficemen, dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando a pratiche concordate miranti a facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 e riguardanti:

a) lo scambio di informazioni sui prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento autotrasportate e sui prezzi scontati praticati dal produttore lussemburghese;

b) lo scambio di informazioni sui tariffari dei singoli produttori danesi e irlandesi, nonché sulle tariffe approvate per la categoria in Grecia, in Italia e in Portogallo e sui prezzi medi praticati in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Articolo 3

1. a) Lafarge Coppée e F.lli Buzzi S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 26 novembre 1988 al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata relativa alla ripartizione del mercato della Francia meridionale e alla limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti di produzione.

b) Société des Ciments Français S.A. e F.lli Buzzi S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 17 marzo 1988 al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata relativa allo scambio di informazioni sui

prezzi in vigore e sugli aumenti di prezzo previsti al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento.

c) Vicat S.A. e F.lli Buzzi S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dall'11 maggio 1983 al 31 dicembre 1988, partecipando ad una pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni sui prezzi al fine della limitazione della loro autonomia di comportamento per quanto concerne le forniture di cemento nella Francia meridionale.

2. Agrupación de Fabricantes de Cemento de España-Oficemen, Cimpor-Cimentos de Portugal EP e SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 1° gennaio 1986 al 24 aprile 1989, partecipando ad un accordo riguardante il controllo dei flussi di cemento tra la Spagna e il Portogallo e l'osservanza dei limiti dei rispettivi mercati nazionali.

3. a) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée, Société des Ciments Français, Cedest S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG e Heidelberger Zement AG hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 23 giugno 1982 almeno fino al 30 settembre 1989, partecipando ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa.

b) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière e Bundesverband der Deutschen Zementindustrie hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 1° gennaio 1985 al 30 settembre 1989, partecipando ad una pratica concordata riguardante lo scambio di informazioni al fine di verificare che le limitazioni quantitative all'esportazione tra Francia e Germania e la loro destinazione ai diversi Länder tedeschi venissero rispettate.

Articolo 4

1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, il gruppo Holderbank Financière Glarus AG, Blue Circle Industries Plc, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España-Oficemen, Asland S.A., Corporacion Uniland S.A., Hispacement, Syndicat Français de l'Industrie imentière, Lafarge Coppée, Société des Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, Cimenteries CBR, AKER A/S ed EUROC AB, Aalborg Portland, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Comento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, a decorrere dal 28 maggio 1986, partecipando all'accordo riguardante la costituzione di Cembureau Task Force, nota anche come European Task Force.

2. Il gruppo Holderbank Financière Glarus AG, Blue Circle Industries Plc, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España-Oficemen, Asland S.A., Corporacion Uniland S.A., Hispacement S.A., Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée, Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, AKER A/S. ed EUROC AB, Cimenteries CBR S.A., Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 9 giugno 1986 al 26 marzo 1993, partecipando ad un accordo riguardante la costituzione della Joint Trading Company, Interciment S.A., avente come obiettivo l'attuazione di misure persuasive e dissuasive nei confronti di chiunque minacciasse la stabilità dei mercati dei paesi membri.

3. a) Cembureau-Association Européenne du Ciment, il gruppo Holderbank Financière Glarus S.A., Blue Circle Industries Plc, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España-Oficemen, Asland S.A., Corporacion Uniland S.A., Hispacement S.A., Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée., Société des Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, Cimenteries CBR S.A., AKER A/S. ed EUROC AB, Aalborg Portland, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987, partecipando a pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare a Titan Cement Company S.A., il loro cliente Calcestruzzi.

b) Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A. e Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, dal 3 aprile 1987 al 3 aprile 1992, partecipando ad un accordo riguardante i contratti e le convenzioni firmati il 3 e 15 aprile 1987 allo scopo di impedire eventuali importazioni di cemento greco da parte di Calcestruzzi.

4. Le seguenti imprese hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando ad accordi e pratiche concordate miranti a dirottare le eccedenze produttive greche e a frenare le importazioni di cemento greco nei paesi della CE. In particolare:

a) Blue Circle Industries Plc, Castle Cement Ltd e the Rugby Group Plc per aver partecipato, dal 16 giugno 1986 al 5 settembre 1986, ad una pratica

concordata mirante ad impedire e/o a ridurre le importazioni di cemento greco nel Regno Unito;

b) Blue Circle Industries Plc e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 4 luglio 1986 al 31 dicembre 1989, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e la Nigeria e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei;

c) il gruppo Holderbank Financière Glarus AG. e Titan Cement Company. per aver partecipato, dal 19 giugno 1986 al 31 dicembre 1990, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso gli Stati Uniti e l'Africa e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei;

d) il gruppo Holderbank Financière Glarus AG. ed Heracles General Cement Company per aver partecipato, dal 9 maggio 1986 al 31 dicembre 1990, ad un accordo mirante ad impedire la vendita diretta di cemento da parte di Heracles sui mercati europei e a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso altri mercati;

e) Lafarge Coppée e Titan Cement Company. per aver partecipato, dal 22 luglio 1986 al 31 dicembre 1991, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di clinker prodotti da Titan verso il Canada e ad impedire eventuali vendite dirette da parte di Titan sui mercati europei;

f) Lafarge Coppée ed Heracles General Cement Company per aver partecipato, dal 1° giugno 1988 al 15 giugno 1991, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Heracles verso i paesi extraeuropei e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Heracles sui mercati europei;

g) Cimenteries CBR S.A., Heracles General Cement Company e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 4 maggio 1988 al 31 dicembre 1990, ad una pratica concordata relativa a forniture, effettuate tramite UMAR, di clinker destinato alle società CBR ed ENCI in Belgio e nei Paesi Bassi e mirante ad impedire eventuali vendite dirette da parte dei due produttori greci sui mercati europei;

h) AKER A/S ed EUROC AB e Titan Cement Company per aver partecipato, dal 28 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, ad un accordo mirante a dirottare quantitativi di cemento e clinker prodotti da Titan verso l'Africa, gli Stati Uniti e le Bahamas e ad impedire la vendita diretta di tali prodotti da parte di Titan sui mercati europei.

Articolo 5

Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Dyckerhoff AG, Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Nordcement AG, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., Eerste Nederlandse Cement Industrie N.V., dal 14 marzo 1984 al 22 settembre 1989, e Castle Cement Ltd, ATIC-Associação Técnica da Indústria do Cimento e Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, dal 1° gennaio 1986 al 22 settembre 1989, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di ECEC a pratiche concordate riguardanti lo scambio di informazioni sulla situazione della domanda e dell'offerta nei paesi terzi importatori, sui prezzi praticabili all'esportazione, sulla situazione delle importazioni nei paesi membri e sulla situazione della domanda e dell'offerta nei mercati interni, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità.

Articolo 6

Lafarge Coppée, Titan Cement Company, Heracles General Cement Company, Halkis Cement Company S.A., dal 1° luglio 1981 al 19 maggio 1989, Société des Ciments Français, dal 1° luglio 1981 al 17 febbraio 1989, Blue Circle Industries Plc, dal 1° luglio 1981 al 12 ottobre 1987, Hispacement S.A., Hornos Ibericos Alba S.A., Compãnía Valenciana de Cements Portland S/A e la sua controllata Cementos del Mar S.A., dal 1° gennaio 1986 al 19 maggio 1989, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di EPC ad una pratica concordata continua riguardante l'esame della situazione dei mercati comunitari, la ripartizione dei mercati dei paesi terzi, la fissazione dei prezzi per i prodotti destinati alla grande esportazione, lo scambio di dati relativi ad ogni singola impresa sulle quantità di prodotto disponibili per l'esportazione e sulle esportazioni effettuate nei paesi terzi, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità.

Articolo 7

Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Dyckerhoff AG, Lafarge Coppée, Société des Ciments Français, Cimenteries CBR S.A., dal 6 maggio 1982 al 26 maggio 1988, e Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A., dal 1° gennaio 1986 al 26 maggio 1988, hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando nel quadro di WCC alla pratica concordata e all'accordo relativi all'osservanza dei limiti dei mercati nazionali, alla pratica concordata continua relativa alla canalizzazione

verso l'esportazione nei paesi terzi delle eccedenze produttive e ad una pratica concordata continua relativa allo scambio di informazioni riguardanti ogni singola impresa, in particolare sulle capacità produttive, la produzione, le vendite sul mercato nazionale e all'esportazione, i prezzi interni per il cemento bianco e il cemento grigio e i prezzi all'esportazione.

Articolo 8

Le imprese menzionate agli articoli da 1 a 7 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni indicate negli stessi artricoli (nella misura in cui non vi abbiano già provveduto) e ad astenersi in futuro, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del cemento grigio e del cemento bianco, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni commerciali riservate mirante a controllare l'esecuzione di accordi espressi o taciti o di pratiche concordate riguardanti la ripartizione dei mercati nella Comunità.

Articolo 9

Le ammende seguenti sono inflitte alle associazioni e imprese interessate per l'infrazione constatata all'articolo 1, la quale è stata segnatamente messa in atto con i comportamenti descritti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6:

1. a Cembureau-Association Européenne du Ciment un'ammenda di 100 000 ECU
2. a Holderbank Financière Glarus AG. un'ammenda di 5 331 000 ECU
3. ad AKER A/S un'ammenda di 40 000 ECU
4. a EUROC AB un'ammenda di 40 000 ECU
5. a Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.-BDZ un'ammenda di 100 000 ECU
6. a Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH un'ammenda di 3 841 000 ECU
7. a Dyckerhoff AG un'ammenda di 12 296 000 ECU
8. a Heidelberger Zement AG un'ammenda di 15 652 000 ECU
9. a Norcement AG un'ammenda di 1 850 000 ECU
10. a FIC — Fédération de l'Industrie Cimentière un'ammenda di 100 000 ECU
11. a S.A. Cimenteries CBR un'ammenda di 7 196 000 ECU
12. ad Aalborg Portland A/S un'ammenda di 4 008 000 ECU
13. a La Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen un'ammenda di 70 000 ECU
14. ad Asland S.A. un'ammenda di 5 337 000 ECU
15. a Hispacement S.A. un'ammenda di 102 000 ECU
16. a Hornos Ibericos Alba S.A. un'ammenda di 1 784 000 ECU
17. a Corporación Uniland S.A. un'ammenda di 1 971 000 ECU
18. a Compañia Valenciana de Cementos Portland S.A. un'ammenda di 1 312 000 ECU
19. a SFIC — Syndicat Français de l'Industrie Cimentière un'ammenda di 100 000 ECU
20. a Cedest S.A. un'ammenda di 2 522 000 ECU
21. a Société des Ciments Français. un'ammenda di 24 716 000 ECU
22. a Lafarge Coppée. un'ammenda di 22 872 000 ECU
23. a Vicat S.A. un'ammenda di 8 272 000 ECU
24. ad Association of the Greek Cement Industry un'ammenda di 100 000 ECU
25. a Halkis Cement Company. un'ammenda di 1 856 000 ECU
26. a Heracles General Cement Company un'ammenda di 5 748 000 ECU
27. a Titan Cement Company. un'ammenda di 5 625 000 ECU
28. a Irish Cement Ltd un'ammenda di 3 524 000 ECU
29. a F.lli Buzzi S.p.A. un'ammenda di 3 652 000 ECU
30. a Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. un'ammenda di 8 248 000 ECU
31. a Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. un'ammenda di 32 492 000 ECU
32. a Unicem S.p.A. un'ammenda di 11 652 000 ECU
33. a des Ciments Luxembourgeois un'ammenda di 1 052 000 ECU
34. a Vereniging Nederlandse Cement-Industrie un'ammenda di 100 000 ECU
35. a Eerste Nederlande Cement-Industrie N.V. ENCI un'ammenda di 7 316 000 ECU
36. ad ATIC-Associação Técnica da Industria do Cimento un'ammenda di 70 000 ECU
37. a Cimpor-Cimentos de Portugal EP un'ammenda di 9 324 000 ECU
38. a SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. un'ammenda di 3 017 000 ECU
39. a British Cement Association un'ammenda di 100 000 ECU
40. a Blue Circle Industries Plc un'ammenda di 15 824 000 ECU
41. a Castle Cement Ltd un'ammenda di 7 964 000 ECU
42. a The Rugby Group Plc un'ammenda di 5 144 000 ECU

Articolo 10

Le ammende seguenti sono inflitte alle imprese interessate per le infrazioni constatate all'articolo 7:

1. a Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. un'ammenda di 1 088 000 ECU
2. a Dyckerhoff AG un'ammenda di 988 000 ECU
3. a Lafarge Coppée S.A. un'ammenda di 1 028 000 ECU
4. a Société des Ciments Français S.A. un'ammenda di 1 052 000 ECU
5. a S.A. Cimenteries CBR un'ammenda di 836 000 ECU
6. a Compañia Valenciana de Cementos Portland S.A. un'ammenda di 554 000 ECU

Articolo 11

Il pagamento delle ammende inflitte agli articoli 9 e 10 va eseguito entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione mediante versamento sul seguente conto bancario intestato alla Commissione delle Comunità europee

conto n° 310-0933000-43, Commissione delle Comunità europee
Banca Bruxelles-Lambert,
Agence Européenne,
Rond Point Schuman, 5,
B-1040 Bruxelles

A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato, gli importi delle ammende producono interessi di pieno diritto al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione e maggiorato di tre punti e mezzo, ossia al 9,25%.

Articolo 12

Sono destinatari della presente decisione:

1. Cembureau — Association Européenne du Ciment
   Rue d'Arlon 55
   B-1040 BRUXELLES

2. Holderbank — Financière Glarus AG
   c/o Alsen Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH
   Ost-West-Straße 69
   D-20457 HAMBURG

3. AKER A/S
   Fjordalléen 16
   N-0250 OSLO

4. EUROC AB
   Annetorpsvägen 100
   S-21610 MALMÖ

5. Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.-BDZ
   Pferdmengesstraße 7
   D-50968 KÖLN

6. Heidelberger Zement AG
   Berliner Straße 6
   D-69120 HEIDELBERG

7. Dyckerhoff AG
   Biebricher Straße 69
   D-65203 WIESBADEN

8. FIC — Fédération de l'Industrie Cimentière
   Rue César Franck 46
   B-1050 BRUXELLES

9. Cimenteries CBR S.A.
   Chaussée de la Hulpe 185
   B-1170 BRUXELLES

10. Aalborg Portland
    Rørdalsvej 44
    DK-9000 AALBORG

11. AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE CEMENTO DE ESPAÑA — OFICEMEN
    José Abascal, 53-1°
    E-28003 MADRID

12. Asland S.A.
    Córcega, 325
    E-08037 BARCELONA

13. Corporación Uniland S.A.
    Córcega, 299-5°
    E-08008 BARCELONA

14. Hispacement S.A.
    Moll del Contadic s/n
    E-08039 BARCELONA

15. SFIC — Syndicat Français de l'Industrie Cimentière
    Avenue de Friedland 41
    F-75008 PARIS

16. Lafarge Coppée
    Rue des Belles Feuilles 61
    F-75782 PARIS CEDEX 16

17. Société des Ciments Français
    Tour Ariane
    Place de la Pyramide 5
    Quartier Villon
    F-92800 PUTEAUX

18. Vicat S.A.
    Tour GAN
    Place de l'Iris 16
    F-92082 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 13

19. Cedest S.A.
    Rue de la Pompe 183
    F-75116 PARIS

20. Association of the Greek Cement Industry
    Karirsi Square 10
    GR-10561 ATHENS

21. Irish Cement Limited
    Stillorgan Road
    Stillorgan
    IRL-Co. DUBLIN

22. Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.
    Via G. Camozzi, 124
    I-24100 BERGAMO

23. Unicem S.p.A.
    Via Carlo Marenco, 25
    I-10126 TORINO

24. Cementir — Cementerie del Tirreno S.p.A.
    Corso di Francia, 200
    I-00191 ROMA

25. Fratelli Buzzi S.p.A.
    Corso Giovane Italia, 39
    I-15033 CASALE MONFERRATO (Alessandria)

26. Ciments luxembourgeois S.A.
Boîte postale 146
L-4002 ESCH-SUR-ALZETTE

27. Vereniging Nederlandse Cementindustrie-VNC
Gebouw Cementrum
Sint Teunislaan 1
NL-5231 BS 's-HERTOGENBOSCH

28. Eerste Nederlandse Cement Industrie NV-ENCI
Gebouw Cementrum
Sint Teunislaan 1
NL-5231 BS 's-HERTOGENBOSCH

29. ATIC — Associação Técnica da Indústria do Cimento
Av. 5 Outubro, 54, 2° D
P-1000 LISBOA

30. Cimpor — Cimentos de Portugal, EP
Rua Alexandre Herculano, 35
Apartado 2211
P-1106 LISBOA CODEX

31. SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento S.A.
Av. Cons. Fernando de Sousa, 19, 16°
P-1092 LISBOA CODEX

32. British Cement Association
Century House
Telford Avenue
Crowthorne
GB-BERKSHIRE RG11 6YS

33. Blue Circle Industries PLC
84 Eccleston Square
GB-LONDON SW1V 1PX

34. The Rugby Group PLC
Crown House
GB-RUGBY CV21 2DT

35. Castle Cement Limited
Park Square
3160 Solihull Parkway
Birmingham Business Park
GB-BIRMINGHAM B37 7YN

36. Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH
Ost-West-Straße 69
D-20457 HAMBURG

37. Nordcement AG
Warmbüchenstraße 19
D-30159 HANNOVER

38. Titan Cement Company
Chalkidos Street 22A
GR-11143 ATHENS

39. Heracles General Cement Company
S. Venizelou Street 49-51
GR-14123 LYCOVRISSI

40. Halkis Cement Company
Athens Tower
GR-11527 ATHENS

41. Hornos Ibericos Alba S.A.
Núñez de Balboa, 35-A
E-28001 MADRID

42. Compañía Valenciana de Cementos Portland S.A.
Cólon, 66-68
E-46004 VALENCIA

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del Trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1994

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO 1

Capacità produttiva — clinker

(in 1 000 t)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Belgio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8 400	8 400
Danimarca	1 850	2 050	2 050	2 050	2 050	2 270	2 270	2 270	2 635
Francia	26 833	26 553	23 057	23 057	23 403	22 355	23 392	23 951	n.d.
Germania	41 400	39 900	39 600	39 500	38 800	36 700	36 300	36 300	36 100
Grecia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11 930	11 980	12 010
Irlanda	2 460	2 460	2 460	2 390	2 390	1 990	1 990	2 040	2 040
Italia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Lussemburgo	960	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Paesi Bassi	1 700	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 270	n.d.	n.d.
Portogallo	7 220	6 400	7 104	7 512	7 512	7 428	7 528	7 528	7 528
Spagna	35 443	35 433	35 868	34 618	34 618	34 558	34 013	34 500	36 000
Regno Unito	15 191	14 980	14 067	14 354	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fonte: Cembureau.
n.d.: non disponibile.

ALLEGATO 2

Capacità produttiva — cemento

(in 1 000 t)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Belgio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8 520	8 520
Danimarca	2 110	2 335	2 335	2 435	2 240	2 500	2 515	2 485	2 875
Francia	37 213	37 382	33 437	33 437	33 360	33 882	34 159	35 581	34 000
Germania (a)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	48 356 (b)	63 486 (c)	35 132 (d)
Grecia	17 000	16 400	16 500	16 200	16 200	15 300	15 350	15 550	15 450
Irlanda	2 585	2 585	2 585	3 200	3 200	2 900	2 900	2 170	2 170
Italia	53 730	54 685	54 470	55 735	55 743	58 598	58 894	59 156	59 073
Lussemburgo	420	420	420	600	600	600	360	650	650
Paesi Bassi	5 060	4 700	4 700	4 700	4 700	3 900	5 200	3 900	3 900
Portogallo	n.d.	8 316	8 376	8 376	8 436	7 856	8 300	8 300	8 300
Spagna	41 113	41 113	41 607	40 157	40 157	40 087	39 455	40 050	38 500
Regno Unito	15 996	15 776	14 817	15 118	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

(a) World Cement Directory 1991.
(b) Germania orientale esclusa.
(c) Germania orientale inclusa.
(d) Non tutte le imprese hanno comunicato il loro ammontare.
Fonte: Cembureau.
n.d.: non disponibile.

ALLEGATO 3

Produzione (1) — sono compresi il cemento prodotto con clinker importato ed il clinker esportato

(in 1 000 t)

	1991	% 1991/1990	1990 (3)	1990	% 1990/1989	1989	% 1989/1988	1988	% 1988/1987	1987	% 1987/1986	1986	% 1986/1985	1985	% 1985/1984	1984	% 1984/1983	1983
Belgio	7 184	3,7	6 929	6 929	2,4	6 766	4,9	6 451	13,4	5 689	– 1,2	5 760	4,0	5 537	– 3,0	5 708	– 0,2	5 719
Danimarca	1 623	33,3	1 218	1 218	– 23,7	1 597	19,4	1 338	– 13,3	1 543	– 7,6	1 670	17,8	1 418	– 2,2	1 450	10,8	1 309
Francia	25 799	– 4,6	27 052	27 052	0,8	26 827	3,1	26 031	7,9	24 121	1,9	23 668	0,5	23 548	– 2,0	24 025	– 6,9	25 817
Germania (2)	31 137	– 10,9	34 939	27 712	4,6	26 505	8,6	24 398	6,0	23 018	– 5,6	24 373	6,2	22 944	– 12,5	26 224	– 5,9	27 874
Grecia	13 424	0,2	13 394	13 394	8,1	12 392	– 4,0	12 902	– 0,6	12 975	– 1,4	13 159	– 2,7	13 520	0,4	13 460	– 4,1	14 032
Irlanda	1 510	– 13,7	1 750	1 750	– 6,4	1 869	10,0	1 699	16,4	1 460	4,4	1 398	– 6,0	1 487	8,0	1 377	– 7,2	1 484
Italia	40 806	– 0,1	40 855	40 855	0,8	40 522	5,1	38 556	4,2	37 008	2,9	35 973	– 3,7	37 361	– 3,9	38 891	– 3,2	40 175
Lussemburgo	1 282	– 2,8	1 319	1 319	6,3	1 241	– 0,9	1 252	24,2	1 008	13,9	885	3,8	853	– 12,3	973	– 3,8	1 011
Paesi Bassi	3 302	– 4,0	3 439	3 439	– 1,1	3 479	4,3	3 337	14,7	2 910	– 6,3	3 105	7,9	2 877	– 9,4	3 176	2,7	3 093
Portogallo	7 473	2,7	7 277	7 277	7,9	6 743	2,9	6 556	11,2	5 896	8,3	5 444	1,5	5 364	– 2,2	5 483	– 10,0	6 095
Spagna	28 008	– 2,3	28 662	28 662	1,6	28 217	9,5	25 776	4,8	24 588	2,3	24 042	– 0,6	24 197	– 9,2	26 643	– 14,7	31 229
Regno Unito	12 506	– 10,1	13 910	13 910	– 11,8	15 761	– 2,8	16 221	13,3	14 311	6,3	13 465	0,5	13 403	– 1,1	13 552	0,7	13 457
Unione europea	172 209	– 3,5	178 464	173 237	2,70	168 682	4,2	161 957	5,9	152 887	0,95	151 442	0,32	150 959	– 5,33	159 462	– 6,1	169 795

(1) Ad esclusione del commercio intracomunitario di clinker.
(2) Solo Germania occidentale fino al 1990.
(3) Germania orientale inclusa.
Fonte: Cembureau.

ALLEGATO 4

Consumo di cemento

(in 1 000 t)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Belgio	4 107	4 051	4 028	4 083	4 115	4 793	5 137	5 431
Danimarca	1 226	1 359	1 435	1 704	1 593	1 404	1 367	1 326
Francia	22 859	21 428	21 024	21 742	22 359	24 146	24 740	25 157
Germania	27 712	26 170	22 802	24 371	23 183	24 194	25 791	27 325
Grecia	6 257	6 118	5 925	6 126	6 036	6 515	7 330	7 546
Irlanda	1 469	1 367	1 278	1 206	1 221	1 288	1 547	1 589
Italia	39 820	38 619	37 273	36 442	37 392	40 290	42 297	43 089
Lussemburgo	296	284	271	286	331	385	393	430
Paesi Bassi	4 750	4 798	4 659	5 020	4 892	5 132	5 753	5 539
Portogallo	6 301	5 476	5 293	5 424	5 833	6 428	6 638	7 124
Spagna	17 924	16 186	16 551	18 297	20 235	22 671	26 026	28 572
Regno Unito	13 547	13 792	13 720	13 829	(d) (a) (b) 15 050/15 064	17 738	18 267	16 232

(a) Eur. Annual Review n. 11 (88-89).
(b) World Stat. Review n. 11 (87-88).
(d) World Stat. Review n. 10 (86-87).
Fonte: Cembureau.

ALLEGATO 5

Totale esportazioni del codice NC 2523

1983

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	360 413	319	23 300	5 422	1 108	0	5	0	0	0	390 567
Belgio-Lussemburgo 60-87	1 968	0	73 855	88 001	410	133	0	1	0	0	0	164 368
Paesi Bassi 60-87	13 331	1 495 193	0	1 529 363	701	484	0	28	0	0	0	3 039 100
Germania 60-87	259 696	530 854	167 669	0	2 303	175	0	426	0	0	0	961 121
Italia 60-87	59 967	13	20	673	0	120	0	2	0	0	0	60 795
Regno Unito 73-87	31	4 663	96 115	81 440	3	0	87 655	84	0	0	0	269 991
Irlanda 73-87	0	0	2 462	25 464	10	21 525	0	1	0	0	0	49 462
Danimarca 73-87	0	0	1 500	17 373	0	130	0	0	0	0	0	19 003
Grecia 81-87	6	0	2	42	431	57	0	5	0	0	0	543
Intra-CE 58-87	334 997	2 391 135	341 941	1 765 652	9 280	23 732	87 656	551	0	0	0	4 954 944

1984

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	344 174	37	55 717	6 321	801	0	9	0	0	0	407 059
Belgio-Lussemburgo 60-87	1 755	0	175 321	108 673	450	525	0	0	0	0	0	286 724
Paesi Bassi 60-87	11 327	1 493 279	0	1 564 840	1 519	130	0	35	0	0	0	3 071 130
Germania 60-87	787 134	492 384	190 715	0	2 215	492	10	219	0	0	0	1 473 169
Italia 60-87	62 850	0	4	1 154	0	55	0	1	0	0	0	64 064
Regno Unito 73-87	6 086	17 405	64 966	79 328	110	0	80 311	101	0	0	0	248 307
Irlanda 73-87	0	0	3 130	0	85	46 664	0	0	0	0	0	49 879
Danimarca 73-87	2 000	0	0	15 201	25	94	0	0	0	0	0	17 320
Grecia 81-87	11	0	0	37	295	3	0	5	0	0	0	351
Intra-CE 58-87	871 163	2 347 240	434 172	1 824 950	11 019	48 763	80 321	370	0	0	0	5 617 998

1985

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	357 219	41	52 843	7 365	745	0	8	35 782	0	0	454 003
Belgio-Lussemburgo 60-87	1 050	0	198 583	102 173	418	182	0	4	0	0	0	302 410
Paesi Bassi 60-87	15 284	1 336 123	0	1 487 050	2 325	286	0	37	0	0	0	2 841 105
Germania 60-87	262 584	454 286	153 959	0	1 883	133	0	247	0	0	0	873 092
Italia 60-87	55 541	2	26	771	0	166	0	5	0	0	0	56 511
Regno Unito 60-87	37 440	9 303	66 731	45 153	159	0	257 266	270	0	0	0	416 322
Irlanda 73-87	0	0	3 566	0	131	51 169	0	0	0	0	0	54 866
Danimarca 73-87	5	51	231	25 684	9	159	0	0	0	0	0	26 139
Grecia 81-87	19	0	0	0	121	0	0	5	0	0	0	145
Intra-CE 58-87	371 922	2 156 987	423 136	1 713 673	12 411	52 839	257 266	579	35 782	0	0	5 024 595

1986

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	323 063	298	54 461	10 785	737	0	0	0	0	57	389 401
Belgio-Lussemburgo 60-87	1 301	0	179 350	111 179	339	148	0	0	0	0	0	292 317
Paesi Bassi 60-87	12 478	1 473 914	0	1 570 807	2 680	922	0	17	0	0	0	3 060 818
Germania 60-87	270 585	520 855	150 909	0	1 723	139	0	853	0	0	0	945 064
Italia 60-87	57 435	0	0	1 082	0	151	0	0	0	0	0	58 668
Regno Unito 60-87	74 058	10 511	36 547	25 878	300	0	144 469	1 601	5 523	72	47 835	346 794
Irlanda 73-87	0	0	3 702	44	38	44 520	0	0	0	0	10 469	58 773
Danimarca 73-87	0	0	55	10 704	17	215	0	0	0	0	0	10 991
Grecia 81-87	35	0	0	17	111	32	0	10	0	0	0	205
Portogallo 86-87	0	0	0	60	5	43	0	0	0	0	136 422	136 530
Spagna 86-87	12	0	33	413	84	196	0	0	0	2 594	0	3 332
Intra-CE 58-87	415 902	2 328 344	370 895	1 774 641	16 080	47 103	144 469	2 482	5 523	2 666	194 781	5 302 886

1987

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	366 871	1 089	65 184	16 866	483	0	2	0	26	3 035	453 556
Belgio-Lussemburgo 60-87	2 103	0	175 191	111 122	390	174	0	2	0	0	0	288 982
Paesi Bassi 60-87	29 585	1 451 022	0	1 355 499	2 917	311	0	0	0	0	58 933	2 898 267
Germania 60-87	222 944	600 642	142 953	0	1 156	294	0	935	0	0	10	968 934
Italia 60-87	61 357	0	25	751	0	87	0	0	105 316	0	90	167 626
Regno Unito 73-87	96 179	13 700	40 782	33 464	163	0	227 013	2 008	161 856	18	35 958	611 141
Irlanda 73-87	1 320	0	932	56	44	44 722	0	0	0	0	28 523	75 597
Danimarca 73-87	24	0	965	12 075	25	128	0	0	0	0	0	13 217
Grecia 81-87	23	0	0	4	133	0	0	6	0	0	1	167
Portogallo 86-87	0	0	30	0	24	39	0	0	48 769	0	55 678	104 540
Spagna 86-87	17	0	0	537	30	108	0	0	12 569	31 797	0	45 058
Intra-CE 58-87	413 553	2 432 237	361 967	1 578 692	21 746	46 343	227 013	2 953	328 510	31 840	182 228	5 627 082

1988

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	389 131	4 233	69 241	12 898	632	0	0	0	156	2 859	479 150
Belgio-Lussemburgo 60-92	3 111	0	247 217	123 742	12	193	0	0	85 901	0	0	460 176
Paesi Bassi 60-92	35 263	1 491 065	0	1 520 563	1 108	341	0	32	41 190	0	90 948	3 180 510
Germania 60-92	234 738	570 067	134 955	0	457	532	0	150	0	15	50	940 964
Italia 60-92	61 635	29	219	687	0	21	0	1	1 183 438	0	0	1 246 030
Regno Unito 73-92	388 103	171 129	38 718	313 757	128	0	490 906	56 683	261 119	50 879	341 354	2 112 776
Irlanda 73-92	25	1 690	2 026	3	0	54 313	0	0	0	0	31 543	89 600
Danimarca 73-92	36	0	603	11 670	21	159	0	0	0	0	5	12 494
Grecia 81-92	10	0	0	5	46	21	0	10	0	0	0	92
Portogallo 86-92	27	0	0	0	16	4	0	0	0	0	4 181	4 228
Spagna 86-92	117	9	0	363	149	154	0	0	0	79 293	0	80 085
Intra-CE 58-92	723 064	2 623 117	427 973	2 040 031	14 835	56 368	490 906	56 875	1 571 648	130 343	470 939	8 606 099

1989

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	341 721	7 639	85 800	15 412	904	4	0	88 743	8	392	540 623
Belgio-Lussemburgo 60-92	2 312	0	300 585	94 937	44	148	0	3	60 000	0	66	458 095
Paesi Bassi 60-92	39 846	1 462 188	0	1 585 006	1 221	246	0	0	88 000	0	97 546	3 274 053
Germania 60-92	252 457	583 518	145 865	0	462	323	0	332	0	0	0	982 957
Italia 60-92	67 646	0	29	618	0	3	0	7 085	1 304 000	0	0	1 379 381
Regno Unito 73-92	745 057	252 194	33 998	821 819	33	0	516 362	237 272	527 398	14 481	296 461	3 445 075
Irlanda 73-92	8 001	8 670	5 066	2 890	0	156 036	0	0	0	0	30 753	211 416
Danimarca 73-92	0	0	24	11 789	0	57	0	0	0	0	6	11 876
Grecia 81-92	2 762	0	0	3	5 024	0	0	15	0	0	0	7 804
Portogallo 86-92	190	6	0	20	36	0	22	0	3 300	0	3 902	7 476
Spagna 86-92	515	6	0	259	235	149	0	0	42 705	17 340	0	61 209
Intra-CE 58-92	1 118 787	2 648 301	493 205	2 603 140	22 467	157 866	516 388	244 706	2 114 146	31 830	429 125	10 379 961

1990

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	367 547	9 124	86 185	4 931	301	0	26	90 318	1 494	51 224	611 150
Belgio-Lussemburgo 60-92	4 502	0	447 928	88 906	90	188	0	2	84 283	0	0	625 899
Paesi Bassi 60-92	30 163	1 550 822	0	1 606 326	1 436	612	1	0	44 977	0	135 683	3 370 020
Germania 60-92	281 516	641 537	144 347	0	444	1 819	0	3 447	57 040	0	31 300	1 161 450
Italia 60-92	107 961	23	183	563	0	5 500	0	0	1 796 152	0	0	1 910 382
Regno Unito 73-92	466 368	204 673	29 392	369 772	75	0	342 487	14 575	560 383	0	107 396	2 095 121
Irlanda 73-92	57	8	4 913	32	11	203 240	0	0	0	10 040	35 796	254 097
Danimarca 73-92	0	625	186	13 423	409	86	0	0	0	0	1	14 730
Grecia 81-92	8	0	0	119	79	466	0	12	0	0	0	684
Portogallo 86-92	606	0	0	11	0	21	3 170	0	0	0	52	3 860
Spagna 86-92	5 960	4	0	339	69	341	56	0	170 456	4 425	0	181 650
Intra-CE 58-92	897 139	2 765 237	636 072	2 165 675	7 543	212 573	345 713	18 064	2 803 609	15 959	361 452	10 229 036

1991

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	554 848	1 539	98 181	3 954	484	0	0	109 909	1	7 454	776 370
Belgio-Lussemburgo 60-92	5 051	0	381 128	97 299	31	135	0	36	57 191	0	0	540 871
Paesi Bassi 60-92	16 039	1 545 882	0	1 637 209	1 994	345	0	50	50 038	0	243 935	3 495 492
Germania 60-92	314 044	665 538	175 019	0	792	2 371	5	42 174	22 002	13 180	85 358	1 320 483
Italia 60-92	77 173	18	0	950	0	120	0	0	2 015 123	0	0	2 093 384
Regno Unito 73-92	235 838	97 939	77 284	193 617	182	0	275 461	198 842	656 521	0	52 039	1 787 723
Irlanda 73-92	31	1 255	4 631	0	109	229 562	0	0	0	5 173	53 908	294 669
Danimarca 73-92	15	157	179	10 996	0	28 718	0	0	0	0	4 268	44 333
Grecia 81-92	273	45	0	134	687	26	0	60	0	0	0	1 225
Portogallo 86-92	1 360	2	0	20	24	6	3 702	0	0	0	232	5 346
Spagna 86-92	31 101	22	0	467	84	478	0	49	485 239	7 510	0	524 950
Intra-CE 58-92	680 926	2 865 705	639 779	2 038 870	7 854	262 243	279 168	241 211	3 396 023	25 864	447 192	10 884 835

1992

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-93	Belgio-Lussemburgo 60-93	Paesi Bassi 60-93	Germania 60-93	Italia 60-93	Regno Unito 73-93	Irlanda 73-93	Danimarca 73-93	Grecia 81-93	Portogallo 86-93	Spagna 86-93	EUR12 70-93
Francia 60-93	0	1 320 660	103	126 377	4 244	470	0	25	120 815	4 008	1 346	1 578 048
Belgio-Lussemburgo 60-93	4 201	0	448 847	151 363	25	808	0	22	23 978	23	0	629 267
Paesi Bassi 60-93	23 897	1 481 973	0	1 740 531	1 475	196	0	0	27 493	6 120	182 243	3 463 928
Germania 60-93	301 172	785 318	150 220	0	490	10 337	131	240 089	21 678	0	41 307	1 550 742
Italia 60-93	154 590	8	0	1 025	0	201	0	32	2 635 211	0	22	2 791 089
Regno Unito 73-93	136 474	40 342	21 495	161 849	4	0	281 314	148 982	605 777	0	67 077	1 463 314
Irlanda 73-93	34	0	5 653	51	23	268 067	0	0	0	5 274	55 380	334 482
Danimarca 73-93	0	3	0	21 209	16	40 271	0	0	52 086	0	19 462	133 047
Grecia 81-93	34	0	0	160	788	86	0	255	0	0	18 466	19 789
Portogallo 86-93	382	634	22	44	21	27	25	10	0	0	417	1 582
Spagna 86-93	3 350	4	104	553	205	356	6	171	354 943	6 296	0	365 988
Intra-CE 58-93	624 137	3 628 940	626 445	2 203 162	7 292	320 822	281 476	389 589	3 841 981	21 721	385 721	12 331 286

Fonte: Eurostat.

ALLEGATO 6

Totale importazioni del codice NC 2523

1983

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	1 492	13 821	365 201	56 538	61	83	0	0	0	0	437 196
Belgio-Lussemburgo 60-87	354 486	0	1 480 023	503 657	72	11 340	0	11	0	0	0	2 349 589
Paesi Bassi 60-87	23	91 444	0	172 627	72	161 058	2 366	6	0	0	0	427 596
Germania 60-87	23 894	88 956	1 452 539	0	120	79 492	25 438	12 086	7	0	0	1 682 532
Italia 60-87	6 650	426	562	1 780	0	3	0	1	139	0	0	9 561
Regno Unito 73-87	359	48	661	109	28	0	22 574	100	0	0	0	23 879
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	87 200	0	0	29	0	0	87 229
Danimarca 73-87	6	0	104	252	2 500	88	10	0	6 380	0	0	9 340
Grecia 81-87	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Intra-CE 58-87	385 416	182 365	2 947 712	1 043 625	59 329	339 238	50 472	12 201	6 556	0	0	5 026 914

1984

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	1 421	15 610	294 116	60 333	6 138	2	2	5	0	0	377 627
Belgio-Lussemburgo 60-87	315 000	0	1 446 617	501 596	1	8 534	0	1	0	0	0	2 271 749
Paesi Bassi 60-87	18	147 441	0	184 601	92	114 218	500	0	40	0	0	446 910
Germania 60-87	56 343	108 778	1 483 720	0	827	63 268	148	11 570	4	0	0	1 724 658
Italia 60-87	6 376	328	1 960	1 981	0	22	74	12	7	0	0	10 760
Regno Unito 73-87	889	27	333	185	12	0	48 421	47	0	0	0	49 914
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	73 452	0	0	0	0	0	73 452
Danimarca 73-87	8	0	61	2 926	0	105	0	0	50	0	0	3 150
Grecia 81-87	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	235
Intra-CE 58-87	378 634	257 996	2 948 536	985 404	61 265	265 739	49 145	11 632	106	0	0	4 958 457

1985

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	1 051	15 691	262 744	55 707	2 124	21	0	14	0	0	337 352
Belgio-Lussemburgo 60-87	352 712	0	1 382 883	456 127	0	3 780	0	4	0	0	0	2 195 506
Paesi Bassi 60-87	49	199 102	0	158 948	30	121 313	587	1	100	0	0	480 130
Germania 60-87	52 792	132 133	1 417 271	0	345	40 431	68	15 255	0	0	0	1 658 295
Italia 60-87	9 938	466	2 505	1 525	0	0	115	22	26	0	0	14 597
Regno Unito 73-87	759	235	99	91	112	0	64 181	81	34	0	0	65 592
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	105 715	0	0	0	0	0	105 715
Danimarca 73-87	7	7	84	481	3 133	88	31	0	122	0	0	3 953
Intra-CE 58-87	416 253	332 996	2 818 534	879 915	59 327	273 452	65 004	15 363	295	0	0	4 861 139

1986

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	1 104	12 514	261 557	57 426	8 628	0	23	15	0	7	341 274
Belgio-Lussemburgo 60-87	332 766	0	1 491 489	516 052	17	5 534	0	0	0	17	0	2 345 875
Paesi Bassi 60-87	0	209 783	0	136 671	71	84 539	560	125	0	3	15	431 767
Germania 60-87	54 236	111 819	1 534 256	0	516	23 904	23	10 332	3	24	109	1 735 222
Italia 60-87	14 123	141	2 957	1 070	0	225	78	35	6	0	1	18 636
Regno Unito 73-87	1 094	96	345	153	49	0	48 655	40	0	0	56	50 488
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	121 199	0	0	0	0	0	121 199
Danimarca 73-87	0	0	8	845	48	689	0	0	105	0	0	1 695
Grecia 81-87	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	223
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2 439	2 451
Spagna 86-87	22	0	24	6	46	43 810	10 469	0	88	135 563	0	190 028
Intra-CE 58-87	402 238	322 943	3 041 591	916 353	58 173	288 752	59 797	10 555	217	135 606	2 627	5 238 852

1987

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	2 147	29 215	210 967	60 817	9 642	2 054	2	32	0	11	314 887
Belgio-Lussemburgo 60-87	304 475	0	1 452 598	592 360	26	8 391	0	15	0	41	0	2 357 906
Paesi Bassi 60-87	979	172 231	0	157 561	172	26 473	0	993	0	0	0	358 409
Germania 60-87	66 179	114 746	1 375 325	0	824	6 769	31	10 990	0	0	34	1 574 898
Italia 60-87	23 330	393	2 716	927	0	6	20	32	1	0	645	28 070
Regno Unito 73-87	610	1	53	125	116	0	50 943	19	2	2	61	51 932
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	167 285	0	0	0	0	0	167 285
Danimarca 73-87	3	0	104	1 217	1 768	23	41	0	50	0	2	3 208
Grecia 81-87	0	0	0	3	270 746	151 487	0	0	0	48 769	0	471 005
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	28 968	28 988
Spagna 86-87	2 923	24	59 055	5	175	27 436	23 567	1	0	55 727	0	168 913
Intra-CE 58-87	398 498	289 541	2 919 067	963 165	334 643	397 534	76 655	12 053	84	104 539	29 721	5 525 500

1988

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	2 968	35 010	237 782	61 355	361 316	0	0	81	0	227	698 739
Belgio-Lussemburgo 60-92	386 763	0	1 505 727	576 446	161	180 449	0	2	47	26	31	2 649 652
Paesi Bassi 60-92	3 718	249 386	0	139 450	0	130 261	50	757	1	2	24	523 649
Germania 60-92	66 742	147 131	1 686 839	0	445	134 729	292	9 538	4	1	56	2 045 777
Italia 60-92	13 191	18	477	498	0	706	0	0	22	1	42	14 955
Regno Unito 73-92	940	20	159	89	5 436	0	53 936	312	23	6	85	61 006
Irlanda 73-92	0	0	0	0	0	492 994	0	0	5	0	0	492 999
Danimarca 73-92	0	0	229	240	0	49 375	0	0	0	0	29	49 873
Grecia 81-92	0	98 105	28 185	0	1 043 594	329 723	0	0	0	0	0	1 499 607
Portogallo 86-92	27	2	39	0	24	46 918	0	0	0	0	67 373	114 383
Spagna 86-92	2 916	0	90 981	107	0	311 729	32 039	4	0	4 182	0	441 958
Intra-CE 58-92	474 295	497 628	3 347 646	954 611	1 111 014	2 038 198	86 317	10 611	182	4 219	67 867	8 592 588

1989

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	2 191	606	268 869	67 342	557 980	0	76	128	149	720	898 061
Belgio-Lussemburgo 60-92	360 465	0	1 472 239	611 445	120	238 539	8 671	0	20	0	26	2 691 525
Paesi Bassi 60-92	7 102	297 300	0	140 186	1	566 432	0	52	6	0	0	1 011 079
Germania 60-92	86 342	118 011	1 670 038	0	189	215 473	0	11 700	0	9	207	2 101 969
Italia 60-92	17 196	77	488	521	0	31	0	1	6	0	63	18 383
Regno Unito 73-92	155	174	1 542	109	3	0	156 415	30	7	7	78	158 520
Irlanda 73-92	0	0	0	0	0	530 915	0	0	0	0	0	530 915
Danimarca 73-92	77	28	0	186	0	263 683	0	0	79	0	0	264 053
Grecia 81-92	99 955	38 339	11 190	32 040	1 361 769	552 362	0	0	0	3 152	23 105	2 121 912
Portogallo 86-92	0	0	26	0	0	24 988	0	0	0	0	2 576	27 590
Spagna 86-92	411	0	276	84	0	292 357	30 794	0	0	3 898	0	327 820
Intra-CE 58-92	571 701	456 121	3 156 406	1 053 439	1 429 424	3 242 760	195 878	11 858	245	7 214	26 773	10 151 819

1990

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	3 528	364	317 350	106 589	278 028	0	55	108	590	4 269	710 881
Belgio-Lussemburgo 60-92	371 901	0	1 557 435	666 449	126	40 330	40	27	0	1	1	2 636 310
Paesi Bassi 60-92	8 713	447 589	0	153 526	23	231 447	0	533	0	120	0	841 951
Germania 60-92	91 768	93 836	1 728 747	0	1 784	24 766	51	8 471	16	0	352	1 949 791
Italia 60-92	3 654	42	395	556	0	24	0	0	54	0	54	4 779
Regno Unito 73-92	583	165	194	577	48	0	200 908	9 241	0	4	246	211 966
Irlanda 73-92	0	0	2	0	0	267 096	0	0	0	3 170	0	270 268
Danimarca 73-92	63	43	50	4 915	0	22 997	0	0	30	0	4	28 102
Grecia 81-92	96 106	69 417	60 888	0	1 599 852	421 768	0	0	0	0	226 792	2 474 823
Portogallo 86-92	1 500	5	0	0	0	22	10 027	0	0	0	78	11 632
Spagna 86-92	50 509	24	97	31 322	44	78 375	37 362	4	0	24	0	197 761
Intra-CE 58-92	624 796	614 648	3 348 172	1 174 694	1 708 468	1 364 850	248 388	18 331	207	3 909	231 795	9 338 258

1991

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR12 70-92
Francia 60-92	0	5 075	654	329 383	73 085	201 270	4	3	232	1 370	12 586	623 662
Belgio-Lussemburgo 60-92	535 798	0	1 560 668	684 727	62	52 510	48	150	0	2	1	2 833 966
Paesi Bassi 60-92	2 589	380 899	0	172 616	18	75 545	22	268	0	142	1	632 100
Germania 60-92	105 183	102 939	1 658 729	0	413	48 477	55	14 187	78	1	342	1 930 404
Italia 60-92	1 944	0	139	366	0	13	0	0	65	0	103	2 630
Regno Unito 73-92	1 065	135	1 290	9 207	1	0	229 021	29 243	11	27	471	270 471
Irlanda 73-92	28	24	0	4	0	162 417	0	0	0	3 702	0	166 175
Danimarca 73-92	27	92	14	56 357	0	218 911	0	0	60	1	44	275 506
Grecia 81-92	66 809	52 096	45 986	22 000	2 004 224	362 418	0	0	0	0	484 960	3 038 493
Portogallo 86-92	2	0	0	13 180	5 124	0	3 220	0	0	0	2 161	23 687
Spagna 86-92	6 830	24	23	115 510	26	0	55 886	17	0	179	0	178 495
Intra-CE 58-92	720 272	541 281	3 267 500	1 403 349	2 082 954	1 121 559	288 257	43 867	446	5 424	500 668	9 975 577

1992

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-93	Belgio-Lussemburgo 60-93	Paesi Bassi 60-93	Germania 60-93	Italia 60-93	Regno Unito 73-93	Irlanda 73-93	Danimarca 73-93	Grecia 81-93	Portogallo 86-93	Spagna 86-93	EUR12 70-93
Francia 60-93	0	6 950	220	331 925	155 365	141 322	23	68	27	491	4 418	640 809
Belgio-Lussemburgo 60-93	1 313 048	0	1 469 739	818 569	3	37 597	0	0	0	0	1	3 638 957
Paesi Bassi 60-93	1 230	448 747	0	159 911	1	50 589	0	37	0	0	0	660 515
Germania 60-93	128 189	153 332	1 734 300	0	282	21 768	166	30 038	71	0	714	2 068 860
Italia 60-93	3 271	52	214	331	0	10	0	0	22	9	52	3 961
Regno Unito 73-93	135	796	59	9 130	33	0	265 052	46 875	55	17	344	322 496
Irlanda 73-93	0	24	0	0	0	159 312	0	0	0	22	15	159 373
Danimarca 73-93	36	22	26	249 655	22	149 122	0	0	100	8	123	399 114
Grecia 81-93	159 624	23 978	0	18 593	2 297 372	401 819	0	112 830	0	0	479 089	3 493 305
Portogallo 86-93	17	23	1 568	0	54	7	3 824	0	0	0	85	5 578
Spagna 86-93	1 264	276	0	41 351	48	272	61 934	19 500	0	238	0	124 883
Intra-CE 58-93	1 606 816	634 201	3 398 746	1 629 467	2 453 182	961 819	331 000	209 347	275	785	484 842	11 710 480

Fonte: Eurostat.

ALLEGATO 7

Totale esportazione dei codici NC 2523 20 (1983/1987), 2523 21 e 2523 21 00 (1988/1992)

1983

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	0	4	97	865	47	0	0	0	0	0	1 013
Belgio-Lussemburgo 60-87	133	0	19	7 974	0	78	0	0	0	0	0	8 204
Paesi Bassi 60-87	0	0	0	9 038	0	77	0	0	0	0	0	9 115
Germania 60-87	1 327	0	351	0	38	36	0	0	0	0	0	1 752
Italia 60-87	616	0	1	50	0	18	0	0	0	0	0	685
Regno Unito 73-87	5	0	530	20	0	0	1 058	0	0	0	0	1 613
Irlanda 73-87	0	0	0	1 960	0	4 180	0	0	0	0	0	6 140
Danimarca 73-87	0	0	0	471	0	25	0	0	0	0	0	496
Grecia 81-87	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intra-CE 58-87	2 081	0	905	19 610	909	4 462	1 058	0	0	0	0	29 025

1984

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	0	0	230	1 850	50	0	0	0	0	0	2 130
Belgio-Lussemburgo 60-87	104	0	1 063	2 426	0	48	0	0	0	0	0	3 641
Paesi Bassi 60-87	0	0	0	11 621	0	5	0	0	0	0	0	11 626
Germania 60-87	5 856	0	284	0	52	68	0	0	0	0	0	6 260
Italia 60-87	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857
Regno Unito 73-87	0	0	0	0	43	0	91	0	0	0	0	134
Irlanda 73-87	0	0	0	1 360	0	5 607	0	0	0	0	0	6 967
Danimarca 73-87	0	0	10	395	0	105	0	0	0	0	0	510
Grecia 81-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intra-CE 58-87	6 817	0	1 357	16 033	1 945	5 883	91	0	0	0	0	32 126

1985

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	0	0	188	4 960	0	0	0	0	0	0	5 148
Belgio-Lussemburgo 60-87	124	0	1 662	20 128	0	13	0	0	0	0	0	21 927
Paesi Bassi 60-87	21	0	0	10 612	43	8	0	0	0	0	0	10 684
Germania 60-87	3 029	0	188	0	225	3	0	0	0	0	0	3 445
Italia 60-87	919	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	922
Regno Unito 73-87	44	0	0	25	164	0	85	0	0	0	0	318
Irlanda 73-87	0	0	0	718	0	2 740	0	0	0	0	0	3 458
Danimarca 73-87	0	0	23	256	53	0	0	0	0	0	0	332
Grecia 81-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intra-CE 58-87	4 137	0	1 872	31 929	5 445	2 763	85	0	0	0	0	46 231

1986

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	0	0	8	10 109	0	0	0	0	0	0	10 117
Belgio-Lussemburgo 60-87	591	0	3 223	271	25	0	0	0	0	0	40	4 150
Paesi Bassi 60-87	0	0	0	9 485	0	149	0	0	0	0	0	9 634
Germania 60-87	2 645	0	105	0	1 197	0	0	0	1	0	0	3 948
Italia 60-87	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160
Regno Unito 73-87	0	0	1	0	24	0	72	0	0	0	0	97
Irlanda 73-87	0	0	0	1 100	0	1 217	0	0	0	0	0	2 317
Danimarca 73-87	0	0	0	45	26	0	0	0	0	0	0	71
Grecia 81-87	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
Spagna 86-87	67	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	92
Intra-CE 58-87	4 463	0	3 328	10 909	11 607	1 383	72	0	1	0	40	31 803

1987

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	0	0	2	6 756	11	0	0	0	0	29	6 798
Belgio-Lussemburgo 60-87	564	0	1 779	42	0	0	0	0	0	0	0	2 385
Paesi Bassi 60-87	0	0	0	9 980	23	657	0	0	0	0	0	10 660
Germania 60-87	1 018	0	152	0	219	0	0	0	0	0	0	1 389
Italia 60-87	1 121	0	0	0	0	0	0	0	257 589	0	0	258 710
Regno Unito 73-87	5	0	0	0	57	0	12 195	0	0	0	0	12 257
Irlanda 73-87	0	0	0	639	0	1 260	0	0	0	0	0	1 899
Danimarca 73-87	0	0	0	5	49	100	0	0	6 500	0	0	6 654
Grecia 81-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Intra-CE 58-87	2 708	0	1 931	10 669	7 104	2 028	12 195	0	264 089	99	29	300 852

1988

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-92	0	0	51	711	0	31	0	0	0	0	0	793
Belgio-Lussemburgo 60-92	780	0	3 728	7 886	0	0	0	0	0	1	0	12 395
Paesi Bassi 60-92	0	0	0	13 275	0	1 104	0	0	0	0	0	14 379
Germania 60-92	1 230	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386
Italia 60-92	925	0	0	29	0	6	0	0	4 235	0	0	5 195
Regno Unito 73-92	0	0	49	6	0	0	0	0	794	0	0	849
Irlanda 73-92	0	0	0	506	0	3 073	0	0	0	0	0	3 579
Danimarca 73-92	0	0	0	176	0	12	0	0	0	0	0	188
Grecia 81-92	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Portogallo 86-92	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24
Spagna 86-92	64	0	0	0	99	5	0	0	0	31	0	199
Intra-CE 58-92	3 021	0	3 985	22 589	99	4 230	0	0	5 029	32	2	38 987

1989

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-92	0	0	25	853	327	25	0	0	0	0	0	1 230
Belgio-Lussemburgo 60-92	254	0	2 849	6 875	0	177	0	0	0	0	0	10 155
Paesi Bassi 60-92	1	0	0	10 290	0	2 762	0	0	0	0	21	13 074
Germania 60-92	658	0	363	0	49	6	0	0	0	0	0	1 076
Italia 60-92	796	0	0	26	0	0	0	0	4 076	0	0	4 898
Regno Unito 73-92	160	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	180
Irlanda 73-92	0	0	0	528	0	2 327	0	0	0	0	21	2 876
Danimarca 73-92	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
Grecia 81-92	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Portogallo 86-92	63	0	0	0	0	21	0	0	0	0	1	85
Spagna 86-92	578	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	598
Intra-CE 58-92	2 515	0	3 237	18 624	396	5 318	0	0	4 096	0	44	34 230

1990

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-92	0	0	16	1 032	0	68	0	0	0	0	195	1 311
Belgio-Lussemburgo 60-92	158	0	6 571	191	0	6	0	0	0	0	0	6 926
Paesi Bassi 60-92	0	0	0	9 464	0	2 491	0	0	0	0	0	11 955
Germania 60-92	786	0	121	0	5	114	0	0	0	0	0	1 026
Italia 60-92	679	0	0	9	0	0	0	0	1 211	0	0	1 899
Regno Unito 72-92	27	0	0	7	0	0	8	0	0	0	0	42
Irlanda 73-92	0	0	0	572	0	3 391	0	0	0	0	0	3 963
Danimarca 73-92	0	0	0	120	0	6 851	0	0	0	0	0	6 971
Grecia 81-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo 86-92	45	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	66
Spagna 86-92	1 439	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	1 551
Intra-CE 58-92	3 133	0	6 708	11 394	5	13 052	8	0	1 211	0	196	35 707

1991

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-92	0	0	27	1 320	37	54	0	0	0	0	454	1 892
Belgio-Lussemburgo 60-92	418	0	4 024	31	0	12	0	0	0	0	0	4 485
Paesi Bassi 60-92	0	0	0	10 812	0	14	0	0	0	0	0	10 826
Germania 60-92	855	0	143	0	90	11 190	0	0	0	0	0	12 278
Italia 60-92	590	0	0	24	0	0	0	0	396	0	0	1 010
Regno Unito 73-92	0	0	1 422	0	0	0	6 750	0	0	1	0	8 173
Irlanda 73-92	0	0	80	990	0	1 578	0	0	0	0	0	2 648
Danimarca 73-92	0	0	0	93	0	17	0	0	0	0	0	110
Grecia 81-92	4	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	26
Portogallo 86-92	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	91
Spagna 86-92	1 375	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 376
Intra-CE 58-92	3 289	0	5 696	13 271	126	12 887	6 750	0	396	1	497	42 913

1992

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-93	Belgio-Lussemburgo 60-93	Paesi Bassi 60-93	Germania 60-93	Italia 60-93	Regno Unito 73-93	Irlanda 73-93	Danimarca 73-93	Grecia 81-93	Portogallo 86-93	Spagna 86-93	EUR 12 70-93
Francia 60-93	0	0	0	2 035	47	3	0	0	0	5	0	2 090
Belgio-Lussemburgo 60-93	225	0	3 110	333	1	43	0	0	0	0	0	3 712
Paesi Bassi 60-93	163	0	0	9 111	23	150	0	0	0	0	0	9 447
Germania 60-93	1 120	0	42	0	1 614	1 103	0	0	0	1	0	3 880
Italia 60-93	512	0	0	19	0	6	0	0	99	0	0	636
Regno Unito 73-93	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	440
Irlanda 73-93	0	0	0	769	0	3 826	0	0	0	0	0	4 595
Danimarca 73-93	0	0	0	232	0	47	0	0	0	0	0	279
Grecia 81-93	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22
Portogallo 86-93	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	46
Spagna 86-93	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Intra-CE 58-93	2 035	0	3 153	12 508	1 707	5 178	440	0	99	5	31	25 156

Fonte: Eurostat

ALLEGATO 8

Totale importazioni dei codici NC 2523 20 (1983/1987), 2523 21 e 2523 21 00 (1988/1992)

1983

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	163	74	1 753	394	9	0	0	0	0	0	2 393
Belgio-Lussemburgo 60-87	5 230	0	14 007	18 787	1	0	604	0	0	0	0	38 629
Paesi Bassi 60-87	0	0	0	360	0	1 898	170	0	0	0	0	2 428
Germania 60-87	447	418	9 036	0	77	4 449	1 979	57	0	0	0	16 463
Italia 60-87	85	0	0	11	0	0	0	0	36	0	0	132
Regno Unito 73-87	368	46	43	0	0	0	3 525	0	1	0	0	3 983
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	21	0	0	56	0	0	77
Danimarca 73-87	1	0	2 945	5 831	0	119	40	0	0	0	0	8 936
Grecia 81-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intra-CE 58-87	6 130	627	26 105	26 742	472	6 496	6 318	57	92	0	0	73 039

1984

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	73	356	5 912	614	0	0	0	0	0	0	6 955
Belgio-Lussemburgo 60-87	3 992	0	15 005	136	0	108	1 080	0	0	0	0	20 321
Paesi Bassi 60-87	0	166	0	308	0	51 002	100	0	0	0	0	51 576
Germania 60-87	414	354	8 245	0	25	21 806	1 440	0	0	0	0	32 284
Italia 60-87	1 599	0	0	4	0	0	0	0	37	0	0	1 640
Regno Unito 73-87	315	14	0	63	22	0	3 597	0	1	0	0	4 012
Irlanda 73-87	0	0	26	0	0	142	0	0	0	0	0	168
Danimarca 73-87	0	0	6 736	4 540	0	40	40	0	0	0	0	11 356
Grecia 81-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intra-CE 58-87	6 320	607	30 368	10 963	661	73 098	6 257	0	37	0	0	128 311

1985

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	102	48	3 367	517	40	0	0	0	0	0	4 074
Belgio-Lussemburgo 60-87	4 729	0	18 021	499	0	0	1 300	0	0	0	0	24 549
Paesi Bassi 60-87	0	1 105	0	379	0	12 264	317	0	0	0	0	14 065
Germania 60-87	31	51	9 782	0	30	7 275	736	137	0	0	0	18 042
Italia 60-87	3 854	0	0	170	0	0	0	0	36	0	0	4 060
Regno Unito 73-87	110	0	12	0	0	0	1 309	0	0	0	0	1 431
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Danimarca 73-87	0	0	6 628	6 317	127	1 852	62	0	0	0	0	14 986
Grecia 81-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 85-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intra-CE 58-87	8 723	1 258	34 492	10 732	674	21 551	3 723	137	36	0	0	81 326

1986

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	438	47	10 415	469	915	0	0	0	44	24	12 352
Belgio-Lussemburgo 60-87	6 290	0	20 949	148	0	40	1 180	0	0	0	0	28 607
Paesi Bassi 60-87	0	1 488	0	38	0	20 884	194	0	0	0	0	22 604
Germania 60-87	7	166	10 465	0	0	10 529	924	0	0	0	353	22 444
Italia 60-87	8 360	0	0	1 191	0	0	0	0	0	0	0	9 551
Regno Unito 73-87	101	0	118	0	0	0	1 254	0	0	18	0	1 491
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Danimarca 73-87	1	0	5 250	4 762	55	1 310	44	0	0	0	0	11 422
Grecia 81-87	0	0	0	5	30	18 025	0	0	0	0	0	18 060
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-87	0	501	0	0	0	4 400	0	0	0	807	0	5 708
Intra-CE 58-87	14 759	2 592	36 829	16 558	554	56 143	3 596	0	0	868	377	132 276

1987

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-87	Belgio-Lussemburgo 60-87	Paesi Bassi 60-87	Germania 60-87	Italia 60-87	Regno Unito 73-87	Irlanda 73-87	Danimarca 73-87	Grecia 81-87	Portogallo 86-87	Spagna 86-87	EUR 70-87
Francia 60-87	0	475	408	7 782	1 024	0	0	0	20	16	15	9 740
Belgio-Lussemburgo 60-87	6 704	0	28 526	79	0	773	900	0	0	0	0	36 982
Paesi Bassi 60-87	177	1 499	0	56	0	10 508	64	0	0	0	0	12 304
Germania 60-87	28	474	10 423	0	6	25 248	639	0	0	0	554	37 372
Italia 60-87	1 047	0	9	165	0	0	0	0	0	0	24	1 245
Regno Unito 73-87	52	0	638	0	0	0	1 822	0	0	0	0	2 512
Irlanda 73-87	0	0	0	0	0	3 080	0	0	0	0	0	3 080
Danimarca 73-87	0	0	9 401	5 659	26	5 589	22	0	92	0	0	20 789
Grecia 81-87	0	0	0	0	101 532	25 174	0	0	0	0	9 040	135 746
Portogallo 86-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Spagna 86-87	40	0	0	0	0	6 845	0	0	0	0	0	6 885
Intra-CE 58-87	8 048	2 448	49 404	13 740	102 588	77 216	3 447	0	112	16	9 662	266 681

1988

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-92	0	778	406	7 708	925	970	0	0	0	8	69	10 864
Belgio-Lussemburgo 60-92	5 994	0	27 427	7 530	208	82	1 252	0	0	0	39	42 532
Paesi Bassi 60-92	180	1 965	0	56	0	19 037	77	0	0	0	0	21 315
Germania 60-92	8 693	1 501	13 406	0	0	53 167	397	1 210	0	3	362	78 739
Italia 60-92	92	0	5	0	0	0	0	0	1	0	47	145
Regno Unito 73-92	58	7	1 174	10	0	0	1 106	0	0	14	7	2 376
Irlanda 73-92	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Danimarca 73-92	0	0	10 108	4 821	0	12 623	0	0	62	0	0	27 614
Grecia 81-92	0	10	0	0	10 568	800	0	0	0	0	20	11 398
Portogallo 86-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650	8 650
Spagna 86-92	28	0	0	0	0	29 777	0	0	0	0	0	29 805
Intra-CE 58-92	15 046	4 260	52 526	20 125	11 701	116 475	2 832	1 210	63	25	9 195	233 458

1989

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-892	0	247	56	9 376	728	138 668	0	0	0	9	85	149 169
Belgio-Lussemburgo 60-92	17 106	0	26 440	2 641	198	16 698	1 137	0	0	13	2	64 235
Paesi Bassi 60-92	26	2 706	0	490	0	7 563	0	0	0	0	0	10 785
Germania 60-92	1 085	1 478	10 676	0	28	92 525	484	2	0	0	97	106 375
Italia 60-92	108	0	17	27	0	0	0	0	0	0	0	152
Regno Unito 73-92	15	177	2 781	6	0	0	1 685	0	0	0	13	4 677
Irlanda 73-92	0	0	28	0	0	14 809	0	0	0	0	0	14 837
Danimarca 73-92	275	27	10 891	6 947	0	13 991	0	0	94	0	0	32 225
Grecia 81-92	0	0	0	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451
Portogallo 86-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141
Spagna 86-92	0	0	0	0	0	7 675	0	0	0	1	0	7 676
Intra-CE 58-92	18 614	4 635	50 888	19 488	3 404	291 928	3 305	2	94	23	338	392 719

1990

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-92	0	103	72	10 637	655	113 872	0	0	0	46	216	125 601
Belgio-Lussemburgo 60-92	10 443	0	25 911	669	241	173 600	1 335	0	0	55	4	212 258
Paesi Bassi 60-92	53	6 576	0	38	0	15 681	221	0	0	0	19	22 588
Germania 60-92	893	1 093	10 151	0	0	114 794	396	0	0	1	0	127 328
Italia 60-92	104	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	109
Regno Unito 73-92	7	27	2 553	0	0	0	3 300	0	0	20	0	5 907
Irlanda 73-92	0	0	0	0	0	141 096	0	0	0	0	0	141 096
Danimarca 73-92	18	0	10 377	7 775	0	24 441	40	0	159	0	0	42 810
Grecia 81-92	0	0	0	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886
Portogallo 86-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Spagna 86-92	1	0	0	0	0	26 229	0	0	0	2	0	26 232
Intra-CE 58-92	11 518	7 797	49 064	19 123	6 782	609 713	5 291	0	159	125	244	709 816

1991

(in tonnellate)

Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-92	Belgio-Lussemburgo 60-92	Paesi Bassi 60-92	Germania 60-92	Italia 60-92	Regno Unito 73-92	Irlanda 73-92	Danimarca 73-92	Grecia 81-92	Portogallo 86-92	Spagna 86-92	EUR 12 70-92
Francia 60-92	0	492	0	3 564	563	16 956	0	0	0	64	155	21 794
Belgio-Lussemburgo 60-92	13 123	0	30 906	8 893	309	102 544	1 816	0	0	42	142	157 775
Paesi Bassi 60-92	0	4 018	0	54	0	100 626	66	0	0	0	0	104 764
Germania 60-92	1 528	4 377	12 572	0	8	26 895	662	0	0	0	68	46 110
Italia 60-92	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8
Regno Unito 73-92	65	2	48	67	0	0	2 769	0	0	2	0	2 953
Irlanda 73-92	0	0	0	0	0	139 922	0	0	0	0	0	139 922
Danimarca 73-92	0	0	12 196	9 716	0	77 428	0	0	60	2	0	99 402
Grecia 81-92	0	0	0	0	347	81 712	0	0	0	0	0	82 059
Portogallo 86-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna 86-92	1 104	0	0	0	0	47 710	0	0	0	23	0	48 837
Intra-CE 58-92	15 819	8 892	55 722	22 297	1 227	593 791	5 313	0	60	132	365	703 618

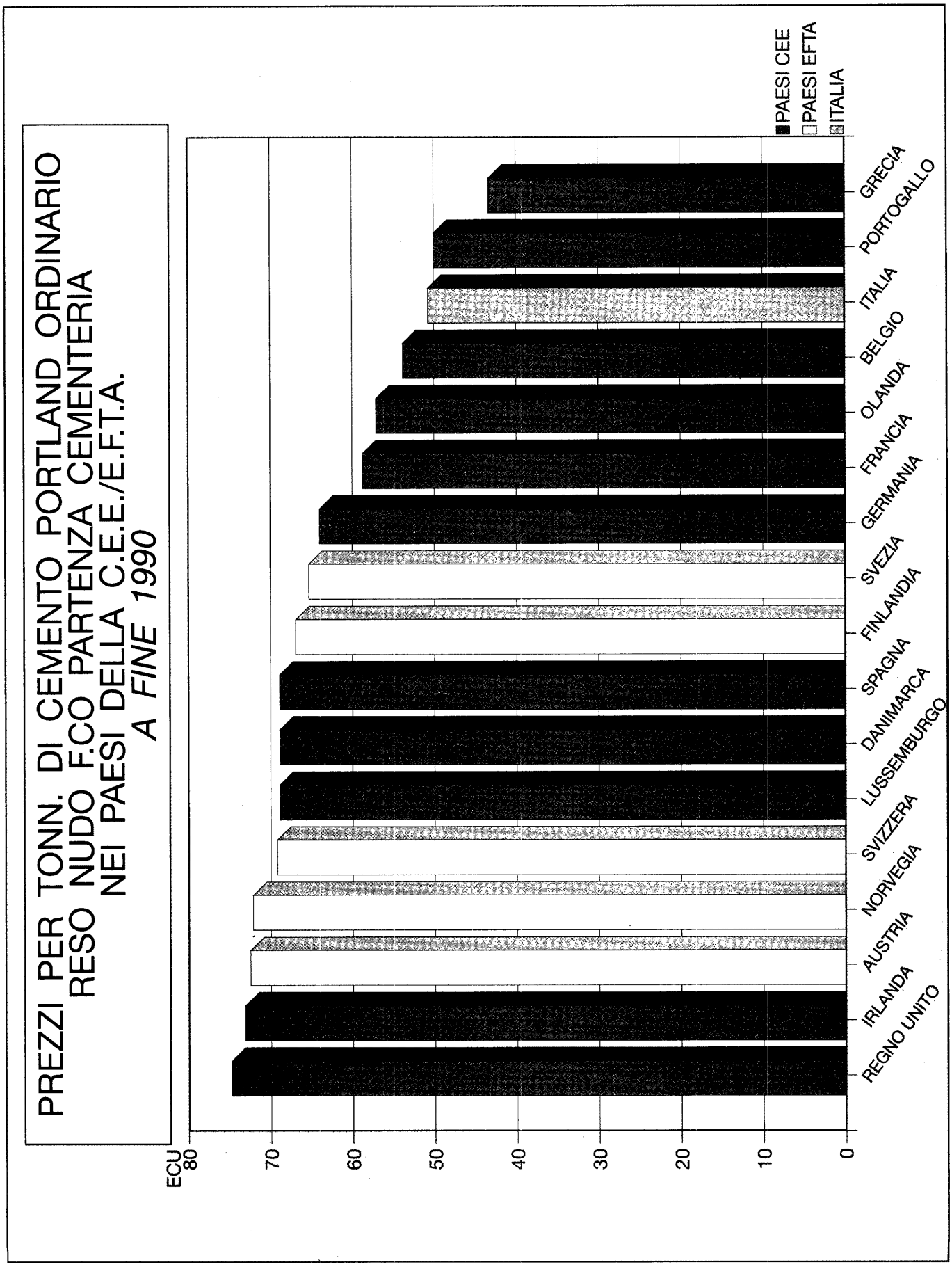
1992

(in tonnellate)

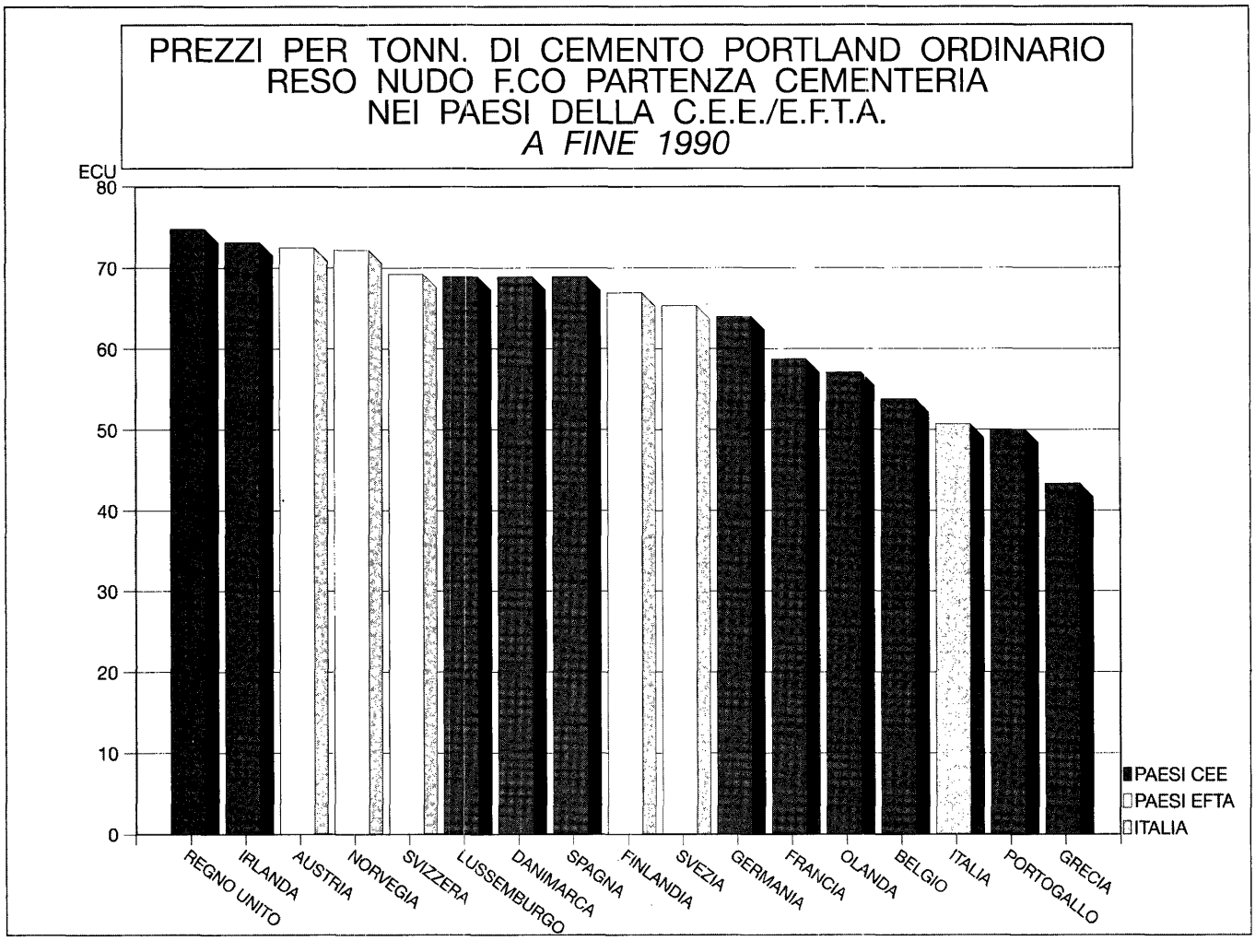
Partners	Paesi dichiaranti											
	Francia 60-93	Belgio-Lussemburgo 60-93	Paesi Bassi 60-93	Germania 60-93	Italia 60-93	Regno Unito 73-93	Irlanda 73-93	Danimarca 73-93	Grecia 81-93	Portogallo 86-93	Spagna 86-93	EUR 12 70-93
Francia 60-93	0	131	0	2 671	510	6 003	21	0	0	0	34	9 370
Belgio-Lussemburgo 60-93	7 451	0	33 434	10 070	209	136	2 218	0	0	91	291	53 900
Paesi Bassi 60-93	25	3 138	0	41	0	45 359	66	0	0	0	0	48 629
Germania 60-93	1 729	3 451	10 896	0	0	63 528	579	48	19	0	24	80 274
Italia 60-93	85	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	7	1 437
Regno Unito 73-93	6	0	0	22	0	0	3 152	0	0	1	0	3 181
Irlanda 73-93	0	0	0	0	0	113 946	0	0	0	0	0	113 946
Danimarca 73-93	25	0	10 516	13 079	0	74 092	0	0	0	0	0	97 712
Grecia 81-93	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	49
Portogallo 86-93	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	27
Spagna 86-93	112	0	0	0	0	52 975	0	0	0	2	0	53 089
Intra-CE 58-93	9 436	6 721	55 101	27 229	768	356 040	6 036	48	19	94	380	461 872

Fonte: Eurostat.

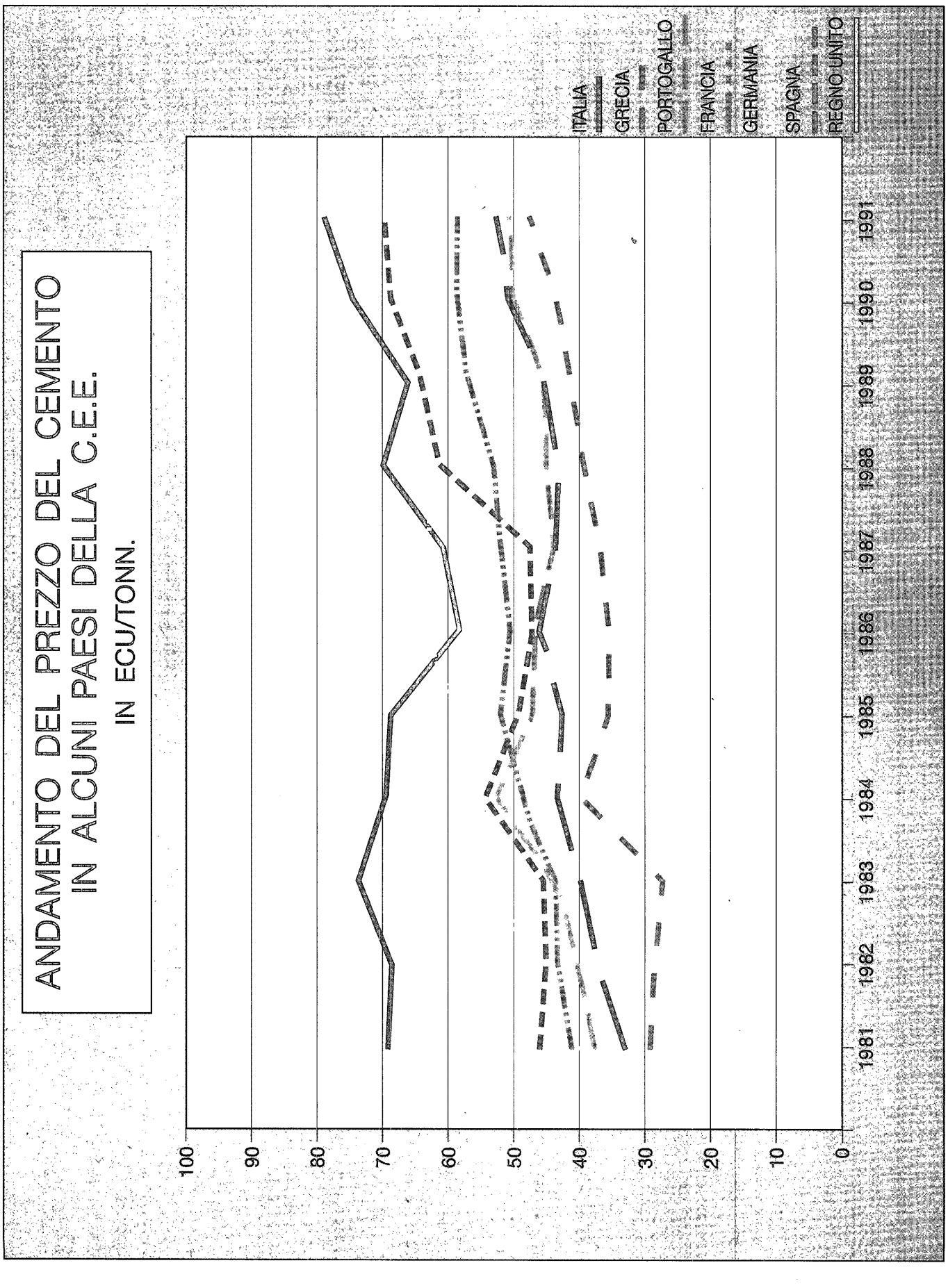
ALLEGATO 9-1


PREZZI PER TONN. DI CEMENTO PORTLAND ORDINARIO
RESO NUDO F.CO PARTENZA CEMENTERIA
NEI PAESI DELLA C.E.E./E.F.T.A.
A FINE 1990
PAESI CEE
PAESI EFTA
ITALIA
ECU
80
70
60
50
40
30
20
10
0
GRECIA
PORTOGALLO
ITALIA
BELGIO
OLANDA
FRANCIA
GERMANIA
SVEZIA
FINLANDIA
SPAGNA
DANIMARCA
LUSSEMBURGO
SVIZZERA
NORVEGIA
AUSTRIA
IRLANDA
REGNO UNITO

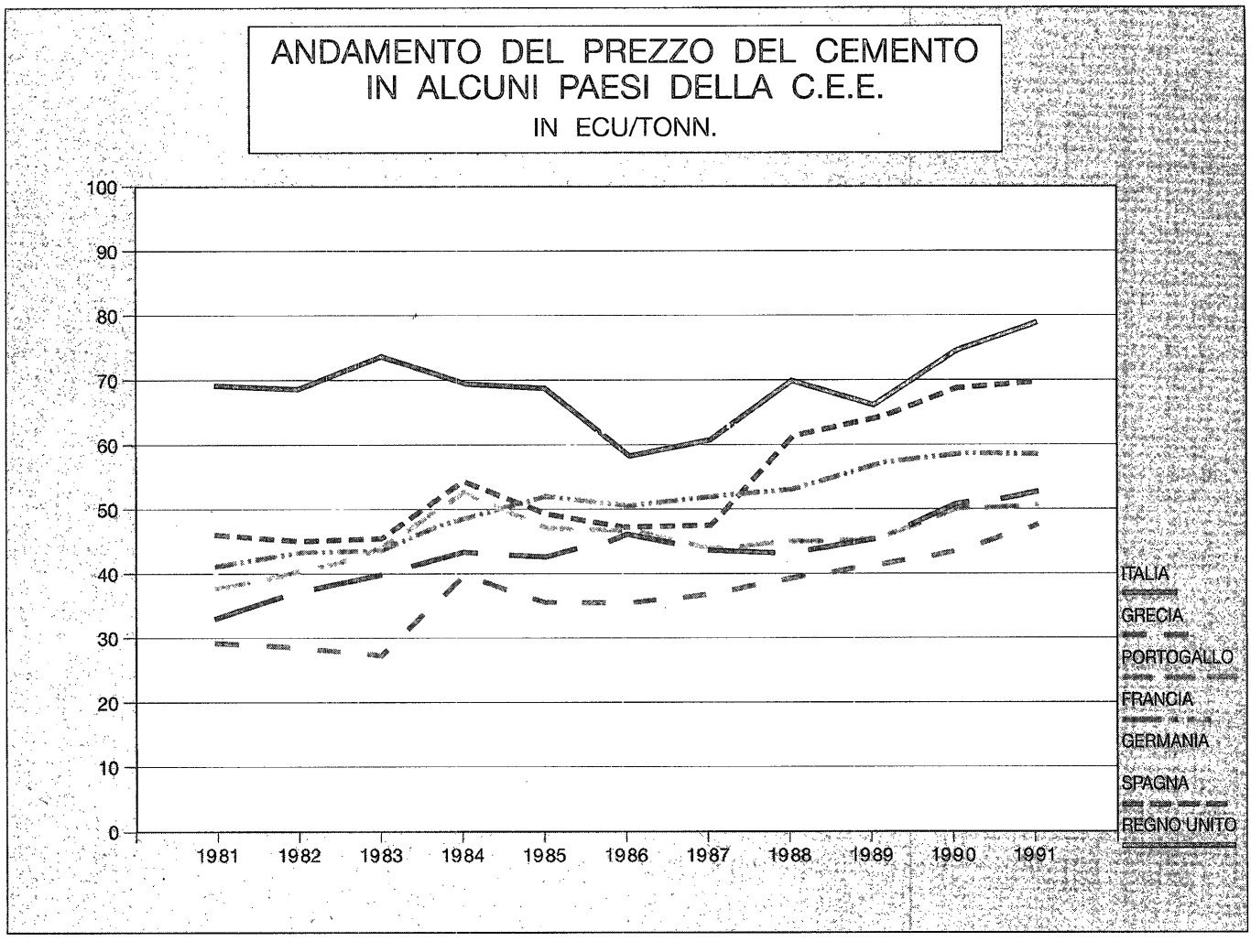
ALLEGATO 9-2


PREZZI PER TONN. DI CEMENTO PORTLAND ORDINARIO
RESO NUDO F.CO PARTENZA CEMENTERIA
NEI PAESI DELLA C.E.E./E.F.T.A.
A FINE 1990
ECU
80
70
60
50
40
30
20
10
0
REGNO UNITO
IRLANDA
AUSTRIA
NORVEGIA
SVIZZERA
LUSSEMBURGO
DANIMARCA
SPAGNA
FINLANDIA
SVEZIA
GERMANIA
FRANCIA
OLANDA
BELGIO
ITALIA
PORTOGALLO
GRECIA
PAESI CEE
PAESI EFTA
ITALIA

ALLEGATO 9-3


ANDAMENTO DEL PREZZO DEL CEMENTO
IN ALCUNI PAESI DELLA C.E.E.
IN ECU/TONN.
ITALIA
GRECIA
PORTOGALLO
FRANCIA
GERMANIA
SPAGNA
REGNO UNITO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

ALLEGATO 9-4


ANDAMENTO DEL PREZZO DEL CEMENTO
IN ALCUNI PAESI DELLA C.E.E.
IN ECU/TONN.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
ITALIA
GRECIA
PORTOGALLO
FRANCIA
GERMANIA
SPAGNA
REGNO UNITO